

1745

Milano

...ICHE - MILANO

ESCO



MAROCCO

LE RACCOLTE STORICHE

BER
J
175

MUSEO DEL RISORGIMENTO



CASTELLO SFORZESCO

DONAZIONE DOTT. ACHILLE BERTARELLI


1925

Vol J

175

E. Baynold's,

Amesbury



DUPLICA, E CONCLUSIONALE

DELL' AVVOCATO

GIUSEPPE MAROCCO

CONTRO LA RISPOSTA

DELL' AVVOCATO

PIETRO MANTEGAZZA

Ai cenni critici del primo

Sulle osservazioni del secondo

INTORNO

LA LEGISLAZIONE CRIMINALE

DEL CESSATO REGNO D' ITALIA

DEDICATA

ALL' ONOREVOLE ORDINE

DEGLI AVVOCATI.

*In pejus ruit
Me remorsurum petis.*



1815.

RAV. 075323
N. 122. 305666
SER. J. 125

DIREZIONE
GIUSEPPE MARCO
CONTRO LA RISPOSTA
DELL'AVVOCATO
PIETRO MANTEGAZZA
A. CONTI DELLA PRIMA
DELLA SECONDA
INTERNO
DALL'ESISTENZA E CRIMINALE
DEL GIUSTIZIARE ROSSO D'ITALIA
DEDICATA
ALL'ONORABILE ORDINE
DEGLI AVVOCATI

In Roma nel
M. C. C. C. C. C.



ALL' ONOREVOLE ORDINE

DEGLI AVVOCATI.

L' AUTORE.

PIENO di confusione, e di vergogna, e più scornato di Vulcano quando d' un calcio fu precipitato in terra, a voi di nuovo mi presento, Colleghi miei onorevoli, e più pentito d' un Paolo, e d' un Agostino vi chieggo perdonò se quasi senza avvedermene nella mia temeraria critica ho osato chiamar tenebre la luce, fuochi fatti le stelle, nani i Giganti, gaza l' Aquila, asino il Leone, e mi sono sconsigliatamente permesso di attaccare un tanto uomo degno di onorare non un ordine quale il nostro ma l' antico Senato di

Roma che era pur chiamato *Regum Con-*
sessus. E' vero è vero ho preso lucciole per
 lanterne; vi priego però a non soffrire
 che con tanta insolenza il mio avversario
 abusi della sua vittoria, e a considerare
 che a voi pure conviene il *parcere subje-*
ctis, et debellare superbos.

Se in questo Sole purissimo, se in que-
 sto Oceano di luce io potrò pure trovare
 qualche nuvoletta che mi faccia scudo,
 procurerò ripararmi alla meglio, qual gu-
 fo colpito dalla luce, che si rintana ne' cre-
 pacci de' monti; ma ben veggo che per
 me è spacciata se la vostra bontà non mi
 sostiene in tanto cimento, e se nell' am-
 mirare il mio trionfante antagonista non
 vi prende qualche pietà del mio misero
 scempio. Questa volta sono dato come suol
 dirsi nella strega; il nibbio ha ghermito il
 passero, ed io son malconcio a far pietà.

Erravi dicendo che conviene colla sfer-
 za censoria rattenere certi energumeni let-
 terari dall'affaticare i torchj, e dare infinita
 noja alla gente; *erravi* dicendo che lo
 spirito di riforma non conviene che ad e-
 levati ingegni, ed a Maestri nell'arte; *er-*

ravi dicendo che una critica può contenere coloro , cui il Cielo non fu prodigo de' suoi doni in una moderata opinione di se stessi ; *erravi* dicendo che sta della gloria del vostro Ordine , che i talenti mediocri non si erigano con tanta facilità in Autori , nè si arroghino il vanto di Riformatori Legislativi. E quel ch' è peggio il mio errore non cade sulla massima , ma sull' applicazione all' Autore. Ma chi voleva mai immaginare che un tanto uomo volesse per vero ingannarci sul suo vero merito , e quasi scherzare in così gravi materie pubblicando delle meschinità per farsi credere a bella posta un uomo da nulla ? Chi voleva credere che

. *Ex fumo dare lucem*

Cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat.

Poet. Horat.

Io , voi tutti , l' Italia , l' Europa siamo caduti nell' inganno , la risposta dell' Autore è una prova che non ammette contestazione.

In tanto mio imbarazzo permettete che io pur balbetti qualche coca , non perchè

io mai presuma di poter rispondere a chi mi ha in tal modo soverchiato , ma perchè è pur giuoco forza che io tenga parola avendo imprudentemente promesso una contro-risposta.

Me ramorsurum petis.

Capperi! Qui non si corbella. Capperi! Questo si chiama rendere pane per focaccia, questo si chiama dar le strette ad un pover uomo. Criminalisti Colleghi: *misero succurrite cadenti.* Qui si combatte *pro aris et focis.* — L' Avvocato Mantegazza ha messi i mustacchi, e mena colpi da orbo a diritto, ed a rovescio. Che oggia Spagnuola! Quante sragionate ragioni, quanti argomenti in *barbara*, e *baralicton*, quante autorità, dottrine, teorie, testi ficcati dentro come in un pasticcio, i maccheroni. Mani illustri di tutti que' Barbassori che l' Avvocato a mia perdizione ha disturbati da loro eterni riposi, e che tanto a proposito ha fatto sragionare per suo comodo, vi saluto e vi venero profondamente. Capisco adesso che chi vuol gettare il guanto, e far bravate da Darete trova tosto il suo Entello che gli fiacca le corna, e gli fa *Vomere cum sanguine dentes.* Bravo per la seconda volta, ma bravissimo l' Avvocato Man-

8
tegazza. Chi avrebbe potuto immaginare che sotto le modeste apparenze di un Avvocato si celasse niente meno di Minerva, come già sotto le spoglie di Mentore? Questa volta sì che ho preso *non nubem pro Junone*, ma *Junonem pro nube*.

Ah.

Mal consiglio mi diè Marfisa in vero

A stuzzicar le Vespe. *Ariost.*

Ma che? coraggio:

Per mia gloria è assai

Il poter dir che contro lui pugnai.

Avete detto a molti, mio gentilissimo Avvocato che *tale risposta mi avreste data da non saper più che replicare*. La proposizione veramente è modesta quanto il di lei Autore; ma sappiate, che al dire di Cicerone non v'ha assurdo che non abbia potuto sostenersi; noi però siamo ben lontani dal caso, come vi accaderà di vederlo, e toccare con mano.

Io aveva promesso un piccolo letterario trattamento per l'Autunno nella duplice lusinga, che il mio Antagonista avrebbe presa la cosa con spiritosa leggerezza e che sarebbe stato così *rapido* nel rispondere, come fu *rapido* nel leggere, e censurare Codici; ma la mia aspettazione fu doppiamente delusa, mentre mi veggio oppresso in ragione geometrica d'un volume che mi atterisce, veggio le materie trattate con pedantesca gravità, e per ben tre mesi si è fatta aspettare questa tanto da me sospirata rispo-

sta. Gli è pur vero che il bello, il grande, il sublime non si produce all' uso de' funghi. L'Autunno quindi è passato, per ciò questa mia replica o dupplica servirà ad impiegare qualche ora delle lunghe notti invernali fra le castagne, e il vino, formandoci risibile, ed ameno argomento del nostro riformatore *Legislativo*, *osservatore generale* di ciò che fu, è, e sarà in fatto di legislazione Civile, Criminale, Amministrativa, Commerciale ec. ec. dal Zenit al Nadir del nostro Globo.

Bisogna però menargli buona la scusa del suo ritardo, giacchè i suoi viaggi, e le sue indispensabili legali occupazioni gli tolsero di potere in meno di tre mesi compilare cento sessantasette pagine in carattere minuto.

Corbezzoli! Si viaggia?

Latè fama vagatur.

Il nostro riformatore gode adunque una fama.

Che oltre Seveso passa, oltre Lambrate:

E giunge sino alle colonne d' Ercole

(m' intendo alle colonne di S. Lorenzo, già Tempio d' Ercole).

Sicuramente che voi al pari di me non vi sarete procurate *artificiosamente* delle cause lontane per viaggiare, ma in ispecie *Colà dove la Dora in Pò declina* rinomanza d' altissimo sapere vi avrà ultimamente invitato. Quanto poi alle indispensabili vostre occupazioni, sarebbero mai desse il penoso incarico che avevate di condurre, e trattare in *capite* le cause di società

con qualche collega, fatto credere bonamente ai comuni clienti appena appena vostro sussidiario anzi amanuense? Certo che non è affare da poco.

Ma quanto poi largamente ci avete compensato questo penoso ritardo? Nel vostro libro c'è pane per tutti. Qui il Giure-Consulto, il Filosofo, il Letterato trovano soavissimo pascolo. Che profondi pensieri, che vasta erudizione, che opportune citazioni d' Autori, che logica severa, e stringente
che stile!

Questo è stil requisito

Illirico erudito.

Gli antichi trovavano i semi di tutte le scienze nell' Illiade d' Omero, noi li troveremo nel libro del nostro Avvocato di cui certo non si potrà dire con Giovenale Sat. x.

Longa dies igitur quid contulit?

Se però mi è permesso esternarvi confidenzialmente un mio pensiero, io dubito (scusate la mia temerità) che non sia tutta del vostro sacco questa farina, e molti con me ne sono in sospetto, poichè ognuno ha la sua maniera di pensare, e di scrivere caratteristica, e in ciò i vostri opuscoli non si trovano all' unisono. Avreste mai gridato a qualche collega come già Giove in Flegra:

Gridando al buon Vulcano ajuta ajuta. Dante.

Se ne fossi certo dirigerei la mia duplica alla Dita Mantegazza, e Compagno; se così fos-

se, bisognerebbe dire, che avendo voi pochi fondi per esercitare il vostro commercio vi siete altrui associato. Vorrei però in tal caso sapere la vostra carratura per dare a voi quel solo che v'aspetta, ed al compagno il restante. Non crediate però che io apprezzi più la risposta delle osservazioni, sia pur questa una composizione a solo, a duetto, o a terzetta la musica è sempre eguale.

Che si fosse mai verificato il prodigio dell'*olim truncus eram, ficulnus, inutile lignum* d' Orazio?

Venendo ora a favellare della nostra rispettiva maniera di scrivere, e trattarci, voi mi fate ad ogni passo amari rimproveri d'*inurbanità*, d'*ineducazione*, d'*ingiurie* prodigate a larga mano, e mi consigliate, maestro di saggia critica, a seguire il vostro esempio non usando che *simplici celie, frizzi d'ape, ed attiche lepidezze*, come dite avere voi fatto. Gli è vero che io vi ho spronato ad *aguzzare la penna* sicuro della mia filosofica apatia, gli è vero che io l'ho aguzzata con voi, ma il nostro rispettivo trattamento è tale che se io vi ho punzecchiato, voi mi avete mal concio come S. Sebastiano. Non temete però vendetta pari all'offesa; voi siete un uomo siffatto, che io non posso che scherzare con voi; quindi coerente al mio principio continuerò a vellicarvi nè più, nè meno come ne' miei cenni, e a trattare con voi con burlevole leggerezza; vedrete che non discuterò

gravemente le materie poichè nè voglio, nè posso formare trattati, meno in vostro concorso. Questa mia maniera di scrivere non vi va a sangue, lo veggio, e in ragione della presunzione che vi ha guasto il cervello vi cruccia estremamente il ridicolo, ma co' pari vostri io non saprei usare altro stile; non siete mio caro Avvocato, che *scutica dignus*.

Ma di grazia, non essendo poi le mie che ingiurie letterarie perchè siete voi tanto montato sulle furie contro di me, molto più dopo i miei elogi ai vostri talenti non comuni, alla vostra variata crudizione, al vostro genio per l'estemporanea poesia, e ciò che compensa mille ingiurie di tal natura alla vostra delicata coscienza? Perchè mi avete ricambiato così male degradandovi persino a delle *personalità* rifuggendo all'usitata scusa del *neminem nomino* di Cicerone? E' questa la nobiltà delle maniere di cui fate tanta pompa? Sono queste le *celie*, i *frizzi d'ape* e le *attiche lepidèzze*? Le avete forse apprese alla scuola di Aristofane? Se io dovessi seguire il vostro esempio aderendo al vostro invito, non sapete voi che io sarei in grado di mettere in esecuzione la massima del Gran Federico: *io per me mordo chi mi morde*? Non sapete voi che io potrei senza molta pena

Galeam et Ægida

Gurrusque, et rabiem parare?

Non sapete voi che *mordaciorem improbandente petis, limam mordis, omne adsuevi fer-*

rum quæ corrodere? Phedro lib. IV. Fab. VIII.
 Ma ditemi ,, chi vi ha mai consigliato a rispondere e a rispondere in sì fatta guisa? E che sì, che fù un proditorio consiglio di qualche uomo di buon umore per prolungare il piacere della commedia? So che uomini sensati vi hanno sconfortato; voi però non vi siete consigliato che colla vostra presunzione, pessimo consigliere, credetelo per mia fede. Questa guerra letteraria mi vâ proprio a genio; ma per quanto io bassamente pensi di me, per quanto io mi riconosca microscopico *Avvocato* Criminale voi in queste materie non mi sembrate degno rivale, idea che non poco mi disanima. Non trovandovi adatto a far meglio, ci avete ancor più rimesso obbliando il detto di Fedro.

Laus nova nisi oritur, etiam vetus ammittitur.

Siate pago di coltivare la scienza civile di cui vi siete formata la principale occupazione, della qual parte di legislazione io ingenuamente confesso di saper nulla, e sulle regole che troverete al tit. de *compensationibus* consolatevi che se io conosco qualche poco il mio unico mestiere, voi oleziate, o putite un pò di tutto.

Altronde qual rimprovero si è mai fatto a quel terribile Aristarco Scannabue flagello di tutti i scioli prosatori e poeti, il quale non risparmiò i più gran Scrittori e Poeti vivi o morti che fossero? Gli è vero che io non sono il Barretti, ma neppure voi siete il Buonafede, il

Goldoni, il Casa, il Bembo, e l' Arcadia in corpo ch' egli ha frustati a sangue. Quanto non ha egli giovato a purgare l' Italia di tanti Scrittoracci e Poetastri! L' italiana letteratura gli professa mille obbligazioni.

In che si risolvono poi le ingiurie letterarie, se non se in tante variate perifrasi d' ignoranza? Io vi ho in tal modo perifrasato, voi me; *sumus ergo pares*. Faceva bisogno per questo di schiamazzare, di dibattersi, di attaccarmi con tanto accanimento, di piangere, e di gridare che vi ho offeso nella riputazione che è il primo elemento della professione? Ma qual riputazione, Dio buono, vi siete voi mai formata nelle cause criminali? Chi ve l' ha mai accordata nella menoma parte? Poteva io togliervi ciò che non avete mai posseduto? Basta forse qualche difesa vuota, e meschina per crearla? Volete un consiglio? Esercitatevi esclusivamente nelle materie civili, e conservatevi, o per meglio dire procuratevi qualche nome in queste. Ritenete che è pur vera quella massima *Pluribus intentus*. E' troppo per verità è troppo voler essere ad un tempo Avvocato Civile, e Criminale, Poeta improvvisatore, Autore, Riformatore di Codici, letterato ec. ec. Sotto così enorme peso piegherebbero le spalle di Alcide. A pochi è dato essere qualche cosa in varie scienze, e si citano ancora come prodigj Varrone, Leybnitz, e Voltaire.

Ma il buon uomo che sono io? Ammetto

ciò che avrei tutta la ragione d'impugnare. Se
 è *ingiuria* l'avervi detto che un piano di riforme
 legislative sul Codice penale doveva portare
 in fronte tutt'altro nome che il vostro; *confiteor, mea culpa*; se è *ingiuria* l'aver detto che
 lo spirito di riforma non conviene che ad ele-
 vati ingegni, e ad uomini d'alta riputazione
 nell'arte; *confiteor, mea culpa*; se è *ingiuria* l'a-
 vervi detto che proponete dogmaticamente ri-
 forme compendiate quasi sempre in nude pro-
 posizioni da capovolgere di slancio tutta la mac-
 china criminale, e formare d'un Codice un mo-
 saico; *confiteor, mea culpa*; se è *ingiuria* l'avervi
 detto che potevate essere al di sotto dell'alta
 impresa, che potevate più promettere, che at-
 tendere, che non vi siete mai seriamente occu-
 pato di tali materie, e che non ci consta in
 buona, e valida forma che in queste vi siat
 procurata rinomanza, *confiteor, mea culpa*; se è
ingiuria l'avervi detto che le riforme da voi pro-
 poste non sono nè le migliori, nè le più urgen-
 ti, *confiteor, mea culpa* — Se vi dissi che quel
 tuono dogmatico decisivo, quell'alta declama-
 zione, quell'iperbolica censura del tutto pe' vi-
 zj di qualche parte, è cosa sconvenevole a voi,
 e a chi ne sapesse anche più di voi, si fu per-
 chè il Baretti insegna che la modestia è *quel*
zucchero che conviene a tutte le piettanze; se pe-
 rò anche questo in vostro senso è *ingiuria*, *con-*
fiteor, mea culpa: se finalmente vi dissi che io
 non vi credeva da tanto per soddisfare all'ar-

duo assunto, a ciò mi rese ardito il prudente consiglio del sullodato Autore nella sua frusta letteraria Vol. I. fog. 289, espresso con queste incomparabili parole — *Chi si mette a scrivere un libro, che tanto vale quanto dire che presume d'essere inchiuso fra quelli che hanno ad essere a ragione onorati da ogni sorta di gente come Maestri Universali, non solo deve avere a menadito la materia di cui vuol trattare in quel suo libro, ma bisogna sia in caso di corredare il suo principale studio con una più che mediocre infarinatura d' innumerabili cose . . . , è forza che vi sia un ben inteso legame di molteplici cognizioni che si diano mano l'una l'altra, si sostengano, s'invigoriscano, e si rischiarino a vicenda* Coloro adunque che sanno di non sapere che una cosa sola (ex. gr. la scienza civile) non s'arrischino più tanto a farla da Maestri universali se non amano di sentire il fischio della frusta letteraria *L' Anatra ha a stare colle altre anatre intorno quell' acquicella presso cui nacque il cucco; ha a svolazzare nel confine del suo bosco senza lasciarsi mai venire il matto capriccio di seguire le baldanzose tracce de' Falconi, e delle Aquile; Se però queste massime non vi aggradono confiteor ancora mea culpa, mea maxima culpa. Che sarebbe poi se vi avessi detto che il vostro opuscolo sembrò a moltissimi una nuova petizione d'impiego; che le vostre invettive contro il Codice, ed il cessato Governo non erano il prodotto d' un nobile sentimen-*

to supponendovi da esso stato non degnamente onorato in confronto de' vostri meriti inenarrabili; che sarebbe se vi avessi rinfacciata una specie d'ingratitude figlia della vostra presunzione non essendovi bastata la piazza di Giudice a Venezia, che vile riputaste a fronte di alcune accidentali più luminose destinazioni, cui in un momento di quasi anarchia giudiziale foste elevato, superbo delle quali non conosceste più limiti alle vostre pretese? Che sarebbe se io vi avessi detto che appariva il vostro divisamento d'imporre al nuovo Governo col nome sempre specioso d'Autore; che coglieste l'opportunità di metter fuori le litanie de' vostri meriti; che avete voluto farvi grazioso nel presente ordine di cose alle spese del cessato? Che direste... che? montate sulle furie? Eh via sono *celie* codeste, sono *frizzi d'ape*, e *d'api Iblee* come i vostri... Tale opinione, Avvocato mio soavissimo, fece nascere il vostro opuscolo — *si quidquam mentitum invenies occidito*. Ma questo è nulla, siamo ancora all'esordio. *Non totam consunsimus iram, nec pharetra exhausta est.*

Gli è vero però che molti mi accagionano di soverchia mordacità ne' miei cenni critici; si pensò che io vi fossi nemico; voi stesso supponete che qualche *segreto livore* abbia aguzzata la mia penna. Eccovi sotto ogni rapporto le ragioni che mi mossero a così fare.

Voi, gentilissimo Avvocato, mi siete sbucciato fuori d'improvviso *Riformatore Legist*

vo , *Censore progettista* , e con un sacco di promesse di future osservazioni a Codici fatti , e da farsi , presenti , e futuri , civili , criminali , amministrativi ec. ec. Conoscendovi io *ab unguiculis* , o *ab incunabilis* , come volete , e avendo tenuto dietro a' vostri studj non ebbi mai di che ammirare in voi se non se un discreto improvvisatore , formato alle spese di severe occupazioni , e non essendo io di coloro che dalle cariche misurano gli uomini , mi prese , ve lo confesso , irresistibile vaghezza di ridire di questo vostro progetto , e mi faceste sovvenire la nota favola *rana et bos*. Presto presto , dissi fra me e me , che non iscoppi questo animaletto ; una sferzata è mestieri perchè rientri nello stagno prima che *rupto jaceat corpore cum rugosa inflaverit pellem*. Per verità quando si veggono i Nani gareggiar co' Giganti , il pungolo del ridicolo si è la correzione più pronta , e specifica ; quando poi si scoprono delle parti gangrenate devesi adoperare il caustico ; così meco si espresse un illustre Magistrato sul vostro conto. Se avessi presa la cosa sul serio avrebbero detto che si rinnovava fra noi la guerra de' topi , e il farsi deridere mi è cosa per verità un po' molesta. Presi adunque il mio partito , e questo si fu di combattere coll' arma del ridicolo , e di punzecchiare al vivo un autorello , e per far questo non esigendosi nè gran talento , nè vaste cognizioni , ma un po' di criterio parvemi di potermi senza taccia di suberbia ac-

cingere all' impresa per l' onore dell' italiana letteratura già di troppo sopracarica di libracci, eterno pascolo di sorci. Uomini mediocri hanno fatto sensate critiche sulle più celebri opere, senza presumere, chi a cagion d' esempio criticò l' Ariosto, il Tasso, il Dante, di poter egli stesso comporre un verso degno di sì fatti poeti. Io poi doveva tanto meno temere questa taccia scrivendo in cose di mio mestiere, e lusingarmi di *certare par, et respondere paratus*, con una picciola differenza che non essendo io *in omnibus et per omnia* che un nudo Criminalista e quindi uomo *unius libri, unius negotii* poteva con vantaggio misurarmi, con uno che avendo l' enciclopedia in corpo, doveva in lui trovarsi *minor ad singula sensus*.

Ma mi si opponeva, l' avete troppo mal concio colla vostra causticità, e si doveva stare più a fior di pelle. Ecco la mia scusa o buona, o cattiva che si voglia. Quando chi scrive non ha generose intenzioni, ma viste particolari; quando chi pubblica i suoi pensamenti sopra elevati soggetti non ha sufficiente farina in sacco, quando si vuole sedere a scranna

E giudicar da lunge mille miglia

Colla vista più corta d' una spanna;

Quando si veggono certi boriosi saccentuzzi darsi l' aria, il contegno, il passo, il gesto, il favellare di uomini sommi, mi istizzisce tanto cotesta stomachevole presunzione, e questa sciocca vanità di passare per autore sgraziatamente tan-

to comune — *tenet insanabile multos scribendi caecoheta, et ægre in corde se nescit.* Gioven. che non sò più capir nella pelle, scoppio di bile se non gli meno al viso una frustata. Sì, lo giuro anch' io per Don Petronio, in tutto si deve scrivere *aut bene aut nihil*, e nella Patria de' più felici ingegni le sozzure letterarie d'ogni specie vanno scopate, e gettate nella fogna. Io farò sempre il terribile *gamba di legno*, per questi scrittori dozzinali —

*L'ho fatto, e non fia mai che me ne penta
Messer sì, e di bel nuovo lo farei.*

Che se in questa mia duplica sembrerà che io abbia passato il segno, vegga di grazia il lettore con quali graziosi frizzi d'ape con qual genere di *celie*, e di *lepidezze attiche* mi abbia trattato l'urbanissimo Sig. Avvocato. Doveva ben aspettarsi che *me remorsurum patebat*, e che come dissi la vipera mordeva la lima. Pazienza, che mi abbia dato in verso e in prosa, in latino, ed in italiano, direttamente, od indirettamente per frasi, e per perifrasi, e per metafore dell'ignorante, in questo ci siamo cambiate le ratifiche, nè c'è a che dire; ma si è ancora permesse delle *personalità*, genere di gentilezza di cui io non gli diedi esempio. Ah caro Avvocato *Non potest hoc res trium iugerum Hel-leboro sanari*; la mia apatia resiste a tutti gli strazj del mio poco ingegno, ma a tali ingiurie

meum

Fervens difficili bila tumet jecur.

Nè crediate che altro sentimento mi abbia a ciò determinato ; niuna cosa ebbimo fra noi che potesse dividere i nostri animi ; niun conflitto d' affari nel Foro , niun interesse. Fu tutta rabbia contro la presunzione , e avrei fatto lo stesso contro chiunque che fosse nel vostro caso. *Quand je fais une action honnête , pourquoi me supçonner d' un motif malhonnête ?* Voltaire.

Io non fui mai altronde persuaso , dirò con un Poeta Arcade , il quale se piacque al Baret- ti , deve pur piacere a tutti :

..... Che sia molto contro la morale

Il dar delle frustate in verso , e in prosa

Ad un Autor, che pensa e scrive male:

Questa da digerire è dura cosa,

E' cosa che ripugna alla ragione

E nelle conseguenze assai dannosa :

Nè che d' indole sia maligna , e ria

Anzi d' indole barbara , e bestiale

Se questo è verità , verità sia.

Nè io credeva mai ,

Che fosse d' ogni ingiuria punto , e onusto

Un critico che batte , e che maltratta

Chi nè profitto non ti dà , nè gusto.

O Pallon , rispond' io , pieno di vento

Perchè quello vuoi far , per cui non hai

Proporzionato ingegno , e sentimento ?

Perchè dunque , se scriver non sai ,

Pretendi tu di scrivere , stampare ?

Forse de' libri non ne abbiamo assai ?

Chi non vuol che la critica l' azzanni

Prenda altre strade, chè ve n' hanno tante
 Da guadagnarsi al Mondo e vitto, e panni ;
 O se ha pur la saetta di volere
 Ai Posterì passar per un Autore
 Ampio di mente, e pregno di sapere,
 A far s' appigli da Commentatore
 E le virgole metta a luogo, e i punti
 Di qualche antico classico Scrittore ,
 O da gran Pedagogo in qualche lite
 Entri cogli Olandesi, e coi Tedeschi
 E frammischi le lodi alle mentite.

Mi avete abbastanza inteso Sig. Avvocato
 osservatore? A un Poeta vostro pari convien
 dar consigli,

Colla lingua che in Ciel parlano i Numi.

Ma è tempo omai che ci accingiamò alla
 laboriosa impresa di mostrare quanto al merito
 della cosa, che il nostro tremendo Antagonista
 ha in vano disturbati i morti e i vivi, per so-
 stenere le sue progettate riforme; che in vano
 ha cercato di dissipare i dubbj; leggermente da
 me sparsi, non bastando qualche Autorità, o
 bene o male applicata, per migliorare la sua
 causa; che ove volle più incalzare l' argomento
 a sostegno delle sue bizzarre opinioni, ragionò
 coi piedi, e diede quindi nuovo saggio d' esse-
 re sommo Dialettico-Legale-Politico-Erudito ;
 che per portare all'evidenza la necessità, la con-
 venienza delle proposte riforme ci vuol altro
 che citare autorità; ma era mestieri in allora
 di strettamente, e sodamente argomentare. Quan-

to poi alle gentilezze che mi ha prodigate, alle
celie, ai frizzi d'ape, io gli darò ridendo ri-
cambio tale — *adeo exornatum dabo,*

*Adeo depexum ut dum vivat memincrit sem-
per mei.*

Prima però di chiudere questa introduzion-
cella, che io amerei meglio chiamare nuova
lezioncella (giacchè i diminutivi vanno tanto a
sangue del nostro riformatore) mi occorre ren-
der noto al lettore, che in pendenza di questa
tanto sospirata risposta, ebbi l'onore d'una cri-
tica nel giornale di Giurisprudenza dell'immor-
tale Autore della Genesi del diritto Penale,
non però disgiunta da qualche lode, ed ebbi
pure un giudizio ragionato, per me lusinghie-
rissimo, d'un illustre Magistrato; giudizio fuor
di dubbio sincero perchè misto a sana e libe-
ra censura. Delle vostre osservazioni forse chi
sà se per rivalità fece neppure cenno il primo
e rise il secondo. Il giudizio di due mila pari
vostri non bilancia certamente quello di questi
due Maestri nell'arte, che fecero pur qualche
elogio al travaglio dell'*Avvocato*, dimenticando
l'*Avvocato*, nè vi seppero trovare quel gruppo,
quel ammasso di *strane ipotesi, di principj azzarda-
ti, di contraddizioni*, meno poi l'*error novissimus
pejor priori*. Eh già l'intendo; chi può vedere
più in là d'un *osservatore generale* di Codici
presenti e futuri, d'un *riformatore legislativo*?
Permettetemi ch'io stesso corregga un errore che
voi non avete veduto. Dissi che poteva acca-

dere che il mio Autore *oculos haberet et non videret*; ora mi ritratto e per consolarlo gli dirò che a questi assai meglio può convenirsi, i quali *oculos habuerunt, et non viderunt* tanti miei spropositi. Se voi aveste a leggere due sole linee del giudizio portato dal sullodato Magistrato,

Per rabbia vi verrebbe il fungo al naso.

Ma spiegatemi un po' questa cosarella ch'io non intendo. Come mai al Sig. Romagnosi, redattore del giornale di Giurisprudenza, in cui raccoglie, ordina, commenta, schiarisce quanto v'ha di buono e di meglio nelle materie legali ed amministrative, non venne in capo di far pur cenno della vostra opera immortale, quantunque in subietta materia, ed all'opposto

.... Tali di me degnò dir cose,

Che tenerle sia meglio al mondo ascose?

Io mi reco a sommo onore l'essermi meritato di occupare qualche linea nel suo giornale.

Le sue osservazioni sulla pubblicità de' giudizi mi hanno veramente persuaso, o per meglio dire mi hanno confermato nella stessa opinione; ed io non all'autorità, ma alla ragione luminosamente enunciata cedendo,

Canto palinodia e mi ritratto.

Questo si è ragionare, dimostrare, convincere, questo si è scrivere magistralmente in tali materie; così va fatto nelle ardue e delicate materie di legislazione. M' intendete una volta Sig. Avvocato? Ma nude proposizioni, scioce-

chi progetti, strambi e deboli ragionamenti, idee confuse o meschine, argomenti bislachi, non sono materiali per questa sorta d'opere.

Altra ventura in questo frattempo mi occorse, *aggirandomi appunto per le contrade della Città e rivolgendo gli occhi ora a destra, ora a sinistra* (questa sì che per voi è interessante notizia) di sentire più d'uno dirmi all'orecchio: bravo hai fatto pur bene a frustare quell'affettato saccentello dell'Avvocato sputatondo, quel borioso, quel legale da coltrine; tal altro: il suo opuscolo è una nuova petizione d'impiego. Tal altro: colui vuol farsi grazioso col nuovo Governo, alle spese del passato; tal altro: sciocco, vuol farla d'autore, da progettista in materie nelle quali non si conosce un acca. Queste ed altri simili cosarelle, vedete malignità imperdonabile, chi di quà, chi di là mi sussurrava all'orecchio.

Ma a proposito di *petizione*, stà pur bene che così si chiami il vostro primo opuscolo, che la *risposta* siano i miei cenni critici, che *replica* si ritenga il nuovo vostro libro, e che *duplica* si nomini questo mio scritto. Anzi lo qualifico ancora per conclusionale sull'infausto annunziò che mi date di non volere più oltre garrire con me. Così la nostra contesa si presenterà sotto l'aspetto d'una compiuta *attitudine* di vecchio metodo, e non vi resterà più che di sentire il giudizio del pubblico da voi eretto in Areopago. Ma di grazia se voi ope-

rate questa metamorfosi, se il pubblico è da voi eretto in Areopago bisognerà che una buona piantagione di nuovi denti di Cadmo ci faccia poi sorgere il Popolo, il Senato, gli Arconti, e tutto il resto.

Ma la mia introduzione si fa omai troppo lunga, e temo che di lei si dica ciò che d'una picciola città a grandi porte diceva un greco: *guardate che la città non sorta dalle porte.*



FRONTISPIZIO

DELLA RISPOSTA

DELL' AVVOCATO MANTEGAZZA

AI CENNI CRITICI.

Coerente alla mia minuziosa curiosità comincio per ora dall' osservare il frontispizio. Come v'è la faccenda? Che questa volta l'autore non avesse trovata nella nuova, e pesante sua opera un epigrafe in forma di esclamazione quando l'opera è zeppa di Magistrali sentenze? Ma perchè di tante celie, di tanti frizzi d'ape, con cui mi ha vellicato *superficialissimamente* non ne ha riserbato pur uno per l'epigrafe? Indispettito l'*irritabile* Avvocato, perchè gli abbia rimproverata un'epigrafe derivata dalla sua opera stessa, piuttosto che seguire il mio consiglio, e tributar quest'omaggio a qualche classico autore non volle saperne altro d'epigrafe. Non osando più citare se stesso, volle neppure accordare ai sommi scrittori questo onore. Perchè mò di

tanti autori ficcati nella risposta, non riservarne pur uno per fregiare il frontispizio d' un opera, che è il non *plus ultra* in fatto di legislazione criminale? Perchè non formare d' uno d' essi la sentinella avanzata a questo gran quartiere di autori vivi e morti, Italiani, Latini, Tedeschi, Olandesi e Francesi?

Vedete come discordiamo sino nel frontispizio. Voi niuna epigrafe, io due. Se queste non fossero applicabili a voi solo, potrei cedervene una, cui vi pregherei di accreditarmi colà dove quasi insultando alla mia penuria fate sfoggio di autorità *sine fine*. E' pur comodo il pensare colla testa altrui. --

DEDICA DELL'AUTORE

DELLA RISPOSTA

ALL' ORDINE DEGLI AVVOCATI.

Così va bene, Avvocato mio Colendissimo: *actor sequitur forum rei*. Qual opinione vi siete voi mai formato sul merito delle vostre osservazioni, di crederle degne d'essere intolate alla Reggenza? Voi certo avete buonamente creduto che appena escita alla luce l'opera vostra avrebbe tosto fissata l'attenzione del Governo sulle proposte riforme, e che si sarebbe detto da un' estremità all'altra della Lombardia: *inter natos mulierum non surrexit major*. Questa per verità non sarebbe stata picciola lode per voi. Ma nulla di tutto questo avvenne, e questo ferreo informe Codice dà ancora segni di vita, quantunque fulminato dalla vostra mano riformatrice. Io che sono spacciato da voi (con poco spiritoso ricambio, un saccentone, un logico non minore di Loke, un Oratore pari a Demostene, un presuntuoso, un Paladino, fui però di voi assai più modesto, e discreto nella mia dedica, e mi sono trovato abbastanza pago di

umiliarla al mio Ordine, senza levarmi tant' alto, e ciò anche sul riflesso di trovare ne' miei colleghi qualche indulgenza. Io di slancio scelsi il mio Foro, i miei Giudici, nè credetti che queste mie letterarie inezie meritassero potessero un solo sguardo d' un Governo di gravissimi affari sopraccarico; ma voi miravate ad elogi, a premj, a cariche, alla gloria d' Autore, all' ammirazione de' presenti, e de' futuri, ed al vanto di create, ed adottate riforme; per così sublime meta era troppo umile il Foro.

Ma poco ancora mi sorprende la superbia della dedica, giacchè talora è l' effetto d' una illusoria persuasione del proprio merito, talora d' una semplice vista di aggiungere splendore, e credito all' opera stessa. Ciò che non vi si può per alcun verso perdonare, si è che vi siate permesso (è questo è un fatto che per negarlo avete bello ricorrere agli Archivj) di dedicare le vostre osservazioni alla Reggenza, senza averne riportato il superiore preventivo assenso. Forse avrete creduto potervene dispensare, sulla vista che il dono riescisse in tal modo più gradito quanto inaspettato; ma in questo caso mi è forza ripetere, che bisogna siate stato ben persuaso che il dono per la sua assoluta rarità, e pel suo pregio non potesse essere che accetto con sentimento d' ammirazione. Se ciò è, la Reggenza sarà stata abbastanza gentile per rendervene con lettera i dovuti ringraziamenti, e darvi così un attestato della sua alta soddisfazione, ma, che

io sappia , questa lettera non è ancora passata per mente ad alcuno , e quel ch'è peggio, quello che forma una vera pubblica calamità, nep- pur una (*oh tempora ! oh mores !*) delle vostre riforme fu adottata ; e chi sa ancora se il Governo, per maggior vostra sventura, siasi pur degnato leggere questo vostro *capo d' opera* in fatto di Criminale legislazione. Vedete bene Avvocato mio ; c'è tanta indifferenza talora pel ben pubblico, che le più grandi, ed utili idee giacciono oziose ne' gabinetti de' filosofi. Consolatevi però in pensando che voi non minore de' Beccaria , de' Filangeri , de' Pagani , de' Brissot, avete avuto presso a poco la loro sorte.

Per ultimo non vi ho io detto che lo spaccio maggiore de' vostri esemplari , restati appena nati senza moto di circolazione , avrebbe compensata la causticità da me posta nella critica ? Non avvenne forse così ? Il povero Stampatore era alla disperazione se io non avessi trovato il modo di svegliare la pubblica curiosità sulle vostre osservazioni. Siate di buona fede , e confessate che i miei cenni hanno sottratto allo stato d'inerzia il vostro opuscolo, per cui avete smerciato qualche centinajo di esemplari. Ma osservate di più che se anche della vostra risposta si fece qualche smercio, è ancora la conseguenza del mio primo beneficio. Scrivete pure allegramente, che io mi darò sempre la briga di fare il vostro interesse.

Cosa poi mi avete voi dato in compenso di

avervi accordati *talenti non comuni* (non però nella scienza criminale , intendiamoci bene) *variata erudizione , genio per la poesia , e coscienza onesta e delicata* , elogio quest' ultimo , che vi poteva largamente compensare delle mie supposte ingiurie . Mai , e poi mai una parola graziosa sul mio conto . Così fanno adunque le persone *oneste , e non ineducate* vostre pari ? Versando voi notte , e giorno fra gli ottimati , siete ancora così poco gentile ?

Ancora una parola . Se aveste scritto in materie civili , o poetiche , mi sarei ben guardato da ogni sorta di critica , comunque aveste scritto ; se l'ultimo degli Avvocati Criminali avesse o bene , o male trattate le cose del suo mestiere , avrei neppure fatto parola ; ma quel sortire dal suo elemento , quel voler essere *invita Minerva* anfibio , quel disputar da Maestro quando si è appena catecumeno , in cose a cui di proposito non si attende , quel dommatizzare , quel dimenticare il precetto d' Orazio : *ne sutor* , questo mi ha veramente destato il pizzicore della critica . Il dire al Pentolajo di non far l' Orefice , e allo scarafaggio di non levarsi a volo sublime sarà sempre cosa ben fatta *per omnia secula* . Il mio debole è questo — *mentiri nescio : librum si malus est , nequeo laudare , et poscere* .

Gioven. Sat. III.

PREFAZIONE DELL' AUTORE

DELLA RISPOSTA.

Nulla di più istruttivo dice gravemente il nostro Colendissimo Avvocato, e di più dilettevole insieme, quanto una critica ben ragionata, e sparsa di qualche attica lepidezza. Rispondo coi Dialettici: concedo majorem. Nulla al contrario di più degno del trivio, e del disprezzo comune, quanto una critica mancante di verità, e di ragione, e ridondante in vece di contumelie; concedo pariter majorem. Che la mia critica sia della prima, o seconda specie, l'Autore ne lascia il giudizio al pubblico, avvertito però di farne in ispecie il confronto colla sua risposta. La minore pare quindi sospesa, e riservata al pubblico giudizio la conseguenza. Ad ogni passo però vedrete, che egli non ha quella deferenza, e quel rispetto al pubblico giudizio cui modestamente professa, mentre di propria autorità forma la minore, e la conseguenza, senz'altro aspettare. Questa risposta avversaria è un sillogismo in perfetta forma, e il pubblico non

ne è più giudice; ma se l'Avvocato forma il sillogismo a suo modo io, che sinceramente mi appello al pubblico, spero vi troverà qualche difficoltà nell'ammettere la minore. Che a luogo di verità e di ragioni non vi siano ne' miei cenni che contumelie, sia pur questa la tesi proposta alla pubblica opinione.

Voi dite d' avere compendiosamente riassunte le vostre osservazioni, d' averle difese, e sostenute con molteplici argomenti, d' avere esposti, e confutati i miei, e di avere per ultimo chiamato in soccorso alcuni de' più autorevoli Scrittori; ora riportando i sentimenti, ora le loro stesse parole. Questa erculea fatica v'impedì di essere alquanto più breve, come era vostro desiderio. Ma scusatemi, Avvocato mio, a quel che sembra avete sbagliata la strada della brevità tanto necessaria in ispecie per opuscoli scritti per gara letteraria. Se in vece, per esempio, di ripetervi alla noja, di ammontichiar parole, e strambe idee aveste pensato ad incalzarmi con robusti raziocinj, provando così le vostre opinioni; se in vece di confutar le mie opinioni, o per meglio dire i miei dubbj con nuove meschinità, li aveste sventati con una severa logica basata su vaste, e profonde cognizioni nella materia, se invece di disturbare tanti morti autori per metter loro in bocca le vostre opinioni, o per mostrarli plaudenti alle vostre, li aveste per minor noja di chi vi legge lasciati in pace, non ci avreste sgomentati con

un volume in foglio da metter nausea ai più curiosi, e non avreste fatti languir di sonno, e di torpore chi un terzo chi una metà si prese in corpo di questo vostro libro, onorando ogni pagina di qualche lungo sbadiglio. Non c'è rimedio, bisogna imporre in ragione di massa, quando non si può in ragione d'argomenti. Esser magniloquo, sputar sentenze, e cacciar fuori *sesquipedalia verba* è un eccellente risorsa per meschini ragionatori.

Perchè poi non dovete sapere voi stesso, perchè mostrarvi affettatamente dubitativo sull' avere o no esposto con bastevole chiarezza lo stato delle rispettive quistioni, e sull' averle convenientemente sciolte, quando la vostra superba persuasione d' avere toccato il segno, e colta la palma traspira da ogni pagina, quando mi buttate sempre in faccia la *matematica evidenza*, che sembra quasi ai vostri comandi? Eh lasciate questa maschera, che non si adatta ad un *osservatore generale di Codici presenti, e futuri*. Non è questo farsi giuoco del pubblico? Vi lusingate voi che egli buonamente creder possa alle modeste parole di chi col fatto si è mostrato niente meno di *maestro universale* di legislazione? Ciò di cui non vi dovete certo lusingare, si è che *abbiate provato a chiunque, che le vostre osservazioni non sono poi tali che dovessero vergognarsi di comparire alla luce*, giacchè vi dissi, e vi ripeto, a dispetto della vostra interminabile tiritera, che le vostre opinioni so-

no in parte false , in parte mal dimostrate , ed ora che avete dissotterati tanti autori, aggiugnereò che presso alcuni vi siete fatto reo di calunnia mettendo loro in bocca le vostre corbellerie e presso altri di plagio avendo spacciate per vostre delle opinioni che sono di loro proprietà. E deve fuor di dubbio vergognarsi di comparire alla pubblica luce non solo ciò che è meschino , o cattivo , ma anche ciò che è mediocre , e volgare , massime quando si vogliono tentare delle rivoluzioni nelle vigenti legislazioni. L' avete una volta intesa ? O dolce , o amara , questa pillola è pur forza tranguggiarla, Avvocato mio superlativo.

Si vede che la bile vi fa sragionare, con evidente pericolo di rendervi sempre più ridicolo. Qual paragone vi può mai essere tra il chiamar *Platone un ignorante , scellerato Socrate , cattivo poeta l' Ariosto , sragionatore Loke* , e il chiamar voi poco istruito nelle materie criminali , inetto a propor riforme legislative , superficiale , e misero Censor di leggi , presuntuoso ec. ec. Abbia io a rigore ragione , o torto , un fondo di verità c' è sempre in queste mie supposte ingiurie ; ma all' opposto sarebbe lo stesso che il chiamar notte il giorno chi alla fama di quegli uomini immortali osasse attentare. Per carità state lontano da simili confronti. Se però il confronto è stravagante non ve ne do carico per questa volta , mentre si vede che ad ogni passo in buona fede :

Ne dite ben di quelle coll' ulivo.

Io adunque perchè ho osato un po' al vivo punzecchiarvi, come portava il caso, sarò *inonesto, ineducato, insultante, reo d' ingiurie?* Lo sia pure, e lo siano meco tutti i franchi, e liberi critici. A questo però diedi conveniente risposta nella mia introduzione.

ALL' INTRODUZIONE DE' GERMI CRITICI.

Non senza ragione lei sapete al pubblico, che avendomi un dato pranzo per la contante della città, a solo oggetto di diletto, e di occupazione, ora a destra, ora a sinistra, ora alle spalle, ora alle botte, mi accade di vedere presso un libraj scritto a cartella e cartella il foglio indicante le stampe vostre osservazioni, e di dar per far vedere che io non lontano le mille miglia dall'immaginarvi che vi fosse dato in mente la pazzia idea di farvi autore in cose criminali e spacciarvi riformatore legislativo, cosa che in verità mi ha fatto inarcar le ciglia, perchè mai più da me sospettata, per cui non vi voleva che un fortuito accidente per rendermene avvertito. Intendevate forse che apparsi profeta alla luce la vostra opera dovesse esser al momento tal timore da farvi conoscere, ed avvertire per la pubblica di tanto tempo e che io

DUPLICA
 CONTRO LA RISPOSTA
 DEL SIG. AVVOCATO MANTEGAZZA

ALL' INTRODUZIONE DE' CENNI CRITICI.

Non senza ragione feci sapere al pubblico, che *aggirandomi un dopo pranzo per le contrade della Città, a solo oggetto di diporto, e gli occhi rivolgendo ora a destra, ora a sinistra, ora alle finestre, ora alle botteghe, m'accadde di vedere presso un librajo scritto a caratteri cubitali il foglietto indicante le stampate vostre osservazioni, ciò dissi per far vedere che io era lontano le mille miglia dall'immaginarvi che vi fosse caduto in mente la pazza idea di farvi autore in cose criminali e spacciarvi riformatore legislativo; cosa che in verità mi ha fatto inarcar le ciglia, perchè mai più da me sospettata; per cui non vi voleva che un fortuito accidente per rendermene avvertito. Pretendevate forse, che appena prodotta alla luce la vostr'opera dovesse levar al momento tal rumore da farla conoscere, ed ammirare per la periferia di cento leghe e che do-*

vease annunziarsi come lo scoppio del tuono da farsi sentire anche dai sordi?

Alla buon' ora che convenite (e questo non è poco) che altri Magistrati , ed Avvocati avrebbero meglio di voi trattata la materia ; ma ciò non basta ; è tempo omai che conveniate pure , senza tante distinzioni , che l' impresa di propor riforme a un codice eccedeva le vostre forze ; e che non era peso per le vostre spalle. Che distinzioni , Dio buono , volete voi fare ? Potete *distinguere* , *subdistinguere et iterum distinguere* , che mai più su tal punto ce l' intendiamo . Avete mai sentito a dire che due , più due , non facciano quattro , e che questa verità soggiaccia a distinzione ? Ci vuol altro che aver fatta qualche difesa , per un tale impegno ; se me lo negate ancora , vi dirò :

Che è orbo in tutto chi non vede il Sole.

Se per rendermi iscusato agli occhi vostri per gli inurbanissimi modi da me usati , altro non volete se non che io vi provi che l' avete fatta da *Riformatore con tuono dommatico , e positivo* , io sono bello e giustificato da tutte le pagine del vostro opuscolo , non esclusa la dedica , e l' epigrafe . Io mi appello a quanti ebbero il buon tempo , o la pazienza di leggere le vostre osservazioni , poichè se su di ciò volessi entrare in dettaglio , dovrei , un periodo dopo l' altro , trascrivere tutta l' opera vostra . Voi ci fate un quadro così ributtante di questo povero Codice , che disconverrebbe agli stessi Irocchesi ; voi mettete

in così odiosa vista molte disposizioni, che a credervi si dovrebbe ritenerlo scritto da Dracone; voi deplorate con tant' enfasi la povera Italia, che ubbidi a sì crude, ed assurde leggi, che in confronto sarebbe una bagatella, l' inondazione o l' invasione de Goti, e de' Vandali; voi invece con tanta acrimonia contro alcune disposizioni, che troppo chiaro lasciate trasparire la vostra animosità contro il cessato Governo; voi proponete con un tuono di sicurezza, e di persuasione le vostre riforme, come se fossero di provata indisputabile utilità e convenienza; voi dappertutto decidete *ex Cathedra*, e se talora colpite nel segno (caso ben raro) vi date l'aria d'aver creata un'opinione che avete altrui rubata, sopprimendone il proprietario; voi finalmente declamate come un energumeno. Se questo non è scrivere in tuono dommatico, e positivo, che sarà mai? E avete ancora l'impudenza di negarlo? Vi duole, lo vedo, d'avervi scoperta la magagna; ma che volete? Su questo non si può scrivere con indifferenza; siffatte gangrene *ferro curantur, et igne*. Gli è vero che di tratto in tratto vi è scappata qualche modesta espressione, la quale chi sa quanto è costata al vostro amor proprio, che tacitamente la smentiva. Ma che serve mettere innanzi alla discussione *gli atti di fede, e di speranza, il buon volere, una specie di deferenza al Governo, ed all' altrui giudizio, lo sperato suffraggio de' cittadini, e l'ancor più sperato giovamento delle vostre riforme*; quan-

do poi affermativamente asserite, ostinatamente sostenete, declamatoriamente censurate? Concludiamo, che il fatto prova la vostra persuasione, le parole talora la vostra non sentita dubbiezza.

Il vostro paragrafo che comincia — Nella breve intitolazione — mi sembra a dir vero un bel pezzo di musica a contra-punto. Vi son tenuto di avermi sotto un sol punto di vista, senza mio incomodo, presentate le or modeste, or superbe espressioni che si fanno a vicenda il chiaro-oscuro. Voi presentate le vostre osservazioni alla Reggenza; benissimo; la speranza di far addottare le vostre riforme, esigeva che a lei vi rivolgeste, a lei le intitolaste. Questa speranza però sembra troppo elevata, e sa di troppa opinione del proprio merito. Voi le consigliate di giovarsene, se le trova utili; qui non c'è male; la pregate di aggradire il vostro *buon volere*; meglio ancora; voi trovate cosa utilissima per più motivi (di questi però non ci fate cenno) di sottoporre all' esame *de' criminalisti Giureconsulti le vostre osservazioni*, e quel che più vi preme (per motivi facili ad indovinarsi *di chi anche interinalmente sarà destinato a Reggere il Governo di questo nostro Paese*; egregiamente anche questo. Ma, Avvocato mio Modestissimo, e quel *credere di avere incontrastabilmente rilevati, e dimostrati i vizj della nostra legislazione*, e quel dire che dalle vostre osservazioni si *rileverà la necessità*, primieramente di ordinare alcuni cambiamenti relativi alla pro-

cessura, e ad alcune sproporzionate e feroci sanzioni penali; e secondariamente potranno servire a mettere in guardia, che non s'abbiano ad introdurre nella nuova legislazione le stesse disposizioni, e quell' *offrirsi in tutti i tempi e per tutti i codici* a consigliare ciò che sarà vantaggioso, e quel accingersi a propor riforme, dopo una *rapida lettura* del codice; e quel dire, che l'avervi impedita la pubblicazione delle vostre osservazioni vi allontanò dallo scrivere le altre osservazioni sul codice penale, sulle leggi civili ed amministrative, facendovi credere versato e capace di scrivere e stampare su diversi Codici, e su diverse materie; e quell'offerirvi nuovamente, e prometterci quest' arduo multiforme lavoro, sono queste per avventura bagatelle, o nauseanti millanterie, e spampanate da Gradasso? Tutte queste proposizioni come le conciliate voi colle prime? Quanto non sono trascendenti le prove della vostra presunzione, in confronto di qualche lampo passeggero d'un' ipocrita modestia!

Io certamente per avere vergati de' *cenni*, per aver mosse delle difficoltà sulle vostre riforme, e presentati leggermente de' *dubbi*; per aver osato travagliarvi con una critica, per avervi cristianamente ammonito a cessare da questa smania di comparir autore in materie di tanta importanza; per avervi data qualche *lezione*, o *lezioncella*, come volete, nulla ho fatto che arguir possa superbia in me. Voi disputate da *Dottore*, io scrivo de' *cenni*, voi proponete *riforme* di proce-

dura e di leggi penali, io mi limito ad esternar de' dubbj; voi scrivete di proposito, io mi accontento di alcuni rilievi critici, semplice affare di logica e di buon senso; voi pubblicate i vostri parti d'ingegno, ed io vi avverto pel vostro bene a non presumer tanto di voi da lusingarvi della pubblica ammirazione, premio riservato alle opere più che mediocrement buone. Io dubito, voi affermate; io accenno, voi pronunciate, io critico meschino, voi riformatore legislativo; chi di noi avrà dato saggi di maggior presunzione, e superbia? Non potrei io dirvi *in faciem moresque meos tua crimina fingis?* — Pensate a questo solo, qual differenza passar debba tra il genio troppo necessario per crear riforme, e la sufficiente mediocrità per essere un discreto critico.

Voi volete ad ogni modo persuadere il pubblico, che eravate capace, anzi capacissimo di proporre riforme al Codice penale, e valendovi della mia generosità nell'avervi accordato non comuni talenti, erudizione, e criterio ordinariamente buono, volete quasi rendermi confesso d'aver io stesso implicitamente convenuto della vostra sufficienza. Ma adagio per carità, avvocato mio. Per fare delle osservazioni è più che sufficiente il merito che vi accordo, anzi pretendo tanto meno; ma riflettete un po' a quanto io soggiunsi. Ecco le mie parole: *ma siccome l'osservazione è più o meno giudiziosa, quanto v'ha più d'indegno nell'osservatore e maggio-*

re esperienza; siccome il nostro osservatore domesticamente propone riforme da capovolgere di slancio tutta la macchina criminale, vidi che l'Autore poteva essere al dissotto della sua impresa. Ora meritando una legislazione, che giudiziosissime sieno le osservazioni che tendono alla di lei riforma, e riforma tale da tutta sconnettere, ed immutare la macchina criminale, vasto ingegno e lunga esperienza indispensabilmente si richiedeva. Ed è ciò, amico mio, che vi manca; portatelo in buona pace, se non volete peccare contro lo spirito Santo persistendo ostinatamente nell'errore; peccato, che un Teologo mi disse, essere riservato. Siate pure osservatore, e progettista di riforme, ma guardatevi, per carità, da materie di legislazione, nelle quali oso dire che la mediocrità non solo è nauseante, come ne' poeti, ma può essere anche nociva.

Voi dite che quando non comuni talenti, erudizione, e buon raziocinio vadano congiunti a bastevoli lumi e ad esperienza, ponno bastare per sì ardua impresa; sia pure in massima, permettetemi che alla scolastica vi risponda, *negotio suppositum*. Con qual licenza vi attribuite voi bellamente *bastevoli lumi, ed esperienza*? Quali saggi avete voi dati al foro di queste due qualità, di cui senza diploma della facoltà vi decorate? Questa vostra maniera di ragionare è sempre una petizion di principio. Chi poi ha mai sognato di parlare di *perfettibilità, di otti-*

mismo, chi ha mai tanto preteso in colui che scrive su materie legislative? Quando dico *aut bene*, *aut nihil*, intendo, è vero, qualche cosa meno del perfetto, ma qualche cosa più del mediocre.

Avete voi adunque sempre inteso lodare la mediocrità stessa in iscienze che mirano all'utile della società? Ciò può essere in molte che sono di qualche utilità; ma in una scienza in cui si tratta niente menò che de' più cari e preziosi diritti de' cittadini, della vita, della libertà, dell'onore, dir cose mediocri è lo stesso che ripetere ciò che dissero falangi di oscuri Autori; è lo stesso che mortalmente annojare, è lo stesso che copiare per passar autore; e quando non si ha genio per abbracciare come i Montesquieu, i Beccaria, i Filangeri, gli infiniti rapporti delle cose, e presentar delle grandi idee, risultati di profonde meditazioni si applica piuttosto a far sonetti, o anaereontiche, o a preparar Zibaldoni per li temi più comuni di estemporanea poesia. Chi in ciò vi loda la mediocrità, mostra che non conosce le conseguenze importantissime d'una buona, o cattiva disposizione legislativa. E' forse un qualche Autorello pari vostro, che creda farsi nome col cangiar solo il bollito in arrosto. Dobbiamo a questa sciocca opinione la smisurata inutile grandezza delle nostre biblioteche; la scienza criminale, è ancor ben lontana dalla sua perfezione, sebbene centinaia d'Autori l'abbiano trattata. La medio-

crità di questi non l'ha d'un punto avvanzata. Due linee di Beccaria l'hanno più migliorata di tutti gli enormi trattati de' Carpsovj de'Clari, de' Farinacci. Beccaria genio ha meritato gli elogi dell'Europa, e la riconoscenza dell'uman genere tutto intero; quegli finiranno a morire nelle botteghe de' salumieri, e de' pizzicagnoli. Consultate di grazia quanti hanno scritto teoricamente sulle materie di giurisprudenza criminale; figuratevi i Beccaria i Filangeri i Montesquieu, i Carrard, i Brissot, i Pastoret, i Romagnosi, i Renazzi, i Lacretelle, i Bentham, i Bexon ec. ec. Oserete voi mettervi a canto a questi, ed associarvi il vostro nome? Questi nomi illustri non vi hanno sgomentato?

Chi sa cosa vi siete ficcato in capo? Avreste detto fra voi stesso: *qualche giorno io sarò citato come quegli Autori; si dirà per esempio da un Avvocato in un Arringa. Tale si è l'opinione dei Beccaria, dei Mantegazza, dei Montesquieu. Vedete il Mantegazza al Tom. 4. Cap. 9. pag. 146. Quest'Autore così si esprime....* Che se mai per azzardo la Reggenza, poichè saviamente restrinse la berlina, avesse fatta qualche altra modificazione al Codice, coincidendo con qualche vostra opinione, o da voi spacciata per vostra, addio Romoli, addio Numa Pompilj, addio Soloni, addio Minossi; potevano andare a nascondersi coi loro Codici. Chi avrebbe potuto avvicinarvi?

Non potendosi dar pace il nostro Avvocato, per l'offesa di averlo proclamato inetto a progettar riforme legislative, e volendo pur egli persuadere il contrario, si divincola, si move in ogni senso, ragiona a *priori a posteriori*, forma sillogismi, ed entimemi, non risparmia sofismi, or batte la strada del ragionar per supposti principj, e false conseguenze, ora argomenta *ab exemplis*. Fermiamoci a quest'ultima specie d'argomento. Sentite il sottilissimo ragionare di questo nuovo Lisia o Isocrate. Sappia, sig. Critico audacissimo, ch'ella stessa all'evidenza, sebben tacitamente, conferma la mia opinione, anzi questa a tutti nota notissima verità, che non ci vogliono *elevati ingegni, nè uomini di alta opinione nell'arte per scrivere osservazioni*, e proporre riforme ai Codici, dacchè ella stessa, che non è certo nè elevato ingegno, nè maestro nell'arte, si è dichiarata ch'era tentato di far cenno di qualche urgente riforma al Codice, sperando, se non di colpir nel segno, di non andar molto lungi; quindi quel che voleva fare Vossignoria poteva io pur farlo. Ma mi risponda di grazia: altro è per *cenni semplici* suggerire qualche riforma, il che certo non domanda gran genio, altro è lo scrivere di proposito su i vizj d'un Codice, proporre, e ragionar riforme e dettare *ex Cathedra*. Per quello che io era soltanto *tentato* di fare, *et quidem* con prudente dubbio di non riuscirvi, non vi voleva gran che, ma per ciò che voi, con so-

verchia confidenza, avete fatto, e nel modo che l' avete fatto, si esigevano assolutamente sommi talenti, vaste cognizioni, e profonde meditazioni, non *rapide letture*. Cosa andate adunque colla logica scottista a supplantare?

Ben dissi, quando dissi che d' ordinario (il che vuol dir non sempre) ragionate bene; ma questo è uno di que' casi sgraziati in cui la logica non vi ha servito. Ma tiriamo innanzi colle vostre sciocche redarguizioni. Mi opponete d' aver detto, che le materie da voi trattate non sono affare d' opuscolo, ma di trattato in foglio, e che non si annuncia mai al pubblico un' opinione in fatto di scienza criminale, se non si prova concludentemente, e che in tal scienza o bisogna scrivere di proposito, o lasciare. Verissimo tutto questo, ma *quid inde?* Ponete ben mente all' espressione *far cenno*. Su tutto si può far cenno, e molto si perdona a chi si limita a ciò fare. Far cenno vuol dire segnare, indicare ciò che potrebbe essere suscettibile di riforma, senza bisogno di lauta, e concludente dimostrazione, abbandonando al giudizio de' saggi il decidere dell' utilità e della convenienza delle proposte riforme. Prendendo la cosa come avete fatto voi, certo che sì che non era affare da sbrigar in un opuscolo; prendendola nel modo che io divisava, cioè per *cenni*, si potevano toccare le più importanti materie senza bisogno d' un trattato in foglio. Se aveste voi pure usata l' espressione di *cenni di riforme* non saremmo

mo venuti alle prese. La modestia del titolo vi avrebbe fatte molte cose perdonare. Proporre, nudamente indicare una cosa, è a rigore spiegare un'opinione, nol niego; ma enunciandola per *cenni* non si entra nell'impegno di una concludente dimostrazione, e d' un magistrale trattato.

Tutta questa vostra sofisticata filastrocca, in cui cercate di accalappiarmi, cade da se, se si rifletta, che voi avete voluto scrivere e ragionar di proposito e che io mi voleva limitare a soli cenni, cosa ben diversa. A parte adunque le contraddizioni che mi opponete. Conoscete prima ben bene il valore delle parole e poi compiacedevi d'avermi colto in contraddizione. Scrivere le osservazioni alla vostra foggia, trinciando il povero codice per dritto e per rovescio, è ben diverso dal far cenno di qualche urgente riforma; questo da me e da voi si poteva fare, quello nè io, nè voi eravamo, credetelo a me, in caso di fare.

Ma a proposito delle mie contraddizioni, che tanto nella vostra penuria di ragioni vi hanno giovato ad ingrossare il libro, con noja universale e nelle quali tanto vi compiacede, e gavazzate, fornendovi un interminabile vocabolario di *celie*, e *frizzi d'ape*, guardatevi amico mio, *ne ut acri somnia vanæ fingantur species*. Guardateci bene, che o il non avermi inteso, o il non avermi voluto con mala fede intendere, o il non aver distinto all'uopo cose, persone,

tempi, e modi vi abbia fatto sognare contraddizioni ove non esistono. Questa, per esempio, ne sia la prima prova. Non sarebbe stato meglio però, che in vece d'invertire i miei sentimenti e creare delle supposizioni per formare una contraddizione, aveste con maggior criterio ragionate le vostre opinioni, e confutate le mie critiche? Mi sembrate per verità un uomo, che non sapendo giuocare al pallone, vi affannate a segnar le caccie, per mostrare almeno che siete della partita. Perchè mai non vi siete pure curato di marcare le virgole, i punti, gli accenti mancanti, o, inesorabile cruscante, non avete burattato i miei vocaboli? Vi fosse anche qualche contraddizione, chi può andarne del tutto esente? Ma è meglio contraddirsi talora, compensando con alcuni buoni pensieri, che essere coerentissimo nell'infilzare assurdi ed errori *sine fine*. Si sono contraddetti talora i più grandi uomini, e fu loro accordata indulgenza, ed assoluzione; ma, che io sappia, non si è mai scritto peggio di voi in cose criminali. Voi che amate l'argomento *ab exemplis*, vedete come in questo caso mi favorisce con vostro scapito.

Dalle oppostemi contraddizioni passiamo ad un mistero, del quale mi cercate spiegazione. Per un mistero di tal natura non occorrono nè Tripodi, nè Sibille, nè Oracoli per ispiegarlo. Chiamate voi *mistero* che io abbia sentita la tentazione di far qualche cenno su di alcune riforme, e che non l'abbia fatto? Chiamate voi

mistero che le mie occupazioni mi abbiano lasciato tempo alla critica, e non alla stesa di questi cenni? Chiamate voi *mistero* che io abbia potuto resistere al cittadinoesco desiderio di aprire i miei tesori a pubblico vantaggio? Si vede che siete neppure un iniziato. Eccovi spiegato il supposto *mistero*. Mi venne vaghezza di scrivere qualche cenno sulla legislazione penale; ma consultando confidenzialmente me stesso, e le mie forze, e misurandomi in tutte le dimensioni, mi sono presto persuaso che non avrei potuto riuscir felicemente, quindi mi tenni ozioso in corpo questo desiderio, e vedo che resisterò ancora a questa seducente tentazione, quantunque animato al pari di voi da *cittadinesco desiderio* d'esser utile in qualche modo a miei concittadini; voi che non avete che livello, nè compasso, nè segmenti che misurar valgano vostra *magnitudine*, sdegnando la bassa idea di cenni, avete voluto erigervi in forma Censore del Codice e Riformatore universale, per cui, credetemelo pure, non v'inganno, diveniste soggetto risibile a tutte le buone compagnie, ove però non improvvisate.

Se ho confessato il peccato di desiderio, ho il merito d'aver resistito alla diabolica tentazione; ma voi siete caduto. Se avessi detto che voleva scrivere de' cenni; se le mie occupazioni me l'avessero permesso, il peccato d'intenzione era consumato; ma quando un galantuomo dice, che *fur tentato* di scrivere, dice ben altra cosa:

sin qui non c'è volontà determinata, come dicono i casisti, e tutto finisce in un passeggero desiderio, soppresso tosto dalla cognizione delle proprie forze.

Ora trovate adunque la *contradizione*, il *mistero*? Ma torniamo pure alla taccia che io vi do, e che tanto vi cruccia, d'aver fatto, scrivendo riforme, cosa superiore di troppo alle vostre forze, per cui vi ripigliai di stolido presunzione. Perchè mai, Avvocato mio Gentilissimo, mi provocate voi a dar ragione di questa mia insolenza? Possibile che voi stesso non la sentiate? La vostra notoria, notoriissima insufficienza, che abbastanza, si arguisce, e si prova dal fatto, cioè dal non avere voi mai nè come Scrittore, nè come Avvocato acquistata una distinta reputazione, questa si è la *Regina probationum*.

Palam id quidem est, res ipsa testis est.

A questa prova nè supposti meriti, nè fortuite distinte cariche, ne' millanterie ponno rispondere.

Che serve? — *Cede Palemon*

Et patere inde aliquid decrescere.

La bile, amico mio, vi fa dar la volta al cervello, e quello che mi spiace si è il vedere, che volendo voi darvi l'aria d'una certa superiorità e far la scimmia a me, nel dar frizzo per frizzo, non potete tener indietro i denti, e ridete d'un riso mentito e rabbioso. —

Qual distanza voi dite, (chiamandomi perdono della libertà, perdono che intero e schietto

vi accordo), passa poi tra voi e me, che io non potessi fare ciò che voi diceste che avreste fatto avendo tempo? Questo confronto, mio Avvocato, fonda su d'un supposto. Che voi possiate fare quel che posso far io, chi vel contende? Anzi più assai; ma voi avete fatto quello che non mi sono arrischiato di far io; quì stà il guai; non perchè, come vi dissi, le occupazioni mel vietarono; ma perchè conosco e *confiteor* la mia insufficienza. Dire di voler fare, ripetiamolo un' altra volta, e dire d' avere avuto desiderio, tentazione di fare, e in grammatica e in logica suona una cosa ben diversa.

Ma per giusto ricambio (perdonate voi pure a me una libertà, permettete che vi dica) io sono e mi confesso nudo criminalista, *et sum totus in illo*; voi siete, o volete essere salutato Dottore *in quintoque*, cioè in criminale, Civile, politico, amministrativo, e poetico; io non leggo che sul mio messale; voi sapete a menadito cinque scienze almeno; o bisogna adunque dire che a voi *quinque talenta tradidit* la Provvidenza, ed a me uno, o bisogna dire che ciò che voi avete in superficie, io l' abbia, su qualche punto in profondità;

Harum duarum conditionum nunc utram velis vide. Se volete la prima condizione, vi fate torto abbassandovi al mio paragone, poichè voi siete uno più quattro: se volete la seconda, io sarò in un punto più di voi, zero in mille altri formanti la vostra immensa superficie. Sciegliete. Si tratta

della scienza criminale; io vi ho impiegato tutto quanto il mio poco cervello; voi avete dovuto toccarla leggermente per lasciar libere tante cellule medullari destinate ad altre cognizioni. Io mi sono permessa questa dimostrazione, avvertite bene sempre nel supposto che non vi crediate per avventura un Leibnitz un Voltaire, poichè so bene che in più scienze si può essere profondi, e grandi come questi Autori.

Vi dissi ne' miei cenni critici, che vi piacque mettere in bocca del Legislatore degli assurdi, per avere la compiacenza di confutarli; ora vi posso dire, che immaginate delle strane supposizioni per il piacere di darmi un frizzo d'ape, o piuttosto una morsura di cane arrabbiato. Non ho mai inteso di dire in massima, che non si possa scrivere nella scienza criminale, se non si da prova di valente patrocinio; ma, parlando di voi come Avvocato, dissi che un Avvocato che può far sperare di scriver bene in tal materia, deve nella sua professione essersi distinto, non avendo noi altri dati per conoscere se abbia sufficiente biscotto per l'ardua navigazione. Se esercitando avvocatura vi foste mostrato anche scrittore teorico, vi si potrebbe passare che possiate essere oscuro avvocato, e buon autore; ma siccome codeste vostre cognizioni in tal materia non ci potevano venire comunicate che dalle vostre difese, e siccome da queste si è sgraziatamente visto che non avete di che molto gloriarvi, ho a ragione conchiuso, che voi, Avvo-

cato e non autore, dovevate darci una caparra del vostro sapere; e del sicuro successo delle vostre osservazioni con un valente patrocinio.

Sto bene per verità nel decorso di questa lunga mia duplica; vedo che non capite quel che scrivo, o che fingete di non intendermi, per trovar pure di che dir qualche cosa *in vindictam*. Nell' uno, e nell' altro caso vi minaccio il pubblico compatimento. Se vi siete proposto di sragionare per ingiuriarmi, dirò in allora senza scrupolo *hic homo sanus non est.*—

Cos' ha a che fare quindi il citar Beccaria, e Montesquieu? Questi non furono che Scrittori e dai primi loro scritti appunto, e dalla loro fama assai bene si augurò delle successive loro opere immortali. Ah mio Avvocato, *Miror qui tam ineptum quidquam potuerit tibi venire in mentem.* Sicuramente che non è necessario avere esercitata con onore l'avvocatura per conoscere i grandi principj della scienza, e per saperli anche ben ragionare; ma parlando io nel caso concreto d' un Avvocato, come si potrà credere, che egli sia da tanto da propor riforme, e censurar legislazioni, se non prova, coi suoi scritti di professione, di conoscere non solo questi gran principj, ma di saperli magistralmente maneggiare ed applicare agl' infiniti casi? Per fare poi bene quel che meschinamente avete voi fatto ci vuol altro che sapere, che *la tortura è un mezzo di prova barbaro ed ingiusto; che la misura della credibilità d' un testimonio non è che l' interesse*

che ha di dire, o non dire il vero, ed altri simili principj; bisogna andar più in là, ed assai; voi stesso lo vedete, che avete dovuto versare su tante ardue quistioni, e che tante ne avete formate quanti sono i progetti da voi ideati. Vedete ora un po' se rettificate da me le idee, e data una giusta spiegazione di ciò che non intendete, o non volete intendere, stà il mio principio. Voi non ne converrete certo, né siete sì baggeo di confessarvi persuaso. Ho io ragionato *senza principio*, dicendo che voi, esercitando l'avvocatura criminale, nè essendovi in essa distinto, nè esodo per altra parte scrittore teorico, non potevate, nè dovevate essere in grado di scrivere in materia di sì alta importanza?

Se aveste fatto nel segreto del vostro gabinetto delle profonde meditazioni sulla scienza, senza le quali non si può essere buon autore di riforme, non sarebbe trapelata qualche cosa di questo ammassato tesoro delle vostre arringhe, nelle quali convien pure ragionare sui principj legali. La copiosa e bella luce cerca sprigionarsi da tutte le parti. *Apposito lumen de lumine sumens*. Ma di che mai ci fanno argomento a vostro favore le vostre difese? Sta adunque indestruttibile la mia *gran teoria*, nella sua applicazione però al caso vostro, come già siamo intesi. E se da voi stesso vi siete sentito dappoco nelle difese nelle quali chi mostra maggiori cognizioni criminali più si distingue, non doveva io chiamare stolidità presunzione la vostra di erigervi in riformatore

di codici? Non ho io ragionato bene, dicendo, che conveniva prima dar saggio di valente patrocinio perchè si potesse credervi buon autore?

Non è forse cosa per me, e per tutti certissima, e da asserirsi senza scrupolo, che *voi non vi siete mai seriamente occupato delle materie criminali*? Fa egli bisogno di frequentare il vostro studio, d'assistere sino a mezzo giorno al vostro letto, di seguirvi di palazzo in palazzo per essere di ciò persuasi? Essendo la vostra principale occupazione l'Avvocatura civile, come ognuno sa, essendo voi di più zelante coltivator delle Muse, e del biondo Appollo, non avendo voi mai dato saggio nelle difese di vaste, e profonde cognizioni, qual altra conseguenza, e più legittima si poteva trarre, di questa, cioè che *non vi siete mai seriamente occupato di tali materie*? io non vi ho per questo pregiudicato nella pubblica estimazione, a meno che non vi siate fitto in capo di passare per enciclopedico. Non vi basterebbe forse, e per la stima pubblica, e per l'interesse vostro essere buon Avvocato civile? Accontentatevi per carità d'un sol mestiere, e procurate di farlo bene, e l'estimazion pubblica non vi mancherà, nè io cercherò mai di rapirvela. Non è per me una prova di questa vostra *seria occupazione in cose criminali*, l'essere stato tanti anni Giudice, come dite; voi sapete che a molto minor spesa si può essere Giudice: se si dovesse fissare una gradazione progressiva del merito, e de' lumi de' giudici, sarebbe troppo corta la

scala di Giacobbe. Io non cercherò a qual punto per altro siasi elevato il termometro del vostro merito.

Posso io supporre ragionevolmente, che abbiate con profondità studiati i migliori autori, fatta un indefessa pratica, acquistato de' non mediocri lumi? Ciò sarebbe stato a discapito dello studio del diritto civile, e della poesia.

Se mai avessi preso abbaglio sul genere delle vostre applicazioni, bisognerà che io tolga al civile, ed alla poesia ciò che vi accredito pel criminale, e allora dirò che siete zero in civile per essere qualche cosa in criminale. Fate il vostro conto, e decidete sempre sul principio da me posto come base del calcolo.

Non è pure per me una prova squisita, l'avervi il Governo affidati dilicati, e difficili incarichi? Come! Esclamerete, nemmen questo? No: *distingue tempora*, dirò anch' io, *et conciliabis scripturas*. Per carità, sovvenitevi le epoche, le circostanze, i tempi, i modi, le persone e non parlatemi più di questo, o io ne dico di belle.

E dagli, che siamo qui ancora colle litanie de' vostri meriti incomparabili. Dopo averci parlato di voi in un opuscolo per ben tre volte, forse non avendo ancora detto tutto, ci venite in iscena con altre vostre onorevoli cosarelle. Ma perchè non vi ha ancora corretto quella sferzata che vi diedi acconciamente quando di voi parlaste in modo, che mi parve che l'opuscolo fosse un pretesto per render noti al nuovo Governo

i vostri meriti, perchè avendo voi tanto a dire sul vostro conto non vi siete fatto un formale panegirico? Non avrebbe trovata certo maggior materia Plinio tessendo l'elogio di Trajano. Volete voi dunque far ridere ancor di più le brigate a vostra spesa? Io son l'uomo nato fatto per servirvi. Credete voi un gran che l'avervi il Tribunale Speciale incaricato, siccome membro, di far delle osservazioni sul progetto di Codice, dalle quali doveva cavare le sue osservazioni, o rilievi, ch'è lo stesso, da pubblicarsi? Ed è questo *l'arduo lavoro*, cui vi fece l'onore di destinarvi? Ben meschino fu il vostro incarico, se dalle vostre osservazioni il Tribunale doveva poi formare i suoi rilievi, che è quanto dire le sue osservazioni. Non le vostre adunque, ma quelle del Tribunale Speciale furono le pubblicate, e presentate al Governo. Sappiamo noi che i rilievi del Tribunale abbiano o no corrisposto alle vostre osservazioni, che gli dovevano, come dite, servir di base? Se rifletto che *Quale caput est, talis prestatur sapor*, posso sospettare che vi sarà stata qualche piccola discordanza. Meriti così tenui ed equivoci sarebbe stato meglio a non ricordarli. Se sulle vostre osservazioni il Tribunale formava i suoi rilievi, questi non potevano passar certo per opera vostra. Sapreste poi comunicarmi, di grazia, i preziosi frammenti almeno di queste vostre osservazioni, delle quali non si sa ancora se il Tribunale siasi prevalso per i suoi rilievi? Non ci frodate di tal

dono; veggo che la vostra modestia lo qualifica lavoro *mediocrementemente eseguito*; ma io che conosco l'enorme ribasso che date al valore delle vostre merci, non dubito proclamarlo *eccellentemente perfezionato*.

Ah! che io l'ho fatta ben madornale osando disputarvi *rinomanza e celebrità* nella scienza criminale, nell'Avvocatura! Quanti argomenti, quante difficoltà mi oppone la vostra modestia! Come m'incalzate d'ogni parte! Ma, Dio buono! dove le eleganti, e robuste difese, dove le cause celebri, dove l'opinione pubblica per poter io giudicarvi diversamente? Il fatto finora mi vieta di acclamarvi buon criminalista. Sarà ingiustizia degli uomini, sarà cattiva costellazione, sarà ignoranza di chi non sa apprezzarvi, sarà . . . ma il fatto, mi duole il ripeterlo, sta contro di voi. Veggo bene però che io non giungerò mai a persuadervi.

Nos tamen hoc agimus tenuique in pulvere sulcos

Ducimus et litus sterili versamus Aratro.

Altro è che il vostro nome non sia *affatto oscuro*, per aver corsa la carriera giudiziaria, altro è che nella scienza penale vi siate *proccacciata rinomanza*. Se avete corse le poste in Romagna, a Venezia, a Novara, in qualità di Giudice; se, non si sa come, avete seduto in distinti Tribunali, sicuramente il vostro nome, *sempre da voi indivisibile*, vi avrà per molte, e molte leghe accompagnato, varcando fiumi,

passando montagne, e i postiglioni, gli osti, le Damine, i caffè, i protocolli, le sentenze, i Decreti avranno ripetuto il vostro nome, quindi se è nome *chiaro* il nome noto a molti, il vostro sarà certo *chiarissimo*. Ma ci vuol altro che cariche, lontane missioni, viaggi, cose comuni a mille altri, per acquistarsi rinomanza in una scienza, ma vogliansi saggi pubblici, e ben constatati di vaste, e profonde cognizioni. Questi sono i veicoli alla fama, alla rinomanza, cosa ben diversa dall' indifferente e sterile cognizione d' un nome, e d' un cognome. Se nelle cariche giudiziarie vi foste elevato al dissopra della mediocrità, vi accorderei rinomanza, poichè molti fra i nostri Giudici, e Procuratori degnamente per questa via se la procacciarono; ma anche questo, quanto a voi, non ci consta in *buona, e valida forma*.

Vi prese tanto dispetto per non avervi io voluto riconoscere valente Criminalista, che obbliate le *celie*, i *frizzi d'ape* e sostituendo agli attici sali l' assenzio, dopo avermi dati precetti di nobile e generosa critica ed avermi invitato a seguirne l' esempio, discendete vilmente alle ingiurie, alle personalità. Io critico *indiscreto, insultante, inurbano, contumelioso*, mi tenni nei limiti della satira letteraria, e vi dissi solo, in multiformi perifrasi, che vi siete caricato di un peso troppo eccedente le vostre forze erigendovi in riformatore di Codici e che siete poco valente nella scienza criminale; ma voi, *cui cale la ri-*

putazione di onesta, e non ineducata persona; voi persuaso con Montesquieu: *que les hommes raisonnables aiment la raison*; voi discendete alle vere ingiurie. Questa è bene una bella e buona contraddizione, non di parole, ma di fatti, di carattere. Ah per tutta vendetta permettete che esclami: *Lector, ignosce illi, quia nescit quid dicat!*

Volete vedere come questo arrabbiato farmacista cangia in veleno la medicina? Mi accorda per grazia che il mio nome circoli per più ampia sfera della sua, il che vuol dire sia più conosciuto del suo nella professione; ma soggiunge, che deve questa usurpata rinomanza all' avere *artificiosamente ambite, e ricercate lontane clientele*, ed alla *spedizione delle mie difese* agli amici sparsi ne' Dipartimenti. Cosa non potrei dire a questo etico invidioso a mia giustificazione! ma non sia mai che anche il più onesto motivo mi mova a parlar di me. Chi io mi sia, cosa valga, quanto pesi, sia ciò riservato al pubblico giudizio. L'Avvocato Generale per altro

„ *Pianta Carote, e sebben sa che ci mente*

„ *Non si cambia però nè si vergogna.*

Lontano quindi dal farmi l'apologia, ma persuaso, che *canini dentes detractorum quandoque sunt retundendi*, risponderò al nobile critico quattro parolette per sua istruzione.

Non vi vergognate di dire che avete scorsi tanti anni nelle giudiziarie Magistrature, quando poi siete riuscito niente più d'un volgare Avvocato Criminalista? Qual vasto campo, qual mi-

glier mezzo per apprendere e teoria, e pratica in grado eminente dell' esercizio della Magistratura, massime in cose criminali? Comè? Giudice tanti anni, e Giudice non pedaneo, Presidente d' Appello, Giudice d' Appello, avete tanto poco appreso di criminale, da restare nella mediocrità? E per iscusar del vostro nome, *poco circolante*, vi appigliate ad un motivo, che fa appunto la vostra vergogna, e più vi condanna? Nè vale che per nuova scusa diciate d' aver atteso anche alle civili controversie; chi vi dice con deboli braccia di trattar due remi? Perchè, conoscendovi meglio, non vi siete limitato ad una sola professione, la quale, ove si voglia ben esercitare, tutto può occupare anche il più felice ingegno? Che sciocca smania è questa, che presunzione, di voler essere a un tempo Avvocato Civile, e Criminale, Scrittore, Poeta? Perchè seminar fave, grano, segale, e piantar viti, e far risaje, e cavar fieno da un praticello suscettibile d' un sol prodotto? Avete voluto essere Avvocato *in utroque*: sarete eternamente condannato ad esser mediocre *in utroque*.

Ma ditemi un po'; si avrebbe bello sparger difese nelle provincie; se queste non sono o accette, o compatite, nè ponno conciliare opinione all' autore, nè possono procacciargli un nome. Bisogna adunque dire, stando anche alla vostra per me graziosa asserzione di questo *spaccio*, che vi sia stato qualche cosa di più in mio favore, se mi ha procurato qualche nome, e

qualche lontana clientela. Se così non fosse, perchè non siete stato voi pure chiamato nelle provincie a difendere, se a chi le voleva e non voleva ne avete voi pur mandate delle vostre, e se per timore che non giungessero i vostri scritti li avete voi stesso portati fuori stato? Se non m'inganno, l'opinione non si forma alla material vista d'una difesa, ma alla disamina di quella, ed al prezzo che le vien data. Così pure si ha bello ambire, e ricercare lontane clientele: qualcuna può capitare anche allo Spazino del foro, ma molte e grandi non si ottengono se non si ha qualche opinione dell' Avvocato. Così ragionando mi dispenso dal confutare questi fatti, ossia queste ingiuriose e temerarie asserzioni di questo invido superbissimo,

Qui sous peine d'être ennuyeux

Est forcè d'être médisant.

Preso dalla Appellomania, volete pure appellare ai Tribunali, ed al pubblico dall' insolente mia asserzione, che non vi siete ancora acquistata rinomanza nel Foro Criminale. Guardatevi, per carità, dalla disgustosa conferma della Sentenza di prima istanza. E' cosa commoda il rivolgersi ai corpi morali, che non parlano, o non si degnano pronunciare, per dare una prova del contrario. Facciamo il caso, che i Tribunali avessero per tanta causa a radunarsi in Sezioni riunite, e decidere; li *considerando* se non isbaglio sarebbero i seguenti, ai quali non potrebbe non far eco il pubblico, da voi eretto in altro

appello. *Considerando*, che per farsi un nome bisogna aver composte molte, buone, eloquenti e legali difese, e che l'imputato non ne vanta che alcune mediocrissime; *considerando*, che bisogna avere con successo, e con lode trattate cause ardue, importanti, capitali, e che ciò di voi non consta; *considerando*, che dalle difese soltanto si conosce l'abilità d'un Criminalista, e che le vostre non fanno argomento nè di gran logica, nè di gran dottrina, nè d'eloquenza; l'Appello, rigettata l'appellazione, conferma l'insolente, la disgustosa, ma troppo giusta sentenza della prima istanza. Perchè non avete indicata una sola di queste cause, *da voi trattate in uno stato di risultanze complicate, e affatto nuove, emerse tutte all'atto del dibattimento, e affatto contrarie al processo? Dicat, et laudabimus eum.* Io vi avrei ficcato il naso e trovata una sola, vi avrei reso giustizia; poichè io chiamo pane il pane, e vino il vino. Quanto alle cause scritte, questi coltissimi giureconsulti, che ebbero la bontà di leggerle, non hanno ancora, che si sappia, pronunciato giudizio, e se lo hanno pronunciato, perchè contenervi fuor di proposito e tacere che le hanno encomiate? Posto che mettete così poco scrupolo a lodarvi e a farvi bello, perchè questa modestia fuor di tempo? Guardatevi però dal confondere un complimento d'uso con uno schietto e ragionato elogio. Dopo questi graziosi complimenti, *veri frizzi d'ape, semplici celie, attiche lepidezze*, passa

niente meno che a sfidarmi a qualunque letteraria tenzone. Quando giunsi a questo passo inaspettato mi si congelò per timore il sangue nelle vene. *Gelidusque concurrat per ossa tremor.* Bella generosità in vero, che un *osservator generale*, un *risformatore legislativo*, un *Avvocato civile e Criminale*, un *politico*, un *letterato*, un *poeta* mova sfida ad un arido, e nudo criminalista! Sentite il cartello di sfida, come sta espresso, e tremi d'ora innanzi chi oserà attaccare questo Archimandrita nelle sue produzioni. Se in questo genere, dic' egli, come in poesia, si usasse di venire senza taccia d'orgoglio a contesa; se non temessi che ciò potesse essere ritenuto effetto di riprovevole presunzione, io vi dichiarerei, che non ricuso seco voi sig. Avvocato, avanti ad un Areopago, qualsiviasi confronto. Corbezzoli! Questo si chiama far morir di spavento un galantuomo. Chi mai con voi poeta, politico, letterato, Avvocato Civile, vorrebbe misurarsi? Io vi cedo la palma, e mi confesso vinto prima d'impugnar le armi; solo piacciavi credermi capace di battermi, soltanto per onore delle armi, in una criminale tenzone; vedete come son discreto; non aspiro a vittoria, ma solo all'onore del combattimento. Se il volete, suoni pure la tromba alle armi, ed eccomi pronto ad accrescervi di qualche fronda quella palma nobile, che *terrarum Dominus evehit ad Deos.* Ma badate bene che troppi allori, ai quali è visibilmente intrecciato l'afrodisio mirto, e fra i quali pri-

meggia il delfico, potrebbero di troppo aggravarvi il capo, e imbarazzarvi ne' boschetti delle Muse. Io già mi aspetto una sconfitta, che vi procuri l'onore d'una statua, a cui sia scritto sotto

Cui taurus æternos honores

Marocchino peperit triumpho.

Non fondate però, vi prego, le vostre speranze sulla vostra risposta ai miei cenni, cui volete tenga luogo una gran parte del confronto a cui mi provocate, mentre tra i miei cenni, e la vostra risposta si trova così poca differenza, che niun vantaggio ancora vi da sopra di me, quando non sia tale da fare anche sospettare d'una vittoria, che con altri mezzi potreste ottenere. Se mai credeste colla vostra risposta *digitum Cælum tetigisse*; se mai credeste per avventura che fosse *un capo d'opera*, per essere l'estremo sforzo del vostro ingegno, ahimè! ci sarebbero de' guai, mentre avendo voi in questa esaurito il vostro scibile, io potrei forse soverchiarvi, avendo saputo economizzare le mie poche forze nei cenni e restandomi ancora qualche residuo per un vigoroso attacco.

La mia *lezioncella censoria* sull'epigrafe messa in fronte alle vostre osservazioni vi ha punto un po' al vivo, lo vedo; ma una stranezza, una prova di presunzione ne' vostri scritti si poteva dare maggiore di questa? Una singolarità, che fece ridere più giorni le brigate alle vostre spalle, non doveva essere da me avvertita, dandovi una pozione, una mistura di acre oraziano con

un po' di caustico d' Aristarco, per farvi rinvenire da questo incanto di voi stesso, e del vostro merito?

Vi dissi, che l' epigrafe vostra conteneva un *trivialissimo* concetto, ormai nella bocca di tutti, e che ciò è contro ogni buona regola di scrivere; su di ciò non avete trovato a che dire e per Bacco, a chi ogni frizzo è molesto, questa puntura doveva dolere. Su questo

Tacet . . . , satis laudat.

Vi opposi, che non è mai permesso alla modestia di uno scrittore di portare per epigrafe un passo del proprio scritto e che ciò sente una ributtante confidenza nel proprio merito; voi vi scusate dicendo se io creda che l' epigrafe debba essere un epigrammatico pensiero. Ma chi ha mai sognato di pretendere questo? Vuolsi un detto sentenzioso di buon autore, l' avete intesa? E così fanno, fecero, e faranno gli scrittori di buon senso e di *moderata opinione di se stessi*. Bella maniera di difendersi, sostituendo l' aggettivo epigrammatico a sentenzioso, per creare a proprio comodo e di suo conio accusa, e difesa? Cosa mi andate poi parlando di legge, che vieti trar l' epigrafe dall' opera medesima, e la voglia derivata da qualche classico? Certo che non v' ha legge apposita, ma la legge è quel *usus te plura docebit*. Sicuro che nel digesto non la trovate più; ma l' esempio costante di tutti i scrittori vale un testo.

Urbana ed utile fu adunque la censura da me

fatta sull' epigrafe , poichè si devono avvertir li scrittori di non dar saggio di soverchia confidenza nel merito delle loro opere , traendo da esse l' epigrafe. Io non ho voluto , come dite , affer- rar tutto per vilipender tutto , ma ho afferrato , e vilipeso quel solo , che era degno di essere notato e rigettato da qualunque libro. Il mio la- conismo poi su d' un argomento così ricco per frizzarvi , come avete addosso uno sciame d' a- pi , è la prova parlante dell' urbanità della mia censura. Dove si poteva trovare più bell' argo- mento per darvi la baja , e far ridere que' tan- ti , che godono in veggendo sferzata la letteraria jattanza ? Ricordatevi poi , che molta libertà ac- corda la critica , senz' essere inurbana.

*Eupolis, atque Cratinus Aristophanesque Poëta
Multa cum libertate notabant.*

Sat. IV. Horat.

Io v' impugno per la seconda volta , che *tristissimi* debbano riguardarsi que' tempi , in cui si abbia una legislazione penale come la nostra. E perchè non sia prodigato l' Appello , come volete , e perchè vi siano delle pene , in vostro senso troppo severe , non vi era ragione ancora d' intronarci una così esagerata declamazione. Vi siano pur molti difetti in un Codice , ma ben altro vuolsi perchè *tristissimi* per questo chiamar si possano i tempi.

Se vi può essere qualche disposizione , che comprometta la sicurezza e la libertà de' citta- dini , ve ne hanno cento ottime che la garanti-

scono. Ma a che mi sfiato con chi non degna, che di *rapida lettura*, i Codici e con eguale precipitazione li giudica, e condanna? Questa declamazione è una vera calunnia al cessato Governo e a' tempi passati. Cosa ha poi a che fare il sottoposto passo di Montesquieu? O è citato l'autore per confermare, che dalla bontà delle leggi penali dipende principalmente la libertà del Cittadino, e questo è un assioma, che non abbisogna di Montesquieu per essere riconosciuto; o è citato per provare, che tristi ed infelici sono i tempi in cui siavi un Codice quale il nostro, e dovevate prima presentare un quadro rapido e ragionato della legislazione, considerata nel suo tutto e nelle parti, e poi svolgere quest' autore, per trovare un testo, che vi si potesse con ispecialità applicare. Ma quì il passo da voi riportato è troppo generico, e calza bene a cento dissertazioni sui Codici penali e dice meno della vostra proposizione sulla infelicità de' tempi; dice più se si discenda al caso in disputa. La smania di mostrare, che sapete l'indice di molti libri vi fa ordinariamente citare senza criterio, e mal applicare le citazioni, come in più luoghi mi occorrerà di mostrare. Guardatevi dall' appoggiare con testi troppo vaghi le vostre sentenze; gli autori non si incomodano per poco, nè fuori di proposito.

Quando si trattava di vantarsi concittadini di uomini grandi in una determinata scienza, sembrava che l'orgoglio nazionale non dovesse

limitarsi a due soli nomi, avendone molti altri, e celebri. E siccome dalla vostra declamatoria epigrafe si vede, che deploravate una Patria, trattata con un Codice sì assurdo e crudele, una Patria altronde madre de' più felici ingegni in fatto di legislazione Criminale, qualche nome di più non avrebbe fatto male all' argomento e stavano pronti de' nomi, che ci fanno realmente onore. Conveniva mostrar ricca, anche di passaggio, questa nostra Italia, onde far sentire sempre più la di lei vergogna, il di lei avvilitamento, nell' ubbidire ad un Codice di tal fatta, là dove fiorirono tanti autori nella scienza penale.

Troverete quindi, gentilissimo Avvocato, che non a torto vi ho rimproverata questa parsimonia, questa carestia di nomi e parrebbe certo agli stranieri, che non potessimo rimendar per bocca che due soli nomi, quando si tratta di stabilire un' opinione, che questa nostra Italia sia la Patria de' più grandi scrittori in tali materie.

Io poi vi dispenso dalla cortesia di voler nominare me pure un' altra volta, non per altro, sappiate, se non perchè tirato in iscena da voi, questo non mi farebbe gran fatto onore. Io sì che ho mancato al mio dovere, di non collocare il vostro nome subito dopo quello di Beccaria, essendovi già elevato al suo livello con quelle vostre immortali osservazioni, precedute dall' altr' opera, non men celebre, sulla *maniera* di

prevenire i delitti, opere luminosamente circondate da eleganti, robusti, e famosissime difese.

Stultum me fateor, liceat concedere veris

Atque etiam insanum

Basta; a tutto si può riparare; se mi verrà fatto di servire qualche altro Censore pari vostro non vi dimenticherò, poichè finalmente lo vogliono giustizia, e cortesia.

Quando si deplorano in generale li tempi e si chiamano e piangono come *tristissimi*, tosto si suppone naturalmente, che un diluvio di mali politici abbia innodata la società, mentre per un sol male, anche gravissimo, non *intristiscono* tosto i tempi.

Chi pon mente appena alla vostra declamazione, bisogna che in tal modo la spieghi, e dica tra se: La nostra situazione politica, morale, economica ec. era così triste, che ci fu forza persino soggiacere ad un ferreo ed assurdo Codice. Così presa la cosa, sta la mia proposizione, ossia la mia meraviglia, che di tanti mali che ci affliggevano (se erano così tristi i tempi) e non minori di un Codice difettoso, questo solo, tanto vi abbia afflitto. Ho poi soggiunto, che questo Codice non era, in mio senso, pessimo a segno da rattristare i passati tempi, essendo innegabile, che a molti difetti, errori, assurdi, qualche cosa di buono va congiunto, come ne convengono tutti. Ora servendomi del vostro paragone, del *Pittore*, se questi si limiterà a parlare del decadimento della sua arte, deplorerà

i suoi tempi, relativamente alle vicende della Pittura; potrà ben dire — *a quai tempi siamo noi giunti noi Pittori!* ma se dirà: *a quai tempi siamo noi giunti, noi Cittadini!* converrà supporre, che coll' arte decaduta contempli e deplori molti altri mali della società. Intendermi bene, Sig. Avvocato, e poi rispondermi. Prima leggere, poi capire, poi rispondere; ma se fate *ordine inverso*, potrete bensì dire delle belle parole, giammai delle buone ragioni.

Agitando voi con mano rivoluzionaria un Centinajo almeno di Autori, tra morti, e vivi, non avete voluto nemmeno lasciare in pace il libercolo così detto l' Abbacchino.

„ Come a mensa da ultimo è il finocchio —

L' Avvocato Computista, con questo libro alla mano, mi si avventa furiosamente, e mi butta in faccia un anacronismo di cinque cento anni, giorni più giorni meno; e quasi ch'è uno sbaglio d' epoca mi dovesse meritare la sorte de' Compagni d' Ulisse, mi dichiara in istato di crassa ignoranza della Giurisprudenza storica (voleva dire della storia della Giurisprudenza non essendovi, per quanto io so, Giurisprudenza di storia, ma bensì storia della Giurisprudenza. Quest' avvertenza valga frattanto e mi si accrediti pel mio imperdonabile anacronismo) ed incapace, dopo un saggio di così supina ignoranza di calendario, di trattar la sferza, e dar lezioni a questi archimandritti degli Alocchi, arcifanfani de' Cucchi. Ditemi di grazia: non vi

è mai passato fra le mani, non dirò Quintiliano, Aristotile, Cicerone, ma almeno il De Colonia? Non avete mai sentito parlare della figura chiamata Iperbole? Potrei dire a mia discolpa, che tali anacronismi non sono calcolati, quando s'intende parlare in genere d'una remotissima epoca e segnare un immenso intervallo; ma vorrà egli menarmi buona questa scusa, in tanta sua penuria di ragioni, in tanto bisogno d'appigli per terminare la sua interminabile risposta? Me la potrà poi perdonare un poeta, dopo che io so quanto si è detto da questa razza di gente irritabile contro quel povero Virgilio, al quale non bastarono tutte le divine bellezze del suo poema, per trovare compatimento al suo anacronismo? L'incanto degli amori di Didone non ha potuto sviare dalle loro meschine censure questi segna-virgole, e punti, come non può il bastone far lasciar l'osso al Cane.

Ma che serve scusarsi! qui non c'è di mezzo; non è poi una bagatella; son anni cinquecento, e qualche giorno. Avrete probabilmente consultato in un calcolo sì difficile la Direzione Generale di Contabilità. Dunque

Mi rallegro cento millia volte

Con lo aguzzo di vostra Signoria.

Metta pure a partito di mio debito questo sbagli; il conto è corrente, in fine si farà il bilancio.

Ho già convenuto, che da tre mila, o due mila e cinquecento anni, in Italia si siano scritte leggi tutt'ora vigenti; ciò prova a nostra glo-

ria che abbiamo avuti sommi G. C., eccellenti interpreti e glossatori ingegnosi e laboriosissimi. Io però non mi arrogo per questo, come dissi, gran vanto come Italiano, mentre per l'altra parte abbiamo la vergogna di avere, per molti secoli, non mai data, ma sempre ricevuta la legge. Dissi, che i popoli grandi, i popoli sovrani e conquistatori, furono e saranno sempre buoni legislatori; ma da Cesare in poi, cessando noi Italiani di regnare, abbiamo cessato anche di essere legislatori. Vedete da qual remota epoca deve esser cessato in noi questo spirito di legislazione, E perchè dovrò io insuperbire, dopo tanti secoli in cui si riceve la legge, sebben questa sia in origine opera nostra? Quel *fuius* è una magra consolazione ed un vano titolo per l'orgoglio nazionale, molto più se il *fuius* si perde nell'oscurità di molti secoli. Quelli Italiani, che furono autori delle leggi tutt'ora vigenti, dormono da più di mille anni e sono così lontani da noi, che è omai pazzia pretendere alla loro gloria; a sì estesa periferia non giungono quasi i raggi di quelle stelle.

Ora vedete qual mostruosa mistura sia, di pensieri triviali, di vuota declamazione, di sciocco orgoglio nazionale, d'inciviltà verso rispettabili autori, da voi non nominati, codesta vostra *Epigrafe*, schizzo primogenito del vostro ingegno tutto stemperato in quest'opera immortale.

Conchiudo, che di quanto sta espresso in questa epigrafe, poco c'è da gloriarsi, e da dolersi.

DUPLICA
 CONTRO LA RISPOSTA
 DELL' AVVOCATO MANTEGAZZA

ALLA PREFAZIONE DEI CENNI CRITICI.

Volete sapere, Lettori miei, a qual ripiego siasi appigliato il Colendissimo Autore per darmi impunemente dell' impostore, e del bugiardo? E' bene sapere tutte le malizie e i sutterfugi di questi Scrittorelli imbarazzati a rispondere. Volge in *affermative*, di slancio, le mie proposizioni *dubitative*. In tal modo trova da regalarmi *attiche lepidezze e frizzi d' ape a bizeffe. Oh Caput, oh melius ventosa cucurbita!*

Dissi, che *a quel che io sappia, il cessato Governo non sognò mai di vincolare li Scrittori, che si occupano di osservazioni scientifiche sulle leggi.* Diffatti io nol seppi mai; ma il non saperlo io, non escludeva che potesse essere avvenuto ciò, di cui col presente Governo faceste le doglianze. Io mi sono quindi rattenuto in uno stato dubitativo e ragionevolmente, mentre es-

sendo io pure legale, era facile che venissi in cognizione de' movimenti ambiziosi d'un mio Collega, per ottenere il permesso d'una stampa. Dissi pure: *io ci scommetto che non vi venne mai in capo di pubblicar riforme* — questa è una espressione di maggior sicurezza, ma non v'è ancora una vera proposizione affermativa. La scommessa non esclude ogni dubbio. E' vero finalmente, che dissi, che non risulta dagli atti, nè *che abbiate cercato di pubblicare*, nè *che vi sia stato vietato di farlo*, e questa potrebbe sembrar una proposizione *affermativa*; ma perchè, invece di invitarmi a correre quà, e là d' Ufficio in Ufficio, in tempi così freddi, per trovar atti e documenti, non ne avete prodotto voi uno solo per superare la mia negativa? fin' ora il pubblico non vede che un' affermativa dalla mia parte ed un grazioso invito dalla vostra a fare un giro per gli ufficj, onde verificare il contrario. Per verità la stagione non è troppo comoda e vi ringrazio ben di cuore. Adagio adunque, sig. Avvocato, con queste *mentite*; adagio con tutti i corrolarj, che formate su d'un punto, che non riflette finalmente il merito della vostra opera; adagio con queste *conseguenze*, con questi regali d' *impostore*, e *calunniatore*, adagio colla vostra inopportuna Filippica, o Verrina; adagio coll' *ab uno disce omnes*; adagio co' versi dell' Alighieri. Prima di tant' oltre trascorrere e menar tanto rumore per una bagatella, a guisa di ragazzi a' quali vien fatto

d' attrappare le mosche , bisognava mettermi in faccia un buon documento , poscia vedere se la mia asserzione fosse di tal momento da poter- vi far montar sulle furie e perdere le staffe ; e bisognava pure por mente a quelle mie parole, *che io sappia* , che regolano tutto il contesto del discorso in proposito e che sconcertano tutta la base della vostra calorosa , figurata , enfatica invettiva.

Qualunque giustificazione però possiate allegare , vi ripeterò ancora (e *rispondete pure convenientemente* , che io vi saprò replicare *convenientemente*) che avete sempre calunniato il cesato Governo , mentre al leggere la vostra censura , pare che abbia attivato fra noi il Codice di *Dracone* e la procedura *turca* , e che l' acrimonia da voi posta , il momento scelto , le vostre passate vicende , la vista di figurar autore in un utile circostanza , lasciano sospettare delle viste personali. O se forse mi sono ingannato sulla circostanza del fattovi divieto , non potrei certo ingannarmi sul motivo. Non sarà stata, come volete far credere, intolleranza d' opinione nel Governo , ma intolleranza di saccenti vanarelli , che senza talenti per suggerire migliori cose, prendono vezzo a criticare il presente. Ne aveva già una caparra il Governo nel vostro preziosissimo libercolo sulla maniera di prevenire i delitti, in cui si leggono cose da far ridere anche chi avesse le doglie al ventre. Gridate pure alla contumelia , all' ingiuria con quanto fiato avete

nella strozza, vi dirò anch' io — *siffle, mais rampe*. Tale si è il ricambio che da l' *Avvocato delle fruste* all' *Avvocato de' spropositi*, pei *frizzi d' ape*, per le *celie* e per le *attiche lepidèzze*, che ingentiliscono i vostri scritti. Datemi pur di cozzo:

Asperrimus

Parata tollo cornua.

A proposito dell' *Avvocato delle fruste*, il nostro Autore bilioso, che colla bava ai denti affetta di scherzare, egli suppone gratuitamente, che io volessi censurare il cessato Governo, perchè dissi, che poteva *da tanti lati meritare la frusta politica*. Ma come può egli immaginar questo, se io mi rattenni anche da qualunque critica sul Codice? La ragione di questo suo supposto la veggio ben' io. Egli voleva sortire con una spiritosità degna di Bertoldino, e battezzarmi *Avvocato delle fruste*. Poverino! mi fa pietà!

Ma qui io mi lasciava fuggire un gruppo d'elogi, che il nostro *Avvocato*, non mai dimentico di se stesso, si è compiaciuto di fare a se. Egli, *motu proprio*, si proclama *fermo Magistrato, onesto Cittadino, uomo che non conobbe mai nè alterazione, nè menzogna*. Che ci vorrebbe di più per formare del mio antagonista un *Aristide*, un *Catone*, un *Socrate*?

Eccoci ora all' amenissimo argomento della *rapida lettura del Codice*, che ha precedute le vostre profonde osservazioni, censure e progetti di riforma. Questa superba proposizione, se nol sapete, vi ha fatto di cuore compatire, e qui

la vostra indole altera si è da se scoperta, quando il gesto, il portamento, l'affettata astrazione, la gravità del sentenziare, l'aria magistrale, i brevi e misteriosi concetti non l'appalesassero abbastanza. Avete bello di menarvi e mendicar pretesti e sofismi; una simile millanteria non si scusa mai più e sono incontrastabili le conseguenze, che io ne ho derivate. Tentando giustificarvi create contro voi stesso nuove accuse. Che bell'argomento, se si potesse lautamente discorrerne, e la natura d'un opuscolo lo comportasse!

Io scoccai secco secco contro il sig. Avvocato questo argomento, formato a rigor di logica. Se è vero, come dice, d'aver scritte le osservazioni dopo una *rapida lettura* del Codice, convien conchiudere, che abbia per più anni sostenute cause criminali, senza aver letto il Codice. La conseguenza è naturalissima; *prono alveo fluit*. Sentite quest'uomo, che sa di tutto, fuorchè di logica, come tenta svincolarsi, imbarazzandosi di più. Non poteva, rispond' egli, aver io conosciuto il Codice in quella parte che mi occorreva di conoscerlo qual Avvocato, a norma de' casi, senza occuparmene di più? Come! replico io. Quando si è mai sentito che un Avvocato, senz'aver letto prima per intiero e ben studiato il Codice, siasi, a norma de' casi, riportato a consultare que' soli articoli, o capi che vi avevano relazione? In quale Università, o Liceo si è mai insegnato questo metodo singolare?

Adesso capisco perche avete fatta poca fortuna nel criminale; adesso capisco perchè le vostre difese ebbero sempre un moto di breve periferia. Come si può difender bene, se tutto non si è ben letto e meditato il Codice, dal di cui complesso dipende la retta intelligenza delle singole disposizioni? Si potrebbe paragonarvi a quel pizzicagnolo, che a norma delle richieste, va a prendere salami, bondiole, presciutti nel loro rispettivo luogo, senza sapere nè la quantità, nè lo stato comparativo degli articoli di cui è fornita la bottega. Questo si che è *error novissimus pejor primi*: questo si che è imitar la mula di Ariodante, che dissotterra i sassi per incaparvi.

Prima di conoscere all'opportunità il Codice nelle sue particolari disposizioni ed articoli, bisognava conoscerlo nel suo tutto. Ma il male non fu solo per i poveri clienti, che dirò degli imputati, quando foste Giudice? Era pur comodo il metodo; un'occhiata all'articolo senza' altra disamina, e assoluzioni e condanne a chi ne voleva. *Risum teneatis amici*. Intendermi a vostro modo, sovvertir sensi e parole, confondere ciò che va distinto, distinguere ciò che non soffre distinzione, per crearè una contraddizione, questo è il costante vostro metodo favorito. Ecco un altro esempio di queste sognate contraddizioni.

Certamente che con una *rapida lettura* si possono rilevare le assurdità che balzano tosto all'occhio

di chiunque e queste sono quelle appunto delle quali era io tentato di far cenno (ritenete bene per carità le parole, cenno, tentato.) Ma una rapida lettura per far poi quanto avete inconsideratamente intrapreso, no amico mio, nè a voi nè a migliori di voi bastar poteva. Voi non vi siete limitato a far dei rilievi su di alcune pene atroci, o sproporzionate, o sui più palmari difetti della procedura; ma avete preteso ragionarvi sopra magistralmente e quel che è più, avete proposte riforme, modificazioni, nuove sanzioni, nuovi metodi. Per sì ardua impresa era indispensabile non rapida, ma lenta; non superficiale, ma attenta lettura del Codice. Altro è conoscere, ed indicare un assurdo, altro è provarlo tale con ragioni politiche, e legali. Lettura anche rapida può bastare per la prima operazione, ma disamina e meditazione, e buon raziocinio, e corredo di vaste e varie cognizioni vuol la seconda. Vedete un pò se io sono in contraddizione, o se l' avete voluta immaginar voi, confondendo le cose?

Non volete voi adunque abbracciare il mio salutare consiglio di rinunciare a qualunque idea di osservazioni in materia civile, ed amministrativa? se il mio consiglio vi è sospetto, forse perchè, come Collega, con invid' occhio vegga crescere a dismisura, con mio avvilito, la vostra fama, il fatto almeno ve ne persuada. Se a me non nasceva l' estro di que' miei cenni, l' opera vostra dormiva una notte eterna nella

stamperia, quando non fosse passata ai pizzicagnoli, o salumieri. Lo smercio de' vostri esemplari data appunto dalla pubblicazione de' miei cenni: se lo negate mi appello allo stampatore. Così vi ho salvato dal pericolo di aver in corpo le spese della stampa. Questa non è una *lezioncella* che vi dà l'esperienza, *Magistra rerum*, perchè in tali materie, non vi cimentiate ad affaticare più oltre i torchi, con discapito di borsa, e di opinione? Faceva bisogno che io mi mettessi di proposito a scrivere un Tomo in foglio per persuadervi? Come mai, colle mie 120. pagine ho potuto anzi confermarvi nell'opinione di poter degnamente essere *Osservatore* di codici civili, ed *amministrativi*? Il non avervi io forse degnamente confutato non proverebbe mai, che voi abbiate degnamente trattato l'argomento. Io non veggo come il mio mal rispondere stabilisca la prova del vostro ben scrivere. Questi fatti stanno fra loro in un' assoluta indipendenza. Ma qui siamo due ostinati che si dan di cozzo. Se le mie centovent' una pagine non vi hanno sconfortato dal mai più comparire autore, le le vostre centosessantasette di risposta mi confermano sempre più in quel che dissi, nè perchè di quarantasei pagine mi abbiate superato e oppresso in ragione di gravità, so cangiar d'opinione. Anzi la carità fraterna mi obbliga ad insistere per il vostro bene.

Veggio che neppur l'esperienza vi può correggere. L'oscurità in cui giacque quel vostro opu-

scolo sulla maniera di prevenire i delitti, il niun conto fattosi dal Governo furono avvertimenti dell'esperienza, ma gettati al vento. Ma che? Voi mi rispondete: osservi sig. Critico l'elogio sperticato fattomi dal Giornalista al n.º 40 del 1805 e l'aggradimento del G. G. Ministro della Giustizia. Ma con vostra buona pace, nè l'una, nè l'altro prova la bontà di quella vostra produzione. Il primo è sempre dettato dall'interesse, il secondo non è più che un tratto di quella generale gentilezza, che tanto distingueva quel personaggio. Burlate, o dite da senno? Un par vostro tener conto dell'elogio d'un Giornalista, o stampatore, a cui preme mettere in bella mostra anche le sozzure letterarie per procurarne lo smercio? Nol sapete? E' la volpe che loda il corvo. *Quantum decoris corpore et vultu geris! Si vocem haberes, nulla prior avis foret.* E un tal elogio doveva farvi tanto ringalluzzire, dovevate per questo sentirvi sommamente incoraggiato? Voi lo ascrivete, è vero, alla buona intenzione dell'estensore di stimolarvi a scrivere su quelle materie per le quali supponeva che aveste molte favorevoli disposizioni. Io dubito però che tale sia stata la sua intenzione, e che tali favorevoli disposizioni abbia in voi trovate, e avete fatto egregiamente a non riportar questo animatissimo elogio, prevedendo che io vi avrei potuto formar sopra delle glose. Bello quel tratto di modestia verso lo stampatore, cui dite gentilmente *di non esservi meritato tanto.* Veggo

però che voi avete molta fortuna colli stampatori, e co' giornalisti, i quali vi hanno regalato d'un replicato elogio, anche sulle vostre osservazioni; io mi rallegro ben di cuore con Vossignoria, ma a me non fu data questa sorte. Il mio stampatore voleva, *pel suo interesse*, dir quattro parole, ma non fu possibile, e ciò in pena di aver io osato di attaccare la vostra opera, superiore, in loro senso, ad ogni censura. Ebbene procurerò darmi pace e consolarmi col l'onore fattomi dal sig. Romagnosi, di far un cenno lusinghiero di questi miei deboli travagli, e da un illustre Magistrato, che un schietto encomio a libera censura. Io vorrei lusingarmi, che questo possa valere i venali elogi di mille giornalisti. Ma che? Si fa forse traffico di elogi da questa gente, e si dispensano o all'interesse, o all'amicizia, o alla simpatia? Comunque sia, tacciano pur di me, purchè qualche uomo che può essere giudice in questa scienza, almeno non ne dica male.

Quali saranno mai queste *distinte persone* che ebbero la bontà di mostrare *molto aggradimento*? Sarebbero mai giornalisti e stampatori? Vi dissi già, che si può molto equivocare fra un elogio ed un complimento; quindi guardate che tale non sia stato quello del Gran Giudice e di qualch'altro.

Ma eccovi un'altra volta a parlar di voi e a comunicarci cosa sommamente onorevole, sebbene finora a noi ignota. Voi dite che il G. G.

tenne in tal pregio quel vostro opuscolo, che vi assicurò *d'incaricarvi in Capo* del delicato lavoro *d'un piano di Polizia Generale*, quando, come credeva, foss'egli stato dal Governo delegato. Bisogna bene che sia restato di stucco alla vista d'una simile produzione del vostro genio e che tale sia stato il suo stordimento da dimenticare e la Direzione e la Prefettura di Polizia, che avrebbero potuto pur suggerir qualche cosa. Io conosco i vasti talenti, il genio di quel personaggio, come conosco la sua singolare gentilezza, nè posso fargli il torto di creder tanto. Ciò mi persuade sempre più, che fu un complimento. Un piano di Polizia Generale? Una delegazione *in capite* della vostra persona? Capperi che onore, che cosa! Voi adunque sapete anche di Polizia quanto ne sapeva Newton in matematica? A poco a poco voi invadete tutte le provincie dell'umano sapere. E perchè, o bene o male, non avete innestata quest'importante notizia, che or date al pubblico, nelle vostre osservazioni, posto che sapete incastrarne tant'altre, come si ficca il lardo nello stufato?

Ma se la delegazione andò fallita, perchè mai quella sciocca di Polizia non attinse in tanto tesoro qualche utile misura? Voi siete ancora così invaghito di questo parto, che dopo nove anni dacchè vidde la luce fate ancora un invito al lettore perchè lo legga ed ammiri, assicurandolo, che *troverà non ingrato compenso del tempo in esso occupato*. Ma se ben pochi si dis-

dero la pena di leggervi, quando pur la novità d'un'opera stuzzicar suole la curiosità, volete ora che vadano, se pur ve n'hanno, a raccogliere gli sparsi foglj dai bottegaj, quando mai l'opera non abbia formato un fondo di bottega immobile e polveroso presso qualche libraj?

Io adunque vi *ho obbligato*, non entrando di slancio in materia ne' miei cenni, *a parlar di voi, cosa che a voi stesso assaissimo dispiace?* Sappiatemene anzi grado; così il pubblico conosce i vostri meriti inennarrabili e il Governo, non dubitate, si occuperà intanto d'una per voi luminosa destinazione. Io però non credo di avervi a ciò obbligato. Nellè vostre *osservazioni* parlate per ben tre volte di voi; prima di queste io non vi aveva neppur nominato; dunque a ciò non poteva *sforzarvi*; nella vostra *risposta* parlate non meno di tre o quattro altre volte e potevate farne senza, il che sarei in grado di provare, se non temessi di troppo dilungarmi.

Ora passate pure; *con placido e non prevenuto animo*; a trattare il merito, se pur tal placidezza può lasciarvi la bile in movimento; io vi seguò ed entro in lizza.

Vedremo se trattando la materia, quanto dite di me non siano che *semplici celie, frizzi d'ape, attiche lepidezze*; ma già veggio che il mio gran nemico *Fœnum habet in cornu* — ho già fiutato, e tutto sente lo stesso odore. Ma ad ogni modo —

Hic teneat nostras anchora jacta rates.

C A P O I.

De' Giudizj pubblici in materia penale.

L'impegno, in cui sono sgraziatamente entrato osando criticare un tanto Autore, non è per altro nè grande, nè arduo. In parte vi ho già soddisfatto col fin qui detto, provando con argomenti belli, e buoni, che l'Avvocato Mantegazza non era da tanto per erigersi in *Censore* di un Codice, e per propor degne riforme, massime dopo una *rapida lettura*; e feci vedere che il peso era troppo grave per le sue spalle; chechè contro questa molesta, ed umiliante mia asserzione abbia cercato di addurre per togliersi la taccia di presunzione. Ora si soddisfaccia anche in quella parte, che riflette il merito.

Ho detto (fol. 9.) *il Cielo mi guardi che io mi faccia mai l'apologista di questo Codice, nè è mio divisamento propor riforme, rilevar difetti, ed errori; ho detto (fol. 13.) che le riforme, che proponete non sono certo le più urgen-*

tà, nè i soggetti delle proposte riforme sembrano
 meritarle; ho detto (fol. 14.) che sarò pago,
 se vi avrò mostrato, che ciò che in vostro senso
 è difetto, errore, assurdo, atrocità, contraddi-
 zione, è nulla di tutto questo; ho detto (fol.
 120.) che confutando le vostre opinioni, sembre-
 rei a prima giunta, che io tenga le contrarie;
 che ciò potrebbe essere; ma potendosi dare una
 terza opinione e migliore, faccio la mia profession
 di fede e dichiaro per ora, che non intendo di
 aver spiegata alcuna mia opinione, ma di aver
 cercato soltanto di far dubitar delle vostre, men-
 tre non si annuncia mai al pubblico un'opinione,
 se non si prova concludentemente. Questo parmi
 parlar chiaro, e non enigmatico, e misterioso.
 Lascio ai poeti il linguaggio delle sibille; ho
 detto che il mio opuscolo è fatto per *passatem-
 po*, e per dare una lezione a chi vuol giovarse-
 ne. Tutto il mio impegno si riduceva adunque
 a sparger de' dubbj su ciò che avete con tant'
 aria di sicurezza, e verità annunciato; ho detto
 pure, che in alcune opinioni poteva convenire
 con voi; che alcune opinioni potevano esser
 buone; ma che le avete mal ragionate, discus-
 se, dimostrate, non avendo voi trattata una
 materia di tal' importanza con corrispondente
 dignità e maestria. Eccovi ripetuta la mia pro-
 fessione di fede. Ora vedrete ancor più, se io
 sappia tener parola e soddisfare passabilmente,
 al mio impegno. Vi mostrerò, che non avete
 sciolti i miei dubbj, e che non avete general-

mente trattata la materia meglio di prima, quantunque il secondo opuscolo superi del doppio il primo in volume. Usando un metodo sintetico, io mi adopererò in modo di non riuscir prolisso, di stringer l'argomento, ed eviterò, spero, la taccia di Scrittore Narcotico, declinando dal vostro esempio: Mi troverete anche giusto, mentre dove mi accaderà di veder meglio dimostrata un'opinione, anche erronea, e dove troverò, che rendete al proprietario quell'opinione, che gli avete rubata, e spacciata per vostra, lo dirò schiettamente, rimproverandovi solo di non averlo fatto prima, come l'ingenuità di un Autore, l'indole della materia, e lo scopo di una riforma legislativa dovevano esigere da qualunque Scrittore. Lascieremo tutte al degnissimo Avvocato le ripetizioni, le verbosità, le circonlocuzioni, le citazioni ora inutili, ora inopportune, ora mal applicate, le antilogiche conseguenze, i falsi principj, i ragionamenti, o torti, o bislacchi, e protratti al deliquio, le morsure di cane arrabbiato, qualificate per *frizzi d'ape*, le personalità sotto figura di preterizione, e di proposizione astratta, tutte cose eccellenti per il male della veglia in chi legge, e per lo sfogo della bile nell'Autore. Voi dopo avere con una Geremiade compianti per preterizione i tempi del duello, del fuoco, dell'acqua bollente, della tortura e delle processure segrete, ci avete data in massima per una verità matematica la somma utilità de'

pubblici giudizi. Quantunque d' accordo con voi su tale principio, mi venne vaghezza di ridurlo in qualche modo a stato di quistione, introducendo una distinzione di tempi, di governi, di stato di civilizzazione e di circostanze, e facendo giuocare un principio, se non vero, almeno specioso, sulla relativa utilità delle politiche istituzioni, a norma delle surriferite circostanze. Io avrei desiderato la soluzione delle mie difficoltà dal vostro gran genio; ma mi veggio messo in faccia ciò, che da tre mesi già lessi nel Giornale di Romagnosi, e trovo che diffusamente ragionate colla sua testa, e rispondete colle sue parole. La vostra intrommissione è per ora inopportuna, essendoci già fra me e Romagnoli messi perfettamente d' accordo, e non avendogli io dissimulato, che mi mosse a ciò un pò di spirito di contraddizione, per darvi una *lezioncella*; che scrivendo per una riforma, impegno seriissimo e riservato a uomini sommi, è bene dire qualche cosa di filosofico, e di politico, anche sulle verità le meno contrastate. Non discordando quindi dall' opinione del sig. Romagnosi, che è la mia, e facendo plauso alle sue buone ragioni, trovo nulla a soggiungere: solo l' opportunità mi presenta un riflesso, utilissimo per voi. Questo uomo veramente grande, che avrebbe potuto egregiamente scrivere e propor riforme e che è animato da zelo per la sua Italia, quanto io e voi; quest'uomo, per non parlar d' altri, che accoppia a va-

stissima scienza modestissima opinione di se stesso, viavrà, spero, in quelle sue poche righe insegnato, come si devono ragionare le materie di Legislazione. Questo si chiama degnamente scrivere e questa vi sia non lezioncella, ma lezione magistrale per tutta la vita e preservativo contro ogni tentazione di scrivere in tali argomenti.

A parte adunque le pagine, che impiegate copiando il sig. Romagnosi per impinguar l'opera; a parte eio che già da gran tempo sappiamo, avendo i suoi scritti un *movimento un po' più accelerato*, che non i vostri opuscoli.

L'Avvocato Riformatore però, dopo avere con un'aria di trionfo riportati i pensieri altrui, mi vorrebbe per sino disputare, che mi fosse permesso, intorno questa utilità in massima de' pubblici giudizj, considerarla nel suo rapporto politico, cioè nel suo rapporto co' diversi governi, dichiarando del tutto estranea la tesi da me promossa. Ma perchè, solito come siete a mettere in rivoluzione tanti autori e dilettrarvi di *variata* lettura, non avete svolta qualche pagina de' pubblicisti, per vedere che non v'ha politica istituzione, che non debba mettersi in armonia colla natura de' Governi, e che in tali materie non si devono mai perder di vista i loro rapporti colle varie forme di Governo? E se così è, perchè non poteva io, intorno l'utilità de' pubblici giudizj, darvi qualche imbarazzo considerandoli nel loro rapporto co'

governi, colle circostanze politiche, collo stato della società? Perchè secondo le varie forme di governo non poteva stare acconciamente la questione su i diversi metodi di procedura penale? Non poteva io dar risalto alla norma interinale, sostenerne i vantaggi, e le garanzie quasi eguali per la civile libertà, per vista di sempre più incalzar l'argomento?

Qui l'osservatore Avvocato volendo, novella rana di Fedro, mettersi a livello del sig. Romagnosi e spingere l'argomento, quasichè non avesse detto abbastanza quel autore, cita due autori che sono omai nelle mani di chiunque appena pensa, cioè Filangieri, e Beccaria, e poi con una modestia singolare ritorce contro di me l'argomento. *Perdoni, dice egli l'onni-sciente mio Critico, se uno, che non si è mai occupato seriamente della scienza criminale, ha l'ardimento di porgli sott'occhio quanto dicono su questa materia Filangieri, e Beccaria. Questa, come si vede, è una piccola vendetta che fa di me, che ho osato asserire che non si è mai seriamente occupato di materie criminali;* ma il sig. Avvocato Irritabile non ha colto il buon momento, mentre il volersi far credere conoscitore, per aver citati due autori famigliari ai principianti, è una ridicola meschinità, degna d'un tanto cervello. Cospetto! L'egregio riformatore vuol essere a buon mercato riconosciuto uomo seriamente occupatosi di tali materie, se per questo gli basta citar due autori.

Chi non sà che Filangieri, e Beccaria, e tutti i buoni scrittori difendono l' assoluta pubblicità de' giudizj e la trovano conveniente anche alle Monarchie moderate? Ma a che questa oziosa erudizione, dopo quanto scrisse Romagnosi sull' appoggio degli stessi autori? Che può aggiungere di melodia la gazza all' usignuolo? Sappiate adunque, che senza *tanta copia* di ragioni *non vostre* e di due autorità, note anche ai barbieri, io su questo proposito non la penso diversamente, e se vi ho contraddetto, si è perchè amo col mio solo buon senso imbarazzare certi saccentelli, i quali spacciano grandi principj e riforme e sono del tutto inetti a sostenerli. E di fatto, se non correva in vostro soccorso Romagnosi, chi sa come ve la sareste sbrigata! Questo è uno di que' casi appunto in cui accordandomi con voi, pure mi sono fatto oppositore, perchè quantunque sia generalmente riconosciuta l' utilità de' pubblici giudizj, quattro buone ragioni di presidio non avrebbero fatto male, massime sul dubbio che potesse risorgere l' antica segreta inquisizione e molto più nella vostra luminosa qualità di Riformatore.

Ma eccoci ad un terribile dilemma che sembra fatto da Gorgia Leontino. Il mio avversario mi annunzia, che da questo *non si sorte*. Ebbene, caro lettore, ho finito. Ma pure tentiamo svolgere il nodo Gordiano, se dobbiamo ridere ancora un poco su questo nostro Riformatore, censore, osservatore di ciò che fu, e, sarà fatto in fatto d' ogni legislazione.

Ogni maniera d'inquisizione processuale può avere i suoi particolari vantaggi; come ogni fabbrica di stoffe può avere i suoi particolari metodi; alcuni sono propri del processo pubblico, altri dell'inquisitorio; alcuni di questi stessi possono essere comuni, ma in diverso grado. Che il pubblico opponga ostacolo all'impudenza d'un accusatore, alla falsità d'un testimonio; che il Giudice sia contenuto dalla sua presenza, che più occhi scoprono più facilmente il maneggio e le passioni; che nell'atto pratico e sotto la libera osservazione del popolo balzino fuori i difetti della procedura, tutti questi vantaggi sono certamente assoluti ed immancabili in qualunque pubblico giudizio, nè sono certamente quelli del processo inquisitorio, ma perchè manchino questi ne verrà dunque la conseguenza, che la civile libertà e l'innocenza non potrebbero egualmente essere garantite in ambi i metodi? Nego.

La garanzia della libertà e dell'innocenza non potrebbe forse essere da altre norme e provvidenze egualmente garantita, norme e provvidenze che ne' loro effetti bilanciassero i vantaggi del pubblico uditorio? Sono forse questi i soli vantaggi dai quali possa dipendere questa sicurezza, questa garanzia? Non se ne potrebbero trovar altri, che nell'inquisitorio dassero un equivalente risultato? Per non lasciarmi sortir dal dilemma resta ancora a provarsi, caro Avvocato, che la garanzia sia appoggiata ai soli vantaggi del pubblico uditorio, vantaggi cui non

si possa in altro modo supplire, come veramente esclusivi a questo sistema; ciò bisognerebbe provare, per conchiudere, che è falsissimo che la libertà e l'innocenza siano egualmente garantite. Con buona licenza dunque del sig. Logico dilemmizzante, io me ne sorto e credo senza lo scorno delle forche caudine. Ma poichè si vede in lui molto genio per questa sorta di argomentazione e gli piace dar le strette coi dilemmi, si ricordi (e s'arrabbj pure colle mie lezioncelle) che i due o del dilemma devono essere antecedenti provocati, e i due e devono essere necessarie conseguenze de' provati antecedenti. Manca un corno, sig. Avvocato, al bicornuto argomento, mentre l'e, conseguenza del secondo o, non è retta conseguenza, poichè potrebbero non essere comuni al processo inquisitorio, i vantaggi del pubblico, e presentare quel processo nullameno delle garanzie equivalenti a quelle indotte da tali vantaggi. Respiro; per questa volta l'ho scappata.

Appena sfuggito da questo pericolo, mi sento lacciato di *confusione* sparsa ne' cenni; sarà; ma niuno finora me ne ha avvertito e per quel che so, e chi ne dice bene, e chi ne dice male non mi ha data ancor questa taccia; badate però, che la *confusione* sia piuttosto nel vostre cervello che ne' miei cenni, poichè accade spesso, che si deggia male e quando ci si vede poco e quando il carattere è cattivo. Mi dite pure che il mio libro è un semenzaio di absurdità, e

di contraddizioni; che il confutarmi sarebbe
 affare d'un volume in foglio e non d'opuscolo,
 e che è buono che io mi sia limitato a soli
 cenni. *Col gratis asseritur* potrei sbrigarmela; ma
 no. Anche questo passo merita due parole. Che
 quando io scrissi i cenni mi avesse mai tolto il
 cervello, Giove in pena della mia audacia? In un
 affare di mio mestiere ho potuto dire tanti assurdi?

Il pover' uoni che non se n'era accorto

Andava combattendo, ed era morto.

Eh non può essere che così, quando lo dice
 un *Riformatore legislativo*, un *Censor di Codici*,
 un *Poeta*, un *Politico*, un . . .

L'autorité ne doit jamais reculer.

Venendo ai rilievi critici da me fatti all'av-
 versaria dissertazione, o slombata cicalata, sui
 pubblici giudizj, nell'ipotesi che in massima
 siano utilissimi, mi risponde il Riformatore,
 che gli sembra averli, a pag. 25 del suo libro,
 riepilogati tutti. Cos' importa al lettore che li ab-
 biate riepilogati? egli attende la vostra confuta-
 zione; ma voi soggiungete, *non a tutti risponde-*
rò. E perchè, *Avvocato mio?* Non sono poi
 molti e se avete, con un diluvio di parole, e
 di ripetizioni, ingrossato a dismisura il volu-
 me, potevate più economicamente impiegare
 qualche pagina a confutarli tutti. Sapevate bene
 con chi avevate a fare; con un uomo siffatto
 cioè, che sta su tutti i vantaggi dell'offesa e della
 difesa e che vi risponderebbe, che non li avete
 confutati per non saper che dire.

Ma qui non è tutto. Voi dite che di molti il lettore potrà vederne la futilità e l'insussistenza, confrontandoli con quanto avete detto. Questa è pur la comoda maniera di confutare una critica, mio sig. Avvocato. A che scrivere una voluminosa risposta, se volevate rimandare il lettore alle vostre osservazioni, per iscoprire la futilità ed insussistenza de' miei rilievi? Sarà che non meritino risposta; ma d'un cenno appena mi si poteva accordar l'onore da chi con istucchevole prolissità scrisse 167 pagine. Veggo che su questi miei rilievi ho poco a temere dalla penna terribile del mio avversario. Mi fa la grazia di limitarsi a provare *la mala fede, e la inesattezza* adoperata nel fare alcuni de' rilievi, che promette di confutare in parte incidentemente. Epilogando adunque ho di che consolarmi; parte de' rilievi saranno *graziati*, parte confutati, ma non di proposito, bensì *incidentemente*; non si proverà l'insussistenza de' rilievi ma la mia *mala fede, ed inesattezza*, e se più accomoda, è giusto che mi venga data una *lezioncella morale*, se tante ce ne ho regalate io di legali.

L'Avvocato riformatore pretese, in primo luogo, che i giudizi pubblici non dovessero aver luogo necessariamente, che pei crimini più importanti; quindi, in suo senso, anche un crimine non può meritare un pubblico giudizio. Pretese in secondo luogo, che venissero tolti questi pubblici giudizi per titoli criminali e di polizia ed anche per alcuni crimini men gravi,

lasciata però la facoltà all' imputato , al Ministero pubblico , ed al Presidente il volerli , o non volerli , previa una loro dichiarazione a processo finito ; pretese in fine introdurre una formola di processo parte pubblica , parte segreta , rinnovando così , anche in legislazione , la mostruosità Oraziana dell' *umano capiti cervicem pictor equinam* , poichè vuole che *ad libitum* dell' inquisito , del Presidente , del R. Procuratore si possa sentire l' accusatore , tutti , od alcuni de' testimonj nella *sala del Giudizio , ma a porte chiuse*. Sono questi i vostri progetti di riforma? Dov' è il buon senso? Nulla di più facile sarebbe stato , quanto di dimostrare la loro sciocchezza , ed opinare per la totale rejezione , ma io avendo protestato di non voler emettere alcuna opinione , e di non limitarmi che a de' semplici dubbj , presi a farvi soltanto avvertire , che la loro convenienza , ed utilità non sembrava abbastanza dimostrata , movendo alcuni dubbj. Vediamo ora se li avete sciolti , se avete meglio sostenuti i vostri progetti di riforma , o se non avete fatto poco più che ripetere il già detto in epilogo , come avete in epilogo riportate le mie ragioni. Per progettare una riforma , che tende niente meno che a introdurre due metodi diversi di procedere , a luogo d' un solo uniforme , costante , e per tutti i delitti , bisognava che l' Osservatore progettista ne avesse portata all' evidenza non solo la convenienza , ed utilità , ma la necessità , essendo sempre in ciò pericolose le novità. Come ragio-

na, dimostra, e giustifica egli una sì importante riforma? Il lettore lo ha già veduto nelle sue osservazioni, ed io sì che a miglior dritto potrei rimandarlo a quelle, ed ai miei cenni, senza darmi altra briga; ma io tengo un metodo contrario. Vedete dovizia d'ingegno, genio inesauribile, invenzione felicissima, oceano di cognizioni politico-legali.

Dalla pubblicità de' giudizj, dice egli, in cause correzionali, e di polizia, nè il privato, nè il pubblico ritraggono vantaggio, anzi risultano effetti contrarj. Non il pubblico, poichè questi giudizj si risolvono spesso in iscene o compassionevoli, o ridicole, e ciò contro l'interesse, ed il decoro del pubblico esempio, e della maestà de' giudizj, e qui giuoca la sua farsa la vecchia dentata, e il ladro per necessità, e il puntiglioso, che scendendo dallo sgabello corre subito alla strada, e diventa assassino, e lo stolido che non sa rispondere; perchè si produce un arenamento di altri affari più importanti, perchè si sopprimono le denuncie in bocca degli offesi, i quali non obbligati a comparire in pubblico, non avrebbero difficoltà d'accusare; perchè ne viene una superflua spesa all'erario, ed una indifferenza a tali giudizj, cagionata dalla loro frequenza. A fronte di queste ragioni e molte, ed eccellenti, io ho osato avvanzar qualche dubbio, che per verità in un sì grosso volume non trovo ancor sciolto. Opposi adunque che i vantaggi inerenti alla pubblicità sono tali e tanti, che e il piccolo e il

grande delinquente e il vile e l'illustre e l'imputato, e il fisco trovano sempre interesse a giovarsene; che questi sono tali, che qualche inconveniente non può bilanciarsi. Supplendo all'incarico del sig. Osservatore, ho procurato di mettere in conveniente aspetto i vantaggi che ne ritraggono la società, e l'imputato; ho opposto, che qualunque delinquente ha sempre sommo interesse, che la giustizia sia apertamente amministrata, che il giudice, l'accusatore, i testimonj siano contenuti dall'imponente presenza, osservazione, e censura del popolo; che il pubblico non attacca la stessa opinione, come è naturale, e lo stesso interessamento per tutti i colpevoli, e per tutti i diversi giudizi; che il pubblico sa ragionare, distinguere, e misurare la sua disapprovazione; che sa provare passioni, e sentimenti convenienti ai casi; che chi si offende della pubblica comparsa, o come accusatore, o come reo, fa prova d'un vero pregiudizio, che il tempo, la consuetudine, e la ragione distruggono; che è un trionfo di più per l'innocente, e una pena di più pel reo; che è un potente ritegno a' futuri misfatti; che è un delirio il supporre che questa comparsa tolga ogni sentimento d'onore, ogni verecondia, e formi d'un piccolo un gran delinquente; che il ritardo prodotto dalla distanza de' testimonj, può compensarsi dalla diligenza di altre pratiche, e che è meglio qualche giorno di più di custodia, che un giudizio non soddisfacente, che

ciò quasi mai può avvenire per l'accordato, è facile beneficio della libertà provvisoria; che le scene di compassione tengono utilmente in attività questo benefico, ed umano sentimento; che quelle del ridicolo non degradano la maestà de' giudizj, i quali non ponno presentarsi che in quell'aspetto, che esige la natura del delitto, e del delinquente; scene altronde non frequenti, quando un Presidente sappia il suo mestiere; che se queste si risolvessero anche in commedie, prevale sempre la grande idea d'una giustizia, in ogni caso, e per tutti apertamente, e senza mistero amministrata; che all'imponenza di tali pubblici giudizj si deve il ritegno degli accusatori, e de' querelanti; che è un passaggero ostacolo, ormai superato, come lo mostra l'esperienza; che cessato col tempo quest'ostacolo, è pur bello, utile e grande, che anche il più lieve delitto venga pubblicamente verificato, interessando tanto ad alcuni qualche giorno di carcere, ed anche una condanna in una multa, quanto ad un altro una grave pena; che gli sfaccendati, gli oziosi, i sospetti sono egualmente alla scuola anche ne' giudizj d'alto criminale; che per quanto esser possano frequenti i giudizj, l'interesse del pubblico è sempre in ragion diretta dell'importanza della causa; che se il volgo quasi assimila una seduta ad una berlina, si è perchè non si è ancora elevato alla sublime idea d'una giustizia aperta, degna di cittadini e non di schiavi; che la giustizia, in

tal modo amministrata, vale qualunque spesa per parte del Governo; che per quanto perditempo si supponga, il movimento della causa criminale è generalmente più celere in questa forma di procedura, in confronto dell'antica come si vede.

Di tutte queste mie riflessioni, presentate in figura di dubbj al gran Riformatore, con qualche sviluppo, come si può vedere dalla pag. 22 alla 33 de' miei cenni, neppur una ebbe l'onore di trovare una diretta, e soddisfacente confutazione, per cui finora questa sua voluminosa risposta non presenta che una stucchevole replica del già detto, e quindi stanno ancora i miei dubbj nella loro integrità. Ma perchè non fece almeno adesso ciò che doveva far prima? perchè confutandomi non rinforzare i suoi argomenti, quantunque gli avrei potuto dire, che allora doveva meglio ragionar le riforme, quando le propose? io avrei per altro confessato, che con quel mio emetico mi riuscì di fargli rimettere il resto.

Ma per vostra regola, qui a rigore non è il caso di meglio ragionare le vostre riforme, ma di provarmi, che fin d'allora nulla avete ommesso, che potesse convenientemente giustificarle, mostrando la loro utilità, urgenza, convenienza, con ragioni, ed autorità; ma basta; prendiamo quello che si può.

Sull' inutilità, anzi sul danno e pubblico, e privato, che ne ridonda nelle cause correzionali,

e di Polizia dalla pubblicità de' giudizi, avete detto assai poco per l'argomento (vi avverto una volta per sempre, che il verbo regolatore di quanto scrivo è costantemente il mi sembra) ma pur avete detto qualche cosa; ma sul bizzarro progetto di lasciare in facoltà dell'imputato, del Presidente, e del Ministero pubblico, la scelta di due diversi sistemi di processura così fra loro disparati, non solo in cause correzionali, e di polizia, ma perfino in alcuni crimini, cosa avete mai detto, che non vi meriti frustate senza pietà?

Introdurre due diversi metodi, lasciarli in arbitrio altrui, per giustificare se non altro spicciolosamente questa stramba idea, vi voleva nientemeno di una dissertazione in forma.

Niun colpevole, specialmente fra noi, anche con discapito per altra parte, vorrebbe mai comparire in pubblico, dunque fuori di alcuni gravissimi crimini, la procedura per l'infinita serie di delitti che resta, sarebbe sempre inquisitoria segreta. Se, come è verissimo, anche con un inquisizione segreta si fa conoscere l'accusatore, i testimonj, e questi si ponno eccepire e confrontare, quando verrà mai il caso, che l'imputato voglia fare presso a poco lo stesso in faccia al pubblico? E queste sono le Filantropico-Filosofico-Politico-legali idee, che con *indefesso studio* vi siete acquistate? A che dunque, con dolente preterizione, sul bel principio delle vostre osservazioni ricordare le procedure segrete?

A che tessere voi pure l'elogio alla pubblicità de' giudizj, da voi chiamata *Palladio della civile libertà*, *unico asilo contro la calunnia*, e la *prepotenza*? non sarà tutto questo che per alcuni crimini, e per gli altri crimini, delitti, e contravvenzioni non ci sarà più nè *Palladio*, nè *asilo*? Perchè far eco e copiare con tanta compiacenza quanto disse il sig. Romagnosi a favor di quella? E quando la vorrà pure il Presidente ed il Pubblico Ministero, se tanta è la spesa per l'erario, tanto è il perditempo, tanti gl'inconvenienti di chi ride, o compassiona, tanti i loro disturbi, tanto il pericolo di formar de' piccoli grandi delinquenti, e di togliere il bel pudore ai traviati? Ecco come pian piano ci riconducete, fuori di alcuni rari casi, a quella norma antica, sui pericoli e difetti della quale convenite pienamente col sig. Romagnosi.

Olà fratello

E' sorto il giorno e tu trassogni ancora?

Ci vuol altro che dire, *vorrei questo, accorderei quest'altro, farei, opinerei*. E le ragioni, mio Signorino, di queste vostre complicate riforme? Nelle osservazioni? No certo, non si trovano. Ricorriamo alla risposta, Oh qui, sebbene, ripeto, si doveva fare in allora, spero troveremo qualche ragione dimostrativa della necessità, o della convenienza almeno, di così fare.

Ma vediamo prima ne' miei cenni cosa mi sia rispettosamente permesso di opporre, sempre in figura di dubbio, a questi nudi, e fantastici

progetti dell' universale Osservatore. Dissi, che l' Autore, a forza di distinzioni, ed eccezioni, distrugge la regola, come il Chimico, che a forza di sottrazioni tutto scompone ed annienta; dissi, che se conviene alla natura del Governo il pubblico giudizio, e debb' esser pubblico per tutti i delitti (ricordo in proposito la mia dichiarazione) non v' ha ragion sufficiente perchè debbasi introdurre un nuovo metodo di processo pe' titoli correzionali, pe' quali si può incorrere una pena sino di cinque anni, cosa indifferente per nessuno, e soggetto abbastanza grave per un pubblico giudizio; dissi, che non occorrerebbe più stabilire in massima la non convenienza della pubblicità ne' giudizj correzionali, se può avvenire, che o a richiesta dell' uno o dell' altro, tutti i giudizj di tal sorta potrebbero divenir pubblici; dissi quindi, che voi sembrate volere e non volere il pubblico giudizio; dissi per ultimo, che non v' ha ragione di abbandonar all' arbitrio ciò che deve in massima stare, e non stare per delle grandi ragioni politiche; che il variar forma di giudizio a capriccio è cosa mostruosa in un governo, non poco imbarazzante, ed assurda in politica; soggiungo poi ora, che in ogni caso dovrebbero essere sempre determinati dalla legge i casi e i delitti, che esiger possano piuttosto un metodo di verifica- zione, che l' altro; e finalmente, che una generale uniformità, un sistema di procedura invariabile deve dirigere i giudizj penali. Per nude

proposte di riforma ho detto anche troppo; se non altro per far dubitare alcun poco della bontà del progetto.

Cosa mi risponde l'incomparabile Riformatore nella sua risposta? Egli non fa che nudamente riprodurre sotto diverse perifrasi (Fol. 40) il già detto, *cocta recoquens* e per la seconda volta, per tutta confutazione de' miei argomenti che non ha previsti, rimanda il lettore alle sue osservazioni, ove vedrà i motivi, dice egli, per cui trova necessario di rimettere all'arbitrio l'apertura del pubblico giudizio.

Bisogna però confessare, che o bene o male, dice in proposito nella sua risposta qualche cosa di più a giustificazione dell'arbitrio, che egli vorrebbe accordare intorno la scelta della procedura, e tenta togliermi i dubbj. Ma prima di esaminare questo di più, togliamoci dinnanzi la molestia di una nuova contraddizione, che bellamente mi vorrebbe affibbiare quest'uomo, che sta in aguato, e mi cura le parole, confonde le cose per potermi pur rispondere qualche cosa, e per frizzarmi *d'une façon bien gauche*; sempre però ad un modo, e quasi sempre colle stesse parole sacramentali. Voi, come l'istrice, non sapete pungere che ad un modo, eppure un uomo di *variata* erudizione potrebbe brillare; un Poeta poi a cui la satira è connaturale, dovrebbe riuscire eccellentemente. Dove sono i Rosa, gli Alfieri, i Boileau, gli Orazj, gli Aristarchi, i Properzj, gli Aristofani, i Giovenali? Non li

avete mai letti? Possibile che io m'incappi sempre in queste maledette contraddizioni, e che bevuta l'onda letea, non mi ricordi dal naso alla bocca? Avete ragione, caro Avvocato. Un uomo siffatto, come io, *che parla sempre di principj, e che poscia non se ne ricorda, o parla senza averne*, deve di necessità contraddirsi. Ma con vostra sofferenza, lasciatemi leggere un po' il mio opuscolo, perchè non voglio darmi confesso così presto. Ravviciniamo le pretese contraddittorie proposizioni. Dissi, che il giudizio pubblico è *un trionfo di più per l'innocente, ed una nuova efficace pena pel reo*. Pag. 24; poscia dissi; che il Tribunale *doveva economizzare le pubbliche sedute, e persuadersi, che qualunque sia l'esito del giudizio, non si cancella mai l'idea, che il tale ha subito un pubblico giudizio, e ad ogni evento la malignità non manca di giovarsene*. Mi pare che con una semplice e natural distinzione possano accordarsi queste due proposizioni. Io ragiono così: sebbene nell'opinione del pubblico, (e qui intendo la parte sana del pubblico, e non il *profanum vulgus*) sia il pubblico giudizio un trionfo di più per l'innocente, e una nuova pena pel reo, siccome nella testa de' sciocchi, de' quali, sig. Avvocato, non c'è mai penuria, ai di cui pregiudizj è prudente piegare talvolta, una pubblica comparsa si risolve sempre in una taccia a chi dovette sostenerla, fosse anche risultato innocente, così conchiusi, che sarà bene, anche sotto questo rapporto, di eco-

nomizzare queste pubbliche sedute : questa è una transazione col pregiudizio del volgo , ma non cessano di esser giuste, e di poter stare senza urto le mie due proposizioni , quando si distingue il volgo dal popolo , la parte che ragiona, da quella che per abitudine sragiona. Adagio dunque sig. Avvocato con queste contraddizioni; meno attenzione a queste e maggiore a superare i miei obbietti. Io dubito quindi , che alcuno possa *ridere* alle mie spalle , mentre chi non è sciocco prima legge, ed intende, poscia ride.

Dite , che il ritratto di un *gran Maestro con gran sferza in mano* vi va tanto a genio , che non potete a meno di ripeterlo di tratto in tratto ; guardatevi , che questa ripetizione non sia effetto piuttosto di estrema penuria di cose , e di idee ; per quanto vi piaccia questo quadro , che vi siete formato e faccia le vostre delizie , io credo , che lo cangereste volentieri. Vi ha tanta affinità tra pittori e poeti , che vi compatisco proprio , se avete passione per tutti i vostri quadri , anche i più meschini ; siete sempre in carattere. Ma posto che il vostro genio è tutto esaurito in *un gran maestro con una sferza in mano* (oh ingegnosa invenzione , oh quadro storiato degno de' Correggi , e de' Raffaelli) permettetemi , che io vi faccia qualche aggiunta , e senza superbia , vedete : *facile est inventis addere*. Si tratta di poca cosa. Io adunque mi vorrei dipinto in figura d' un bifolco , con una gran frusta in mano , che batte un *siuccio coperto*

della pelle di Leone , e che a forza di battiture gliela fa cader di dosso , e comincia a scoprire le orecchie della sua schiatta , con sotto questa iscrizione :

Novoque turbat bestias miraculo.

Se questo quadro è troppo marcato , mi fingerò pedagogo , che batte uno scolaro orgoglioso , che con disprezzo si pone sotto i piedi Cicerone , e Virgilio. E bello il quadro ? oh per quadri vi prometto , che non la cedo a chiunque.

Ma lasciamo le baje , e proseguiam l'argomento:

Voi non trovate necessità alcuna , che admitendosi in massima la pubblicità de' giudizj (cui però togliete in pratica , lasciandola in arbitrio di chi d'ordinario non la vorrà) debba questa aver luogo indistintamente e sempre , per tutti i delitti. La vostra ragione si è , perchè essa non conviene quando manchi lo scopo , cioè il pubblico , e privato vantaggio ; io vi opposi , che c'è sempre questo duplice vantaggio per tutti i delitti , e per tutti i delinquenti , al che non vedo replica. Il paragone della stessa *medicina* per tutte le *malattie* qui non corre , poichè sarebbe anzi il caso d'uno stesso metodo per la cura di tutte le malattie , cioè interpellar l'ammalato , e toccare il polso , che non varia mai. Potete formare una galleria di tante mie contraddizioni , di tanti vostri quadri , e paragoni.

Il citare autori , ch'è quanto dire il ragionare colla testa altrui , non è la miglior cosa , peg-

gio poi mettere loro in bocca ciò che non sognarono mai di dire, perchè faccian coro alle nostre pazze opinioni. L'ho pur detto, che non sapendo voi ragionare, per jattanza ridicola citate a dritto, e a rovescio gli autori, disturbandoli dai loro eterni riposi; eccovene una prova.

Per dimostrare che non sia cosa nè mostruosa, nè assurda in politica il variar forma di procedura in certi casi, e l'accordar su ciò qualche arbitrio all'inquisito, mi mettete innanzi un passo di Cicerone, il quale prova tanto bene il vostro assunto, come il nevicare farebbe prova che è di notte. Quest' autorità (per rimandarvi i vostri *frizzi d'ape*) calza bene come uno stivale da gigante ad un bambino. Ma pazienza, non fosse che oziosa per l'argomento quest'autorità, si è che da questo passo comprendo, che capite poco il latino, meno il valor delle parole, e ancor la storia. Cos' ha che fare, che si lasciasse in libertà dell'imputato il scegliere tra una segreta, o palese votazione — *clam an palam de se sententiam fieri vellet* — colla scelta tra due diverse forme di procedura? *Ire in Consilium* accadeva dopo fatto il pubblico processo, e quando non si trattava più che di dar sentenza; l'arbitrio dell'imputato cadeva adunque sulla votazione, e non sulla scelta della procedura. Non dite voi stesso *dopo il dibattimento*? e che è altro questo, se non il processo pubblico? Il processo adunque era compito nelle solite forme, e in questo non c'era arbitrio. Pos-

sibile che il vostro grande ingegno (che tante ne deve avere un riformatore) abbia grossolanamente confusa la votazione col dibattimento, col processo pubblico, una forma di giudizio con una di processo? *Caput oh caput!* Questa è graziosa in verità! Voi asserite una cosa, ed il passo riportato ne indica un'altra... Ombra di Tullio, perdono al gran riformatore, se per nulla ti ha invocato; forse altrove con miglior consiglio, e all'uopo ti chiamerà in soccorso. Per ora adunque Cicerone non assiste la vostra proposizione. Variar modo di votare, e variar procedura è cosa, io credo, un pò diversa, mentre la votazione, ossia il sentenziare, sussegue la procedura. Certo che cangiavano talora un importantissima forma di giudizio, ma forma di giudizio, e non di processo. L' avete capita?

Anche il povero Filangieri viene da voi disturbato per nulla, e sì che è poco che ci ha abbandonati; non dorme da secoli come Cicerone.

A quel che pare, voi pure intendete gli autori come un umanista intende per la prima volta Virgilio, e Orazio. Filangieri dopo aver dato il suo piano di procedura, e fissato l'ordine dei giudizi sul fatto, e sul diritto, conchiude, che sarebbe bene, che ciò si facesse alla presenza del pubblico, il che significa abbastanza, che vorrebbe i giudizi pubblici. Tra le varie operazioni di processura, o come egli le chiama, disposizioni preparatorie al giudizio, da eseguirsi

tutte al cospetto del pubblico, vorrebbe, che il reo non potesse essere costretto a comparire, ed a rispondere che in un luogo, il cui accesso fosse libero a tutti; in poche parole questo Autore, progetta il pubblico giudizio, poichè quando dice (cap. XXI.) che l'accusatore, allorchè accusa, i testimonj allorchè depongono, il reo allorchè si difende, il giudice del diritto, allorchè istruisce il giudice del fatto sulle disposizioni delle leggi relative a quella specie d'accusa e di prove, dovrebbero avere innanzi agli occhi il pubblico, che li giudica, altro non dice, se non che il giudizio dovrebbe esser pubblico.

Prende un grosso granchio il mio Avvocato carissimo, supponendo, che dal sistema della segreta inquisizione si declini, quanto al reo, allorchè è sentito in luogo aperto al pubblico, e che Filangieri parli *di atti da farsi d'ordinario segretamente*. Egli parla, come ben si vede, di procedura tutta pubblica, in cui naturalmente l'imputato deve essere pubblicamente sentito; non ha mai sognato di fare in una inquisizione segreta, una distinzione per l'imputato e d'introdurre questa singolar forma di sentire in pubblico l'imputato. Questo si chiama leggere gli autori senza capirli, e comprometterli in faccia ai loro nipoti, facendoli parlar spropositi. Se vi dassero querela a Minosse, Avvocato caro, non so se, celebre come siete, potreste con onore scolparvi. L'autore non poteva lasciare l'arbitrio

all' inquisito di variare , e di voler la pubblicità , quando il suo progetto è per il processo pubblico da capo a fondo.

Vi dissi già , che in alcune cose non avevate detto *nè tutto bene, nè tutto male*. A torto avete volto in ridicolo questa mia espressione ; non cessa però di esser vera , e ve la provo. Se invece di prescrivere i pubblici giudizj per molti crimini , per tutti i delitti , e per tutte le contravvenzioni , la vostra proscrizione si fosse limitata a quest' ultime , la progettata riforma in questa parte sarebbe sembrata più ragionevole ; io non vi avrei *dubitativamente* contraddetto , e vi sareste messo d' accordo con Filangieri , di cui avreste in allora potuto opportunamente citare i passi successivi (Fol. 40). Difatto delitti , o contravvenzioni importanti , pochi giorni di carcere , non meritano , com' egli dice , *l' ordinario corso di un giudizio, nè la sua solennità*. Si vede che questo recesso dall' ordinaria procedura non è progettato dall' Autore , che per le contravvenzioni. Osservate l' estrema limitazione posta dall' Autore in queste sue parole *i leggeri reati, quelli che possono chiamarsi piuttosto trasgressioni che delitti ; Le tenuissime pene , che ponno chiamarsi correzioni*. Se a tanto si limita il vostro favorito Filangieri , perchè pei delitti di qualche importanza vi siete da lui nell' opinione tanto dipartito ? Perchè una riforma , che riduce quasi tutti i giudizj a segreta inquisizione ? Ciò si chiama farla da novatore singularissimo ; il vostro pro-

getto, ne' modi da voi concepito, non ha il suffragio nemmeno di un Autore. Devo quindi concludere, e con vero mio dispiacere, che siete mal fermo di raziocinio, meschino di cognizioni, e cerretano nelle citazioni, mentre l'autorità da voi riportata di Montesquieu, ha a che fare col vostro argomento come i gamberi colla luna, e quella di Filangieri non può favorire la vostra opinione, se non in quanto alle *semplici contravvenzioni*, combattendo anzi nel resto il vostro progetto di quasi generale abolizione di pubblici giudizj.

Stanno quindi ancora i miei dubbj. I vostri progetti non furono meglio dimostrati di prima, e duolmi di non potervi *compatire* per non aver fatto meglio, dopo tre mesi di travaglio per sostenere la vostra riforma.

Se i capi successivi sono trattati come questo, nella risposta potrò dirvi con Parini: *stampè l'altro*.

C A P O II.

De' Giudizj di polizia importanti pens
di detenzione.

Affe, che in questo capo sono servito per le feste (e sono appunto le feste di Natale). Qui il mio Antagonista, superbo di una sognata vittoria, impiega due pagine intiere a punzecchiarmi senza pietà; questa volta sembra che mi dica il critico *incidit in foveam quam fecit*. Ma è poi vero, che io l'abbia detta grossa, e madornale? E se lo fosse, non potrei io rispondergli, trattato come mi veggio tanto insolentemente, colle parole di Boileau a Racine? *Te conviens que j' ai tort; mais j' aime encor mieu l' avoir, que d' avoir aussi orgueilleusement raison, que vous l' avez.*

Bisogna guardarsi ben bene dal dare alcuna presa a chi ha penuria di ragioni; ma io non sono ancor del tutto persuaso di aver torto, meno di aver dichiarato contro ragione eretico il mio avversario. L' anatema sussiste ancora.

Veggio primo di tutto, che nella risposta c'è

della mala fede, e che l'Osservator generale torce destramente lo sguardo da ciò che non gli accomoda. Ma se tutto osserva, osservi anche questo. Io ho argomentato così: Se il Giudice di pace deve *provvisoriamente* eseguire la sentenza, quando non si dia cauzione, si deve di necessità conchiudere, che la legge limiti l'esecuzione a ciò solo che può essere *provvisoriamente* eseguito, come sarebbe la multa, che si può pagare, e retrocedere in caso di favorevole giudicato; essendo assurdo inconcepibile, che si possa *provvisoriamente* subire una detenzione di cinque giorni, scontata la quale nemmeno l'Ente Supremo può fare, che ciò che è stato, possa non essere stato. Un Giudice di pace adunque, che non abbia i vostri talenti, ma appena uno scrupolo di buon senso, vede subito, che l'esecuzione non può cadere che sulla multa, cosa di riparabil effetto, mai sulla detenzione, che di sua natura esclude *provvisoria* esecuzione. A questo argomento non trovo nè diretta, nè indiretta risposta, e vi compatisco, poichè non l'ammette per la natura stessa della cosa. Mi spiace però, che non potendo confutarlo, l'abbiate soppresso; ma come altrimenti avreste potuto sorprendere, e mostrare d'aver ragione?

Dopo questa osservazione non era io autorizzato a dirvi, che si devono conoscer bene le leggi, prima di farne la censura? Che *non bisogna mettere in bocca al Legislatore degli assurdi per la compiacenza di confutarli?* non aveva

ragione il mio Nonno di dire, sebben malamente, che *scire leges non est verba legis tenere, sed vim et potestatem?* Colla mia premessa queste conclusioni erano troppo naturali, nè ve le poteva in alcun modo risparmiare. Ora vi aggiungo di più, che in *civile est nisi tota lege perspecta iudicium ferre*, mentre se aveste posto mente alla parola *provvisoriamente*, vi sareste convinto, che l'esecuzione provvisoria non poteva cadere che sulla multa, cioè o pagarla, o dar cauzione. E non sarà eresia solennissima il dire, che la legge abbia voluto provvisoria esecuzione di una pena, che di sua natura l'esclude? Persistendo in questa, il peccato diventa qualificato, nè vi può assolvere che il Papa. Se vi sarà nè *rogo*, nè *prigione*, vi sarà la scomunica maggiore per lo meno.

Gli altri miei argomenti non erano, per così dire, che di rinforzo. Quindi dissi, che se il Giudice di pace, quando ha nelle forze chi pel suo delitto non può meritare più di tre mesi di arresto, lo rimette in libertà, e passa gli atti al Correzionale, se non sogna di trattener negli arresti l'imputato di un titolo di sua competenza, come non vorrà egli soprasedere alla lieve condanna di cinque giorni, finchè abbia pronunciato l'appello? Se ciò succede costantemente, se condannati al *Maximum* della pena Correzionale, restano, pendente l'appellazione, in libertà, sotto il vincolo della prestata cauzione, come mai l'equità non vorrà lasciar libero il condan-

nato a cinque giorni? Se la legge apertamente ostasse, potrebbe tanto arbitrare il Giudice, il Tribunale? Ma non abbisogna nè d'arbitrio, nè d'equità, per colui, che condannato alla pena di cinque giorni di detenzione, non può essere chiamato al carcere, mentre su d'una tal pena non può cadere provvisoria esecuzione. I miei stivali da gigante non erano destinati per le gambe d'un bambino, ma voi avete voluto far nascere un bambino per calzargli i stivali.

Gli è vero che *nulla interpretatione opus est eum legis sententia manifesta est*; ed io diffatti, non ebbi bisogno d'interpretazione, avendo la legge parlato abbastanza chiaro, quando usò l'espressione *provvisoriamente*, espressione, che evidentemente mostrava non poter cadere l'esecuzione sulla pena di detenzione.

Volete conoscere ora un vostro paga di stivali, che realmente non calza bene al bambino? vedetelo nell'argomento d'analogia, che qui mi fate, tratto dall'articolo 374 Codice di P. P. L'argomentazione è degna della vostra logica costante. Gran che; quando vi dipartite dai dilemmi favoriti, la dialettica vi serve sempre male. Se quando taluno viene assolto, voi dite, in un Giudizio Correzionale, e siasi interposta a appellazione, non può essere dimesso se non da un idonea cauzione, come vorrà dispensare chi fu condannato in un giudizio di polizia? Se tollera, che dall'appellazione alla decisione passi forse un tempo equivalente a quello della condanna,

quello cioè di trenta e più giorni, non tollererà con maggiore indifferenza la detenzione de' cinque giorni di polizia, ad onta dell' interposto appello? Per carità non vi affidate mai più ad argomenti d' analogia; questi suppongono la cognizione di rapporti ai quali, non so come, non arriva il vostro alto intendimento.


Quando uno viene assolto in un giudizio correzionale sa che la sua assoluzione è alligata alla condizione sospensiva del riclamo del P. M., e che in conseguenza egli non può ritenersi definitivamente assolto, se non ad appellazione esaurita; il tempo quindi che decorre è voluto dalla trafila, ed è sempre una grazia la libertà che si accorda contro la cauzione. All' opposto per colui che è condannato dal Giudice di pace, che può o adattarvisi, o appellare, sarebbe sempre un' ingiustizia il volerlo prigioniero, mentre usa d' un beneficio, che gli accorda la legge, e sarebbe un assurdo che avesse a scontar la pena, mentre cerca di evitarla. Non v' ha quindi analogia tra un caso, e l' altro, nè si può istituire argomento *a majori ad minus*; la cosa, come ognun vede, è ben diversa. Il carcere che decorre durante l' appellazione del P. M. non urta, mentre v' ha ancora una contestazione tra l' inquisito, e il fisco; ma quello che decorre dopo la condanna da cui si appella per evitarla, non trova alcuna giustificazione. Oso quindi ripetere, che se anche equivoca fosse l' espressione della legge, bisognerebbe, sull' appoggio della parola *provisoriamente*.

introdurre una distinzione da pena a pena, piuttosto che mettere in bocca del legislatore un assurdo.

Ecco come l' assoluta inapplicabilità delle da voi citate disposizioni le ha fatte sfuggire al mio occhio *omniveggente*; ecco perchè ho dovuto introdurre questa, che voi chiamate capricciosa distinzione, ma pur necessaria, per non supporre stolido il legislatore; ecco come mi sono confuso nell' *altissima mia sapienza*, e confuso a segno di ben intendere una parola, per ben intendere una legge; ecco come il *Paladino della Camera degli Avvocati* è costretto ad ogni passo a sempre più convincere chiunque, che l'onor nostro non ci ha molto guadagnato colle vostre opere, e che avete dati nuovi argomenti di credervi affatto inetto ad intimar riforme legislative. Su di chi cadrà adunque l' *indicibile sorpresa* del lettore? Su di me, che ho data una ragionevole spiegazione ad una legge, col soccorso d'una facile spiegazione d'una parola, o su di voi che v'ostinate a volere far passare per uno scimmunito il legislatore, ricusandovi alla retta intelligenza dalla legge? Ma finiamola, dirò anch'io, su tal proposito, e com'è naturale, egualmente convinti o de' nostri errori, o delle nostre verità, facciamo fine; vi rimando pertanto l' *eresia legale*, da cui non vi siete purgato, e la *storiella del vecchio servitore*, di cui non volete approfittare, e di sopra più una *lezioncella*, non mia, ma dell'Autore della morale universale. *L'opiniâtreté est l'effet d'une vanité méprisable, qui se fait un point d'honneur de ne jamais se rendre.*

C A P O III.

*Della difesa a piede libero nei delitti
propriamente detti.*



Voi vi ostinate adunque, sig. *Avvocato delle Riforme*, a non voler che la società possa esigere dall'imputato di titoli correzionali una modica cauzione per la libertà che gli accorda durante la procedura? Volete adunque, che d'essa e per la fuga che potrebbe tentare il reo, evadendo così la pena con tanto pregiudizio della giustizia, e per la troppo giusta indennità della parte lesa, non si assicuri del reo con un motivo di più che lo determini a subire il giudizio? Volete, che il fuggire, il restare, il subire, o l'evitar la pena, l'indennizzare, o il corbellar la parte lesa, tutto sia lasciato al libero calcolo, ed arbitrio dell'imputato? Un tale progetto non poteva sortire che dalla vostra gran testa Censorio-Riformatrice. Per gli imputati di crimini, e gravi delitti è forza adottare per unico mezzo

assicuratorio il carcere; mentre nulla potrebbe bilanciare la spinta, l'interesse ad evitare una grave pena; pe' titoli correzionali la di cui pena non è sì grave, oltre i tanti motivi, che possono ritenere un cittadino dal non sottrarsi, questo pure si aggiunga d'una cauzione per sicurtà, e per deposito, la di cui modicità può renderla facile alle persone anche le più limitate, dal qual beneficio, come siamo d'accordo, restando esclusi gli oziosi, vagabondi, e sospetti, egli è fatto innegabile, che viene ad essere la generalità compresa. Coerente al mio sistema di non esternar opinione, e di non avanzare che de' dubbj, alcuni ve ne proposi io in figura di obiezioni al vostro progetto. Teniam dietro a quanto ripete, e soggiunge la vostra risposta, e vediamo se questa riforma, dissipati i miei dubbj, abbia acquistata una maggiore dimostrazione.

Non v'ha risposta nell'autore, che non sia congiunta ad un'accusa di alterazione, ed omissione di cose da lui dette, ed amari rimproveri per supposte ingiurie, e sarcasmi. E' vero che egli se ne ride di questi *impotenti fremiti d'un indispettito fanciullo*, ma il poverino nel ridere digrigna i denti, e questo fremer di ragazzo gli dà, a quel che pare, molto fastidio. Difatto qual dispetto non doveva provar io, vedendo un mio Collega sbucciarmi fuori d'improvviso *Autore, Riformatore, Osservator generale*, e far stordir le genti con un'impensata produzione, che lo metta al livello dei Montesquieu, dei Beccaria;

dei Filangieri, dei Blakston, dei Brissot, dei Bexon? A questi colpi l' invidia non si può contenere. Vi chieggo perdono, e veramente di cuore, se mi sono permesso domandarvi perchè abbiate voluto dipartirvi dalla legislazione greca, e romana nell' argomento. Gli slanci d' un gran genio non ponno soffrire il vincolo, l' opposizione di ciò che hanno di meglio pensato le nazioni più illuminate, ed i legislatori più famosi; nulla può opporsi ad una testa creatrice; essa scorre sopra tutte le umane istituzioni e forma i suoi vasti e nuovi piani, facendo rientrar nel nulla la aperta opera di secoli interi. Diffatto un genio che tanto non osasse, potrebbe egli con tanta facilità far delle grandi politiche rivoluzioni? La società farebbe ella de' progressi, come voi dite? Voi dunque vi siete proposto nell' alta vostra sapienza di fare in questo la censura di due grandi legislatori, e di far scomparire i Soloni, ed i Giustiniani. L' idea fu grande, e degna di voi.

Quantunque l' Autore si diparta da queste legislazioni, crede però poter trarre argomento da queste a sostegno del suo progetto. Ma la sua diserzione è così scandalosa, che invano di quelle pensa potersene giovare.

I Romani, e i Greci adottarono il sistema di accordare pe' lievi delitti la libertà, ma sempre contro cauzione, e di negarla pe' gravissimi; era però di regola il pretendere la cauzione; il nostro Legislatore vuole all' opposto, che pe' delitti

propriamente detti, vi sia libertà senza bisogno di cauzione; pei crimini non vi sia. Con ciò erasi, come si vede, introdotta una diversità nelle precauzioni da prendersi contro gl' inquisiti, ma la diversità consisteva soltanto tra il tener prigionie, ed il lasciar libero, contro cauzione, l'imputato; voi però, sig. Riformatore, volete introdurre ben altra diversità; volete o libero l'imputato, senza cauzione, o prigionie. Qual conseguenza adunque volete trarre delle disposizioni greche, e romane a vostro favore? Esse trovarono abbastanza provveduto alla libertà civile con una cauzione a luogo del carcere, ne' lievi delitti; esse a norma dei delitti, o lasciavano libero l'imputato, sempre però alligato alla sicurtà, o lo volevano detenuto: voi volete libertà senza cauzione, o carcere. Se riconoscete ne' Romani, e nei Greci già introdotta questa distinzione, perchè avete voluto cerveloticamente dipartirvi, ed introdurne un'altra? Voi dunque avete tentato provare il vostro assunto, come chi volesse colla Bibbia provare l'eccellenza della Iliade. E questa osate voi chiamar *potentissima* ragione? Con questa norma una ragione, soltanto buona, in vostro senso, sarà una bestemmia.

Analizziamo un'altra *potentissima* ragione, che deve fare *potentissimo* effetto su qualunque uomo *potentissimo* in ragione, ed in legge.

Potendo avere, voi dite, la calunnia più facile accesso nel nostro sistema, che in quello de' Romani, nel quale mi date il prezioso ia-

segnamento, che vi era l'*inscriptio in crimen* dell' accusatore, e la legge del taglione, e perciò dall' accusa stessa nascendo di già una forte presunzione contro l' inquisito di reità, era già un grandissimo favore presso di noi per un tale accusato l' accordargli la libertà, sotto vincolo di fidejussione. L' argomento correrebbe, se data appena la denuncia d' Ufficio, la querela, o l' accusa, si procedesse tosto all' arresto dell' imputato; ma oltrechè quanto alle denuncie d' ufficio non eravi differenza tra i Romani, e noi; e solo contro gli Accusatori diretti eransi addotate delle severe precauzioni, voi vedete che si assumono le informazioni preliminari, nè si accorda il mandato d' accompagnamento se non quando, stabilito il fatto criminoso, speciali indizj colpiscano l' imputato (il che, se si ommette talora, e con precipizio si procede, non è che difetto d' uomo, e non di legge). Col nostro sistema la querela, la denuncia, l' accusa può essere temeraria, calunniosa, ma dessa sola non basta a privar della libertà un Cittadino: il Giudice istruttore, il Ministero pubblico devono d' accordo riconoscere prima la convenienza. Se adunque fra i Romani le precauzioni prese contro gli accusatori potevano lasciar credere fondata già abbastanza l' accusa, per cui fosse già un grandissimo favore accordare la libertà, controcauzione (non però di tutti i delitti si conosceva dietro formale accusa, ma anzi la più parte per denuncie d' Ufficio) fra noi tengono luogo di que-

ste precauzioni il previo informativo, la preesistenza d'indizj speciali, ed il voto ponderato del Pubblico Ministero; per cui chi in forza del Mandato d'accompagnamento vien arrestato, dee dirsi, che lo sia sopra accusa, o denuncia già verificata in genere, e già pregna d'indizj contro l'imputato. L'opuscolo non mi permette d'istituire un confronto tra le diverse garanzie dei Romani, e del nostro Codice per eliminar la calunnia, o la temeraria denuncia, e quindi il pericolo della libertà civile; ma non mi sarebbe difficile il mostrare, che troppo azzardata è la proposizione del nostro Riformatore, che in oggi con tanta facilità, e fortuna possa giuocar la calunnia.

Cade adunque, oh peccato! anche questa nuova *potentissima* ragione, mentre purificati i casi per equivalenti garanzie tra l'accusa e la denuncia de' Romani e la nostra, non si vede per qual ragione pei primi fosse già *grandissimo* favore l'accordar libertà sotto cauzione, e per noi sia appena una giustizia l'accordar libertà senza cauzione.

Ma le *potentissime* ragioni si succedono senza interruzione. Un'altra si vuol trarre dal breve termine accordato dalla legislazione romana agli accusatori a produrre le prove contro l'accusato. Si vede, che l'eruditissimo nostro Riformatore non si mostra informato abbastanza della maniera diversa d'iniziar le procedure presso i Romani, mentre non sa parlar che di accusa, qua-

sichè le infinite cause criminali, che tuttodi si agitavano nel foro, dovessero avere per unico movente una formale accusa. Era giusto che all' accusatore si prefinisse un breve termine, ma da ciò non ne siegue che presso i Romani potesse ragionevolmente addottarsi la cauzione, e non nel nostro sistema, il quale è più lento.

Voi vorreste dire, se non m'inganno, che in ragione della lentezza della procedura si dovrebbero facilitare i mezzi per la libertà provvisoria; ma se è vero il vostro gran principio, che niun cittadino deve essere privato della sua libertà, se non a delitto provato, io non trovo ragione di dipartirsi dalla prudentiale misura della cauzione, addottata dai Romani, quantunque, quanto all' accusa, più spedita si supponga la loro procedura, mentre forse in ambe le processure o per poco, o per molto il cittadino verrebbe sempre a soffrire un arresto, prima del delitto provato.

Sia pur lenta la processura fra noi; ciò sarà un motivo di più per accordare la libertà provvisoria agli imputati, ma non sarà mai un motivo per dispensarli dal prestare una cauzione, ed una facile cauzione. Per provare che quest'obbligo sia o inutile, o nocivo, questo argomento non giuoca. Direte; le conseguenze della perduta libertà sono più fatali in ragione della lentezza della processura; sia pure; ma qui si tratta di combinare il rispetto per la libertà individuale colle viste della giustizia, che sono l' inevitabilità

della pena, e l'indennità delle parti lese; e questa combinazione non può farsi, che coll'espedito di una cauzione suppletoria al carcere, tolta la quale verrebbe a favorirsi la libertà col sacrificio dei grandi interessi della giustizia.

Il vostro impegno, sig. Riformatore, sarà sempre di provare, che la cauzione non sia un motivo di più per assicurarsi dell'esecuzione della sentenza, e dell'indennità dei danneggiati; ma ciò nè voi, nè mille giungerebbero a provarlo. E tutte le vostre difficoltà in favore della libertà cadono, quando la cauzione è resa a tutti facile, e ridotta a minimi termini.

Se tutte le *potentissime* ragioni che assistono il vostro progetto, sono di questa tempra, avete fatto bene a non enumerarle; avreste sragionato per più ore, e mi avreste obbligato ad una interminabile confutazione.

E' poi per nulla ingiusto il rimprovero fattovi di non aver voi invece progettato di togliere l'arbitrio al Giudice di negare, od accordare la libertà contro cauzione, nè vale, che per vostra discolpa diciate, che chi vuole il più vuole il meno. La quistione non cade sulla stessa specie per poter giovarvi dell'argomento a *majori ad minus*; io tengo fermo sull'obbligo della cauzione, e solo vorrei necessitato il Giudice a secondar la domanda dell'imputato. Voi non volete saperne di quest'obbligo, e sebbene volendo voi sempre libero l'imputato di titoli correzionali, si veggia che lo volete tale per legge,

e non ad arbitrio del Giudice, non potete dire che nel *più vostro* abbiate voluto il *meno mio*, il quale comprende una condizione, che voi escludete. Voi dite però, che almeno transigereste col mio progetto, se tanto il Legislatore non vi vuol accordare; ne convengo; ma quando si propongono riforme, e cattedraticamente si proscrive la cauzione, si deve ciò provare, in ciò insistere, di ciò mostrar la necessità, la convenienza, altrimenti le modificazioni, che potrebbe fare il Legislatore al vostro progetto, non sarebbero più vostre riforme, nè vi resterebbe il vanto di Riformatore. Quando un vostro pari, in gran divisa di Legislatore, vuole una cosa in un modo, deve sostenere, che il più il meno non converrebbe.

Dissi che la modicità della voluta cauzione è tale, che è resa facile a tutti, se si escludano gli oziosi, vagabondi, i sospetti, e tutti quelli che da noi si qualificano per ciurmaglia. Voi mi opponete l'esperienza, e con questa credete impugnar una verità di assoluta evidenza. Al fatto, è vero, non v'ha ragione che resista; ma chi appena ragiona esamina, se dall'impotenza di prestar questa cauzione, o da tutt'altro proceda, che le carceri ridondino di detenuti per titoli correzionali. Io trovo, che non l'impotenza d'un tal mezzo, ma ben altre cause popolano le prigioni. La principale si è, che non sempre il Giudice, o a ragione, o a torto, è di umore di accordare questo beneficio, ora ostandovi

il Tribunale, ora il Pubblico Ministero, e quest' arbitrio volevasi da me tolto; poi v' hanno fra questi de' recidivi, pei quali voi pure non siete indulgente, poi tanti crudelmente abbandonati da loro parenti, o amici, poi molti che vi restano per ignoranza che loro stia pronto questo beneficio; molti cui la lusinga di vicina libertà allontana dal pensarvi; in molti il pregiudizio di non poter ripetere il denaro; di tanti così trattati non ve ne ha uno, in cento, che ad assoluta impotenza di dar cauzione debba ascrivere la detenzione. E' subito fatto, Sig. Avvocato, a citar l' esperienza; ma l' osservazione va spinta un po' più innanzi; mi provi in massima la difficoltà di raccogliere qualche centinaio di lire, anche pel più povero, a cui non manca mai pietosa persona, e allora si potrà sostenere, che convenga sciogliere da tal vincolo l' imputato, piuttosto che lasciarlo languire in un carcere.

Ma qui il Riformatore m' incalza più davv'eino, e mi vuol provare ad ogni patto, che l' obbligo della cauzione non giova nè pel ricco, nè pel povero a rattenerlo dalla fuga, e dal sottostare al dovere dell' indennità. Qui senz' altri complimenti *Tancredi risoluto, a mezza spada è già venuto*. L' argomento è un suo nuovo favorito dilemma, che io chiamerei *cipollare*, mentre a guisa d' una cipolla si risolve in più dilemmi. Le corna di quest' argomento stendono un' ampia ramificazione, quale forse non ne ebbero quelle della Capra Amaltea. Qui c' è una serie di o da comporre un miliardo.

L'Autore comincia, dopo la debita distinzione dal ricco al povero, dal far l'inventario a quest'ultimo e dice: o questa tenue sostanza risulta da stabili, o da mobili; se da stabili . . . ma adagio, un'altra distinzione ancora sugli stabili. O il proprietario di questi, dic' egli, preferisce la carcere, e la pena alla perdita di tutto, o di parte del patrimonio, e in questo caso egli non fuggirà; e qui, soggiungo io, e fuggirà tanto meno, quando trovi vincolata parte di questi beni, che tanto gli son cari, per cauzione della sua persona, e de' danni dati, restando precluso ogni pentimento, ogni mutazione di consiglio, non rara quando è imminente, o creduta grave più di quel che si credeva la pena. Se tanto gli preme il suo piccolo patrimonio, la vista di non depauperarlo in alcun modo assicurerà la sua persona, e quindi l'esecuzione della sentenza; o alla perdita di tutto, o di parte del suo patrimonio preferisce l'evitare la pena correzionale, e in allora la Giustizia, se costui ha data cauzione, non arrischierà per lo meno di veder compromessa la parte lesa, che altronde potrebbe esserlo, potendo fuggire simulando una vendita del patrimonio. Se la sostanza consiste in mobili fuggirà, o non fuggirà, indipendentemente dalla cauzione, secondo che preferirà la pena al deposito, o questo alla pena. Chi mi sa dire l'utilità qual sia di queste molteplici distinzioni in un tal argomento è un indovino. Posseda pochi mobili, o stabili il povero, la

perdita del deposito è sempre certa, e questa non gli può essere del tutto indifferente, e se non è indifferente, deve essere un motivo di più a sconsigliarlo dalla fuga.

Che da un uomo povero, per altri motivi risoluto, o non risoluto di fuggire, debba calcolarsi poco la cauzione data, ne convengo, giacchè io pur dissi non essere che un motivo di più per sottostare al giudizio; ma che in ogni caso non sia dell'interesse della giustizia l'esigerla, se non altro per l'indennità della parte lesa, ciò non si potrà mai sostenere. Fugga, resti, data la cauzione, il danneggiato è garantito. Siccome però la perdita anche più lieve, per un uomo limitato di fortune è sempre sensibile, così ne viene, che sia sempre essa pure un ritengo alla fuga, quantunque da se non basti. Non fosse che l'ultimo de' motivi concorrenti a determinare un uomo a subire un giudizio, il Legislatore non lo deve trascurare, mentre è poi per altra parte un mezzo assicuratorio d'indennità. E tanto meno lo può omettere, quando la pretesa cauzione è tale, che da ognuno quasi si può prestare, e che non può ricusarsi che da chi forse preferisce il carcere. E se non dovesse servire che pel solo oggetto d'indennità, converrebbe sempre. Su questo non può correte dilemma, mentre data la cauzione, o fugga o resti, la parte è indennizzata, nè c'è interesse a fuggire per una tenue somma.

Ma qui un dilemma non aspetta l'altro. Per

verità che il Sig. Avvocato ha molta simpatia cogli argomenti *cornuti*.

Quanto al povero affatto, così argomenta l'eterno dilemmizzante. Se l'amor di famiglia, del paese, e di altri interessi non lo può rattenere, fuggirà prima di dar cauzione; bastano questi motivi e l'obbligo di darla è una provvidenza inutile, al Fisco dannosa, ed egualmente dannosa all'imputato. Qui però, come suol dirsi, siamo fuori di casa. Si parla dell'inutilità della data cauzione, per rattener dalla fuga un imputato, non di chi fugge prima di darla; su d'un fuggitivo non si può prendere misura, non si può esiger cauzione; la fuga già eseguita rende inutile parlar del mezzo per impedirlo. Che se altri motivi rattengono questo povero, l'obbligo di dar cauzione si risolverà sempre in un motivo di più per non evadere, e la provvidenza sarà sempre utile sotto il doppio aspetto di freno, sebbene lieve, alla fuga, e di indennità, e se sarà dannoso all'imputato lo compenserà il beneficio della libertà, di cui altrimenti non potrebbe godere. Quanti poi fuggirebbero, se non potessero sperare in questo beneficio, del quale pensano giovarsi per meglio difendersi ancora! Quanti giudizj di più si fanno che non si farebbero, e quanti ancor meno fuggirebbero, se fosse assicurato per legge, e non dato ad arbitrio!

Io vi aveva pregato, e vi priego ancora per mia istruzione (giacchè conosco ora dalla vostra

risposta l'abisso profondo della mia ignoranza) a farmi vedere *pur uno degli infiniti danni, che derivano dall'obbligo di dar sigurtà, o pur uno degli infiniti beni, che si ottengono dall'opposto sistema.* Vi dichiarate pronto a soddisfarmi; ma veggo che per la seconda volta vi prendete giuoco del vostro *indispettito fanciullo.* Ho ancora *le travvegole,* non siete ancora per me *il figlio di Tobia,* o vi è mancato il *fegato del mirabil pesce,* di cui veggo adesso che fate grand' uso per illuminare i ciechi.

Cominciando dalla propositavi *infinita* enumerazione, mi dite, che uno dei danni si è la perdita della libertà per tutti coloro, che imputati d'un titolo correzionale, non sono in grado di far un deposito, o di dare una sigurtà. Questo è *uno* certamente, e gravissimo; ma siccome è così facile questo rimedio, che il più povero non ne può mancare, questo danno, il primo degl' *infiniti,* non può colpire che pochissime persone, e in fatto di Legislazione si ha sempre di mira la generalità, alla quale colla modicità della cauzione è abbastanza provveduto. Ho detto abbastanza su questo argomento.

Coraggio; qual è il secondo danno? Veggo, che mi fate una descrizione patetica di tutte le conseguenze della prigionia, e di queste mi create altrettanti danni per l'imputato, e per la sua famiglia; ma questo non si chiama ragionare; sulla prigionia siamo già intesi, e questa ve la meno buona per *uno degli infiniti* danni;

ma prendere , a luogo di ripetere da altre fonti da altri rapporti nuove specie di danni , a descrivervi per *consequentias* la stessa cosa , è dirlo stesso ; si è come colui , che dopo aver detto il Globo , dica Asia , Affrica , Europa , America , aria , acqua , terra , mare e continente , pesci , uccelli , ed armenti ; o come chi volendo descrivere i molti disastri d'un anno per le campagne , dopo aver parlato della tempesta , in vece di annoverarne altri , parli de' frutti o distrutti , o guasti , delle biade , o piante atterrate , del freddo che ne viene in seguito ec.

Non si decompone un'idea composta , per ripetere la stessa cosa. L'idea della prigione abbraccia quanto avete detto per *enumerationem*. A ragione adunque vi dissi , che l'uno all'infinito non ista , nemmeno per iperbole. Se tutto il danno sta nel dovere soffrire il carcere per impotenza a dar cauzione , se questo carcere è una pena di più , se si devono in carcere tollerare le lentezze della procedura , tutti questi , e simili altri danni , conseguenze di questo carcere , scompariranno per la generalità , e non colpiranno che pochi , quando si sia provato , che questo danno non può o non deve accadere che rarissime volte. Quanto agl' *infiniti* beni che ci promettete col vostro sistema , e di cui fate ora qualche cenno , corre lo stesso principio. Se assolvere dal vincolo della cauzione , o ridurla a portata di tutti deve di necessità produrre gli stessi vantaggi , non veggio come vogliate tutti

appropriarli al vostro sistema, quando pure ponno convenire al mio, per identità di ragione; quindi il vostro raziocinio non potrebbe corre bene, se non quando resa difficile, ed eseguibile da pochi la cauzione, i più fossero costretti a subire il carcere per impotenza; allora sì che tra l'esser libero, e prigione vi sarebbe una diversità negli effetti, e ciò che applicate al vostro sistema non potrebbe estendersi al mio; ma voi andate annojando, ed ingrossando il volume inutilmente, mentre quanto dite allo sfinitimento, non regge, se non provate prima, che per la difficoltà della cauzione pochi possano giovarsene, e che quindi la generalità debba attendere nel carcere l'esito de' giudizj. Voi impiegate una buona pagina nell'iscolparvi di ciò di che io non ho mai sognato accusarvi. Capirmi bene, Avvocato caro, per non iscrivere inutilmente. Vi feci osservare, che facendo voi l'elogio del vostro progetto in tale argomento avete troppo generalizzato nelle conseguenze, mentre queste conseguenze del carcere per l'onore, per l'imputato, e per la famiglia sono comuni anche per chi è detenuto, o processato per crimini, e con ciò vi voleva avvertire, che era oziosa la vostra lamentazione sulle tante conseguenze dell'arresto, fatta come argomento in prova del vostro sistema, mentre avrei considerato argomenti più diretti per provare il danno che ne viene dal vincolare a sigurtà l'imputato. Come pure il dire, che col vostro siste-

ma l'innocenza è sicura all'ombra della legge, che rare volte la vendetta, e la prepotenza innoltreranno delle temerarie, o false denuncie ec. con quel che siegue, ciò è tanto comune al vostro sistema come al mio, mentre se il vostro imputato non temerà d'esser arrestato, se non a condanna proferita, il mio non temerà egualmente dando una cauzione, molto più potendola anche offrire in prevenzione al mandato d'accompagnamento, cioè nell'esordio stesso della procedura, e ciò ancor meglio quando il Giudice non abbia arbitri per negarla o concederla, ambedue adunque saranno *sicuri all'ombra della legge, nè la vendetta, o prepotenza li attaccherà con temerarie, e false denuncie; nè inesperti funzionarj su mal fondati indizj faranno tradurre al carcere i cittadini, quindi per niuno d'essi vi sarà lutto, e miseria, e costernazione nella famiglia.* M'avete ora inteso? E' questo, come dite, inutile riflesso? E' questo imputarvi contraddizioni? Questa è tutta vostra partita, e per mia fede, che finora ci siete riuscito a meraviglia, avanti; che in questo non vi si può contrastare una perspicacia singolare, ed un finissimo odorato.

Ho sentito dire, che i Rousseau, i Voltaire, i Montesquieu furono colti in molte contraddizioni. Se ciò è vero, dovrei io, che sono un nulla, averne dispetto? Essi sono a fronte di queste, riputati uomini sommi, e chi li ha di contraddizione redarguiti non si conosce più. Non potreste

per una specie di similitudine, aver voi, fra tante vostre corbellerie, trovata una qualche mia contraddizione, e non potrei io avere, in mezzo alle contraddizioni, scritto qualche cosa di tollerabile? Qual sarebbe la miglior condizione? Ma il mio avversario non vuol esempj, mi vuol bruscamente porre in faccia le contraddizioni, e dimostrarle.

Giacchè siamo in materia, prosegue egli, *e la palla viene al balzo, eccovi due contraddizioni che mi cadono, or or sott'occhio*. Come conosce bene la teoria de' contrapposti, e la legge del chiar' oscuro! Vediamo se si può sbarazzarsi anche di questa; non ho a temere il terribile argomento *cornuto* che mi stringa, e questo è molto.

Io domando al sig. *Segna contraddizioni*, se non ponno conciliarsi in un povero le seguenti circostanze, in apparenza contraddittorie; che egli cioè non abbia nella patria, e fuori altro scopo, che la nuda sussistenza, che egli abbia nulla, che lo attacchi alla patria; ma che spesso non trovi però la convenienza di espatriare, per infinite ragioni, e gli rincesca l'abbandono della famiglia, e del padrone? Lo stesso scopo della sussistenza non può fargli preferire piuttosto un luogo ad un altro, e quindi trovar la convenienza di restarvi a preferenza, e quantunque nè beni, nè amici, nè relazioni lo attacchino a questo stesso luogo, pur gli dolga di lasciare, o moglie, o figli? Questo non è piuttosto attaccamento alla famiglia, che alla patria, che tutta

comprende nel suo umile tetto? Non è forse così di tutti i miserabili, i quali non si curano che di sussistere, e che non son legati alla patria per tutti que' vincoli, che altri legano, ma che pure preferiscono l'ordinaria loro dimora, e può doler loro, per la sola abitudine contratta, di abbandonarla? Lo stesso Mario Pagano, che a momenti compare in iscena (a vostro favore, o danno, per ora non lo so) dice, che *sebbene niun vantaggio, o diritto, alla patria stringa un proletario, l'abito di vivere in un luogo, gli amici, i congiunti son pur cari legami, che avvincano a quel suolo, ove si nacque*. Miserabili, generati da miserabili, sono d'essi i legami, che vincolano alla patria i padri? Tutto è nulla per essi, fuori della famiglia, e del giornaliero travaglio, eppure può loro convenire più un domicilio, che l'altro, quindi un motivo di non lasciarlo, per una pena, che lievissima in se, è poi quasi un nulla per siffatta gente. Non alle parole, ma al senso si deve por mente, prima di marcar contraddizione; quella che cade sulle parole è d'ordinario apparente fallace, nè ci vuole che un meschino scrittore per tanto interessarvisi. Rinvio quindi per ora il

Frigida pugnabant calidis etc.

A voi *sine pondere pondus*.
 Volete proprio adunque, che non si possa con buona ragione sferzare un cattivo Autore, se non è sicuro il critico d'inciampar mai in qualche contraddizione? Questo è troppo preten-

dere. Se per la critica basta il buon senso, se non è necessario, che il critico sia più grande dell'Autore, se il Barretti con applauso generale criticò così bene tanti poeti, e prosatori, e scrittori di varie maniere di scienze, senza saper egli far un verso, o compor opere di quel genere, volete voi, per qualche *contraddizioncella* (benchè finora non ne abbia io riconosciuta pur una) villanamente strapparmi di mano la frusta? Non potete voi essere gran Politico, Riformatore, Osservatore ec. ec., ed io nulla di tutto questo essendo, non potrei essere sensato Critico? Io, non temete, non vi tolgo la Dittatura.

Non ho ancor respirato dalla difficile difesa di due mie apparentemente contraddittorie proposizioni, che il mio dolcissimo Avvocato mi fa tosto il regalo di un'altra *contraddizioncella*, cui precede una *digressioncella*.

Ma, sig. Avvocato de' Diminutivi, a quel che vedo, non sapendo voi risolvere i miei dubbj, e meglio dimostrare i vostri progetti di riforma, come esser dovèva vostro unico scopo, vi divertite a confrontare le mie diverse idee, e dove nella parola, o in un senso equivoco trovate qualche diversità, con aria di trionfo mi ponete in faccia queste vostre meschine sottigliezze. Supponiamo, che il mio opuscolo fosse tutta una musica a contrapunto, cosa vi guadagnerebbe il gran Riformatore? Cadendo le contraddizioni su d'un uomo, che ha protestato di non spiegare alcuna opinione, e che si limita a' soli dubbj,

che gli serve il metterle in campo? Provano forse desse la bontà de' vostri progetti?

Ma donde mai, Avvocato mio, un nuovo tratto d' intempestiva modestia? Voi chiamate le vostre osservazioni, i vostri progetti di riforma, le vostre severissime declamatorie censure del Codice, le vostre sublimi idee un povero libretto? E' vero — *qui humiliat se, exaltabitur*; ma trasmutarsi d'improvviso da *Patriarca in fraticello* non può che far ridere. Sarebbe mai vero, che rientrato in voi, e meglio da voi stesso apprezzato il vostro lavoro, aveste una volta conosciuta la superba nullità del vostro Opuscolo? E' divenuta soltanto adesso (oh metamorfosi!) *semplicissima* l'intitolazione del vostro libretto alla Reggenza, quando nulla vi assolve dalla colpa di presunzione, per aver dedicata ad un Governo un' opera dell' ultima mediocrità, da voi solo giudicata degna d' interessare il Governo, quando in quel *semplicissimo* appunto sta il Cattedratico-Laconico-decisivo? Non sarebbe stato più laconico Newton addirizzando le sue Opere al Parlamento. Longino ripone nel semplice il sublime; voi nel semplice, nel laconico riponete tutta la superbia di una intitolazione.

Evasa così la vostra *d'gressioncella*, veniamo alla *contraddizioncella*. Una sola *distinzioncella*, che vi fosse piaciuto fare fra due casi tra loro disparati, vi avrebbe fatta scomparire questa contraddizione, nel mostrar la quale, e nel trarne tutte le conseguenze, avete più e più linee

impiegate. L'interesse pubblico fra un leggiero privato delitto, *non denunciato*, o denunciato, e condonato, o denunciato, e non punito, nasce da diversi principj, e motivi. Che un lieve delitto, il quale non tocca che debolmente il privato, e quasi per nulla la società, giaccia ignoto, e condonato dalla parte lesa, lievissima cosa si è per l'interesse pubblico, mentre nel condono, e nell'indennità è riposta l'espiazione, ma che questo stesso delitto denunciato, e già fatto soggetto di processura, non debba sottrarre inevitabilmente la pena stabilita dalla legge, e giaccia impunito, ciò non può essere senza che l'interesse pubblico non se ne risenta; giacchè, quantunque si tratti di lieve delitto, è sommo l'interesse della società, che niuno sfugga la pena, quando il delitto è conosciuto, e denunciato, altrimenti l'impunità ne' piccoli delitti genera una fatale opinione anche pei grandi, e basta che entri l'idea di poter evitare una pena qualunque, perchè i cattivi Cittadini prendano animo a maggiori attentati. L'interesse, che può aver dunque la società ne' due casi deve essere di necessità diverso e ne' motivi, e nel grado. Nel primo caso l'impunità è voluta da chi aveva il principal interesse, come offeso, a non volerla; nel secondo l'impunità è opera quasi della giustizia, la quale mostra sempre la sua debolezza, quando la tollera; nè ci voleva che una vista ben corta, e grossolana per non distinguere ciò che il solo buon senso abbastanza indicava.

La prima non fa torto alla pubblica giustizia, mentre lascia sempre supporre una privata soddisfazione, che abbia avuto luogo; la seconda segna il trionfo del delitto, e nel suo rapporto coll' offeso, e in quello della società indirettamente attaccata.

Se l' *Avvocato delle contraddizioni* avesse avvertita questa giusta distinzione di casi, che variano nel motivo e nel grado, il pubblico interesse non ci avrebbe opposta una contraddizione che non esiste, e non avrebbe dedotti tanti *come*, che svaniscono colla sognata sua contraddizione. Prima di tanto dilatarsi nelle conseguenze di questo mio fatto, perchè non provare piuttosto il fatto stesso? Questo è il vostro solito vizio; andate fantasticando per trovar un' apparente contraddizione, ed appena vi sembra averla veduta, che credendola per se stessa dimostrata, mi venite addosso con una Verrina di contumelie, e di amarezze, da far intisichire di rabbia tutt' altri fuori che me.

All' *Avvocato Marocco* l' *Archimandrita* *Avvocato Mantegazza* fa rimprovero di aver fatto dire ciò, che non disse mai, o più che non disse, e di averlo fatto autore di un progetto inesequibile (giacchè tutti gli altri sono eseguibili a perfezione, e per urgenza) mettendogli in bocca, che egli voglia accordato il beneficio legale della libertà provvisoria, anche a que' colpevoli di crimini che *ponno, essere di buono, ed onesto carattere.*

Io a dirvi la verità, l'ho propriamente ed in buona fede intesa così; e trovandomi già molto avanzato *ne' cenni critici*, e ad ogni passo sorpreso da progetti, l'uno più strambo dell'altro, mi persuasi, senza badar molto, che poteste anche aver detta questa, la quale, per quanto grossa mi sembrasse, non eccedeva il calibro delle altre. Ma qui, voi mi direte: prima intendermi, e poi criticarmi. A meraviglia; ma io vi rispondo: prima spiegarsi bene, e con buona sintassi, e poi rimbrottare chi a rovescio vi capisce. Soffrite con pace questa dimostrazione grammaticale, voluta dal bisogno di giustificarmi. Un po' ancora di umanità minore non vi farebbe male. Voi dite, che vorreste estendere ai colpevoli di crimini questo legale beneficio, quando può conciliarsi con un carattere onesto, e buono. Per renderci chiara la vostra idea bisognava (scusate tanta pedantesca libertà) dopo il *quando* soggiungere, *questi crimini ponno conciliarsi con un carattere onesto, e buono nel delinquente*, altrimenti il beneficio legale accordato pei titoli correzionali, e per qualche crimine ancora, secondo il vostro progetto, non si sa capire, se debba conciliarsi col carattere de' colpevoli, o col carattere de' crimini, come le ferite in rissa. E' vero, che dalla nota si dovea trar lume sulla vostra mal ordinata costruzione del periodo, ma che volete? L'avidità di percorrere un'opera preziosa, interessantissima, ci fa sorpassar le note; e altronde persuaso che nelle note abbiate più

ragion che nell' opera, non l'ho avvertita. Veniamo adunque a transazione. Io vi condono di aver mal costrutto il periodo , e voi condonatemi di non aver consultata la nota. Se vi piace , l' appuntamento è fatto.

In fine di ogni capo siete qui colle solite *lusinghe* d'aver fatto, e detto ciò che non avete fatto. Mi sembrate un predicator quaresimale , che si raccomanda per l' elemosina ; poichè il fare doveva consistere nel confutare le mie obbiezioni , e nel meglio dimostrare i vostri piani di riforma , e questo finora non lo avete fatto. Disingannatevi una volta , che siete ancor ben lontano dall'aver ben dimostrato il vostro progetto di libertà provvisoria senza cauzione , e che quindi sempre più date argomento per credervi inetto a trattare tali materie.

Mi va poi a genio infinitamente quel vostro *lasciar da parte per ora la questione* , se più interessi alla giustizia il beneficio della libertà , senza o con cauzione ; se la cauzione assecuri meglio , o no l' indennizzazione della parte lesa , e la punizione del reo , a fronte del male che ne può venir a qualche individuo , che non può prestar sicurezza ; ma se questa appunto era la questione da trattarsi , dallo sviluppo della quale , o voi nelle osservazioni , e risposte , o io ne' cenni , e nella duplice dovevamo aver ragione , o torto ; Ma se da tal questione , appunto soggetto unico del vostro Capo 3. ; doveva vedersi , o meglio dimostrato il vostro progetto , confutate le mie

obbiezioni, o peggio ancor trattato con maggior volume di parole, intatti, e illesi tutti i miei umilissimi dubbj. Lasciata in disparte una tal quistione, che decide niente meno, che della convenienza, o non convenienza del vostro progetto, come non dovrebbe esso eccitar le meraviglie di chiunque, vedendovi senza buone ragioni, ostinato ad escludere una cauzione resa facile all' università dei cittadini per la sua modicità, e tanto altronde utile per l' indennità della parte, e per la sicura punizione del delitto?

Il principio contrario da me sostenuto, ve lo ripeto, non ve l' ho presentato, che in figura di *dubbio*, mentre sarebbe imperdonabile petulanza la mia di opporre opinione ad opinione, ad un riformativo Legislatore, ed io ho fatte, e replicate le analoghe proteste. Chi avrà la sofferenza di leggerci (e saranno pochi) troverà, che i miei rispettosi dubbj sono quali lievi canne, che si fan giuoco degli Aquiloni, piegano, ma non cadono.

Alla preziosa dottrina di Mario Pagano, invocata in suo soccorso, il mio Avvocato ne fa precedere un preambolo ad uso dei *vedranno vedranno* de' Cerrettani, o portatori di mondo nuovo, o di coloro che smerciano mirabili farmaci, i di cui più mirabili effetti vanno enumerando, prima di battezzarli, in faccia all' attonito volgo. Egli mi dice, che questo Autore (che con comodo nominerà) non è già un *secco cattedratico*, ma uno de' più versati Criminalisti. Ebbene,

la mia curiosità s'infuria. Chi è, costui? Ma adagio, un' altra perifrasi ancora. Questi è, dic' egli, uno di que' Scrittori, cui lo zelante critico mi rimproverò di non aver nominato? Ora quasi quasi il paesano previene il Cerretano. Chi è adunque? Adagio, non siamo ancora a tempo. Peccato, continua il banditore, che l' Avvocato Marocco non abbia saputo, che questo da lui celebrato Pratico - Teorico - Criminalista poteva essere di validissimo appoggio al mio assunto. E sì certo, che avete in ciò ragione. Io avrei cassato dal Leggendario un Autore, che avesse favorita una sola delle tante vostre strambissime opinioni. Ma non potendo ciò idearmi, ve ne ho inchiusi una mezza dozzina, e ci scommetto, che niuno di questi avrà appoggiato il vostro progetto. Non avrei già detto, che l' Autore *non fa testo*; ma di più che *non ha testa*: non che gode di una non meritata opinione, ma che è oscuro quanto voi; non solo che la sua opinione è in ciò un aborto di fantasia, ma che è un delirio di farnetico. Ora siamo al buono; fuori il gran nome. Questo scrittore è *Maria Pagano*, finalmente voi mi dite. Grande veramente, grandissimo scrittore; ma peccato che egli, lungi dal favorirvi, sconcerti, e distrugga il vostro progetto: io vi prendo sulle sue parole. — Per una pena sino ai dieci anni di galera, o relegazione, l'accusato, qualora abbia un reddito annuale di due cento scudi, o trovi un mallevadore pel capitale di questa rendita, potrà difendersi fuori di carcere—Altro che libertà senza

cauzione; la vuole, e la vuol molto pesante, anche per un delitto, che importar possa un solo anno di galera, e il nostro progettista vuol dispensare anche chi può subire cinque anni di carcere. Bel accordo in vero fra le opinioni di questi due Autori Pietro Mantegazza, e Mario Pagano (poichè è tempo omai di proclamarlo Autore). E' quest' è un *appoggio validissimo* al suo progetto?

Ma sapete che avete un mirabile talento per le citazioni? Questo si chiama ben citare per confutar se stesso, o per usar la vostra espressione, *menar la frusta per battersi le spalle*. Io mi aspetto, che per *fas et nefas* disturbiate le biblioteche per far vedere, che sapete l'elenco di molti Autori: Si può dare maggior goffagine di citar gli Autori per farvi dar torto? E voi, *oh caput, oh melius ventosa cucurbita!* non converrete ancora con tutto il mondo, che *non vi siete mai seriamente occupato di cose criminali*, se così male capite gli Autori, e peggio li applicate? Io, che mi dichiaro appena iniziato in questa scienza, almeno capisco cosa intendono di dire gli Autori; voi, che a forza volete passar per uomo, che si è seriamente occupato di queste materie, dolendovi tanto l'avervelo impugnato, e facendomene continui rimbrotti, non so come, sembra intendiate nemmeno le loro parole.

Meno favorisce il vostro progetto, il da voi citato Capo 33 dello stesso Autore. — Egli dice, che quando il delitto non porti maggior pena

di tre anni di presidio , ossia carcere , si possa lasciar libero l' accusato , quantunque nulla possedga , nè possa dar mallevadore , poichè (riflettete bene) il perpetuo bando dal Regno , di cui la violazione sia la perdita della libertà per un decennio , bilancia i tre anni di presidio. Chiaro da ciò appare , che un mezzo di assicurazione , assai più possente di una cauzione in denaro , cioè la minaccia di un bando , e d' un bando inviolabile sotto gravi comminatorie , trattiene l' imputato libero , dal tentar la fuga durante il processo. Ecco come , anche in questo easo , l' imputato di lieve delitto non è lasciato libero senza un mezzo assecuratorio , e ben più efficace di un deposito in denaro. Ora mi convinco sempre più , che non solo non vi siete seriamente occupato in tali materie , ma che siete nemmeno iniziato , se citate delle autorità in appoggio , quando queste vi sono apertamente contrarie. Bisogna dire , che non sapete cosa vi proponiate quando svolgete un Autore. Pazienza , se si fosse espresso questo Mario Pagano in sensi equivoci , questo Pagano , che mi avete tanto fatto sospirare e che mi doveva di botto atterrare , ma parla un linguaggio , che li stessi fanciulli intendono.

C A P O IV.

Giudizj inappellabili.

Eccoci ad un capo interminabile cui si potrebbe chiamare — *il mundum finitus Orestes* — Confesso, che ci vuole qualche abilità a ripetere lo stesso in diversa e più diffusa maniera, senza aggiungere punto nè poco al già detto.

Prima di far qualche altro cenno a sostegno della mia mal'augurata critica, mi giova ripetervi, per la centesima volta, che io non mi sono mai inteso di spiegare alcuna opinione, per cui è inutile che andiate ripetendo che non getto che ipotesi, e nude proposizioni; trovo pur conveniente ricordarvi, che non si annuncia mai una opinione, massime in fatto di legislazione, se non è concludentemente provata, per cui se foste anche nella vostra risposta riuscito a meglio dimostrare i vostri piani di riforma, vi potrei sempre ripigliare di non averlo fatto prima e dirvi, che *non erat hic locus*. Il peccato è con-

sumato, nè c'è ripiego; ma ciò non basta; io mi propongo ora di provarvi, che essendo le vostre opinioni le stesse, molte sono assurde, a segno che nemmeno Locke, e Condillac colla loro logica saprebbero sostenerle, e che le poche buone non le avete meglio dimostrate di prima, sebbene ne abbiate più a lungo discorso, per essere voi, come vi dissi, inetto a propor riforme. Se tale non fosse il mio presente impegno, con due linee avrei risposto, facendovi osservare che allora si doveva ben ragionare, ed appoggiare a somme autorità le vostre opinioni, quando vi siete presentato in pubblico in figura di Riformatore legislativo.

— Ciò premesso entriamo con coraggio nell'argomento.

Prima di tutto sappiate (poichè simulate di non saperlo) che io chiamo *piccole idee e meschinità* non già i soggetti da voi trattati ne' tre precedenti capi, ma tali chiamo le vostre ragioni, i vostri argomenti. Più buona fede, mio dalcissimo Avvocato, se no vi ripeterò, che *in me tua crimina fangis*.

Dite, che leggendo l'esordio de' miei cenni intorno questo capo, temete *di dovervi fin vergognare d'aver preso a contendere con me, che onorate del titolo di critico tanto profondo ed erudito*. Qualunque vista, e sentimento vi avesse trattenuto dal rispondermi, fosse anche questa vergogna, vi sarebbe bene stata utile, e salutare, nè vi sareste esposto a far ridere di voi

la seconda volta con più ampia materia. Ma a proposito di questa vostra proposizione (poichè voi pure vi permettete, all' uso di Pindaro , e di Ariosto de' voli , delle digressioni) vi farò riflettere una regola dello scrivere figurato , che non so come sia sfuggita alla vostra letteraria eleganza. Cominciate il periodo dicendo sul serio, che *temete* di dovervi vergognare, e poi parlando di *me* in senso ironico, mi qualificate critico *profondo* , ed *erudito*. O tutto ironia dev'essere il periodo , o tutto schietta verità ; altrimenti fate veramente un bisticcio imperdonabile in buona rettorica. O è sincero il vostro concetto sul timore di vergognarvi, e non può essere ironico il successivo di rispondere a un critico profondo ed erudito; o esprimete il primo per celia, ed è lo stesso , come cominciare un periodo con una metafora , e finirlo con un altro.

Se proseguite a *farmi conoscere* ne' successivi capi, come avete fatto ne' precedenti , voi tessete senza accorgervi la mia apologia , poichè avete finora risposto in modo di stabilire voi stesso a mio favore una superiorità, che offende quasi la mia modestia.

Vi dissi ingenuamente, che in alcuni oggetti io porto la stessa vostra opinione (se mi è lecito esternar opinione) ma pretesi altresì dimostrare sul gran principio, che le riforme legislative vanno luminosamente provate, che la vostra dissertazione non si presentava in un modo

luminoso e convincente, trattandosi massime d'introdurre una nuova appellazione nel sistema di procedura penale. Dissi di più, che presa la cosa in astratto, un' appellazione, fosse anche in sesta istanza, è sempre una buona cosa, quando la vita, l'onore, la libertà devonsi abbandonare agli incerti giudizj degli uomini; che però le misure, le provvidenze, le garanzie, i metodi di verificazione precedenti i giudizj erano tali nel nostro processo, da non rendere poi *indispensabile*, e d'*assoluta necessità* un'appellazione dai giudizj d'alto criminale, *sine qua* fosse esposta, compromessa la vita, e la libertà de' cittadini.

Queste sono le mie tesi, che ho umilmente presentate in figura di difficoltà, di obbiezioni al gran Riformatore.

Prima di mostrare, che l'Autore al solito ha mal confutate le mie critiche, e che da se stesso conferma sempre più la sua insufficienza a trattar tali materie, ed a proporre, e giustificare riforme, e che stanno quindi non superate le poche difficoltà, cui per quanto può comportare un opuscolo, ed un esercizio letterario, mi sono ingegnato di opporre, occupiamoci di alcune cosarelle, che l'Avvocato degnissimo fa precedere al merito della sua risposta.

Perchè mai, mi dite, tenendo io la stessa opinione, non avete, anzi che opporvi, aggiunto qualche tratto della vostra *luminosa* penna per *rischiarire* gli oggetti da me presentati? Perchè

non avete perfezionata l'opera? Perchè siete così avaro di vostri talenti straordinarij, da prometter vantaggi, e non farli provare? Perchè? Ma devo ancora ripeterlo per la centesima, volta che io mi sono confessato inetto a trattar degnamente oggetti di riforme legislative, impresa riservata soltanto a que' pochi,

*Quos equos amavit
Jupiter, aut ardens exexit ad cethera virtus
Dis geniti.....*

Virg. lib. 6.

Devo ancora replicare al deliquio, che io non ispiego opinioni, ma dubbj, non confuto, ma oppongo, non pronuncio, ma solo movo delle *questioni*? Altronde come si potrebbe, con un *trattato di luminosa penna*, rischiarare la più fitta tenebria e confusione, in cui si stanno ancora le materie da voi o trattate, o piuttosto malmenate? Come si potrebbe perfezionare ciò che è pessimo; poichè si perfezionano solo le cose buone, ed una pittura da sbianchino non può essere perfezionata da un buon pittore? Perchè mai, Sig. indiscreto Avvocato, volete obbligarmi a far da Riformatore di Codici? io non ne ho voglia, e mi piace sollevarmi appena da terra, piuttosto che fare fra le risate i voli d'Icaro. Voi ironicamente chiamate grandi i miei rilievi, grandi le obbiezioni. Eh, caro Avvocato, tutto è in proporzione, e per voi devo dire che sono riusciti grandissimi, se non siete giunto a superarli; le più piccole prominente sono Appennini per le formiche.

Fate bene a dichiarare, che *con più brevità* mi rispondete in seguito; così almeno con questa consolante notizia terrete qualche momento svegliato chi vi legge, e pe' vostri grandi affari di quà e di là del Pò, e della Dora tal brevità sarà utile sommamente.

Io, sempre in figura di *obbiezione*, di *difficoltà*, presi a sostenere che il giudizio d'accusa ne' crimini vale un giudizio di prima istanza, per cui può il successivo giudizio pubblico riguardarsi per una specie d'appello. Voi nelle osservazioni avete pur cercato di provare il contrario. Se voi lo dite, saranno certo *evidentissime* le vostre prove, meschine, e futili le mie. Sarebbe bella, che voi aveste a pronunciare diversamente sul vostro conto. Il pubblico fin d'ora avrà posto in bilancio le rispettive ragioni, e quantunque io ignori la sentenza, sono perfettamente tranquillo. Lasciamo adunque a parte quanto da noi si disse pro e contro nelle osservazioni, e ne' cenni, per non ripeterci. Vediamo se le vostre aggiunte provino meglio l'argomento. La dimostrazione ulteriore sarebbe fuor di luogo; ma se è buona, le accorderemo il diritto di postliminio.

Per me la faccenda comincia molto male. Il mio antagonista, armato della logica di Socrate (e qual' altra poteva convenire a chi in sapienza tanto l'avvicina?) cerca abbattermi col metodo delle progressive interrogazioni. Acciocchè siavi, così m'incalza egli, un formale giudizio

non admettete voi, che sia necessario, indispensabile il contestare all' inquisito il reato? Così succedendo in tutto il mondo, dal polo Artico all' Antartico, mi dispenserete voi dal provarlo. Rispondo: se per reato intendete una formale concretazione e contestazion di delitto, questo non si conobbe da noi, che quando viveva la norma interinale; se per contestar il reato intendete render noto all' imputato il titolo, di cui è imputato, le circostanze che lo riguardano, i testimonj, le prove tutte in genere, ed in ispecie, tutto il processo in somma da cui emerge, e titolo, e prova, e da cui facilmente si vede quale sarà la pena, qual più ampia contestazione d' un mandato d' accompagnamento, che precisa il titolo, di quel di deposito, che lo ripete, d' un processo comunicato ne' cinque giorni, che tutto spiega lo stato della causa? Le cose, mio garbatissimo Avvocato, e non i nomi devonsi considerare, conviene pure che lo ripeta. Che può dire di più l' atto d' accusa? Cos' è quest' atto, se non la storia del delitto, delle sue circostanze, e dello stato delle prove, il tutto tratto dal processo scritto, liberamente comunicato al difensore, ed all' imputato? Chi può vedere l' intero processo ha egli bisogno dell' atto d' accusa, formato religiosamente sulle risultanze del processo stesso? E se da questo l' imputato non giungesse a rilevare il suo preciso delitto, e le prove, e la pena che deve aspettarsi, tutto ciò non

vede forse perfettamente il difensore? Si comunichi pure l'atto d'accusa, dopo soltanto che fu collegialmente ammesso dal Tribunale Correzionale, quali risultanze conosce di più l'imputato dopo aver visto l'intero processo, dal quale è troppo facile al difensore il vedere su qual titolo, e con quali mezzi possa *precisamente* difendere l'accusato?

Fa difficoltà al mio oppositore, che sulla rejezione delle addomandate pratiche difensive non possa reclamare, che dopo il giudizio d'accusa. Sia pure, ma finalmente lo può prima del formale giudizio, e ciò gli basta. Delirate, per mia fede, sostenendo, che l'inquisito non sa ancora il preciso titolo della sua reità, se non dopo pronunciato il giudizio di accusa. Letto da lui, e dal difensore l'intero processo ne' cinque giorni di confidenza, l'inquisito non saprà ancora il suo delitto? Ne dite ben di belle per mia fede. Se forse ciò non fosse a voi accaduto, io non saprei immaginare qual più zotico imputato, o più balordo difensore possa aver avuto bisogno dell'atto d'accusa per conoscere il titolo, lo stato delle prove, le circostanze tutte, e la pena che vi può essere applicata.

E dopo una serie tale di sragionamenti, osate contendermi ancora il diritto di farla con voi da *Censore*, ed imputarmi l'ignoranza, tutta vostra, di queste facili, triviali, elementari cognizioni? E con questo metodo di ragionare, sognate voi di provar meglio la vostra tesi, e dileguar

le mie obbiezioni? Ed osate adoperare il metodo di Socrate, per dire tanti spropositi, quante sono le interrogazioni? *Pudeat*. E poichè non siete lontano dal credere *sincerissima* la mia confessione, che appena conosca i principj della scienza criminale, vi lasciate così svergognare voi, *Avvocato* amplissimo, da un *Avvocato* appena iniziato tirone nell' arte? Eh via, trattate *testi* da pentola, e non testi di legge.

Cosa c'entra colla presente quistione, che io convenga, che spesso su lievi indizj si ammetta l'accusa? Non si condanna anche talora su lievi indizj in un formale giudizio? Può essere precipitato un giudizio definitivo, un ammissione d'accusa, ed essere sempre quest'ultima una specie di giudizio in prima istanza. Se l'accusa è rejetta ciò vale l'assoluzione, se è admissa e ciò vale una figura di condanna, dico figura di condanna, mentre a rigore, come dissi, è un *non liquet*, ma prossimo alla ricognizione della reità; condanna però sottoposta ad un formale giudizio, cioè a quel pubblico d'alto Criminale. Questa condanna è preceduta dalla cognizione del titolo, dalla difesa, se si vuole, sul processo scritto, e dall'esaurimento delle pratiche difensive, sempre admesse, quando non siano oziose, o inconcludenti.

Quale stranezza è poi la vostra, di volere, che la troppo facile ammissione dell'accusa sia vizio della legge, e non dell'uomo? Se la legge rispetta l'intimo convincimento, l'opinione del

Giudice, se questa è lasciata libera, se questa talora trascorre, coll' ammissione dell' accusa, a propendere per la reità, come sarà vizio della legge ciò che dipende dalla sola, e libera maniera di vedere del Giudice, a cui la legge non può opporsi, se non vuol violentare il sentimento? Come può dirsi, che la legge presenti occasione, e motivo alla soverchia facilità del giudizio d' accusa, se questa facilità pericolosa è tutta opera della mente di chi giudica?

Ma di grazia, sig. Censore di Codici, ella persiste nel costante sistema di non volere intendermi, o d' intendermi a modo suo, per avere di che replicare. Io dissi, e mi sembra essermi spiegato chiaramente, che l' ammissione dell' accusa tien luogo, quanto al suo effetto in rapporto all' imputato, d' un giudizio di prima istanza. I suoi lunghi ragionamenti non istanno, che nell' ipotesi, che io avessi detto esser questo giudizio una formale sentenza di prima istanza. Ma io non ho mai sognata tale stranezza. L' ammissione dell' accusa è preceduta da un processo scritto, bello e perfetto, da una dichiarazione del Titolo replicatamente, nel mandato d' accompagnamento e di deposito, comunicata all' imputato; dalla lettura, e comunicazione della querela, denuncia, o accusa, e delle relative disposizioni; è preceduto dalla comunicazione all' imputato dell' intero processo, dalla facoltà di presentare memorie difensive, e dall' addomandar quante pratiche desidera, del risultato delle

quali gli si da comunicazione; dall'opera, e patrocinio di un difensore, con cui può da solo a solo liberamente confabulare; dall'esame di un processo, da cui vede e titolo, e circostanze, e prove, e da cui è troppo facile l'inferire quale sarà la precisa contestazione del Titolo, quale la precisa pena. A tutto ciò tien dietro un giudizio di quattro Giudici, a cui interviene il Pubblico Ministero, il di cui istituto è la ricerca unica della verità, stia essa nel delitto, o nell'innocenza, un giudizio formato su d'un processo completo, e sulle prodotte giustificazioni. Che se l'indole della sentenza d'ammissione d'accusa, non porta che l'assoluzione, quando è rejetta, o il non constare, quando è admissa, questo non toglie, che quattro Giudici su d'un completo processo, fatto a offesa, e difesa, abbiano emessa un'opinione, una sentenza, e in ciò sta la sostanza di un vero giudizio, quanto a quella garanzia che può derivare all'imputato dalla prolazione di due sentenze sulla stessa causa. E su tali riflessi appunto sostengo, che non abbisogni appello, che l'ammissione dell'accusa sia già un giudizio in prima istanza, giudizio abbastanza fondato, perchè formi la prima garanzia all'innocenza. Cosa si potrebbe far di più a favore del reo, se invece di essere questi quattro Giudici incaricati soltanto di admettere l'atto d'accusa, lo fossero anche di pronunziare definitivamente? Non si vede forse tutto giorno, che la maggior parte dei dibattiti

menti non è che una quasi materiale riconferma del processo scritto, senza ottenere maggiori risultati, molto più solendosi formar questo con qualche estensione, ed esattezza? Il giudizio d'accusa non è finalmente il primo esperimento, la prima opinione di quattro probe, e legali persone sulla reità, od innocenza?

Certo che una sentenza formale qualunque deve averè le tre forme di reità, d'innocenza, e di dubbio, ma replico che io ho considerato il giudizio d'accusa, e l'ho negli effetti quasi parificato ad una sentenza definitiva in prima istanza, nel suo rapporto alla garanzia dell'innocenza, e della pubblica vendetta. L'ho pur detto io, che era *dato nella strega*. Il mio avversario mi si fa incontro con un argomento che mi fa sudare, e mi prova, che non versando il giudizio d'accusa che sulla colpabilità, l'inflizione della pena nel giudizio pubblico, che può essere sproporzionata al delitto nelle date circostanze, non trova appellazione di sorta, e che quindi esiste *essenziale importantissima* diversità fra un giudizio in prima istanza, ed un giudizio d'accusa, e che quindi l'imputato, sotto questo rapporto, è costretto a sottostare ad unico giudizio, cosa sempre pericolosa, anche ove si tratti di sola applicazione di pena. Sia lode al Cielo che ad immensi intervalli pur si trova qualche cosa di nuovo nella risposta, ed è peccato che a favore de' progettisti legislativi non possa aver luogo il diritto di posliminio, mentre pretendo-

no certi indiscreti, che non debbano le ragioni essere provocate dall' eventualità di una *critica*, ma accompagnare il piano di riforma, quando fu publicato, e dedicato al Governo *invitato a giovarsene*. Rispondo: naturalmente un giudizio che versa sulla colpabilità soltanto, e che non può definitivamente decidere, che dell' innocenza, è estraneo alla cognizione della pena, perchè questa non può essere che l' effetto d' una condanna; ma ciò ancora non toglie, che nel sostanziale si risolve ancora in una sentenza di prima istanza. Se uno sia reo o innocente, se vi siano, o manchino le prove della colpa questo è il primario, e più importante soggetto d' un giudizio criminale; di grave momento è pure la proporzione della pena al delitto, ed alle sue circostanze speciali, ma finalmente il maggiore, o minore rigore della pena, la maggiore, o minore proporzione non è tale oggetto, che esponga la libertà, la vita, l' onore de' cittadini, mentre in ogni caso, una pena, e di un determinato genere, si è sempre per duplice giudizio meritata l' imputato, dacchè per duplice giudizio è riconosciuta la reità. La proporzione non religiosamente osservata nelle rispettive latitudini, non bilancia un errore tra reità, ed innocenza, ed è caso meramente ipotetico, che a questo solo circoscritta la riflessione di otto Giudici possa lasciar luogo a frequente e grave sproporzione di pena, quando all' opposto l' errore, l' inganno sulla più importante decisione intorno la colpa-

bilità può essere più frequente, e più fatale. Quindi se due giudizi, quantunque non formali, ponno esigere le ispezioni sulla colpeabilità, non si vede la stessa necessità sul giudizio intorno la proporzione della pena.

Il parallelo da me istituito per far vedere la maggiore analogia, fra un giudizio d'accusa, ed una sentenza in prima istanza va fin dove, quando si tratta d'analogia, può spingersi, mentre se in tutto corresse a pari passo, non esisterebbe la presente quistione, nè più si chiamerebbe giudizio d'accusa ciò che avesse perfetta forma di giudizio di prima istanza. Stabilita la troppo notevole diversità che passa tra l'importanza d'un giudizio sulla colpeabilità, e d'uno sulla proporzione della pena, potendo cadere più facilmente, e con più fatal conseguenza l'errore sul primo che sul secondo giudizio, essendo il primo l'opera d'un sodo, e profondo raziocinio, il secondo l'effetto facile d'un ravvicinamento, e d'un calcolo di circostanze, dissi, e dissi a ragione, che i principj d'equità, che non sono poi tanto stranieri ai Regj Procuratori, quelli non dissimili della Corte, e le idee che presenta il Difensore ponno abbastanza, concorrendo simultaneamente, garantire questa proporzione di pena a delitto, non tanto facile a smarrirsi, senza che su di questa abbiano ad emettersi due giudizi. Certamente che a fronte di tutto questo può dimenticarsi questa proporzione, ma in questa quistione di probabilismo su due errori di di-

versa indole, ed importanza, si cerca unicamente qual sia il caso che renda necessarj, o non necessarj per la sua conseguenza e difficoltà, due giudizj. Ed il caso di questa sproporzione sarà sempre effetto delle accidentali disposizioni d'animo del Giudice, non del sistema, il quale in vista di quanto dissi, non può renderla per se stesso troppo frequente ne' giudizj.

Ecco come il *penetrantissimo, ingegnosissimo critico illustre, ed indefesso indagatore* risponde umilmente ai gravissimi rilievi dell'eccellentissimo Avvocato, il quale per dissertare al deliquio parte sempre da principj da se stesso immaginati.

Io adunque, senza molta *penetrazione, ingegno ed indagamento*, riconducendovi al vero stato della quistione, e di mezzo ad un oceano di parole traendo qualche vostro pensieruzzo, vi ho con quattro parole provato, che nel sostanziale, e massime nel rapporto di garanzia per l'imputato, la mia tesi, o *dubbio*, che il giudizio d'accusa valga un giudizio di prima istanza, non ebbe l'onore ancora d'una vostra concludente confutazione. Ma voi direte, avanti, sig. Avvocato, che tengo ben altre ragioni per provare la necessità d'un'appellazione da giudizj criminali nell'attuale sistema; restano ancora dodici pagine, e capirete quanto si possa ancor dire in capo così lungo. Ebbene vediamo.

In fatto di giudizj penali sembrami che si faccia qualche differenza tra l'onore, la libertà, e la vita, e che quest'ultima s'apprezzi qualche

cosa di più. Se così è, perchè mai il Legislatore che crede avere sufficientemente nella procedura garantiti i primi due diritti, preziosi certo, ma meno dell'ultimo, non avrà potuto scrupoleggiare per una pena che, oltre essere la maggiore, è di effetto irreparabile? Qual sogno è mai questo di trarre un argomento della necessità dell'appellazione da questa distinzione introdotta dal Legislatore? Niuno, tranne voi forse, ha creduto di *azzardare* la più lieve pena alla *presumibile* giustizia degli uomini. Qui non c'è *azzardo* nè *presumibilità*. Il Legislatore intende di garantire, e non di *azzardare*; tale è il suo voto, tali le sue disposizioni. Così ha creduto il nostro; solo che trattandosi di pena di morte ha voluto portare la cosa sino allo scrupolo, seguendo le opinioni de' filosofi giuristi, che consigliano la più scrupolosa dissamina delle prove, ove si tratti di pena capitale.

Questa vostra bizzarra idea viene da voi qualificata al solito per argomento *indubitabile*, e accagionate d'indiscrezione l'*Avvocato de' cenni* se non si arrende al grande *Avvocato delle riforme*; voi credete rendermi la pariglia in gentilezza così dinotandomi, ma siete al dissotto, mentre di molto trascende l'onore che vi faccio colla qualifica di *Riformatore di Codici presenti, e futuri, fatti e da farsi in infinitum*. Voi dite, che o non intendete la surriferita mia distinzione, o che è di sole parole; per carità, state, pel vostro onore, alla prima ipotesi, se no bisogna che con Luciano vi dia quell'ironica lezioncella che

gli da a quel Rettorico — *non dubitar tu però, e di quel che ti viene alla bocca; se ti occorre metti lo stivale in capo, e l' elmo alla gamba; ma sta saldo; segui a parlare, basta che tu non taccia.* — Che rabbia mi fa codesta dura legge di brevità, col vietarmi di estendermi alcun poco! l' Autore ragiona in modo che mi fornisce materia per tomi in foglio; basta, accontentiamoci di cenni, poichè io sono l' *Avvocato de' cenni*. A quale scuola si è mai formato questo logico di nuova stampa?

Per quanto saggie e provvide sien le leggi di qualunque processura, niuno ha presunto mai di assicurare da ogni remotissimo pericolo l'innocenza ne'giudizj penali; questa è fatalità delle umane istituzioni. In mezzo a questo, il savio Legislatore crede avere abbastanza tutelata l'innocenza, quando ha istituiti buoni ordinamenti in proposito. Prese tutte le misure le più tranquilizzanti (che però non escludono la remotissima possibilità di un'ingiustizia) perchè, trattandosi di pena capitale, ed irreparabile non sarà permesso aggiungere una cautela di più? Ne vien forse che per tale scrupolo, si abbia a conchiudere, che quanto agli altri giudizj sia esposta l'innocenza? Non può essere forse, che una processura presenti in generale una sufficiente garanzia, e che per sommo scrupolo s'introduca una cautela di più per certe pene? Che non è lecito temere, immaginare, sospettare per garantirsi da una irreparabile ingiusta condanna? forse che procedendo

col vostro principio, non si potrebbe, anche oltre l'appellazione, temere ancora un tal sinistro, ed immaginare una ulterior provvidenza sino all'infinito? Non può forse ritenersi in generale l'innocenza pienamente garantita, e scrupoleggiare ancora in fatto di pene capitali? Dove si può mai fissare il punto dell'assoluta sicurezza? Questo è indeterminato, e quando si può immaginare una nuova cautela, anche l'appellazione non è più l'ultimo termine. Non è poi teorema adottato, che anche nel calcolo delle prove, questo debba regolarsi sulla gravità della pena, sicchè sia difficile, lento e severo, in ragione della gravità del delitto? In ogni giudizio questo calcolo deve esser prudente, esatto; ma in mezzo a questa s'insiste anche per lo scrupolo in certi casi. Ma sarebbe cosa infinita, e noiosa il tener dietro a tutte le vostre storte argomentazioni. Ah! qui ci vuol più sferza che ragione, quando sino a questo punto si sa con tanta copia di parole sragionare.

Ma qui l'Avvocato, dopo un giro di parole che egli solo intende, termina col dire, che se io sostengo che ne' giudizi Capitali si calcola anche la sola possibilità d'un'ingiustizia, quando negli altri si cerca la massima probabilità, egli può pretendere che per tutti i delitti la cosa si spinga sino a quel punto da escluderne la possibilità stessa.

Per possibilità io non poteva intendere, che il primo grado della probabilità stessa, giacchè

in fatto di giudizj umani, non v' ha certezza assoluta, ed è sempre in qualche grado di probabilità ciò che si chiama volgarmente possibile. La rigorosa possibilità di un ingiusto giudizio non si può mai prevenire, ma vi si può più o meno discostare; in questa interminabile gradazione di probabilità evvi quel puato, che si chiama morale certezza, e questo stato è quello che conviene per tutti i delitti: ma siccome questa stessa morale certezza non è, in ultimo risultato, che una somma probabilità, oltre la quale si può ancora avanzare di qualche passo, questo si deve tentare, ove il caso lo meriti. Qual Giudice ha mai potuto dire a rigor di espressione, *io son certo* che il tale è reo? Egli non ha espressa, che una somma probabilità. Io non ho mai affidato adunque alla Teoria de' probabili gli altri Giudizj, ma a quella somma probabilità, che si chiama certezza. Posto che avete tanto famigliare il Filangieri, perchè non l' avete consultato, ove si tratta appunto della morale certezza, che egli fa consistere in una somma probabilità, la quale basta per gli usi della vita, ma che è suscettibile di ulterior avanzamento a, cui ne' casi gravissimi si deve pur arrivare? Bisogna che il Censore, a sostegno della sua tesi, mi provi che tutti i provvedimenti della legge nel loro concorso, e simultaneo effetto non valgano a presentare una bastevole garanzia all'innocenza, poichè quando si pretenda di stabilire, non la *convenienza*, ma la *necessità* di un appello è

mestieri mettere nella maggior evidenza il pericolo che corre il Cittadino , a cui non possa riparare che un appellazione ; assunto che nè egli , nè alcuno giungerà mai a provare , quantunque si possa convenire sull' utilità , e convenienza di questa appellazione , sotto il rapporto di una ulteriore scrupolosa cautela. Il suo lungo, e narcotico ragionamento per mostrare la diversità tra il Giudizio d' accusa , e quello di prima istanza , tende più a dimostrare la diversità della forma che della sostanza , mentre ho provato finora , che manca poco più del nome per vederne l' indentità , massime nel rapporto alla garanzia dell' innocenza in un giudizio penale.

Quanto alle così dette *celie*, che mi prodigate in tale argomento , *celie* con tanta urbanità espresse , io ve le condono di vero cuore. Solo desidererei che fossero più spiritose , massime non potendosi in voi dal Riformatore disgiungere il Poeta , e che cambiaste qualche volta registro , per minor noja di chi vi legge. Veggo però che le *celie* vanno di pari passo co' più solenni sragionamenti , con falsi principj , e torte conseguenze , e ciò fa sì che il lettore non possa a meno di metterle tutte a vostra partita.

Ora intorno alle mie *sferzate* mi cade in acconcio un' osservazione. Voi credete ben gonzo chi avrà la pazienza di legervi , che scioccamente ascriver debba alle gravissime materie , che avete così maltrattate , ciò che io dico contro voi , e la vostra maniera di proporre , e giustificare

riforme. *Picciole idee, meschinità* sono i vostri riflessi in appoggio del vostro piano di riforma; se forse non mi sono spiegato bene, mi spiego meglio adesso. Non i *lavori pubblici, l'esiglio, la berlina*, e simili pene, non i *soggetti* che trattate, ma le vostre *idee* sui medesimi, sono quelle che non arriveranno mai ad interessare la *sensibilità* del Filantropo, *scuotere l'indolente apatia* degli uomini di stato, *richiamar l'attenzione del Legislatore*. Se avete creduto diversamente siete ben buono *terque quaterque*. Non vi diss' io forse (p. 47.) che per scuotere l'apatia degli uomini di stato bisogna presentare delle grandi idee e non delle meschinità? Non ho già detto, che *bisogni proporsi grandi soggetti a trattare*. Le grandi idee non ponno nascere, che da profonde meditazioni basate sopra grandi viste politiche, e su piani di riforma di un' assoluta utilità, ed evidenza. Non vi ho io presentata materia sufficiente per frizzarmi da capo a piedi, senza ricorrere con tanta mala fede, ed insieme con tanta goffaggine, al meschino partito di attribuire al subbietto ciò che io a lettere Cubitali scrissi per la *persona*? Abbandonate l'arma del ridicolo, per cui non sembrate nato, quando per far ridere alle mie spese, fate ridere di voi stesso; voi vedete bene, che così vi tocca dal lettore largo ricambio di vero compatimento.

Il mio successivo rilievo, sulla di cui non mai pretesa importanza non garrirò certo con voi, non è però fuor di luogo.

Voi che usando le lagrimevoli declamazioni dei Giobbi, e dei Geremia, tanto avete deplorato e il Codice penale, e il tempo in cui nacque questa mostruosa Legislazione e cui tutto servì d'argomento per ischiamazzare come un energumeno, perchè, diceva io, con tanta smania d'universale improbazione, non avete rimproverato al Legislatore che non abbia esteso anche ai crimini di assassinio, e d'incendio l'appellazione accordata agli altri crimini Capitali?

Questa vera conseguenza, cui niun riflesso poteva giustificare, non poteva forse a buon dritto provocare da voi una censoria enfatica esclamazione contro il Legislatore, da servir da epigrafe a qualche futuro opuscolo, giacchè ci lusingate d'averne in corpo ben dieci in embrione, per ogni specie di Legislazione presente, e futura? Se il riflesso non era adunque importante, date le tali circostanze, era giusto ed opportuno.

Seguendo l'esempio del Gran Riformatore, che meditava certo una rivoluzion nelle leggi, poco meno di quella che Newton, e Galileo tentarono nella fisica, e Bacone nella filosofia, io dovrei rifriggere il già fritto per rispondere alle sue secche ripetizioni di cose intorno il nuovo argomento della necessità di un appello derivato *dal difficile, incerto, pericoloso* giudizio di prima istanza. Che dirò io ancora, se nulla di più disse l'Autore, il quale non mi seppe ancora togliere il dubbio, che i disordini da

esso rilevati nel pubblico Giudizio, sieno difetto dell' uomo, e del Governo, e non della legge? Pure non lasciamo senza qualche cenno questa parte. Cosa c'entra mai colle forme di processura, più o meno buone, più o men garanti dell'innocenza, la difficoltà della scienza Criminale? La scelta de' Giudici per parte del Governo, lo studio, e l'esperienza de' Giudici, la distrazione di questi nelle sedute, le quistioni di fatto, e di diritto, che ponno d'improvviso elevarsi, la loro noja, o stanchezza, l'inesperienza dei difensori, in che c'entrano, ripeto, col sistema di processura i disordini di un dibattimento, che si ponno togliere, e la scelta de' Giudici, che si può migliorare? Queste cose ponno stare, e non stare con buona, o peccante processura, e quindi ponno chiamarsi vizj dell' uomo, del Governo, e non del sistema. E' forse il sistema, che rende disattenti, ignoranti, o prevenuti i Giudici? E' forse il sistema, che rende più difficile la scienza? Difetti del sistema sarebbero i mezzi di difesa non largamente accordati al prevenuto, i testimonj non bene confrontati, escussi, le accuse soppresse, la libertà tolta al prevenuto di eccepire e rispondere, e cose simili; ma il parlarli di scienza difficile, e di cattivi Giudici, ciò nulla ha a che fare colla bontà d'un processo. E' vero che non c'è buona istituzione, che il tempo, o l'indolenza, o la malizia non sappiano far deteriorare, ma questa può esser rimentata alla sua originaria bontà, senza che

nasca la necessità d'immutare la sua intrinseca organizzazione.

Io sospetto, che non abbiate ancora capito la vera distinzione tra vizio d'uomo, e di sistema, e in che consista. Sarei tentato mostrarvela, se non temessi, che alcun vostro ammiratore mi dicesse: *Sus Minervam docet*. Così pure sembrami, che abbiate idee confuse su ciò che chiamasi ipotesi, giacchè nell'argomento non ve n'ha pur una.

Ma eccoci al buono; altro che *frizzi*, *celie*, *attiche lepidetze*, altro che le mie sferzate; l'argomento si fa serio. In due, o tre periodi il *ben educato urbanissimo Avvocato*, sotto lo scudo di proposizioni generali di non difficile applicazione, e sotto la salva guardia dell'*ego autem neminem nomino di Cicerone*, discende bellamente a parlar di me, e della mia maniera di patrocinare. Vi dirò anch'io come Luciano: *Non parlare, o Momo, in gergo, ma dì su alla schietta, ed espressamente aggiungendo anche il mio nome Tu che professi d'esser parlator libero hai da dire il tutto senza riguardi* (Dialogo il Concil. degli Dei) Bisogna che abbia ben sentito al vivo le mie punture, se ora mi morde con tutta la protestata *urbanità*, e *moderazione*. Poverino, uno sfogo è giusto, ed io devo, almeno per creanza, cedergli in contumelie e calunnie e personalità, se non posso, nemmen volendo, cedergli in ragione. Anzi vedete generosità, io voglio continuare, per *enumerationem*

partium, il suo felice pensiero. L'argomento è ricco, e serve eccellentemente all'uopo.

Se non è nuovo, voi dite (pag. 19) che Oratori aventi a dritto, o a torto una certa opinione, smarriscansi nell'arringa, dimentichino la confutazione di importanti indizj, ommettano, o imperfettamente dimostrino l'influenza di validissimi argomenti; se non è nuovo vederne altri esporre al pubblico dibattimento delle false risultanze processuali, e redarguiti, confessare, per iscusarsene, di essersi fidati a de' trassunti processuali da loro non confrontati nemmeno; se non è nuovo (qui subentro io) che si diano degli Oratori, forse originarj di Gnido, o Amatunta, che giacciono mollemente sulle piume fino al meriggio, e credano null'ostante sostener cause importanti, cui il disperato Cliente loro strappa di mano, piangendo l'oro vanamente speso; se non è nuovo che si diano degli Oratori, i quali dicano superbamente non esservi per essi più libro in giurisprudenza da studiare; cosa da far sbalordire il Pievano stesso del loro paese; se non è nuovo che si diano degli Oratori, i quali nella difesa di cause Capitali, credendo che l'arringare sia lo stesso come improvvisare un' anacreontica, dicano delle meschinità da scandalizzare il pubblico, che vede con rammarico a quali Oratori è affidata la difesa della vita stessa, e da provocare il Pubblico Ministero, con inaudito esempio, a sostenere le parti di difensore; se non è nuovo (e ciò è ben

peggio ancora, caro Avvocato) che vi sieno stati persino de' Giudici in Appello i quali sedendo nella Camera del Consiglio per decidere della libertà, e dell' onore de' Cittadini, scandalosamente occupati con rivoltante indifferenza nella lettura d' un libro di belle lettere, abbiano tre o quattro volte cambiata opinione, senza quasi sapere di che si trattasse, conformandola sempre ciecamente coll' ultimo opinante, rivocando, o estendendo gli anni di carcere, come si fa de' prezzi al pubblico incanto; se non è nuovo che vi siano degli Oratori, che per la vanità di presentarsi in pubblico Avvocati di Case nobili, e potenti, non abbiano la vista prudenziale di sopprimere piuttosto con miglior consiglio delle indecenti contestazioni, per non esporre ai commenti della pubblica malignità de' nomi grandi, e generalmente rispettati, facendoli così segno a libere mordacità; se non è nuovo, ma basta che chi legge deve pur respirare. Che ne dite, Avvocato mio garbatissimo? So io bene coltivare il vostro pensiero, e star sempre nella stessa figura? Ma voi mi direte: che *facile est inventis addere*, ed io non ho che replicare.

Che gli Alunni, assai più che i Veterani difensori, possano trovarsi imbarazzati dalle improvvise emergenze d' un dibattimento, nè sapere come svolgersi, niuno ve lo contrasta; ma quando poi li degradate a segno di paragonarli a medici, i quali di chi muore, o guarisce non conoscono neppure i sintomi, nè l' indole della

malattia, il che in relazione agli Alunni suona lo stesso che dire, che non conoscono nemmeno gli elementi della professione, non doveva io rendervi avvertito, che d'un tal complimento non vi avrebbero potuto saper grado? Nè il generalizzare questa umiliante proposizione agli Alunni degli altri paesi, nè il limitar la cosa col dire in adesso, che dal loro imbarazzo l'imputato può correre pericolo, basta a farvi assolvere da questa ingiuria.

Chi direbbe che dopo essere voi disceso vilmente a delle personalità, da me *inurbano* costantemente ommesse, previe le vostre dichiarazioni di *non far uso che di celie, frizzi, e lepidizzate*, e d'esser persona ben educata, e civile, abbiate potuto passare, nuovo Camaleonte, alle solite moralità intorno la maniera di scrivere? Sentite il Dittatore di urbani modi „ *all' alma gioventù che Italia onora* „ *Impari una volta il Sig. Avvocato Marocco*, così scrive, *ad esser leale nel riferire le altrui opinioni; non cambi loro l'aspetto celandone alcuni lati, o presentandoli quali non sono; ma questo è poco per la mia correzione. Attenti arrectis auribus: senza questa lealtà, e senz'essere sodi ragionatori; qui c'è una lacuna; con licenza, l'empirò io (come son io) — non avendo che la non difficile arte di alterare il vero (chi può più d'un poeta trovarla facile?) e di vomitare delle grossolane ingiurie (io eh?) come fanno i più succidi animali, che lasciano quà e là le schifose loro*

bave. Ma bravo, il paragone è nobile e da *ben educato cittadino*, e da *buon scrittore*; non si *acquista mai*, *credetemelo*, nè *fama di ben educato cittadino*, nè *quella di buon Scrittore*. (Mi sento già lumaca col guscio sulla schiena al suono delle magiche parole.) Voi mi accordate che con queste arti io possa tutt' al più godere *presso pochi superficiali o mal' informati*, o *prevenuti lettori*, un *momentaneo applauso*, che *muore come la voce dell' Eco* (sono così discreto nelle mie pretese, che mi basta anche questo poco). Voi all' opposto, avendo fatto, o per meglio dire, avendo detto di volere fare diversamente, *acquisterete*, ve lo garantisco io, quella soda riputazione degna de' vostri talenti, e molto più di quell' urbanità, e moderazione, e di quell' attico sale che vi è tanto naturale, quanto alle acciughe ne' barili. Ma a che questa morale sortita del nostro autore, e degna dei Bourdaloue, e de' Massillon, cotanto vicina ai due famosi periodi che mi riguardano? Forse per far meglio sentire la sua contraddizione? A qual prò ancora dico io? Volete sentire o genti tutta la causa di questa sua *imperversata*?

Tantæ molis erat Romanam condere gentem.
Perchè gli ho posti in bocca, dic' egli, che intenda sostenere che la libertà, e la vita corrono maggior pericolo nel sistema dell' intimo convincimento, che in quello della prova legale, quando egli proferì il secondo al primo unicamente, e ristrettivamente allo stato della no-

stra attuale processura. Ci potrebbe essere un'in-
 solenza maggiore della mia di mettere in boc-
 ca a un tanto Autore una proposizione generale,
 a luogo di una ristretta al solo caso della no-
 stra processura? Ma con sua buona grazia. Chi
 ha mai fatto supporre al mio sdolcinato Avvo-
 cato, che io non abbia realmente intesa la cosa
 ne' limiti da esso posti? Quando dico che *l'Autore*
intende di sostenere che la libertà civile,
l'onore, la fortuna, la vita corrono più pericolo
nel sistema dell'intimo convincimento che in quel-
lo della prova legale, su di che lo rimprovero
 d'aver fatte due sole parole, e lo prevengo cri-
 stianamente, che nè egli, nè io siamo in gra-
 do di risolvere la maggiore delle quistioni, io
 pure limito la sua proposizione al caso d' un
 giudizio di prima istanza inappellabile, e come
 no, se questo è l'argomento che si tratta? ma
 nel contrastargli la tesi anche in tale senso io
 ho dovuto partire dalla preferenza assoluta, che
 sembra meritare in ogni caso d'appellabilità, o
 inappellabilità, il sistema dell'intima convinzio-
 ne, per cui dovetti sostenere che non è una
 ragione di più per rendere necessaria l'appella-
 zione il dire, che ne' giudizj di prima istanza in-
 appellabili si proceda, e si giudichi con que-
 sto sistema, che in mio senso presenta maggior
 garanzia all'innocenza. E s'egli ha esclamato:
qual imprudenza adunque di affidare ec. alla co-
scienza, e buon senso de' Giudici inappellabili,
 io poteva contraddicendo esclamare, quale im-

prudenza di affidare ee. alla prova legale, con tanto pericolo d'inganno? Presso Giudici inappellabili non sarebbe l'innocenza esposta a minor pericolo colla prova legale che coll' intimo convincimento. Se non avete avuto tempo da perdere in quistioni teoriche dovevate pur dir qualche cosa in prova che in un giudizio inappellabile è men sicura l'innocenza col sistema dell' intima convinzione, che colla prova legale. Vedete ora se io ho meritate tante lezioni morali, da voi però smentite ad ogni passo, tante contumelie, sotto nome di *frizzi d'ape*, e molto meno quel paragone *schifoso* e basso, al di cui confronto è pur sublime quello del poeta —

Jupiter stibernas cana nive conspuat alpes,
 e vedete al tempo stesso se inopportuni debbano sembrarvi i miei riflessi sulla preferenza dell' intimo convincimento, dacchè tendendo questi a stabilire in qualunque procedura la bontà assoluta di questo genere di prova, o appellabili, o inappellabili che siano i giudizj, questa sempre deve preferirsi alla prova legale, quando massime non si voglia adottare il savio temperamento suggerito dal Cavalier Filangieri. Non posso quindi sottoscrivere alla vostra opinione, che questo genere di prova debba essere un nuovo motivo per dimostrare la necessità dell' appellazione.

Ma piano un poco, che qui il cortesissimo mio Avvocato mi accolla niente meno d'un furto, d'un plagio. Per verità, chi omai non cerca rubacchiare agl' insigni autori, e sentenze,

e periodi interi, e parole persino? Spaziando fra i tesori della vostra dottrina, ed erudizione non ho potuto resistere alla tentazione. Ma perchè mai a luogo di provarmi con una lunga, e vuota circonlocuzione, che di due vostri pensieri ho ardito formare un epigramma, e condonarmi quasi a stento il plagio, dopo però avermi fatto sentire tutto il prezzo del furto non ve ne siete anzi compiaciuto, che l'*Avvocato* con tutta la sua aria censoria abbia dovuto attingere alla bella fonte della vostra immensurabile sapienza? a che menar tanto chiasso quasi che io nuovo Prometeo abbia rubato il fuoco al Sole? Ma io però non accetto vilmente il vostro perdono senza addurre qualche scusa, che me ne faccia meno sentire il peso. Se la materia cede alla forma, se il marmo alla statua, se la tela alla pittura, perchè quantunque vostro il pensiero, non sarà poi mio l'epigramma sotto cui lo presento? Che sarebbe di quel muratore che si attribuisse il merito d'un palazzo per aver apprestato calce, e mattoni? Altronde se il soggetto dell'epigramma è, come dite, un pensiero di poco valore, perchè non tacere su d'un plagio, di cui menando tanto rumore, sembra che siate ben meschino se per un'inezia gridate al furto? Ma che razza di giurisprudenza avete voi in capo? Mi perdonate un plagio, che è poi un vero furto, e non una contraddizione? Ed eccoci allo stucchevole ritornello di queste contraddizioni. Io mi sbattezzerei in pensando come mai io,

bevuta l'onda letéa, non abbia memoria dal naso alla bocca, o come mai l'Autore abbia tanta industria per crear di botto una contraddizione ove non esiste. La vostra dialettica in ciò è mirabile. Ma non può star forse (e ricordatevi che dissi mi pare) che il sistema dell'intimo convincimento sia il migliore per la sicurezza dell'innocente, e per la punizione del reo, quantunque possa talora compromettere il primo in confronto del sistema della prova legale, che bene spesso favorisce l'impunità, e non è pure troppo sicuro per l'innocente? Nel confronto de' reciproci vantaggi, ed inconvenienti di questi due sistemi non poteva io chiamar migliore, per la sicurezza dell'innocenza, il sistema dell'intimo convincimento, sebbene talvolta possa comprometterla, quando lo confronto con quello della prova legale, che in mio senso ancor più lo compromette e per i facili inganni sulla veracità d'un testimonio, in apparenza ineccepibile, e pel difficile calcolo d'ogni specie d'indizj? Tra la prova legale, che favorisce l'impunità de' delitti, ed è ancora mal sicura per l'innocenza, e l'intimo convincimento, che assicura la punizione del colpevole, senza d'ordinario compromettere l'innocenza, a quale de' due sistemi in massima si darà la preferenza? Qui eravi quistione di confronto fra due sistemi in genere, al che se avesse avvertito l'Avvocato Sogna-Contraddizioni, non avrebbe d'un quarto inutilmente ingrossato l'opuscolo, coll'andar a

eaccia di sognate contraddizioni, le quali, ove anche esistessero, non gioverebbero alla sua causa, mentre una contraddizione in me non è una nuova ragione per lui a sostegno delle sue riforme. Tiriamo innanzi con queste contraddizioni, delle quali neppur una finora si è verificata, ed è veramente un peccato, mentre si vede che vi ha non poco sudato questo ingegnoso fabbro d'antitesi. Coraggio, che siamo omai al fine dell'interminabile Capo 4. Questo doveva terminare naturalmente con una contraddizione, ed eccola fresca fresca tratta fuori di tasca. Voi dite in poche parole, che io sostengo che la prova legale favorisce l'impunità de' delitti, e poi citate gli esempj dei Langlad, de' Brinvilliers, del fornajo di Venezia, i quali mostrano, che la prova legale perde l'innocente. Ma dove trovate voi la contraddizione? Che diss'io finora? Non diedi io assoluta preferenza, in massima, al sistema dell'intimo convincimento, in confronto di quello della prova legale, appunto perchè questa nè assicura sufficientemente la punizione de' delitti, nè l'innocenza, quando la prima assicura meglio e l'una e l'altra? Questo duplice disordine non ripete forse la stessa origine, la stessa causa, cioè l'inganno facile sul valore delle testimonianze e degl'indizj, inganno, che ora salva un reo, ora perde un innocente? Un effetto non esclude l'altro, ed è appunto per ciò, che concorrendo nella prova legale questo duplice danno, e con maggior faci-

lità e frequenza, ho dato la preferenza all'intimo convincimento. Non è lo stesso testimonio, in apparenza ineccepibile, che può aggravare un innocente, o esonerare un colpevole? Ecco che la testimonianza, secondo la sua segreta direzione e tendenza, può secondo i casi produrre or l'uno, or l'altro inconveniente. Alle volte a fronte d'un reo concorrono per azzardo due legali deposizioni, alle volte contro un innocente cospirano due segreti nemici; ecco salvato il primo, perso il secondo sotto la prova legale. Veggo pur troppo, caro Avvocato, che stiamo assai male di logica, e ad ogni passo mi è forza ricredermi dall'errore in cui caddi, che la risposta non fosse vostro parto; sì sì, non può essere che vostra; io vi giustificherò contro qualunque osasse dubitarne, ed attaccare il vostro onore. Ma possibile che finora di tante contraddizioni da voi immaginate, neppur una vi sia riuscita bene?

Il voto del sig. di Voltaire si è, come voi pure convenite, che sarebbe a desiderarsi, che fosse abolita ogni legge e che non ve ne fossero altre che la coscienza, ed il buon senso; poscia fa una difficoltà a se stesso intorno questa sua idea, e dice: *mais qui nous repondra que cette conscience, et ce bon sens ne s'égarent pas?* In mezzo a questo sospetto gli è evidente, che egli in massima da una preferenza all'intimo convincimento, a fronte che possa temere, *que ce bon sens s'égare.* L'idea in tal modo concepita dall'Autore non appoggia certamente la vostra opinio-

ne; quindi vi dissi, che avete confutato voi stesso per citare Voltaire; questo non si chiama *ritrattarsi*, come pretendete, ma esternare un dubbio, che però non distrugge la sua sentenza.

Rendo poi mille grazie al testatore Avvocato di due legati di cui mi onora. Egli mi lascia il vanto di citar autori su cose contrarie, o di cui non hanno mai parlato; se non ho citato il testo puntuale di Montesquieu, e Machiavelli, si è che in una sola proposizione non dicono quanto io ho avanzato, ma che chiaramente si arguisce dai principj da essi posti; se avessi saputo che è vostro stile di veder gli autori alla sola opportunità e per quel solo che fa pel caso occorrente, mi sarei spiegato in tal modo; ma io sciocamente ho supposto, che almeno questi due autori fossero stati da voi letti per intero, riletti e meditati. Voi mi lasciate per secondo legato *il pregio di contraddirmi come più, e più volte mi avete mostrato, citando le stesse mie parole*. Scusate, ma voi mi negate ciò che non possedete, mentre finora niuna oppostami contraddizione si è verificata. Cospetto! Voi dite che è tempo omai di troncare i vostri rilievi su i miei cenni intorno a questo capitolo, cui ritenete diggià *sóverchj*, per quanto vi siate sforzato di lasciarne indietro. Sappiate Avvocato, che la vostra risposta mi presentò un vastissimo campo a scrivere un volume intero, e che solleticato dalle più belle occasioni, mi sono io pure *sforzato* a contenermi. Avete fatto eccellentemente

a soffermarvi, mentre di questo passo avreste scritto all' infinito, e sempre poco per rispondere alle mie difficoltà, ai miei dubbj. Avete fatto bene a *dir nulla* della facilità che due testimoni, in faccia alla legge ineccepibili, cospirino per errore, o per calunnia, a confermare o negare un fatto; cosa avreste potuto rispondere all' esperienza di secoli? Avete fatto bene *dir nulla* del carattere di verità, che io do a cinque voti sopra tre, mentre avendo io detto, che tre non elidono tre, che la condanna non è il voto di due, ma di cinque, vi poteva essere qualche imbarazzo a rispondermi concludentemente. Se l' Inghilterra vuole unanimità di voti, tanto per l' ammissione che per la verità dell' accusa, ella fa ancor meglio di noi, che abbiamo creduto che cinque voti che cospirino nel ritenere, o nell' escludere un fatto, bastino; cinque voti che non soggiacciono all' elisione dei tre.

Amico delle metamorfosi (già come Poeta avrà famigliare Ovidio) il gran Riformatore sale la bigoncia d' Atene nuovo *Pericle*, e dubita dell' applauso di me *popolo*. Tranquillatevi, che per azzardo non avete certamente detto un *grosso sproposito*. Ridondando di questi il vostro opuscolo ciò poteva facilmente accadere, e si è per un tale prodigio che vi ho di cuore applaudito, giacchè io son uomo *passabilmente giusto*, e colgo con piacere quel poco che mi fa dir bene di voi. Vi dispenso da ogni ricambio, giacchè

peccate di generosità eccessiva; in gentilezze, e cortesia non vi cedo; io non voglio che mi riconosciate il più veritiero, e giudizioso critico della terra in materie criminali; troppa grazia; mi basta che mi riconosciate vostro degno critico, per quel tanto che può esser mestieri onde coll'arma del ridicolo farvi conoscere a voi stesso.

C A P O V.

Corti Speciali.

Essendo noi perfettamente d'accordo su tale argomento, altro incarico non vi restava nella risposta, che di provare contro la mia opinione, che avevate degnamente dimostrata la vostra tesi, cioè la necessità di un ricorso in Cassazione contro tali Sentenze, ed altro a me non resta, che di mostrare contro le vostre giustificazioni, che per un Riformatore, che si propone di consigliare, e persuadere innovazioni di processura, non avete trattato lodevolmente il soggetto.

Voi pretendete aver soddisfatto al difficile impegno di progettista di riforme con un quadro, che per giustizia ho dovuto lodare e sul quale mio giudizio non vi nacque per la seconda volta il dubbio, che già nacque a Pericle sulla bigoncia, e con un dilemma in buona for-

ma, cui ho dovuto applaudire; ma una pittura, ed un argomento non bastano per portare all'evidenza l'errore, e il danno del negato ricorso in Cassazione contro le Sentenze delle Corti speciali; è vero, che quattro linee ponno bastare per una dimostrazione anche la più difficile, ma ci vogliono gli sbizzi de' Raffaelli, o le linee magistrali de' Beccaria, ma a uomini non sommi si conviene un certo conveniente sviluppo d'idee per andar lentamente alle dimostrazioni. Come mai vi darebbe l'animo di provarmi, che per proscrivere queste Corti Speciali, queste sommariissime processure, per far sentire profondamente il pericolo che corrono i cittadini abbiate detto, massime nella vostra qualità di Riformatore, quanto bastava all'argomento? Questo capitolo non aggiunge un pensiero di più al già detto, nè persuade alcuno che nelle osservazioni abbiate degnamente trattato l'argomento.

Non mi resta adunque, che di rispondere ad alcuni vostri rimproveri sull'*indiscreta* mia critica. A quale stato d'umiliazione son' io ridotto! Almeno aveste voi giustificati i vostri progetti di riforma, come io ad ogni passo giustifico le ingiurie, e le troppo acute punture di cui mi accusate con interminabile, e monotona querimonia.

Colle Corti Speciali nacque tosto il grido della pubblica disapprovazione contro le medesime, dunque questo grido ha preceduto i vo-

stri riflessi, le vostre declamazioni, dunque nulla in proposito ci presentate di nuovo.

Voi dite, che in Giurisprudenza non si esigono dagli scrittori cose nuove ed arcane, che basta per esser utili il far sentire gl' inconvenienti della Legislazione. Convengo; ma siamo ancora in quistione; sta a vedersi, se voi li abbiate fatti veramente sentire; sta a vedersi, se le cose da voi riprovate sieno gl' *inconvenienti della Legislazione*.

Il sig. Romagnosi, che vi ha sollevato dall' arduo impegno di provarmi che anche alle Monarchie ponno convenire i giudizj pubblici; e che questi sono di un' assoluta utilità, a questo passo non vi può soccorrere, poichè sebbene dica, che è sempre da lodarsi lo zelo di que' Scrittori (non però Riformatori, razza di gente ben diversa) i quali sebbene non producano pensieri arcani, e nuovi (ogni riforma deve essere un pensier nuovo, o si deve citar l'autore da cui si è tratto) pure espongono con chiarezza quelle verità che dovrebbero esser sentite, ed apprezzate. Nel vostro caso non si tratta di espor con chiarezza delle verità riconosciute, ma di convertire in verità ciò che non ne aveva prima i caratteri. Si tratta di cambiar leggi, di distruggere, o crear opinioni, di mostrare, che una verità è un errore, ed un errore una verità, quindi l' indulgenza del sig. Romagnosi ristretta ai semplici Scrittori non può estendersi a voi, che ben lontano dall'appagarvi di esporre chia-

ramente delle verità, le create. Altronde questo passo del sig. Romagnosi è a me diretto, è un elogio, che mi comparte, di voi, e delle vostre riforme non fece pur cenno; il silenzio di questo insigne G. C. sul vostro conto è, in mio senso, una cosa ben umiliante per voi. Di me semplice critico poteva dire, che basta con *chiarezza espor la verità*; di voi, *Riformator Legislativo*, non poteva dire lo stesso, mentre il Riformatore crea, il Critico semplicemente ragiona.

Intorno al mio desiderio, che vorrei aver trovato in voi altrettanto criterio quanto zelo, altrettanta logica, e dovizia di cognizioni, quanto trasporto pel ben pubblico, dite che non vorreste essere alla mia condizione, che non vorreste che il vostro criterio avesse l'impronta del mio, e poi al solito invaso dalla vostra appello-mania, sul timore del proprio inganno appellate al Pubblico. Io dubito assai, che quel beneficio dell'appellazione, che forse potrebbe esser utile agli altri, possa esser fatale a voi, giacchè non c'è indulgenza per i sedicenti saccentoni e pei progettisti di riforme, e sarebbe meglio per voi stare agli eventuali risultati di una Corte Speciale, per non incontrar peggio in un Appello.

Pago del vostro quadro da me applaudito, e del vostro dilemma, e persuaso di avere con ciò soddisfatto all'impegno di mostrare il pericoloso istituto delle Corti Speciali, e la necessità di accordare almeno un ricorso in Cassazione, m'incalzate domandandomi cosa manca mai alla vo-

stra dissertazione, per poter io dire che non avete lodevolmente provata la vostra opinione? Mancava, ve lo dirò adesso, nientemeno che qualche parola sulla non facile quistione, se il vantaggio della celerità de' Giudizj in delitti, che vogliono una severa, e pronta repressione per la loro frequenza, o per altri motivi, possa bilanciare quello d' un ricorso in Cassazione, limitato alla sola ispezione della falsa applicazione di legge, caso non troppo frequente. Vedete che la quistione poteva, da un Riformatore che propendesse pel ricorso in Cassazione, meritare un' intiera pagina nel vostro opuscolo, ed è tale la quistione, che da essa dipende la soluzione del caso in disputa, mancavano altre discussioni non poche, che non ponno certo compendiarsi in un quadro, o in un dilemma. Vi basti questo saggio per persuadervi in qual terribile impegno vi siete posto nell' erigervi in *Riformatore*.

Non mi soddisfa punto la vostra scusa sul non avere voi, come io vi ho avvertito, fatto caso dell' inconseguenza della legge, la quale, mentre si propone di dare la massima celerità ai Giudizj delle Corti Speciali, soffre un ritardo sul giudizio di Competenza, e non lo vuole pel giudizio in merito, assai più importante. Voi che vi eravate proposto di rilevare le maggiori assurdità di questo povero Codice, non gli dovevate perdonare questo notevole vizio, questa contraddizione, e ciò era di vostra ispezione, se tale

era il presovi impegno. Potevate mostrare in massima la necessità del ricorso in Cassazione, e al tempo stesso rilevare questa contraddizione della legge; questi erano due argomenti distinti ed isolati fra loro, nè la prima ispezione racchiudeva per conseguenza la seconda. Meno si potevano assolvere da tale giusta censura le difficoltà, che prevedete vi si dovessero opporre, mentre sono tali, e voi forse ne convenite, che non ponno mai giustificare questa contraddizione.

Previa una lunga serie di pretensioni di cose da me dette, e che l'Autore trova estranee all'argomento, passa alla conclusione; mi lasci pure senza risposta, purchè sia spedito, nè mi opprima fra un nembo di parole.

Con ciò io pure termino la mia duplice sulla prima parte della vostra risposta, che versa intorno la procedura. E' inutile che ritorniate per la centesima volta in iscena colle vostre speranze di avermi provato d' esservi abbastanza seriamente occupato delle materie Criminali. Io sono in causa, sono vostro Avversario, nè c'è verso che mi possiate di ciò persuadere; appellatevi piuttosto al Pubblico, ed io vi seguirò sempre di buon grado a questo Foro, comunque possiate crederlo prevenuto a vostro favore. Rinunciate poi, caro Avvocato, al desiderio di poter applaudire alla mia logica, ed alle mie cognizioni nella vostra risposta alla seconda parte. Vi prevengo che vi troverete nulla, che vi possa an-

dar a genio, e per quanta benevolenza mi portiate avrete pur troppo la convincervi, che io non ho gústo per la vostra logica, e meno pei vostri progetti.

PARTE SECONDA

Codice dei Delitti, e delle Pene.

Il mio Avvocato ora mi vuole seco lui far correre le poste, annojato certamente d' avere percorsa meco la prima parte con lenta vettura. Io ho tutta la fretta di terminare questa noiosa duplica, che mi ha colto ne' più bei giorni di Carnovale e mi costa già una somma in candele, caffè, legna e carta. Egli come Poeta avrà pronto il caval Pegaso, io noleggerò l' Ipogrifo. *Corriamo* adunque *rapidamente* ma intanto che si attaccano i cavalli voglio intendermela col mio illustre viaggiatore.

Dichiaro in *primis*, che sulla qualità, e quantità della pena in alcuni casi convengo colla sua opinione, e questi li additerò a suo luogo; dichiaro, che io intendo persistere, e provare, anche a fronte della sua risposta, che ora ha annunciate delle false idee, ora ha mal dimostrate le giuste; dichiaro di sostenere che egli non ha

punto sciolti i miei dubbj, le mie difficoltà; dichiaro per ultimo, che se avesse anche meglio dimostrati, ed appoggiati i suoi piani di riforma intorno le pene, io intendo di essere sempre in diritto di opporgli *non erat hic locus*, mentre allora doveva filosoficamente, e legalmente ragionare le proprie opinioni quando sbucciò d'improvviso Autore, Progettista di riforme, e Censore inesorabile del Codice Penale. Siccome però facendo meglio in adesso avrebbe almeno il vantaggio di provare, che poteva essere capace del suo arduo assunto, sarà prezzo dell'opera il far vedere che dopo l'esaurimento di tutte le sue forze intellettuali non giunse ancora a poter tanto persuadere.

Io vi assolvo dalla rea intenzione di aver voluto far l'ingiuria alla Nazione Francese di crederla poco sensibile all'onore, vedendosi in Francia profusa la pena della berlina, e molto più vi assolvo, dopo esservi spiegato meglio, ma non lo posso egualmente dalla viziosa sintassi con cui è ordinato il vostro pensiero che lo rende per lo meno equivoco. Sfido chi legge il vostro periodo a intenderlo diversamente. Egli è così espresso = *Vedendo la somma facilità con cui è profusa la pena della berlina bisogna dire che in Francia questa pena sia valutata qual cosa ben poco importante*. Chi non attribuirebbe, leggendovi, la poca valutazione di questa pena alla Nazione piuttosto che al Legislatore? Se aveste inteso incolparne i soli Legislatori non vi sareste

così vagamente espresso. Ma sia pure la cosa come ora la spiegate all' obesa, e corta nostra intelligenza; negatemi che partendo dalla vostra maniera d' esprimersi io non abbia ragionato bene? Eppure voi sragionando volete provarmi che io abbia sragionato, ed ecco come. Dunque, voi dite, perchè in un paese a fronte d' un altro è poco valutata una pena d' una certa natura si dirà che quel paese è insensibile all' onore? Sì, vi risponde chiunque; se questa pena è l' infamia, e che in un paese sia poco valutata si conchiuderà sempre che quel paese è insensibile all' onore. Chi non sa che i legislatori i meno illuminati, nella qualità della pena in ispecie, cercano mettersi d' accordo col carattere, e coi principj dominanti nella loro nazione? Ma qui parmi sentirvi replicare, appoggiato a questo mio principio; *atqui* realmente in Francia fu sempre prodigata questa pena, *ergo* la Nazione deve ritenersi poco sensibile all' onore. Ma altro è che una data pena sia improvvidamente profusa dal Legislatore, altro è che sia poco valutata dalla Nazione. Anzi io derivò un contrario argomento a favore dell' onore francese. Se la pena è un mezzo repressivo de' delitti, se questo mezzo si deve derivare e modificare sul carattere nazionale, il Legislatore d' una Nazione idolatra dell' onore troverà in questo particolar carattere il mezzo più forte per reprimere i delitti, e vedendo che per una tal Nazione l' infamia è un supplicio, approfitterà di questa pena per

por freno a quasi tutti i delitti, come mezzo piu forte, e sicuro di repressione. La pena adunque della berlina prodigata in Francia, prova anzi che la Nazione è sensibile, ed idolatra dell'onore, quantunque forse male diretta, applicata, ed economizzata dal Legislatore.

Che serve adunque, che con Merlin alla mano, senza molta fatica mi andiate enumerando tutti i delitti, pei quali era riservata in Francia questa pena infamante? Avendo io per azzardo, data un occhiata, sono forse quindici anni, a Vouglard, mi trovo dispensato dall'approfitfare della vostra pedantesca istruzione, cui vi prego, come cosa per voi di fresco acquisto, di aver in pronto a miglior uopo. Tutti sanno, che in Francia la berlina fu sempre prodigata, ma sanno altresì che ciò avvenne dall'averla anzi il Legislatore molto valutata, perchè molto valutata, dalla Nazione. Ecco adunque (permettete che anch'io qualche volta mi valga d'argomenti bicornuti) il mio dilemma. O la poca valutazione di questa pena la riferite al Legislatore, e sostengo anzi che fu creduta molto efficace, e quasi mezzo unico di repressione, quindi assaissimo valutata nella sua efficacia, dacchè l'ha estesa, a moltissimi delitti; o la riferite alla Nazione, e conviene dire che questa la valuti assai se il Legislatore ha tanto calcolato su questo principio dell'onore, e sul sommo ribrezzo all'infamia. O al Legislatore, o alla Nazione si riferisca la vostra proposizione, avete detto un

errore se al primo, un' ingiuria, se alla seconda.

Mi piace poi estremamente l' esempio dello Scrittore Indiano, che negasse sensi d' onore alle nostre vedove, perchè non si gettano nei roghi de' loro mariti. Tra gli abitatori dell' Indo, e quei della Senna vi può essere certo tale diversità di opinione di ritenere azione virtuosa quella che da noi si riterrebbe per pazza; la distanza sembra sensibile, ma popoli divisi solamente delle Alpi non ponno a tal segno discordare ne' costumi, nel carattere, e nelle opinioni. Bravo il nostro Riformatore, quest' esempio fa veramente al caso. Avete fatto benissimo a non citarne altri, allettato dalla facilità di poterne aver pronti ben mille, come ci minacciavate, mentre avreste dato ancor maggiori saggi di buon criterio. L' erudizione o va maneggiata opportunamente, o si deve rinunciare al solletico di farne pompa; scusate la libertà di questa nuova *lezioncella*.

Vi dissi che io non poteva convenire con voi sulla pretesa non convenienza di applicare la pena della berlina ai casi contemplati dagli art. III. 143. 177. 228. 263. del Codice Penale, e vi presentai delle difficoltà desunte dall' intrinseca moralità di queste azioni. Voi vorreste proscritta per questi casi la berlina, e sostituita altra pena. *Avete bello*, mi dite, *l'esagerare l'importanza di questi crimini*; a questi non può mai convenire la berlina. Io avrò forse esagerato, ma voi all'op-

posto fate studio di spogliare, ed ischelletrire tutti i delitti pei quali volete mostrare troppo severe o non convenienti le pene, colla sottrazione di quelle ordinarie circostanze, che li sogliono accompagnare, e ci mettete lì secco secco il delitto, di modo che nell'aspetto che lo presentate, diventa appena possibile, anzi soltanto ipotetico.

Il Legislatore, nella qualità, e quantità della pena, mira a quelle circostanze, che d'ordinario l'accompagnano, nè si cura del caso, quasi ipotetico, che il delitto comparire possa spoglio di tutte, o circondato solamente di quelle che lo sogliono attenuare. Da valente chimico voi decomponete talmente il delitto, che lo fate quasi sfumare; io all'opposto lo veggio come ordinariamente suol mostrarsi, e lo considero senza esagerazione nella sua intrinseca essenza.

Ai casi contemplati da quelli articoli va indubbitamente congiunta un'idea d'infamia nella pubblica opinione; quest'infamia è inerente alla natura di questi crimini; voi lo impugnate; ma come mi convincete voi, se non se ritornando a presentarmi la serie di questi crimini sotto quell'aspetto che più conviene al vostro caso, ma che non è il loro ordinario? Così avete fatto nelle osservazioni, così fate nella risposta. Perchè non mi avete voi mostrato, che in queste azioni manca quel principio di bassezza, di corrutela, d'infamia di fatto? Qual argomento per un filosofo Criminalista? A questo modo

soltanto e prima, e dopo vi era permesso contro i miei dubbj sostenere validamente la non convenienza d'una pena infamante. Voi immaginate, da vero Poeta, le più belle e spiritose ipotesi del mondo, per togliere a queste azioni tutta la loro deformità, e all' agente tutta la bassezza, e la corruzione; volete per esempio a comodo della vostra dimostrazione, che il cittadino che ha sottratto, o aggiunto un voto nelle pubbliche deliberazioni, abbia in suo favore la circostanza della poca importanza dell' affare, come la nomina d' un Cursore, o il progetto delle campane nuove; volete, che chi ha apposto ad una merce, un bollo fatto con un sigillo del Governo, da lui destramente sottratto, abbia in suo favore l'eccessivo dazio posto alla mercanzia; volete, che un funzionario pubblico, che accetta doni per fare anche un atto giusto, possa allegare a suo favore una numerosa famiglia, un tenuissimo salario, il tempo impiegato fuori delle ore d' ufficio, il dono tenue, e l'irreprensibilità de' costumi; volete, che chi percuote un Giudice nell'esercizio delle sue funzioni, o un Ministro di culto sia *per finzione* un testimonia irritato da incalzanti, e pungenti interrogazioni del Giudice, e sorta per giusta rabbia dai gangheri, e si limiti ad un sol pajo di pugni. Volete, che si finga un marito assicurato da testimonj di vista delle infedeltà della moglie col Pievano, e della sua predilezione a quella pecorella, il quale lo incontri appunto di

buon mattino per via in qualche funzione del suo Ministero. Con queste felici finzioni il nostro Autore tenta presentare il delitto nel più favorevole aspetto ; ma il male si è che si ponno bensì verificare questi casi singolari, ma non sono i comuni, cui la legge deve avere di mira. Mi spiego. Non può darsi che un probissimo Notaro, vecchio, padre di numerosa famiglia, ridotto da sgraziate vicende alla più spaventevole miseria, alteri un atto pubblico, trascinato dal bisogno del momento a comperare dal delitto il pane per la famiglia? Questo caso si può verificare, e sicuramente un delinquente posto in tali circostanze non ecciterà che la pubblica compassione, eppure chi negherà che in massima debbasi un Notaro, depositario della fede pubblica, sempre punire con pena infamante, quando altera o vizia un atto pubblico? Verrà certamente il caso delle *campane nuove*, e del *villano* che nel caldo dell'ira *bastoni l'adultero Pievano*; ma lo ripeto, la legge non deve seguire tutti i casi contingibili, ma i comuni, e questi non sono quelli contemplati dall'Autore; Ma l'Osservatore generale mi soggiunge, che se fossero questi casi accompagnati da gravi circostanze devono essere puniti con altra pena che colla berlina. Perchè mai non converrebbe questa pena? Io mi sono data la briga d'indagare, ed analizzare la natura intrinseca di queste azioni, e la qualità dei principj moventi nell'Autore; non ho esagerate le accidentali circostanze, ma ho fatto sentire qual

sia l'indole, e l'importanza di questi delitti. Cosa ha a tutto questo risposto l'Avvocato? Nulla. Stanno quindi ancora i miei dubbj sulla disputata convenienza di questa pena, desunti dalla natura dal carattere di queste azioni, e dai motivi, e principj del loro Autore. Almeno intorno questo argomento, semplicemente enunciato nelle osservazioni, mi aspettava qualche cosa nella risposta, ma la mia aspettazione restò delusa. Vedo veramente che schivate a tutta possa la scabrosa metafisica delle azioni delittuose, che sembra cosa non fatta pel vostro palato.

Voi converrete meco, sig. Riformatore di Codici (ma che dico convenire? Newton non ha mai convenuto coi compilatori di lunarj) voi m'insegnerete che la pena della berlina possa giustamente applicarsi a più delitti di diverso grado di gravezza, quando abbiano comune quell'intrinseca qualità, che renda conveniente una pena infamante a preferenza d'un'altra; ciò posto vorrete per necessaria conseguenza insegnarmi ancora, che sarebbe un assurdo che i delinquenti di questi diversi delitti fossero dal pubblico risguardati collo stesso grado di disprezzo, d'orrore, e tutti ad un modo riprovati e coperti d'infamia. Sebbene tutti questi delitti possano avere quello stesso principio di bassezza, di corruzione, di viltà, deve nell'opinione pubblica fissarsi un grado di disapprovazione proporzionato principalmente alla diversa gravità ed indole del delitto; poscia alle diverse circos-

tanze che lo accompagnano. Un uomo per esempio, che avrà a caso pensato ucciso il suo nemico, se sarà stato poco prima violentemente offeso, ingiuriato e l'ingiuria sarà partita da chi doveva riconoscenza e rispetto, non scenderà dal palco infame così abborrito, e detestato da suoi cittadini come colui che per remota lievissima offesa sarà stato da un estraneo invitato a vendetta. Siccome adunque l'infamia è il prodotto d'una pubblica opinione, che si può in mille guise modificare, e siccome la pubblica disapprovazione si pone sempre a livello del delitto, del delinquente, e delle circostanze trovo un semplice pretesto a noiosa diceria il vostro asserire, ed insistere nel mostrare che mai più nei casi in quistione, e massime colle vostre ipotetiche attenuazioni il pubblico possa sempre *con errore*, e *ribrezzo* riguardare coloro, che hanno portata questa pena. Io ve lo concedo, perchè persuaso, che il pubblico sappia proporzionare il suo disprezzo, la sua riprovazione a norma dei casi e secondo i delinquenti, come sostengo ancora, che l'indole de' crimini in quistione è tale da rendere conveniente l'infamia qual mezzo di repressione a preferenza d'altra pena, il che io ho in qualche modo dimostrato, e voi per nulla combattuto.

Ufficio di Riformatore Legislativo esser doveva il fissare de' Canoni luminosi, e sicuri, sulla scorta dei quali il Governo, o il futuro Legislatore potesse di leggeri formar quella classe

di delitti, cui esclusivamente convenir potesse questa pena infamante. Vi si condoni, che non vi siate creduto in obbligo di annunciare o ricordare i gran principj, che l'infamia legale deve accordarsi coll'infamia di fatto, che l'infamia della legge non deve essere che quella dell'opinione, ma non si può condonarvi, che non abbiate posto un gran principio, cui si potessero riferire quei delitti, che meritar ponno una pena infamante. Perchè scorrere saltuariamente diversi articoli del Codice, e quà e là proscriverla senza sufficiente ragione, invece d'indicare al Governo quali caratteri debba presentar un delitto perchè gli convenga tal pena, ond'egli guidato dai lumi di un tanto Riformatore con una sola disposizione potesse applicar la berlina a quella sola classe di delitti cui poteva convenire?

Ai gran delitti, che sono il risultato della ferocia, dell'audacia, della sfrontata ribalderia, come sarebbero gli omicidj, i gravi premeditati ferimenti, le aggressioni, io ricuso, sempre però in figura di dubbio, e non d'opinione, la pena della berlina, siccome inconsequente, ed inutile; voi all'opposto la trovate conveniente, ed indispensabile. In appoggio del mio oppostovi dubbio, mi permisi, con quel rispetto che si deve ad un Autore pari vostro, di osservare, che la pena d'infamia, la berlina deve essere riservata a que' delitti, che sentono la bassezza, la viltà, la prodizione, il consumato artificio, e non a quelli, che partono da un carattere scel-

leratamente forte, ardito, pronunciato; dissi essere questa l'opinione più ricevuta, ed in mio senso più filosofica, e ragionevole; feci riflettere, che la vergogna non colora la faccia intrepida di un audace, e sanguinario scellerato; che chi con indifferenza affronta lunghi anni di ferri, nulla sente di uno spettacolo, che non lo fa vergognare di una pena, che quanto a lui cessa dopo un'ora, e quanto al pubblico non può esercitarla per esser dopo segregato per anni dalla società. Svolgendo, e rivolgendo le molte pagine del vostro libro, a questo mio principio, a questo argomento non mi venne fatto di trovar risposta; voi insistete nella vostra idea, la quale soggiace ancora a quello stato di disputabilità a cui i miei non risolti dubbj l'hanno portata. Veggo però, che nella risposta aggruppate alcune meschinità a sostegno del vostro assunto. Ditemi di grazia: a qual prò rendere spettacolo del pubblico coloro, che coll'audacia delle loro azioni mostrarono di non essere più suscettibili di alcun ritegno, nè del timore di porre in chiara luce la loro perversità? Qual pena sarà per costare l'aspetto del pubblico per costoro, che non furono atterriti dall'aspetto di lunghi anni di ferri? Qual ritegno, qual impressione farà su questa gente perduta? Se, come dite, non li rattenne il timore della pubblicità de' loro misfatti; bisogna dire, che hanno per nulla calcolato la berlina, questa pena, che pone in chiara luce i loro delitti. Voi dite, che

la berlina serve principalmente come mezzo di far conoscere i mostri nascosti sotto sembianze umane. Perdonate, ma niuno ha mai sognato d'attribuire alla berlina questo effetto primario. Che ella serva a far conoscere di persona il delinquente, che giova al pubblico questo colpo di vista? Se costui tosto scompare per molti anni dalla società, e se si dimentica in breve, figura, e nome e delitto? La pubblicità data alle gravi sentenze porta un effetto più efficace e durevole, che non la vista del delinquente per un momento. In tal caso dunque la berlina non è pena per l'impunito, indifferente d'essere per un'ora spettacolo del pubblico, se lo fu a pena gravissima; non serve di pubblico esempio, perchè questa pubblica comparsa non può essere calcolata, nè essere un freno per chi medita simili scelleraggini; e se è semplice spettacolo per l'istruzione, tutti i condannati dovrebbero esser schierati avanti alla moltitudine. Voi vedete caro Avvocato, che con questa maniera di ragionare non si può meglio dimostrare la vostra opinione, e che mio malgrado devo ripetervi ad onore del vero, che non avete proprio cognizione di ciò, che si chiama metafisica legale, e che ben poca filosofia in voi traluce, per cui niuno potrà mai persuadersi, che foste atto a propor riforme, ordinare, abolire. *Qu esto rondeau* vi spiace, ma che volete? La musica vuol così. Se mai però avessi torto, io torno alla scuola, e modesto alunno supplico voi Maestro, a farla meco da insolente Aristarco.

Art. 28. La legge non vuole, che colui che fu condannato a pena infamante, come sarebbe alla berlina, al bando, ai ferri, ed alla casa di forza, da cui è inseparabile la berlina, avendo incorsa l'infamia legale eserciti le funzioni di giurì, di perito, di testimonio, di tutela, e di curatela, mentre queste operazioni non convengono, che a uomini di onesto carattere, e di probità conosciuta, qualità, che la legge non può riconoscere in colui, che essa ha colpito d'infamia.

Tolta dalla Reggenza, ai delitti importanti la reclusione, la pena accessoria della berlina, ella ha con ciò tolta ai condannati l'infamia legale, tolta la quale, cioè la berlina, dovevano cessare le conseguenze di questa, quindi non essendo più riconosciuti infami, perchè non colpiti da pena infamante, non c'è più ragione, perchè non debbano cessar gli effetti, cessata la causa; non essendo più infami in faccia alla legge, come si potrà vietar loro di esser giurì, periti, testimonj, tutori, curatori, soldati? Perchè sussisteranno gli effetti, se più non sussiste la causa? Perchè non potranno esercitare questi atti di pubblica confidenza, se una pena infamante non glie l'ha tolta? Senza esser dunque molto *avvezzo* a riflettere, e a *ben esaminare le leggi* ho potuto opporre con giustizia al sig. Censore di Codici, che questi effetti dovevano intendersi cessati di lor natura, se era cessata la causa, cioè tolta la pena infamante della ber-

lina. Questo mio argomento non quadra ancora al mio Avversario, eppure o io sogno, o l'argomento non ammette risposta. Pensando diversamente il sig. Avvocato, e ritenendo che tolta la berlina, non fossero con essa tolte le conseguenze della medesima, si limitò a cercare la cessazione per le percosse, e ferite in rissa, e solo a favore dei provocati, perchè dice egli, è forse questo *l'unico crimine punito colla reclusione che non leda in nessun modo l'opinione*. Questa sarà una buona ragione per mostrare la non convenienza di questa pena a questo crimine, ma la ragione dominante è questa, che per tutti i crimini resi ora esenti da pena infamante, dalla berlina, non vi può essere interdizione di diritti civili; perchè manca quella pena di cui sono l'immediata derivazione. Anche su questo articolo il mio rispettoso dubbio fu dal grande Riformatore rispettato; questo dubbio io l'ho fondato sul principio semplice, che cessando la causa cessa l'effetto, e che le interdizioni portate da questo articolo non sono che le naturali conseguenze, e le emanazioni della pena infamante. Io non so che modo di rispondere sia questo; aggiunge talora argomenti in appoggio delle sue opinioni, ma ben di rado scioglie le mie difficoltà; quando sciogliendole senz'altro aggiungere io mi sarei tosto dato vinto. Egli, qual abile cavallerizzo, gira intorno ma non affronta nè atterra mai le mie obiezioni. Sarà forse, perchè ciò non vale la pena, ma

chi gli accorderà la *fronda vittoriosa*, di cui egli stesso *corona e fregia i suoi articoli*, fronda che egli già vagheggia, se non si alza sulla mia caduta?

Art. 36. Opposi al mio inarrivabile avversario, che l'immediata pubblicazione, e diramazione delle sentenze prescritte dalla Corte è cosa utilissima per dare il più esteso effetto al pubblico esempio, e che a torto, per vista economica, egli pretendeva un semplice trimestrale catalogo, tranne le sentenze Capitali. Su di un affare di tanta importanza qualunque spesa non può bilanciare i salutari effetti di questa immediata diramazione delle sentenze; sarebbe questa fatale, mal'intesa economia. Neppure a questa mia osservazione sempre, sotto la figura di difficoltà, di dubbio, venne dato l'onore di una risposta anche indiretta. Ripete secco secco lo stesso, vi persiste senza aggiungere altro argomento, e mi manda in pace.

Ma adagio, che qui la nota mi dà più da pensare che l'articolo. L'ho sempre detto io che per note è terribile, e non la cederebbe al Gottofredo. Dissi, che quando si lasci in disparte il Dizionario del Baffo, la lingua ci fornisce espressioni sufficientemente decenti per enunciare le più oscene cose, e che quindi lo scrupolo, il suggerimento dell'Autore sembrava inutile, di omettere cioè dall'elenco l'indicazione di questa sorta di delitti. Sotto i vocaboli d'incesto, sodomia, pederastia, adulterio, deflorazione, e at-

tentati ai costumi tutte si comprendono le varie specie di libidini. Quale scandalo ne può derivare da una sentenza, che in questi termini annunci il delitto? Ma qui scompare l'Autore, e fa parlare il sig. Cremani; ma questo scrittore parla di una cosa, e noi ne trattiamo un'altra. Cita sempre in proposito il mio Avversario. Il sig. Cremani opina con molti, che le segrete domestiche laidezze non sieno mai con pubblica pena repressè, giacchè men nuoce l'ignoranza delle nefandità, che non giovi la vista della pena, che le discopre, e fa note.

Fermiamoci un istante a questa prima parte del passo di Cremani riportato dall'Avvocato Mantegazza. Altro è che con pena *palese, conspicua* si puniscano tali attentati, altro è che si rendano noti col mezzo della pubblicazione delle sentenze — *in occultis delictis conspicuis pœnis suprasedendum.* — Il caso è per se e nella conseguenza ben differente. Ma ciò non basta per mostrare la felice applicazione di questa dottrina fatta dall'Avvocato al caso in questione. Il succitato Autore prosiegue — *Quæ tamen de iis accipiendæ sunt, quæ adversus religionem, verecondiam, et bonos mores inter domesticas parietes sunt, non de coeteris, quæ vere sunt civilia delicta, quæ tanto diligentius ab iudice conquirendæ sunt, quanto magis eorum auctores latere curant.* — In poche parole l'opinione del Cremani è questa; che vuole cioè, esenti dalle pene le occulte domestiche oscenità, non

però quelle che si risolvono in veri delitti civili, come sono gli adulterj, gli stupri, le violenze, gli attentati all'onore, e simili. Ora io domando al gran Riformatore, che continua a dar saggi di profonda scienza Criminale, e che intende così bene gli Autori, e tanto acconciamente applica ai casi la loro autorità, domando dico, cosa si pubblica colle sentenze, se non se que' fatti, che in faccia alla legge sono veri delitti; quì non si parla di decreti, di provvidenze di polizia; e se le sentenze non parlano che di veri delitti, per questi non è forse chiara l'opinione del sig. Cremani, che non vuol riserva nella pena, quindi molto meno nella pubblicazione della sentenza? Qualunque delitto di carne, purchè sia tale in faccia alla legge, lungi che l'Autore voglia silenzio, riserva, ommissione di pena, ne inculca anzi la ricerca, tanto più diligente, quanto più i rei cercano di nascondersi. Vedete adunque, che il sig. Cremani, trattandosi di veri delitti, (e di questi soli ponno parlar le sentenze) spiega un'opinione tutta contraria alla vostra, o per lo meno non la conferma, mentre egli raccomanda segreto, ommissione di pena, riserva per quelle segrete domestiche oscenità che non si presentano sotto forma di vero delitto, mentre in caso diverso non suggerisce nè pena segreta, nè soppressione di sentenza. Come va la faccenda sig. Avvocato? Finora non avete ancora citato un Autore a proposito, e certo perchè si vede

chiaro che non li capite nè in italiano, nè in latino.

Art. 38. L' illustre Autore della risposta, volendo per così dire scherzare col suo *Avvocato de' Cenni e delle Fruste*, gli lasciò molta presa nel precedente articolo per poscia soverchiarlo in questo, qual abile giuocatore che si lascia vincere a piccol giuoco per far il colpo maestro all' opportunità. Io sempliciotto vi son caduto. Ho risposto con trionfo al precedente articolo, ed ora nel più importante so neppure dove mendicare le parole. Coraggio però; quattro parole o bene, o male si ponno dire su tutto. Io m' affido sulla parola di Salvator Rosa, il quale mi fa cuore contro questi saccentoni che talora —

*Han di fantasmi un embrione, e dopo
D' aver pensato, e ripensato un pezzo
Partoriscono i monti, e nasce un topo —
Che quando credi udir cose di prezzo
E stai con una grande aspettazione
Gli senti dar in frascherie da sezzo*

Il nostro Avvocato delle riforme dice molto, e sfoggia erudizione con abbagliar chichessia, ma siamo come suol dirsi, quanto all' argomento, fuori di casa.

Voi vi siete pronunciato contro la confisca, nè la volete sotto qualunque modificazione. Sulla giustizia od ingiustizia di questa pena si è molto disputato, e tali argomenti stanno per una parte, e per l' altra, che può dirsi ancora inde-

cisa la gran quistione, per cui io pure ho dichiarato la mia dubbiezza. Io non ho preteso da voi che andaste investigando i codici, e consultando autori che la proscrivono, riportandomi le loro disposizioni, ed opinioni. Oibò; quest'era affare troppo triviale, non essendovi in tanta ubertà d' argomenti prò, e contro, cosa più facile di schierarci dinnanzi quelli che stanno contro la confisca, ma presentandovi al Pubblico in qualità di Riformatore di Codici, e dichiarando senza complimenti la vostra opinione avrei desiderato qualche cosa di nuovo, e di vostro in aggiunta a quello che sappiamo. Tale essere doveva l' impegno di colui, che proponendosi di decidere il Governo per la proscrizione della confisca in tutti i casi doveva anche in un opuscolo risolvere con nuovi, e non più uditi argomenti la gran quistione onde non vi fosse più dubbio sull' ingiustizia di questa pena, e sulla convenienza di proscriverla. Vana fatica, puerile sfoggio fu adunque il vostro il percorrere adesso le legislazioni, e gli autori disturbando dai loro riposi i buoni Principi Antonino Pio, Adriano, Trajano, Leopoldo II., e Cicerone, Montesquieu, Beccaria, Servin, Binkersovechio, e Nani; dacchè la quistione è ancora indecisa, nè io ho preteso mai, che mi ripeteste ciò che già sapeva, nè vi ho certo obbligato a darvi questa noja. Non vorrei che simulaste d'essere stato da me obbligato per far le solite sortite di pesante volgarissima erudizione, onde per

fas, et nefas togliervi di desso la troppo penosa taccia di *non esservi mai seriamente occupato di cose criminali*; ma per provare il contrario ci vuol altro che copiare, e citare. Piuttosto questa fatica vi avrebbe prima in qualche modo giovato, conchiudendo sulle concordi opinioni di molti scrittori, che la gran lite era in vostro senso decisa. Noi eravamo in diritto di aspettarci da un Correttore di Codici vostro pari una breve ma evidente dimostrazione politico-legale, che la confisca, anche colle introdotte modificazioni, è sempre un'ingiustizia. Se ciò abbiate eseguito nelle osservazioni, e nella risposta lascio che chi ha due occhi il vegga. Tutto il vostro argomento si riduce a dire, che se la legge ha abolita come ingiusta la confisca di tutti i beni, non può ritenerla in parte perchè l'ingiustizia parziale è sempre un'ingiustizia; quest'argomento sarebbe facile a confutarsi; ma troppo resta a dirsi ancora per entrare in simile discussione. Ciò che è del vostro sacco è qui tutto; ma ditemi è egli permesso a chi consiglia l'abolizione della confisca, pena la di cui ingiustizia non è ancora decisa, mettere del proprio un argomento inconcludente, e nulla più? Perchè non avete detto, che non entravate a mostrare l'ingiustizia di questa pena dopo averne parlato tanti Autori, e così evitando la quistione, non vi siete nudamente limitato a cercarne l'abolizione? E quando vi prese vaghezza di dire pur voi qualche cosa, non vi siete accorto che

non era del vostro decoro , e delle auguste funzioni di Riformatore il dire una meschinità? Cosa mi rispondete a tutto questo? Ci vuol altro in adesso , che parlarci delle Legislazioni , e degli Autori , che l' hanno proscritta ? La mia difficoltà non si supera. O aggiungere in tanta quistione qualche cosa di buono del vostro , o nudamente accontentarsi di domandar l' abolizione della confisca. Non vi accuso di non aver citato Legislazioni , od Autori in prova della vostra opinione , ma di aver detto una sciocchezza volendo entrare nell' argomento. Io mi presi la libertà di opporvi alcuni dubbj sulla convenienza di proscrivere la confisca , come assolutamente ingiusta anche colle modificazioni portate dal Codice , ma a questi non trovo congrua risposta. Mi sarei guardato io pure di entrare in materia , se voi volendo forse con questo vostro Argomento far preponderare la bilancia , non vi foste impegnato nella discussione. Qui sta il vostro torto , se volete pure intenderla. Quando si vuole , come pretendevate , decidere il Governo ad abolire una pena , la di cui ingiustizia è ancora *sub judice* , come è facile il vedere dal conflitto di sommi Scrittori , o non è necessario , o non basta ricordargli ciò , che deve sapere , ma bisogna con nuovi argomenti risolvere la quistione , e portare ad evidenza la necessità di determinarsi per un partito , o per l' altro.

Tra i molti argomenti , che stanno per la

confisca, vi è questo, che lo Stato è in diritto d'indennizzarsi dei danni gravissimi, che sono le conseguenze inevitabili dei crimini colpiti dalla pena della confisca, e che quindi i beni confiscati, se non servono all' esempio, e all' emenda, servono ad indennizzare la parte lesa, la società, per cui sotto questo rapporto la confisca ha nulla d'ingiusto. Il mio Oppositore non nega la massima, che la società possa usar di questo diritto comune a tutti i privati danneggiati da qualche delitto, ma vuole che chiegga *il risarcimento ne' modi stessi, che il farebbe un privato*. Suppongasì dunque che la società citi un ribelle in giudizio pei danni della tentata ribellione; questi sono sempre gravissimi, incalcolabili, e niun Giudice potrebbe negar giustizia a tale pretesa. Che ne avverrà? Che bene spesso il patrimonio non basterà alla congrua indennizzazione, e quindi la conseguenza sarà sempre, che i figli si troveranno spogliati pei delitti del padre; e se ad un privato, che ripete i danni non si può opporre dall' Avversario l'innocenza, l'inculpabilità della famiglia, vorrà giustizia, che neppure allo Stato danneggiato, e reclamante si possa opporre tal eccezione. Quest' argomento che favorisce la confisca, o come pena, o come mezzo d'indennità, dovevasi neppur dall' Avvocato Riformatore tirare in iscena, mentre per combatterlo ci vuol altro, che ad una parziale confisca già determinata dalla legge per certi crimini sempre indivisibili da gravissimi danni

alla società, sostituire la formalità di un giudizio di rifusion di danni, restando sempre ferma la massima, che se non altro la confisca parziale in ispecie può esser giusta sotto il rapporto d'essere applicata allo Stato danneggiato. Venendo poi alla specialità, qual è quel crimine dal Codice colpito da confisca, che non tragga seco gravissimi danni all'ordine pubblico?

Il mio inesorabile Oppositore si è divertito a notare tutte le mie contraddizioni, e a farvi sopra col fiele d'Archiloco i più amari giambi; io per giusto ricambio mi seno proposto di notare in lui tutte le citazioni di Autori o inutili, o a rovescio applicate. Egli si propose di provarmi anti-logico, io gli proverò che ha la disgrazia di non intender gli Autori, nè quando parlano in Italiano, nè quando parlano in Latino. Quindi prima di abbandonare quest'articolo mi permetterò di far notare che Montequieu parlando in massima della confisca è bensì vero che la riprova, non però *indistintamente* come sostiene il mio Politico-Legale Precettore, mentre non avrebbe poi detto parlando dell'*Autentica bona damnatorum*, la quale non ammette, che la confisca che pei casi di delitto di lesa-Maestà in primo grado — *il seroit souvent très-sage de suivre l'esprit de cette loi, et de borner la confiscation à des certains crimes* — Se l'Autore stima cosa saviissima limitar la confisca a certi delitti non può dirsi, che *indistintamente* la proscriva; poichè in logica, a quel che pare,

altro è in massima riprovar una legge, altro è rigettarla *indistintamente*. Dire che *il seroit très-sage de la borner à des certains crimes* non è parlare in senso dubitativo, ma affermativo, quindi non intende nemmeno il valore delle espressioni il nostro Autore, dicendo che *sembra* che la admetta per certi delitti. Ben intendere gli autori, massime quando parlano chiaro, è appena il primo passo per giungere alla lode d'uomo, che possa *dirsi essersi seriamente occupato delle materie criminali*. Proscrivere *indistintamente*, e trovar *très-sage* che su certi casi si applichi una pena è una vera contraddizione in termini. Ma agli occhi di chi in tutto vede contraddizione si sarebbe mai contraddetto anche Montequieu?

Art. 44. Su di una materia non indegna di seria discussione il nostro fabbro instancabile di riforme disse bastare il solo cenno, e tenne parola nelle sue osservazioni, pronunciando nudamente essere la sorveglianza dell'alta polizia troppo indeterminata, ed indefinita tanto circa la qualità de' delitti, quanto circa la durata, ed al modo. Conchiuse poi, che la speranza di veder presto cessata l'attual legislazione, e quindi la breve durata che può d'ora innanzi avere al totale assoggettamento *lo inducono a non provare questa sua asserzione, e a limitarsi solo ad accennarlo*. Burla per sorte il mio gentilissimo Avvocato? Dire al Governo che il metodo di sorveglianza dell'Alta Polizia è difettoso, oppressivo, ingiusto, dire che vuol essere limitato il

tempo, e il modo, e l'applicazione ristretta a certi soli determinati delitti, e non far motto nè sull'ingiustizia del metodo stesso, nè su i mezzi di correggerlo? Qui mi manca nelle mani il Riformatore. E' pur vero che *quandoque bonus dormitat Omerus*. La riforma si accenna, si prova, e si giustifica; e l'argomento sembrava meritare qualche dimostrazione. Vuol egli il nostro Riformatore che si giuri in *sua verba*? Si cred' egli da tanto, che il Governo debba essere persuaso del suo progetto al solo accennarlo? Cred' egli che possa avere a lui tal deferenza, che il *dixit Plato* debba essere l'unica, e la vera prova? Il vicino cangiamento di legislazione doveva piuttosto fargli omettere questa riforma, ma accennata doveva pur essere dimostrata. Qual misura più giusta, più salutare, e al tempo stesso più umana poteva adottare la previdenza del Governo di quella d'obbligare un condannato a pena d'alto criminale a dar cauzione per la sua futura condotta, o ad essere eliminato dal suo domicilio, o obbligato a vivere in un determinato luogo del Regno? E molto più se si parli di condannati per crimini, o delitti interessanti l'interna, o esterna sicurezza dello Stato? Il condannato o trova cauzione, e questo carico a lui dato non è di gran momento, o non la trova, e come il Governo non allontanerà con ragione un condannato da un luogo ove è così diffamato e perso nell'opinione, che non trova un solo onest' uomo che risponda per lui? Che

non si deve temere da costui? Questa saggia misura di polizia non posso riguardarla nè sotto l'aspetto d'una nuova pena pel condannato, nè di grande importanza pel condannato stesso. Mi ricordo che il sig. Avvocato mostrò poca simpatia per le cauzioni, anche quando si trattò della libertà provvisoria degli imputati, volendo mandar questi esenti da tal vincolo. Qui si riproduce lo stesso antigenio, e da tal valore a questo mezzo d'assicurazione adottato dal Governo, che lo qualifica oppressivo, e forse più pesante della pena stessa, e gli fa senso come potendosi a grave pena essere condannato per lieve delitto, debba il condannato soggiacere a tale misura. Questa cauzione però non può essere difficile a rinvenirsi, ed ove non si rinvenga non è poi la rovina d'un uomo il dovere abbandonare il domicilio, quando in ispecie gli sia libero fissarsi in qualunque altro luogo, e altronde per prevenire nuovi attentati non trovo miglior ritegno, che quello di esporlo alla perdita d'una somma, o di allontanarlo da un luogo ove le antiche relazioni, e li stessi motivi potrebbero più facilmente invitarlo a nuovi delitti. E perchè questa misura non dovrà estendersi a tutti i crimini, ed anche ai delitti cadenti sulla sicurezza interna, o esterna dello Stato? Come può dire il sig. Avvocato, che questa potrebbe anche colpire condannati per azioni di *nessuna importanza*, quando non si ponno suppor tali quelle che si risolvono in crimini, o anche in delitti

che riguardano la sicurezza dello Stato? Non v'ha dubbio che possa qualche volta per certe combinazioni riuscire ai condannati di troppo gravosa questa misura; ma con questo principio non vi sarebbe buona istituzione, perchè per alcuni, ed in alcuni casi possono riuscire fatali le migliori leggi. Questa però, sig. Avvocato, non è la norma per giudicare sulla bontà d'una misura di polizia. Così, se mi dite che *l'odio d'un potente assecondato da mille satelliti*, può creare questi delitti contro la sicurezza dello Stato, nulla mi dite che non si possa applicare a tutti i delitti; se mi dite che le brighe di questo potente ponno sorprendere il Governo perchè l'inviso condannato sia piuttosto in luogo remoto che vicino confinato, piuttosto allontanato dal domicilio, che relegato, mi parlate di ciò che può aver luogo per tutti i crimini; se finalmente supponete ingiusto, ed oppressivo il Governo da non temperare saggiamente l'applicazione di questa misura, sarà colpa di questo, ma non difetto della stabilita precauzione.

Voi dite, che questi timori di futuri attentati non svanirebbero per una sicurtà data. Una cauzione non può operare certo il prodigio, che chi ha delinquito una volta non ricada più, nè io sostengo l'utilità di questa misura perchè tanto mi riprometta da una sola cauzione, ma sarà sempre innegabile, che questa sarà un ritengo di più per il condannato, sarà un mezzo di più per allontanarlo da nuovi attentati; io

non saprei assegnargli un determinato valore ; una determinata forza di resistenza ; ma un valore qualunque lo ha , e lo ha fuori di dubbio anche per i delitti contro la sicurezza dello Stato , i quali per la loro natura la rendono ancor più giusta , e conveniente.

La mia sferzata su quest' articolo , in cui vi siete nelle osservazioni degnato soltanto di proporre la riforma , senza addurre una parola in prova , ha fatto a quel che vedo buon effetto , e non sarei lontano dal far seco voi le mie congratulazioni per avere nella risposta detto pur qualche cosa , se quel benedetto *non erat hic locus* non me lo vietasse , mentre ai progetti di riforma deve essere indivisibile la loro dimostrazione , e non nascere da un successivo opuscolo , che l' azzardo d' una critica ha fatto sortire alla luce. L' Autore stupisce d' aver trovato un oppositore alla sua opinione intorno tal argomento , e come no ? Ha forse annunciata una verità matematica ? Che poi io non abbia bene adempiuto alle parti di oppositore , o che non meritassi d' esserlo ad un tant' uomo , appello dalla vostra sentenza a chi volete , senza darmi briga di recusare alcun Giudice , fosse anche vostro amico , o parente ,

Art. 56 Quando si tratta di mostrare l' enorme sproporzione tra la pena pel primo delitto , e quella pel recidivo nello stesso delitto , si deve provare , se non erro , che la recidività non è poi tal cosa , che debba di tanto aggravare la

pena che s' incorre pel primo delitto; si deve provare che la pena pel recidivo non ista in giusta proporzione con quella del primo delitto, sebbene meriti d' essere più severa. Perchè altro è che la pena del primo delitto sia ingiusta, eccessiva, crudele, altro è che tra questa, e quella pel recidivo non vi sia proporzione; mentre potrebbero essere anche atrocissime la prima, e la seconda, ed essere in relazione fra loro proporzionate. Posso ben convenire, che per certi crimini, e in certe circostanze la pena della reclusione sia eccessiva, ma ciò può stare, ed esservi ancora tra questa, e quella dei ferri riservata al recidivo una proporzione. Dissi già che bisognerebbe riformare tutto il sistema delle pene sulle percosse, e ferimenti in rissa, e che le parziali riforme su tale articolo non formerebbero di questa parte di Codice che un mosaico; dissi pure che un abile progettista di riforme doveva di slancio presentare un piano ragionato di riforme, di modificazioni alla pena di reclusione per le percosse e ferite in rissa, comè per altre classi di delitti, ma che operando, come fece il nostro strenuissimo Riformatore si arrischiava di contraffare il Codice, e di rompere, l'armonia del tutto, il di cui sconcerto avrebbe formato del Codice un guazzabuglio. Proscritta come io pienamente ne convengo, l' infame, e brutale pena del marchio che degrada la dignità dell' uomo, vediamo se sussista questa enorme sproporzione tra la pena pel primo delitto; e

quella pel secondo. Dato che il recidivo deve per giustizia essere più severamente punito, tutta la differenza tra il colpevole del primo e quello del secondo si è, che al primo si applica la reclusione, al secondo i lavori forzati; quindi nella sola qualità, e maggiore intensione della pena sta tutta la distinzione; sia pure più severa la pena de' lavori forzati della reclusione, ciò è giusto perchè il recidivo deve essere più severamente punito; ma quanto alla durata, estendendosi la reclusione dagli anni cinque ai dieci, e i lavori dai cinque ai venti, non solo, come dissi, potranno in questa latitudine le Corti d'un anno solo, o due accrescere la durata, ma accrescerla neppure d'un giorno, anzi quanto alla durata si può anche dare una pena minore al recidivo, non riservando al recidivo che una pena più forte nell'intensione, nella qualità.

Ciò posto, a che tanto schiamazzare con altitonanti declamazioni, sig. Censore di Codici, a che tanto gridare contro questa sognata mostruosa sproporzione, se tutta la differenza sta nella sola intensione? I ceppi ai piedi, un lavoro più penoso distinguono la pena de' ferri dalla reclusione; il recidivo, che sostenne la prima volta per anni il carcere ed un lavoro forzato non dovrà almeno la seconda volta per aumento di pena portare i ceppi, ed applicare al più penoso travaglio? E questa si chiamerà enorme sproporzione degna di essere stabilita da un Dracone, o dal più ignorante degli Otaiti?

Ritenuto che io convengo sull'eccessivo rigore della pena di reclusione per le percosse, e ferite in rissa contemplate dall'art. 309; seguo il vostro esempio addotto per prova della *sproporzione*, e suppongo che il secondo crimine sia della stessa natura, e accompagnato dalle stesse circostanze, non potrebbe il recidivo essere punito col *minimum* della pena dei lavori forzati, che è eguale quanto al tempo al *minimum* della reclusione, e in conseguenza per la recidività soffrire ancora la prigionia di soli cinque anni, quantunque più penosa? E anche in questo caso ov'è la sproporzione? Che se mai aveste inteso di provare quest'enorme sproporzione pel simultaneo concorso delle due pene, cioè di quelle dei ferri, e di quella del marchio, io non dubiterei di convenire con voi; ma non si vede, che questa sia la vostra intenzione, mentre menate gran rumore su la pena dei ferri riservata al recidivo, e per far presto nulla rispondete al mio argomento, con cui vi provo, che la sola diversità sta nell'intensione della pena troppo giusta per un recidivo.

Se mai nelle cumulate pene di ferri e marchio aveste inteso di fissare l'enorme sproporzione, questo era il momento, e il luogo per ispiegarvi.

Non senza ragione io pretesi da un tanto Riformatore, tutto filantropia, e dolcezza, il quale si stempera di tenerezza pel genere umano, e che spesso sorte con enfatiche, e calorose

declamazioni, ed esclamazioni, non senza ragione, io dissi, pretesi uno scoppio di fulminea eloquenza sull'Argomento del Marchio, che ben lo meritava questa esecrabile pena. Ora si scusa col dire *di aver cercato di supplirvi, e di eccitare il fremito nel lettore colla descrizione fatta di un uomo, che sul palco è spogliato dal Carnefice, e marcato sulla spalla con un ferro rovente, poscia colla famosissima sua esclamazione, a quei tempi eravamo noi giunti!* e da lui tanto apprezzata e prediletta, che fu sino destinata al nobile Ufficio di epigrafe, avvertendo però di avere così eloquentemente terminato il sublime pensiero — *chi avrebbe immaginata tanta perversità di leggi nei secoli della più cieca barbarie!* E voi dite, che una secca, ed arida descrizione, ed una trivialissima esclamazione può supplire in qualche modo ad un tratto di fulminea eloquenza, e che possa predisporre il lettore al *fremito* il dire in due parole in figura di descrizione come segua l'esecuzione della pena del Marchio? Mi è proprio *d'estrema afflizione*, ma pur convien che il dica, che avete ben delle meschine idee sull'eloquenza, e sul gran segreto di muovere le passioni, se avanzate tali scempiaggini; a meno che non crediate che le vostre parole sieno tali da emular la forza, e la magia di quelle di Tacito, o di Raynal, la di cui penna con due tocchi potè ben spesso superare in forza le più laute dissertazioni. Caro Mantegazza, men duole, ma per voi non c'è la chiesta

acqua lustrale, nè ve la siete meritata in questo modo, cosicchè vi restano ancora in corpo le *eresie legali*, ed i *peccati di omissione*, e *commissione*.

Voi qui mi chiamate *Maestro Politico*, e *Legislativo* — Epittetatevi pure quanto volete, ma badate almeno al valore, ed alla proprietà delle parole, anche scherzando una qualche allusione al vero vi deve essere, come la vedrete nel mio *Vocabolario*, se no si dirà che siete un papagallo, che parla senza intendersi; ma dire ad un Critico, che nulla insegna, ma solo nota umilmente gli errori de' vostri politici-legali precetti, che dubita, e nulla decide, che si permette delle difficoltà, ed obbiezioni, che egli è *Maestro*, e *Maestro Politico-Legislativo*, questo si chiama dare a me ciò che di pieno diritto non ispetta che a voi. Chi più *Maestro* di un Censore, e Riformatore di Codici presenti, e futuri? Chi più *Maestro Politico-Legislativo* di uno Scrittore, che propone riforme legislative, di un Correggitor di leggi; di un progettista di nuovi metodi, e di nuove pene? Scherzate pur meco, burlatemi a sazietà; ma negli epitteti almeno vi sia un'ombra di verità qualche allusione al vero, se no vi farete compatire ben di cuore, e proverete, che nè la *bile* nè l'*ingegno* vi sanno fornire quattro epitteti spiritosi e convenienti.

Art. 59 al 63. Dimenticando il nostro Riformatore di quanti gradi può essere al dissotto la

pena del Complice in confronto dell' Autore del delitto ne' crimini importanti i lavori forzati, dimenticando essere opinione di tutti i buoni Scrittori, che se minore esser deve nel grado la pena del Complice, eguale deve esser nel genere; dimenticando, che non volgar quistione può elevarsi, se non basti il minor grado per proporzionare la pena al Complice, ma debbasi, a cagion d' esempio, punire correzionalmente il complice di un crimine, quando l' Autore è colpito da pena di alto criminale; dimenticando o non sapendo tutto questo il nostro Censore si è persuaso che bastasse per esser creduto, e tosto secondato dal Governo il dire nudamente nelle sue osservazioni, che in molti casi le pene di complicità contemplate *in questi articoli meritano assai meno di severità, opinando, che si lasci in pendenza del nuovo Codice alquanto di Arbitrio su tal punto al discernimento dei Giudici.*

Le sue osservazioni non ci presentano una sola ragione, che appoggi questa riforma, che nei modi da lui voluta lascia troppo arbitrio al Giudice, e disordina l' intero sistema di Legislazione penale. A quest' uomo insigne quanto si è messo in capo, tutto appare di *matematica evidenza*, e vuole che pur appaja a tutti allo stesso modo. Egli non sa vedere, concepire riforme, che abbiano il menomo bisogno di dimostrazione di prove; la sua testa non sa che partorire verità indubitate, assiomi, teoremi; ciò che pensa non abbisogna che di essere enun-

ciato per essere di sua natura *dimostrato*. Eppure il sortire dal genere della pena, quando si tratta del Complice, il permettere al Giudice di vagare liberamente tra i molti generi, e i maggiori gradi di pene, non è cosa, se non erro, subito dimostrata e decisa.

L'Autore confondendo sempre la quistione sulla eccessiva severità delle pene comminate a certi delitti, colla quistione sulla proporzione tra reo, e recidivo, tra reo, e complice non fa che imbarazzare l'argomento, e confondere chi lo legge. Ripeto ancora, che in massima ritengo troppo severe le pene del Codice, nè abbastanza regolate sulla varia natura ed importanza dei delitti. Ma venendo diritto alla presente quistione, la risoluzione di questa dipende in mio senso dal vedere, se fatta p. e. astrazione dall'originario rigore, e di un conveniente genere di una determinata pena per un tale delitto, vi sia sproporzione tra la pena del reo, e quella del complice in mezzo alle latitudini lasciate dal Legislatore.

Trovo, che per la reclusione il complice può avere sino cinque anni meno del reo principale, e per i lavori forzati sino quindici, per cui nella pena esiste indubitatamente una troppo sensibile differenza, e tale da escludere questa ripetuta enorme sproporzione.

L'Avvocato nella sua risposta dice pur qualche cosa a sostegno del suo assunto, ma se ha provocato, o no, lo vedrà il lettore. A buon

conto cominci a dichiararsi reo di eccessiva presunzione per aver proposta una riforma suscettibile di seria discussione, una riforma di grave conseguenza, senza degnarsi di addurre una sola ragione, e decidendola di dimostrata *necessità*, ed *evidenza* sul solo appoggio della propria persuasione, quasi che questa debba esser la norma del giudizio del Governo, e del Pubblico.

Io non so come, quasi tutti gli articoli mi presentano la per me umiliante idea del disprezzo del mio Avversario; è ben raro che i miei dubbj abbian l'onore di una diretta confutazione; tutt' al più ove nulla disse in prova delle sue opinioni, ora fa qualche cenno; ove disse nelle osservazioni qualche cosa, ora stempera maggiormente i suoi argomenti. Partendo dalle ampie latitudini lasciate per proporzionare appunto le pene alle varie circostanze concomitanti i delitti, o i crimini, sostenni ne' miei cenni, che il Legislatore dal canto suo aveva fatto abbastanza per la regola di proporzione, il resto era opera del Giudice, e questo mio argomento, e nell' articolo precedente, e in questo giacque senza risposta. Pazienza.

Fuor di proposito p. e. sembrami la sua lunga, ed erudita dissertazione sulla massima di stabilir pene dolci, ed umanè fra i popoli colti, e civilizzati. Questa notissima Teoria (se egli non intende di scrivere ai principianti) poteva con tutto onore ommetterla, oppure a luogo più

opportuno riservarla. Ma che vado io dicendo? *Stat alta mente repostum* il suo divisamento di cogliere il minimo pretesto per far delle sortite legali ed erudite, onde convincere chiunque della mia imperdonabile audacia di averlo dichiarato uomo, *che non si occupò mai seriamente in cose criminali*. Lasciamogli adunque questa picciola vanità di far pompa di qualche Autore, fra i mille che hanno consigliata la dolcezza nelle pene; lasciamo che il nostro Avvocato conversi colla gran Catterina, cui lo prego de' miei complimenti, e che richiami al suo corteggio per la sesta volta i Montesquieu, i Filangieri, i Beccaria, i Marj Pagani: lasciamo, che questo Saccentone ci ripeta ciò che sanno anche i nostri barbieri. Ma di grazia, perchè darvi tanta pena per una sì nota teoria, la quale non è strettamente legata all'argomento, che trattiamo? Cos' ha che fare l' insegnarci, che le pene devono esser dolci, colla quistione sulla sproporzion delle pene tra il reo, ed il complice? Questo è lo stesso, che provare con cinquanta leggi, che il figlio è erede del padre per discendere poi alla discussione di un fidecomisso transversale. Questa teoria è adunque oziosa, molto più in questo luogo, e quindi oziose le molte citazioni di Autori, non essendovi mai stata, come vorrebbe far credere, per parte mia provocazione a dimostrarmi la convenienza in massima di pene dolci, ed umane fra i popoli colti, ed inciviliti. L' Avvocato lascia la briga al lettore, data la

sua gran Teoria, di farne l'applicazione ogni volta, che parlerà di eccessivo rigore di pene. Ma a che erigervi in Censore, in Riformatore, in Progettista, se non sapete che recar in mezzo teorie? Nelle qualità, come sopra, era vostro dovere farne appunto una giudiziosa, e ben ragionata applicazione.

Quante volte la cecità, l'ignoranza servono pure a qualche cosa! L'Autore supponendomi in questo misero stato per farmi vedere, che a fronte di tutti i riguardi pel complice entro le latitudini della pena, questa talora può essere ancor sproporzionata, immagina un caso, che forse entro due secoli potrà verificarsi. Io non ho pazienza di riportarlo per quanto sia bene immaginato. Lo vegga il lettore a p. 113. Lo devo ripetere ancora? Finzioni ingegnose, e quasi poetiche, strane ipotesi, casi appena contingibili non faranno mai arguire nè la durezza, nè la sproporzion della pena; meno fantasia, e miglior raziocinio, sig. Avvocato. Citate i casi ordinarj, e comuni, e poi discutete questa sproporzione.

Sebbene a rigore il ricettatore non potrebbe riguardarsi per complice di un delitto già consumato, in cui non ebbe parte, piacque a molti Legislatori ritenerlo tale, quando la ricettazione degli effetti fosse unita alla scienza del delitto, di cui quegli effetti furono il prodotto. Pene severissime furono contro costoro scritte e persuaso il Legislatore, che il furto sarebbe infinitamente

men frequente senza questa razza di gente, la quale assicura l'impunità, incoraggisce il delitto, spesso distrugge le prove, e sottrae ai derubati i loro effetti, non esita a punire severamente questi esseri tanto perniciosi alla società. Perchè mai, Avvocato mio, tra coloro che in varj modi ponno rendersi complici di un furto, scegliete appunto i ricettatori per meglio dimostrare la sproporzione, e l'atrocità della pena, che li attende? Chi più meritevole di essere quasi parificato al reo principale di un ricettatore doloso, la di cui opera nelle conseguenze è forse più fatale del furto stesso? Tutt'altro complice, mai un ricettatore potrà servire al vostro scopo di far sentire l'eccessivo rigor della pena. Cosa andate discorrendo del parente, dell'amico, dello zotico, che per debolezza, o per anicizia, o per timore si lascia indurre a tenere momentaneamente gli effetti involati senza vista di lucro? O in questi termini il ricettatore è punito, e scatenatevi pure che io vi fo eco contro queste pene, che in tal caso, o lievi, o gravi sarebbero tutte ingiuste, o la legge per ricettatore doloso non intende che colui, che preventivamente istrutto dall'imminente attentato, ricetta, e nasconde le cose involate partecipando al lucro, o condividendo il bottino, o il prezzo, e dove troverete voi la sproporzione, se fosse anche parificato nella pena al Ladro?

Che che ne dica il mio Avvocato trovo giusta la distinzione, che fa la legge tra quel

ricettatore di effetti , derivati da un furto commesso in due e più persone , con armi , e di notte , il quale sebbene ignaro di queste circostanze è ritenuto complice nel crimine , e quel ricettatore di effetti derivati da crimine importante pena di morte , dei ferri a vita , della relegazione , il quale non può dannarsi ad egual pena , se non è convinto di aver avuto al tempo del nascondimento , conoscenza delle circostanze , alle quali la legge applica la pena di questi tre generi. Questa distinzione sembra assurda al gran Riformatore nè vede le ragioni perchè il ricettatore debba esser punito collo stesso genere di pena , trattandosi di un furto accompagnato dalle tre accennate circostanze , come ne fosse stato sciente , quantunque le ignorasse. La legge , se io mal non mi appongo , ha voluto colpire la ricettazione , questo terribil fomite dei furti con questo rigore per una buona ragione. Ella gettando nell' animo del ricettatore una crudele inquietudine , una incertezza sul modo , con cui può essere stato commesso il furto di cui esso ha ricettato il prodotto , e i conseguenti timori d'incorrere gravi pene , volle con ciò determinare più efficacemente il ricettatore a respingere da se gli effetti involati ; altronde il ricettatore , se si è esposto a tutte le conseguenze di un furto , che secondo la sua qualità può essere più o meno severamente punito , non ha che ad imputare a se stesso di aver tant' oltre azzardata la sua libertà , ed il

suo onore; nell' ignoranza sulla qualità del furto, nel timore, che abbia potuto essere qualificato, nell' incertezza sulla pena, che può aver incorsa il ladro, pena a cui egli deve pure partecipare, ha un possente motivo il ricettatore per non farsi reo, e la legge non è più verso di lui crudele, dacchè ricettando gli effetti di un furto, di cui ignora il modo, si è da se stesso esposto a queste terribili conseguenze, che ben doveva prevedere. Ciò posto, e ritenuto che poteva il Giudice usar della gradazion nella pena, ove troverete voi l' assurdità, la ferocia, la sproporzione in questa pena, nel suo rapporto m'intendendo colla pena del reo principale, giacchè sull' indole della pena comminata in genere ai furti, e conseguentemente alla loro varia qualità, ai complici, ai conati ec. questa è tutt'altra quistione, e ciò meriterebbe una generale riforma, o modificazione, non le parziali, che con rischio d'introdurre l' antico Chaos, vi ostinate a proporre.

Quantunque la ricettazione passi sotto una specie di complicità nel furto, a rigore però non è tale, ma un isolato delitto gravissimo ne' suoi morali effetti. L' Autore nel declamare contro questa ferocia, e sproporzione non la considera strettamente, che come complicità nel furto, e sotto questo rapporto incalza l' argomento, dicendo come si punirà con tanto rigore chi per nulla entrò nell' esecuzione del delitto, e ne ignorò all' atto del nascondimento i

modi con cui venne commesso? Ma è forza considerar la ricettazione come gravissimo delitto per se, e non minore quasi ne' suoi effetti del furto stesso; in allora si vedrà, che questo rigore misurato sull'importanza del fatto non è assolutamente eccessivo.

Ma ben altro affare si è, quando si tratta di un furto che porti pena di morte, o ferri in vita, o relegazione. La cosa cambia specie; qui la supposizione legale non corre, mentre è troppo chiaro, che se il ricettatore avesse saputo che gli effetti provenivano per esempio da un'aggressione, non avrebbe forse per sì poco cimentata la vita, e la libertà. La pena è sì grave, che fa luogo anzi ad una supposizione contraria. Se però questa cede al fatto, ed è convinto il ricettatore di essere stato edotto del modo con cui fu commesso questo furto, in allora col fatto della ricettazione non ha forse volontariamente voluto questo complice esporsi alla stessa pena del ladro? Anche in questo caso però, sia lode al vero, una modificazione alla pena sarebbe giusta sul principio, che la ricettazione stabilisce, complicità sempre punibile con equal genere, ma non con equal grado di pena. Quando non si volesse adottar un piano di modificazioni intorno al furto per non innovare di slancio una parte del Codice, due parziali riforme in mio senso potevano suggerirsi, un grado meno cioè di pena pei ricettatori di effetti provenienti da furti importanti pena di morte,

e dei ferri a vita , e la necessità della prova nel ricettatore di aver non solo celati , ma partecipato agli effetti furtivi , senza del quale estremo dubiterei , che nella ricettazione potesse ravvisarsi vera complicità.

Caro Sig. *Entusiasta* pel genere umano, temperi un po' i suoi caldi filantropici trasporti , e prima di chiamar queste disposizioni *leggi di sangue* , leggi dettate da uomini i più ignoranti d' ogni principio di Legislazione , consideri quali viste , quali motivi abbiano determinato il Legislatore a queste sanzioni. Non ci vuole , che tutta l' impudenza di un orgoglioso saccente per trattar da ignoranti de' uomini , che se non sono sommi , non sono però i da lui supposti ignoranti d' ogni principio di Legislazione. Questo gran Riformatore , che però non vede più in là di una spanna , calcola l' ingiustizia , il rigor di una pena dal numero degli anni di prigionia , ridicolo come colui , che dalla sola dimensione valutasse il prezzo di un fondo. Qui non è il caso nè di *rapida* , nè di *lenta lettura* , ma si tratta di una testa non nata ai sublimi principj della filosofia e della politica , e con tale natural disposizione qualunque maniera di *lettura* da sempre un egual risultato. Affè , che voi solo avete *perduto il senno* ; è inutile , caro Avvocato , l' esitare tra me e voi.

Chi vi dice , Sig. Riformatore , che la legge supponga , che il ricettatore colla scienza del crimine sappia altresì tutte le circostanze ? Qui non

è affare di supposizione, di presunzion legale. La legge punisce il ricettatore, quantunque ignorante le circostanze del furto con pena dello stesso genere, perchè col fatto della ricettazione degli effetti provenienti da un furto di qualità a lui ignota, si è volontariamente assoggettato al pericolo d'incorrere grave pena a norma delle circostanze, che accompagnarono il furto. La legge lo avvertì del pericolo, cui si esponeva, ed egli non ha quindi che ad incolpar se stesso. La legge sa, che ignorava la natura, e le circostanze del furto, ma sa pure che non ignorava, che ad una certa pena si esponeva o lieve, o grave, a norma della qualità eventuale dell' attentato. Partendo da questa supposizione, che non sognò mai di fare il Legislatore per applicare l' equal genere di pena al ricettatore, sragiona lautamente nelle conseguenze, che vuol trarre da questo suo errore. Mi rincresce che il nostro Riformatore sia disceso a questi dettagli a lui *estorti dal desiderio di provare sino all' evidenza questa enorme sproporzione*. Questa difficile evidenza non si vede ancora, nè dalle sue proposizioni, nè da suoi dettagli. Mi sarei io pure con esso lui *vergognato* di tenere un linguaggio di *dettaglio* al Legislatore, ma io avrei creduto, in qualità di Riformatore, dovere preciso del mio alto incarico di stabilire de' buoni, e luminosi principj per derivare la dimostrazione di questa sproporzione, e ributtante ingiustizia, che egli si proponeva di togliere.

Art. 113. Io mi aspettava , avendo a che fare con un *Riformatore Poeta*, di veder messi sopra gli Autori tutti di belle lettere per convincermi , che io con Batteux , Blaire , Aristotile , Orazio mi era ingannato sostenendo che la sua digressione sull' abuso introdottosi nel conferire le cariche (del quale abuso non doveva mai essere suo interesse il parlare) non potesse chiamarsi *Episodio*. In vece mi trovo fatto un bel *ringraziamento* pel mio prezioso avvertimento , *sembrandogli però affatto inutile , ritenuto quanto disse nelle sue osservazioni su questo articolo*. Io non veggio l' inutilità da quanto disse ; veggio soltanto , che a questa poetica *Lezioncella* non mi sa dare risposta , eppure io me l' aspettava da un Poeta ben pronta , e soddisfacente. L' avvertire un Poeta , che il sonetto non è un' anacreontica non è presentare un *documento del proprio sapere* , che debba da lui tenersi prezioso. Per dire che è giorno quando il Sole è sul meriggio non è necessario conoscere la sfera armillare , o i gradi del Meridiano.

Art. 198. Il nostro Avvocato proporzionista , che in tutto vede la *porzione riducibile* , e il di cui occhio *sicuro* sembra mostrarlo nato all' architettura , trova sproporzione tra la pena dei lavori forzati a tempo per un semplice Cittadino , e la pena dei ferri a vita per un funzionario pubblico , che sia correo col Cittadino nello stesso Crimine. Facciasi il caso , che questo Cittadino meriti il *maximum* cioè 20 anni

di ferri, e che per le stesse circostanze lo meriti il suo correo funzionario pubblico, non ne nascerà egli l'assurdo, col vostro sistema, che il Cittadino ed il funzionario pubblico saranno colpiti dallo stesso grado di pena? Vi sarebbe in allora un'opposta sproporzione, mentre in qualunque caso l'autorità pubblica impiegata da un funzionario per consumare un crimine, non potrebbe accrescere a danno di questo un giorno di più di pena, e si darebbe la mostruosità di vedere due colpevoli in grado ben diverso, egualmente puniti. La legge adunque dovendo considerare, che una determinata pena può spingersi sino al *maximum*, doveva al di là trovare una pena maggiore pel funzionario pubblico assai più reo.

Si vede che l'Autore non si degnò di far molto caso della mia osservazione, che cioè nel funzionario pubblico si verificano due Crimini, il primo nella sua qualità di Cittadino, il secondo in quella d'uomo rivestito della pubblica Autorità, che impiega non a reprimere, ma a favorire il delitto; che quest'ultimo è enorme, gravissimo nella sua intrinseca moralità, fatalissimo nelle sue conseguenze; non ha degnato di un benigno riflesso quanto dissi per dimostrare la gravità del Crimine d'abuso di Autorità a favore di un misfatto. Se si fosse ben penetrato di questa innegabile verità troverebbe egli sproporzione fra le diverse pene? Se per far sentire maggiormente questa sproporzione immagi-

na che al Cittadino si dia il *minimum* della pena, cioè cinque anni di lavori sforzati, non mi sarà permesso, per ravvicinar queste pene, far il caso che il Cittadino incorra il *maximum* cioè 20 anni?

L' errore di questo gran uomo in mio senso parte da questo, dal non volere riconoscere gravissimo quel Crimine, che è proprio al funzionario, considerando la circostanza di essere rivestito di pubblica Autorità, siccome semplice circostanza aggravante. Ma chi non vede, che il delitto, che ha costui comune col Cittadino è un delitto infinitamente maggiore, facendo servire la pubblica Autorità non a reprimere, ma a creare, e proteggere il delitto?

Mi dica di grazia come applicherà egli il Sig. *Proporzionista* i dieci anni di più a costui, quando per altre circostanze tant' egli come il Cittadino avessero meritato il *maximum* della pena? Cominci dall' ordinare, che i ferri a tempo determinato si possano prostrarre sino ai 30 anni, e poi anche a fronte del *maximum* presente staranno i suoi dieci anni di più pel funzionario; ma egli m' insegna, che finora i ferri a tempo non eccedono i 20 anni, e che a questa pena tien dietro la condanna a vita.

Ora ci dice il Riformatore, che se avesse voluto dilungarsi in altri Argomenti avrebbe potuto far rimarcare l' incongruenza della legge nel fissare indistintamente la pena dei lavori pubblici a vita, invece di fissarla in ragione del tem-

po, cui fosse stato condannato il semplice Cittadino. Ma di grazia, se quest'ultimo fosse mò condannato a 20 anni, quale sarebbe secondo la sua regola di proporzione la pena pel funzionario pubblico?

L'Autore s' impegna in un calcolo proporzionale, che basa su di una ipotesi, e non può correre, che in un caso, in quello cioè che il semplice Cittadino sia punito coi soli 5 anni; sin quì va bene; si può andar più in là pel funzionario pubblico, ma se tanto il primo, come il secondo hanno meritato il *maximum* per le particolari circostanze del loro attentato, qual pena di più resterà al funzionario, che ha ancora un delitto maggiore da espriare, estraneo al semplice Cittadino?

Ma il nostro Censor di Codici mi oppone che una gradazion pur ci vuole nella pena del funzionario pubblico: rispondo; il funzionario pubblico è già reo di un crimine come Cittadino e grave certamente, se gli va congiunta la pena dei lavori forzati. Essendo inseparabile da costui la persona di Agente pubblico, questa sola qualità autorizza già a dare il *maximum* della pena, mentre chi doveva meglio conoscere e più rispettar le leggi, e i diritti di Cittadini osò calpestarli, violarli. Ogni altra circostanza attenuante per un semplice Cittadino, rispetto al funzionario pubblico deve cedere a questa considerazione. Ora se a costui come correo per i sacri doveri ed obblighi della sua carica

non potrebbe convenire, che il *Maximum* dei lavori forzati non è più un salto mortale, la sua condanna in vita, voluta dal crimine a lui speciale, cioè dell'abuso dell'Autorità per farla servire a quel delitto, cui doveva impedire, reprimere, o perseguitare.

Sia però lode al vero, che qui le mie frustate vi hanno svegliato, e messo quasi in diffidenza della propria opinione, cui volete per voi e per tutti costantemente di matematica evidenza. Voi aggiungete pur qualche cosa al vostro nudo progetto di togliere questa sproporzione. Sentendo però, che vi riescono noiose queste dimostrazioni e sentendolo da voi detto in figura di esclamazione, temo, che dai ritornelli in fuori, poco o nulla soggiungerete per gli altri articoli. Ma di grazia, ancora una volta; ci vuol molto mio Avvocato, a capacitarvi, che una riforma qualunque, anche la più evidente, va presentata al Legislatore con un corredo di poche sì, ma buone ragioni, e che è il sommo dell'impudenza il dire *fate*, senz'altri complimenti, ad un Governo, che dietro i vostri progetti voglia riformar il Codice?

Ciò basti su tale argomento, per provarvi che non avete sciolto il mio dubbio, fondato sull'alta importanza del crimine, che direttamente riflette il funzionario pubblico, e che quando vi proponete di meglio ragionar le riforme, fornite nuovi argomenti per mostrarvi da voi stesso inetto alle funzioni di Riformatore.

Questo si è il mio costante tema, al quale quasi ogni vostra pagina aggiunge una prova.

L'Autore, persistendo nel falso principio di argomentar l'eccesso della pena, e la sproporzione tra reo, e complice, fra un delinquente ed un altro dall'originaria severità della pena comune, nè volendo mai partire dall'intrinseca moralità dell'azione, e dal danno, che sono gli unici, e sicuri dati per fissare la proporzione nei diversi casi, e pei diversi delinquenti, ad ogni istante alza de' piagnistei sulla ferocia, e mostruosa sproporzione delle pene.

Qui però non si tratta di sproporzione tra grado, e grado nello stesso genere di pena, o tra genere, e genere per colpevoli di egual crimine, ma con diverse circostanze; si tratta di ritener feroce la pena della reclusione per le volontarie ferite, e percosse, se da questi atti di violenza sarà derivata malattia, o incapacità di lavoro per un tempo maggiore di 20 giorni.

Io convengo col Censore Legislativo sull'eccessivo rigore di una pena di reclusione per le percosse, e ferite della suaccennata qualità, nè temo, che convenendo con lui, che con tanta insistenza sostiene la sua opinione, egli possa mai dubitare, nuovo Pericle, che il mio consenso gli faccia sospettar di aver detta una minchioneria; egli mi sembra troppo persuaso; questa si è una di quelle opinioni, che abbiamo comuni, ma che sgraziatamente, se è giusta, non fu ben dimostrata, e peggio concepito il progetto di riforma.

Se mi avesse mai preso per mia disgrazia la melanconia di ergermi in Riformatore di Codici, io avrei progettata una modificazione basata su di un unico e semplice principio. Io avrei, se fossi stato nel sig. Mantegazza, suggerito di non limitare i casi della scusabilità, sia per ferite, sia per omicidj, a due soli, cioè alle percosse, e gravi violenze; ne avrei aggiunto uno di più, seguendo i principj reali e verbali del Diritto Romano, cioè quello delle ingiurie, ed avrei ritenuto provocatore tanto chi percuote e usa grave violenza, quanto colui, che vomita il primo ingiurie e contumelie, o avrei lasciato al prudente arbitrio del Giudice il determinare i casi d'una provocazione qualunque di fatto, o di parole. Per tal modo colui che, nè ingiuriato, nè offeso in alcun modo, avesse, per solo mal talento e spirito di soperchieria, offeso un altro, essendo in costui il massimo dolo, non attenuato da alcuna circostanza a suo favore, avrebbe giustamente meritata la reclusione, colla progressione abbastanza sensibile dai cinque ai dieci anni, per modificare ed adattare il grado di pena alle diverse circostanze arguenti maggior dolo, o danno; e sicuramente un uomo, che per *vezzo* percuote o ferisce chi non l'offende in alcun modo, e lo tratta in maniera da recargli malattia o incapacità di lavoro per più di 20 giorni, merita severa pena. Col principio adunque di ritenere caso di provocazione e quindi di scusabilità, non solo la reale violenza, ma anche

l'ingiuria, o col principio più semplice ancora di lasciare alla prudenza del Giudice il determinare dalle circostanze il caso di provocazione, verrebbero a cessare quelle tante incongruenze, delle quali si lagna il nostro Censore, e gli esempi da lui immaginati non proverebbero più l'ingiustizia della pena, mentre resa scusabile quella percossa, o ferita, che fosse preceduta da una provocazione qualunque di fatto, o d'ingiuria verbale, la pena verrebbe pel feritore ad esser, come è giusto, lieve e moderata, ma resterebbe però sempre a ragion severa per l'offensore non provocato. Col mio piano si verrebbe per tutti i casi ad introdurre una pena mite e giusta. Chi sa se io ho colpito giusto; ma se vado errato, il lettore indulgente perdonerà a chi non si è eretto in Riformatore.

L'Autore non si occupa che di casi speciali, nè getta mai un principio, che giustifichi le sue riforme sotto tutti i rapporti. Se col mio sistema va a rendersi scusabile qualunque ferita o percossa, provocata in qualunque modo, *il tempo*, *ed il caso* entreranno giustamente nel calcolo per fissare un grado nella pena di detenzione comune ai delitti scusabili, e vi saranno altri gradi progressivi di pena pel maggiore dolo o danno, a norma de' casi. Siccome l'Autore, nell'immaginare i varj casi, sempre deplora la misera condizione di chi, *provocato*, è spinto a ferire, o percuotere, e sempre intende di parlare di chi è *provocato*, perchè come era ovvio, non

vidde egli, che cercando di estendere i casi della provocazione, e quindi della scusabilità, conveniva, o domandare, che fra questi si comprendessero anche le ingiurie verbali, o si lasciasse al Giudice il determinare il caso della provocazione? Convenendo io in massima nell'opinione dell'Autore, ma per diversi principj discordando però nel progetto di riforma, nè essendomi da prima fatto oppositore, che per mostrargli, che se buona poteva essere la sua opinione, era però mal dimostrata, e peggio pensato il progetto di riforma, trovo inutile rispondere intorno alla sproporzione da lui chiamata *mostruosa*, tra i cinque anni di reclusione, che ad un uomo *provocato* (fuori però dei casi di legale provocazione fissati dalla legge) si ponno applicare, e i dieci al più, che ponno colpire colui, che senza motivo alcuno percuote, ferisce con una specie di sevizie un Cittadino, il quale, sebbene malconcio, e piagato come Giobbe, per buona sorte dell'offensore entro venti giorni guarisca. Questa mostruosità non si verifica più col mio sistema, mentre non potendo essere colpito dalla reclusione, che chi, in niun modo provocato, volontariamente ferisce, percuote, ed essendo questa pena abbastanza severa, sebbene non ingiusta, cinque anni di più, cioè il doppio, può bastare per tutte le circostanze aggravanti previste dall'Avvocato Mantegazza, così le percosse replicate, le membra infrante, l'insistenza nell'offeso ec. trovano a loro castigo la pena dupli-

gata; il massimo dolo, che sta nell' offesa volontaria non provata, di qualunque specie sia, trova una sufficiente repressione in cinque anni di reclusione, le conseguenze maggiori derivate dall' offesa trovano una corrispondente espiazione nel doppio della pena. *La sproporzione* mostruosa starà certamente nel punir troppo il provocato, e troppo poco chi non lo fu, che tale è il caso immaginato dal rispondente Avvocato, ma non avrà più luogo, quando in ambi i casi si tratti sempre di punire, non già chi fu provocato, ma il volontario offensore per solo mal talento.

Coll' estendere i casi di provocazione, o col lasciare al giudizio del Tribunale la provocazione, veniva quindi facilmente ad esser tolto il rigor della pena di reclusione, che non sarebbe stata più riservata, che a quelli feritori, o percussori, che senza ombra di provocazione avessero altrui offeso.

Non avendo saputo il nostro gran progettista, nella sua ineffabile sapienza, gettare un principio regolatore per la da lui voluta modificazione di pena, anzi immutazione, ma avendo messa a tortura la sua poetica facoltà immaginativa, soltanto per ischierarci innanzi alcuni casi, in cui si vede l' eccessivo rigor della pena, e avendo finalmente suggerita la sostituzion di una multa, o di pochi giorni di detenzione, a norma dei casi, senza darci una ragione soddisfacente della necessità in genere di una tale sostituzione, ha

evidentemente mancato al suo grande, e difficile scopo, e ad ogni buona regola di progettista legislativo, a cui si domandano principj, e non casi, ragioni politico-legali di riforme, e non nudi progetti. E dopo tutto questo non è visibile l'applauso che da a se stesso quest' infatuato del proprio merito? Non fanno pietà le conclusioni, che trae in suo favore da quanto disse su tale argomento, sognando il meschino di avere nel trattato emulato quasi i Mengotti, i Carli, i Verri nello splendore, nella forza, e lautezza delle loro politiche dissertazioni? Leggasi di grazia la pag. 124, e si vedrà il pavone torcere in mille sensi il collo per compiacersi delle sue penne. Egli si regala *Logica legale*, si regala *sufficiente istruzione per accingersi, senza presunzione*, a scrivere osservazioni sulla Legislazione Criminale, si regala *lumi acquistati con applicazione*, e *fatica*, si regala *capacità di fare più estese, e profonde osservazioni sulle leggi penali future*, e rinnova le promesse (oh quanto sospirate) di scrivere sulle *leggi civili, ed amministrative*. Lasciate dire, Avvocato mio, non vi sgomenta quel detto, *Laus in ore proprio vilescit* — se niuno vi loda, è di diritto che voi vi facciate giustizia; la persuasione del proprio merito vale la pubblica opinione. Che serve questa, quando voi di me parlando dite, che *a torto* se ne può godere? Io sono così sopraffatto da voi in questa risposta, che mai più in vita mia m'arriechierò criticarvi, se scriveste anche un trattato

sul modo di piantar cavoli , e verze ; se me la scappo adesso è una fortuna inaspettata.

Son pago , che vi siate famigliarizzato colle ombre , coi fuochi fatui , e colle befane , e cent' altri spauracchi , e che siate persuaso non poter questi sgomentar , che i ragazzi , e gli stolidi ; ma ditemi un poco , l'acquisto di tanto coraggio sembra , che vi abbia costato della pena , e che prima di trattar , nuovo Enea , l'aureo ramoscello , e allontanar l'ombra , i mostri , e gli spettri , abbiate al pari di lui tremato un poco , o per ispiegarmi meglio , abbiate dovuto comporre un grosso libro magico , improba fatica di tre mesi , per isbarazzarvi d'intorno , e ridere di queste ombre , fuochi fatui , e befane.

Se per le ferite , e percosse (non provocate in alcun modo) importanti malattia o impedimento di lavoro , oltre i venti giorni , sta bene la pena di reclusione ; sta pur bene , sembrami , nel caso identico , la pena dei pubblici lavori , quando concorrevi premeditazione , o insidia. Le idee di premeditazione , d'insidie escludono di loro natura la provocazione diretta , ed immediata , e sebbene un'offesa ricevuta sia l'ordinario movente alla vendetta , di cui si medita l'esecuzione , e per ottener la quale si tendono le insidie , quest'offesa non è più calcolata dal Legislatore , nè può più giuocare per motivo di scusabilità. La legge in questo caso non si propone tanto la misura del danno , quanto quella del dolo , la quale è in grado sommo , e tro-

va necessario quindi con tutto il rigore di reprimerle queste fredde deliberazioni di una profonda calcolatrice malvagità, questo disegno tranquillamente immaginato, ed eseguito di offendere altrui, questo vile, e proditorio studio di un'anima vendicativa. Se è giusta la pena di reclusione per colui che, non provocato in alcun modo, ferisce, e percuote colle suaccennate conseguenze, sarà giusta del pari la pena dei lavori forzati, a tempo determinato, per chi si fa reo di tali attentati con premeditazione, e con insidie; queste malvagie, ed aggravanti qualità morali dell'azione giustificano una più severa pena, la quale però può essere eguale nella durata alla reclusione, sebbene più intensa. Oso anzi dire, che una ferita, una percossa recata altrui con premeditazione, ed insidie, sebbene la malattia che ne derivò non abbia oltrepassati i 20 giorni, potrebbe nulla ostante provocare giustamente la stessa pena, non meritando questo malvagio, che freddamente medita, ed insidiosamente consuma il delitto, che si calcoli in di lui favore l'accidentale guarigione prima di 20 giorni, o l'accidentale evitata incapacità al lavoro. Chi tranquillo calcola, e medita un delitto, anche il più lieve, deve essere severamente punito; un'anima così deliberata ispira nella società una continua inquietudine. La riflessione, non le passioni la muovono.

Io ritorno con piacere all'Argomento del pigmeo. Il mio Avvocato ha dovuto trasferirsi

sino al Regno de' pigmei questa volta per poter pure immaginare una cosa, che sotto tutti i rapporti facesse argomentare l'eccesso della pena; ci voleva pel suo caso niente meno d'un pigmeo sopraffatto da un uomo alto, e robusto, che non potendo respingere l'ingiuria al momento, s'ingegna trarre alla meglio una vendetta. Questo pigmeo dal mio Avvocato viene fatto giuocare come un *Marionetto* del nostro Gerolamo. Lo fa appiattare in un luogo, da dove possa colpire, e fuggire, e gli pone in mano una grossa verga, con cui gli fa menare un buon colpo al suo gigante quando men se l'aspetta. Ma per chi mai l'Autore vuol per suo comodo obbligar la natura al raro prodigio di un pigmeo, onde fornirgli un felice esempio? Sia pure che un'antica ingiuria ci venga da un parente, da un nostro *beneficato*, sia pur stata grave, atroce, sia pure di una estrema, durevole *irritabilità* l'offeso (vegga il mio Avvocato Poeta quanto gli accordo ad un tratto) essendo alla vendetta pubblica, e privata aperti i Tribunali, pronti i Giudici, conducendo il tempo la riflessione, quale scusa può egli addurre della sua vendetta premeditata, o insidiosamente consumata?

Seguendo le diverse legislazioni, avrei progettato di fissare un determinato tempo tra l'offesa, e la vendetta, entro il quale considerare ancora l'offeso in istato di provocazione, e quindi di scusabilità. Il nostro Codice mal a pro-

posito non admette questo spazio, e non iscusa il feritore, se la ferita non tien dietro immediatamente alla provocazione, o per lo meno non determina alcun tempo, come sembrava convenisse.

Se ciò si fosse degnato il nostro Riformatore di suggerire si sarebbe risparmiato l'incomodo di immaginar i suoi prediletti casi, ed avrebbe suggerito o al Governo, o al futuro Legislatore di stabilire un conveniente spazio di tempo, entro cui la legge supponga in attuale stato di provocazione l'offeso.

Ma adagio che io ho detta una castroneria, consigliando di fissare uno spazio tra l'offesa, e la vendetta. Gran chè! Quando non si nasce col genio delle riforme in corpo, il primo passo sul sentiere legislativo è una caduta. Dipendendo l'intenzione, e la durata del dolore per l'offesa da mille varie concause morali, e fisiche dell'uomo, sarebbe miglior consiglio lasciar al Giudice che dalle circostanze argomentasse, se la vendetta è partita dalla fredda riflessione, o da una non ancor cessata oscillazione di risentimento; in questo calcolo di circostanze c'entrano a meraviglia e la gravezza dell'offesa, e la maggiore, o minor distanza dell'ingiuria, e rispettivi rapporti tra offensore, ed offeso, che ponno darle diverso grado, e qualità, e così con quest'altro mio principio vengono a scomparire tutte le difficoltà, che tengono tanto in affanno il nostro Riformatore.

Art. 311. Ritenuto il mio principio, che debbano estendersi i casi di provocazione a qualunque insulto, percossa, ingiuria verbale, capace di ragionevolmente irritare una persona, se mai mancasse questa provocazione a favore del feritore, la di cui mancanza potrebbe già a buon dritto formar d' un delitto un crimine, concorrendo le conseguenze, o di una malattia oltre 20 giorni, o d' incapacità di lavoro, altro più non restava, che di fissare un' epoca, ed un fatto per convertire ciò che era delitto in un crimine.

L' Autore convien meco sulla necessità di fissare quest' epoca, questo fatto per determinare il punto in cui l' offesa deve mutar specie, e grado, ma conchiude, che ciò non deve portar di conseguenza, che tutte le offese, da cui è derivata malattia, o incapacità oltre tal epoca, debbano essere indistintamente, e necessariamente comprese sotto la medesima categoria di delitti, e di pene. Ma non vede egli, che vanno a formarsi da se stesse queste due distinte categorie di delitti, secondo che o esiste, o non esiste la provocazione secondo il mio principio?

Se adunque, senza provocazione di sorta, si sarà ferito, o percosso, essendo già per se grave intrinsecamente il delitto, qualunque sia l' offesa, pel sommo dolo nel delinquente, non resterà più che a misurarsi il delitto dalle sue conseguenze, e queste fisseranno l' epoca, ed il fatto per cambiargli specie.

Non bisogna gridare all' assurdo , perchè un giorno di più di malattia formi di un delitto un crimine , e di molto aggravi la pena , considerando la cosa sotto questo solo aspetto ; bisogna osservare , che è già grave per se il delitto , perchè non provocato nè da fatti , nè da parole ; bisogna riflettere , che ad un punto , e ad un fatto era pur mestieri soffermarsi per dare una diversa valutazione alle materiali conseguenze del delitto ; bisognava considerare , che è potentissimo ritegno per gli offensori il timore che una malattia possa nella sua durata eccedere una determinata epoca , oltre la quale assai più grave pena lo attenda.

A quest' ultimo Argomento , che pur sembra giustificare il rigor della pena , non trovo nel vostro opuscolo alcuna diretta risposta. Se aggiungete talora qualche cosa alle vostre prime osservazioni , a tutt' altro si riferisce , che alla soluzione de' miei dubbj e delle mie difficoltà , eppure questo doveva essere il vostro principale scopo , onde , dissipati i miei dubbj , venissero le vostre riforme a risultare meglio giustificate e dimostrate. Voi vedete bene , che ciò che può rendere giusta la grave pena della reclusione si è il simultaneo concorso del sommo dolo nell' imputato , che si argomenta da un' offesa recata senza motivo , senza provocazione e di un tale ferimento , o di tale percossa , che d' ordinario non è mai lieve se le tiene dietro una malattia , ed un' incapacità di lavoro oltre i 20 giorni.

Art. 312. Se mi direte , che il sistema delle pene è in generale troppo severo , potrò forse con voi convenire ; se mi direte , che le pene dei lavori pubblici a tempo determinato per ferite , o percosse importanti malattia , o impedimento a lavoro oltre 20 giorni , date con premeditazione ed insidie , possano ragionevolmente alcun poco mitigarsi , non mi troverete molto difficile , se non altro a transigere con voi ; ma se data questa pena per ogni altro Cittadino , trovate fatto un *salto enorme* per essersi comminati i ferri a vita al figlio , o discendente , che colle surriferite qualità , e conseguenze ferisce , o percuote il padre , o la madre , io , (scusate la mia cecità) non veggio assolutamente questo *salto enorme*. Quì certo voi intendete parlare non già di sproporzione tra pena , e delitto , ma tra pena e pena per lo stesso delitto cadente in diverse persone ; la vostra espressione di salto enorme ne lo mostra abbastanza. Ma io vi replico , che questa sproporzione di pena a pena non sussiste in alcun modo. Prima di tutto dovendosi di necessità nel caso identico punire assai più le offese fatte dai figli ai parenti , che quelle tra i Cittadini , nel sistema progressivo delle pene , voi vedete , che dai lavori forzati a tempo si passa immediatamente ai ferri a vita ; quindi a questa pena si deve ricorrere. Altro è che in se stessa esser possa troppo severa , altro è che stabiliti i lavori a tempo per gli altri Cittadini , ci sia poi sproporzione tra

quelli , e i ferri a vita contro i figli che offendono i parenti. I rapporti sacri tra padre e figlio, il rispetto, più dalla natura , che dalle leggi comandato , la necessità di mantenere in tutta la sua forza questi vincoli del sangue , la mostruosa perversità , di cui fa prova chi freddamente merita ed insidiosamente eseguisce un simile attentato d'incalcolabile scandalo , mille politiche ragioni , che raccomandano il massimo rigore contro tali delitti , il qualunque riguardo , che cessa di meritare ogni altra circostanza attenuante , quando concorra premeditazione , o insidia , per cui sarebbe inutile stabilire gradazione di pena in simili misfatti , mi persuadono sempre più , che vi sia perfetta proporzione tra i lavori a tempo per gli altri Cittadini , e i ferri a vita tra i parenti. Questo rapporto tra l'offensore , e l'offeso raddoppia la gravezza del Crimine.

Nelle vostre osservazioni trovo , che qualificate per salto enorme questa pena , ma come lo sia non lo mostrate, cosa imperdonabile ad un Riformatore.

Quando si arriva a dimenticare , a calpestare le sante leggi di Natura , a rivolgere il ferro contro l'Autore de' nostri giorni , quando si giunge a superare quel sommo ribrezzo , quella voce interna , che ci comanda rispetto , e sofferenza , bisogna dire , che si è in uno stato di vera alienazione di mente , nè si conosce più misura , o ritegno ; quindi è troppo naturale il

supporre, che il figlio in tale stato ferendo con premeditazione, e con insidia il padre non abbia più riguardo alla vita del medesimo limitare in prevenzione l'offesa, che altrui si vuol recare, è sempre l'effetto d'una riflessione, che non si può supporre in chi tant'oltre trascorre, a segno di ferire il proprio genitore. Quest'atroce risoluzione mostra un'anima chiusa ad ogni riflesso. Si è sotto tale considerazione, che dissi risolversi sempre tale attentato in un grado prossimo al parricidio, poichè, se è vero parricidio anche il Conato, se è parricidio anche quello, che si commette nel trasporto dell'ira provocata da grave offesa ed ingiuria, non si dovrà in legge di proporzione considerare grado prossimo al parricidio quel ferimento, che da premeditazione, o da insidie è accompagnato, ferimento che di rado è disgiunto dall'idea di uccidere, e le di cui conseguenze sono più regolate dall'azzardo, che dalla volontà? E questo nel senso del nostro gran Censore sarà un paradosso? E questi sono i sublimi concepimenti, cui non può arrivare un tanto Autore? Vi voleva molto a capire, che solo in senso astratto e filosofico, io ho considerato questo attentato, quando l'ho parificato al grado prossimo al parricidio?

Non trovo poi soddisfacente risposta al mio Argomento, onde provare, che non esiste sproporzione alcuna nella commutata pena dei ferri a vita, desunto dalla massima stabilita, che il

parricidio non è mai scusabile. Se un figlio non può opporre per iscusata, onde evitar la morte, d'esser stato ingiustamente e fieramente provocato dal padre, e posto quasi ad evidente pericolo di vita, con questo principio, chi mi troverà rigida la pena dei ferri a vita per quel figlio, che nè irritato, nè provocato medita freddamente di ferire, o percuotere il padre, o lo eseguisce con uso d'insidie? Qui la diversità è troppo notabile; nel primo caso manca affatto il dolo, e ci vuol quasi uno sforzo di fantasia a riconoscervi un delitto; nel secondo vi esiste in sommo grado. Ravvicinate le idee, formate i rapporti, e troverete, che colla teoria adottata dal Codice sul parricidio, la pena dei ferri a vita è abbastanza proporzionata e giusta. Esclusa la provocazione, qual gradazione di dolo, di malizia, volete voi nel nostro caso supporre? L'agire con premeditazione, o con insidie mostra sempre grado sommo di dolo; il danno poi, siccome è d'ordinario effetto dell'azzardo, qui molto meno deve calcolarsi, giacchè, come dissi, un figlio, che medita tale eccesso, è strano che si proponga soltanto un lieve ferimento, un lieve danno. La sua mira è d'ordinario parricida.

Dopo tutto ciò durerete ancora fatica a convincervi, che non siete punto orizzontato nella materia delle proporzioni tra delitto e pena, e molto meno tra pena e pena, per lo stesso delitto? La vostra misura, scusate, m'ingannerò,

è fallace, è falsa; e i vostri ragionamenti, non so come, mi confermano ancora più in questa opinione.

Ma che? Persuaso di possedere la vera misura, la vera squadra, il vero livello, mi minacciate in fine di quest' articolo di parlarvene ancora, massime sotto l' articolo 386. Seguite pure a sfatarvi, che io seguirò sempre a provarvi il contrario.

Art. 317. Percorrendo questo articolo resto veramente mortificato al vedere, come il Riformatore abbia neppure degnato di uno sguardo alcune mie ragioni, tendenti a provare, che non vi ha eccesso di pena nel nostro Codice pel procurato aborto. Se io non fossi preso dall' alta idea del suo merito impareggiabile, io per verità sarei tentato di concludere, che non seppe come rispondere alle mie rispettose difficoltà. Ma chi oserebbe tanto sospettare? Quindi, in vece di appoggiare maggiormente le mie obiezioni lasciate illese, cercherò guadagnar terreno, e prendere una parte attiva contro di lui, incalzando maggiormente il mio argomento.

Egli è fuori di dubbio, che il procurato aborto si risolve in un vero premeditato omicidio, anzi non a torto fu ritenuto per parricidio, su di che godo di vedere d' accordo il mio avversario. Qual maggior riguardo a tutte le possibili considerazioni, qual maggiore indulgenza poteva la legge usare, di quella di cangiare la pena di morte in quella della casa di forza riducibile a

soli 5 anni? Che si poteva pretendere di più dall'umana filosofia del Legislatore in favore di Madri, veri mostri nella società, alle quali avendo il Governo facilitati tutti i mezzi per essere impunemente Madri, salvo l'onore, preferiscono di distruggere i proprij figlj per non incontrar forse, o per non voler superare alcune picciole difficoltà? Possibile che la voce della natura non valga almeno ad attivare la crudele indolenza di queste donne, per combinare la conservazione del parto colla salvezza dell'onore, combinazione tanto facilitata dai pubblici provvedimenti?

Se voi dite, che in confronto del diritto Romano, e delle Ordinanze di Francia, il Codice si mostrò assai mite assegnando la pena della reclusione alla donna, e quella dei lavori forzati a tempo contro i Medici, Chirurghi, e Speciali, che avranno indicato, o somministrato il mezzo di abortire, se l'aborto ebbe luogo; con quali ragioni, non dirò soddisfacenti, ma neppure speciose, pretendete voi una maggiore mitigazione di pena? Voi andate riandando alcuni potenti motivi, che ponno consigliare la donna a questo eccesso; ma non vedete, che questi vengono per la maggior parte a cessare, ora che il Governo con pubblici provvedimenti favorisce il segreto, e presenta tutti i mezzi per conservare coll'onore queste vittime della debolezza, della seduzione, e del vizio? Fu già un tempo, che la mancanza di questi provvedimenti

poteva rendere sommamente scusabile questo delitto, ma ora non v'ha più scusa.

Il vostro ragionamento, sig. Censore, con cui vorreste provare, che se la donna giunge al punto di esser sorda alla voce della natura, ed a tentare l'aborto per motivi, che facciano tacere in lei i sentimenti della natura medesima, sarà indifferente, nè sarà più un mezzo di repressione la pena della reclusione, non è nè filosofico, nè legale, mentre non v'ha dubbio, che per una parte la facilità di conservare l'esistenza del proprio figlio, in di cui favore parla di già potentemente la natura, per l'altra parte l'aspetto di una grave pena presentano a questa donna nel loro concorso il motivo più potente per allontanare da lei il crudele progetto, quantunque le debba costare qualche pericolo o sacrificio. L'oggetto delle pene si è d'impedire i delitti, eppure e molti, ed atrocissimi tutto il giorno funestano la società. E che perciò? S'aboliranno forse tutte le pene, perchè il continuo riprodursi dei misfatti ne mostra bene spesso l'inefficacia? V'ha la pena di morte per l'assassinio, pel parricidio; eppure a fronte della maggior delle pene, a distanze non troppo grandi, compajono gli assassinj, e i parricidj; dunque si conchiuderà forse, la pena di morte è inutile, è inefficace? Sia pure, che qualche donna calpesti la natura, esponga i suoi giorni, e non curi la pena di reclusione, ma quante il timore di questa pena avrà rattenute da tale ec-

cesso, che sicuramente un anno, o due di semplice detenzione non avrebbero bastato a rattenere? Ma dice il mio Censore, che non è già la gravezza della pena, ma la notorietà del delitto, che questa pena seco porta, che può essere un freno a tale misfatto, e che quindi il di più di un anno o due è pena superflua; ma chi assicura il nostro Riformatore, che cinque, otto, o dieci anni di reclusione esser possano un oggetto indifferente, e che tutte queste colpevoli non calcolino nella pena che l'idea della notorietà? Mi potrà egli negare, che quantunque questa notorietà che si teme esser possa l'elemento principale della forza repressiva di questa pena, questa forza non si aumenti di molto unendovi il timore di subire alcuni anni di carcere? Posta una donna tra una pena grave che l'attende, e le facilitazioni procurate dal Governo per conservare il parto, a cui la natura stessa la invita, senza pericolo del suo disonore, sarà certamente ben raro il caso del tentato aborto.

Mi resta per corollario a dire due parole su di una nota dell'Autore. Avrei desiderato di ripetergli lo stesso elogio, che già gli feci nei miei cenni sulle osservazioni; ma nella sua risposta le note non sono nè opportune, nè felici come nelle osservazioni, per cui, con mio vero dispiacere, non posso nemmeno accordargli il merito di buon Commentatore.

La nota di cui parlo si riferisce a quel pe-

riodo (fog. 28) ove dice: *che lo stesso Codice creato in Francia, ove le leggi sono eccessivamente rigorose* (e qui sta l'asterisco della nota) *si mostra persuaso che sebbene ec.* Il nostro erudito fuori di proposito, quasi ch'è tutti ignorassimo, che le leggi penali di Francia furono sempre eccessivamente rigorose, cita in prova di questa troppo nota verità Brissot, De Marville, e le istruzioni di Catterina II. pel Codice delle Russie. Questa nota presenta due difetti. Essa è oziosa, se tende alla prova di ciò, che tutti sanno; essa è perfettamente estranea all'argomento, se a questo si vuol riferire, mentre qui si tratta della pena del procurato aborto, e la nota dell' editore della Biblioteca filosofica s'aggira sul §. 200 delle istruzioni, il quale tratta dell'abolizione della pena di morte nello stato ordinario della società mostrandosi nè utile, nè necessaria. Cos'ha che fare coll'argomento il provarci, che in Francia erano troppo rigorose le pene, peggio che la pena di morte era colà troppo frequente, e crudele? A che, sig. Riformatore eruditissimo, questo nuovo sfoggio di oziosa, inopportunistissima erudizione? Vi premeva forse farci conoscere, che avete svolto Brissot, e le istruzioni di Catterina II.? Già si doveva supporre in un Avvocato Censore di Codici. Ad ogni modo si dee mostrarsi erudito all'opportunità, e non fuori di tempo, nè lasciar mai travedere in questo puerile vanità.

Art. 323. Eccoci nuovamente alla quistione

sul parricidio non mai scusabile; l'Autore, come il Dio Termine, è irremovibile nella sua stranissima opinione; io l'aveva già predetto, che si sarebbe gettato *oleum, et operam* per ismovertlo. Devo però ammirare in lui la non ordinaria qualità di saper sragionare lunga pezza, per sostenere un assurdo. Io non voglio dir altro, se la legge e la generale opinione non valgono a persuaderlo. Quando si vede, che un uomo è capace di credere (dubito però ancora se in buona fede) che vi possa essere stato un Legislatore sì pazzo, da convertire in crimine l'esercizio del più sacro diritto naturale, quello cioè della propria conservazione, quando questa non può tutelarsi che colla morte dell'ingiusto aggressore, convien piangere, o ridere sulla sua cecità, o tacere. Non posso però ancora persuadermi, che qui non c'entri superba ostinazione, o spirito di singolarità, e se così è, mi permetterò un'altra *lezioncella*, consigliandolo a far il singolare sino al punto però da non rendersi ridicolo.

Art. 335. Il nostro Riformatore, con un tuono di dispotismo proprio dell'alta opinione di se stesso, la quale lo assolve sempre dall'obbligo di addurre qualche ragione a dimostrazione de' suoi progetti di riforme, intima con istile Legislativo nelle sue osservazioni, che colui che ha attentato ai costumi, eccitando, favorendo, o facilitando abitualmente la prostituzione, e la corruzione, deve essere interdetto da ogni tu-

tela, o curatela, e da ogni partecipazione al Consiglio di famiglia non per un tempo limitato, come prescrive quest' articolo, ma *perpetuamente*. Trattandosi di portare una riforma di qualche momento, sembrava che il caso meritasse qualche buona ragione filosofica, e legale, ma persuaso il Riformatore, che la propria evidenza sia quella di tutto il mondo, e persuaso che il dirlo egli fosse una ragione sufficiente, non si diede altra briga.

Io mi sono rispettosamente permesso di opporre qualche difficoltà a questa sua riforma, e di correre in soccorso, sotto figura di dubbio, alla pericolante disposizione del Codice in tale argomento. Feci osservare, che l' interdizione da qualunque impiego, tutela, o curatela, e da qualunque partecipazione ai consigli di famiglia protratta a dieci, quindici, o vent' anni poteva bastare oltre la pena principale già scontata ad espiare il delitto di prostituzione anche qualificata e a riguadagnare al cittadino la perdita pubblica confidenza, non essendo disperato il caso del suo ravvedimento, e del suo ritorno alla morale, potendo in sì lungo periodo d' interdizione aver data colla sua condotta una sufficiente garanzia alla società, e cancellata l' incorsa macchia. Dissi in proposito qualche altra ragione, che il lettore potrà vedere ne' miei cenni. Cosa ha mai a questo risposto il sig. Censore legislativo per dare alla confutazione de' miei dubbj maggior credito alla sua nudamente progettata riforma?

L'Autore costantemente erudito, tori di proposito e per letteraria jattanza ci fa la non chiesta, e non necessaria storia delle varie pene stabilite contro questo delitto dalle Legislazioni di varj popoli. Egli ci trasporta a Roma per insegnarci, che vi fu la pena della relegazione perpetua in un' Isola, e della confisca dei beni; di là ci fa correre le poste sino a Parigi per mostrarci, che questi delinquenti si facevano girare per la città montati su d'un giumento col viso rivolto verso la coda (oh preziosissima erudizione!) Di là ci fa viaggiare sino a Napoli, per mostrarci che le costituzioni sicule di Ruggiero, e di Fredericko ordinavano il taglio del naso alle madri, che prostituivano le loro figlie. Io mi aspettava, che c'imbarcasse tutti per l'Inghilterra, per le Spagne, e per paesi ancor più remoti, onde scoprirci nuove leggi in proposito.

Ma il lettore, sig. Avvocato, non vi chiede la storia delle varie disposizioni legislative, ma delle buone ragioni in prova del vostro progetto di *perpetua* interdizione. L'unico, e meschinissimo argomento, che io trovi si è, che devono li giovanetti, e le fanciulle, giunti all'età del discernimento, provare orrore, e rimaner scandalizzati di vedere affidata la custodia de' loro costumi a chi fu un giorno segnato a dito per avere prostituiti quelli degli altri. Ma di grazia, sig. Censore, qual impressione può mai fare sul pupillo la debole reminiscenza del traviamiento del Tutore, o del Curatore che rimonta forse

ad un'epoca di 20 anni, potendo tant'oltre protrarsi l'interdizione? Non deve anzi la patita interdizione essere un motivo di più per assicurare i pupilli sulla buona condotta del Tutore? Un'azione immorale, quasi sempre consigliata dalla miseria, cessa colla miseria e la depravazione punita con una sì umiliante, e così lunga interdizione, non può certo così facilmente riprodursi.

Non è già, caro Avvocato, come gentilmente mi rimproverate, effetto in me d'indulgenza per i *tenoni*, se oso dubitare sulla convenienza di una perpetua interdizione, quando ben di rado ho dubitato sulla ferocia, e sproporzione di quasi tutte le pene da voi tanto declamata, ma si è per la strana combinazione nella nostra diversa maniera di vedere, che in quel solo, in cui voi tutto umanità e filantropia, spiegate d'improvviso tanta severità, in quel solo appunto io non la veggo necessaria. Veggo dove tende il vostro pensiero, e la conclusione, a cui destramente volete guidare il lettore sul mio conto, e per verità questo *frizzo d'ape* è il più spiritoso fra i pochi, che non si risolvono in viperine punture. Vedete quanto io mai apprezzi tutto ciò, che sa d'ingegno, e di buon gusto; riguardo a questo bel *frizzo* sopprimo una risposta allusiva alla vostra condotta, che pur bene vi starebbe. Cittadino qual siete di Paffo, o di Gnido non vi sarà difficile l'indovinarla, massime se vi penserete quando sedete

... fra le tazze, e i coronati vini

Il canto alzando nuove Jopa...

Ma se neppure la risposta ci da una buona ragione delle vostre riforme, io non devo però nudamente ricordare le già fatte obbiezioni, ma sta del mio decoro aggiungere un dubbio di più per renderla, se è possibile, maggiormente problematica. Converrete meco, io spero, che l'interdizione dei diritti civili, o di famiglia in tutto, o in parte, a tempo determinato, o perpetuo è sempre in ultimo risultato una pena addizionale, indivisibile dalle condanne alla pena dei ferri, del bando, della casa di forza, o della berlina; converrete pur meco, che l'interdizione non è solamente la compagna indivisibile delle pene afflittive, o infamanti, ma talvolta delle correzionali ancora, come nel nostro caso: converrete finalmente, che l'indole d'una pena addizionale deve essere tale da stare, per lo meno quanto alla durata, in proporzione colla pena principale, cosicchè essa sia più o men breve secondo che tien dietro ad una pena afflittiva, o correzionale. Ciò posto, ragion voleva, che se per i crimini importanti pena afflittiva, o infamante l'interdizione era perpetua, non lo fosse per i delitti, per non parificare mostruosamente questa pena addizionale ai crimini, ed ai delitti. Ma voi direte, qual assurdo vi può essere, che l'interdizione sia perpetua anche quando accompagna una pena correzionale principalmente nel nostro caso? Al che io risponderò: qual assurdo non sarebbe mai, che l'infamia di questa interdizione do-

vesse essere perpetua, e per i colpevoli di crimini, e per i colpevoli di delitti? qual contraddizione tra l'idea di una pena principale che corregge, e di una pena accessoria, che infama per sempre? A questo argomento mi risponderete con vostro comodo. Frattanto vi farò osservare, che se si dovesse aderire al vostro progetto in questo caso precisamente si verrebbe a portare una innovazione nel Codice, che ne sconcerterebbe l'armonia, la coerenza, la relazione delle parti fra loro, e s'introdurrebbero delle mostruose discordanze: si è questo, che le parziali riforme cadenti su di un Codice buono, o cattivo, ma ordinato passabilmente, vanno con molta destrezza, e prudenza introdotte, per non disorganizzare un tutto organico.

Art. 344. Considerando le tante mie contraddizioni, effetto innegabile di *mancaza di principj*, e bene spesso anche di *smemoratezza*, mi sono quasi di me stesso meravigliato, come mai avendo ben presente quanto scrissi, ora mi trovi in grado di dare una mentita al mio Avversario a cui sembra, che per i *lenoni* soltanto io abbia spiegata *umanità*, e *filantropia* quando veggio d'essere stato pur indulgente pei colpevoli d'arresto arbitrario, discordando in questo dall'Avvocato Mantegazza, il quale trova giusta la pena de' ferri a tempo determinato, ed anche a vita comminate nelle rispettive circostanze ai colpevoli di questo crimine, quando io all'opposto ho dubitato, che potessero esse-

re in massima troppo severa. Non sono poi adunque il figlio di Dracone; partecipo io pure all'espansibile tenerezza pel genere umano, che in tanta copia emana dall'umanissimo mio Avvocato. E' questa la seconda volta, che io sono più di lui discreto, ed umano, ed in quest'ultimo caso non c'entra indulgenza al *lenocinio*.

Ma come mai, caro Avvocato, potete esclamare di essere *terque, quaterque beatus* per la terza, o quarta volta, che io convengo con voi, se mi ricordo, che in proposito di convenire con voi, avete fatte in un certo luogo le meraviglie di quell'Oratore Ateniese, che sentito universale applauso, domandò, se avesse detta una corbelleria? Anche nell'ironia ci vuol coerenza, mio *Beatissimo* Avvocato.

Voi vorreste rimandarmi la fattavi taccia di *tuono veramente decisivo*, perchè dissi che in questo articolo scriveste *nè tutto bene, nè tutto male*; mentre avreste amato di trovare un *sembra*, e non una proposizione affermativa. Ma dopo le mie proteste, e riproteste, e le più solenni dichiarazioni, che o criticando, o rispondendo ad un Autore vostro pari io non poteva, e non voleva essere, che *dubitativo*, che serviva ripetere un *sembra*, che è sempre sottinteso?

Voi trovate dunque *giusta, e proporzionata* la pena dei ferri a tempo, ed anche a vita, perchè non essendovi cosa, o diritto, che meriti tanta garanzia, quanto la libertà, e l'integrità la sicurezza personale, non vi può essere pena in

massima più giusta di quella, che consiste nella perdita del diritto che si è violato in altro? Ma l'Avvocato Riformatore non vede, che il suo argomento può ben provare la convenienza di un genere di pena, piuttosto che di un altro, dovendo questa essere, se è possibile, la perdita di quel diritto, che si è in altri violato, quindi il carcere, la perdita della libertà che si è ad altri rapita, ma non può provare la proporzione tra delitto, e pena, cosa ben diversa. Se per tali crimini ben sta il carcere, non ista la proposizione tra un'arresto arbitrario non eccedente un mese, e i ferri, che si ponno spingere sino ai 20 anni, o i ferri a vita, se l'arresto ha ecceduto un mese. Tanto rigore appena, come dissi, poteva convenire in una repubblica, qual'era la Romana in cui si apprezzava infinitamente, e si tutelava la libertà personale de' Cittadini. Per mostrarmi, che v'ha proporzione tra questa pena, ed il crimine in discorso non accompagnato da minacce, e da tormenti si desiderano ancora dal mio opponente delle buone ragioni, non potendosi valutare la succennata, la quale proverebbe soltanto la corrispondenza del genere di pena all'indole del delitto.

Ristringiamo pure la quistione alla da voi pretesa sproporzione tra la pena dei ferri a tempo determinato, e la pena di morte, quando l'arresto arbitrario sia stato eseguito con *uso di falso abito distintivo, sotto un nome falso o sotto*

un falso ordine della pubblica Autorità. Godo finalmente che trattando la materia delle proporzioni fissate per base del calcolo il valore, e l'influenza di una circostanza, che può portare distinzione di pena, portando distinzione di delitto; non approvo però, nè trovo ragionevole, che voi, per mostrare maggiormente le sproporzioni prendiate il *minimum* di una pena per confrontarlo col genere di un'altra pena, sopprimendo quindici anni di più, a cui a norma delle circostanze potrebbe essere la prima pena portata. Pel confronto proporzionale dovrete per lo meno prendere un termine medio, ma ciò si passi. Non vi si può passare però, che tanto poco calcoliate la circostanza della falsità dell'abito, del nome, e dell'ordine da renderla soltanto aggravante il delitto nel rapporto col delinquente, ma di poco momento nel rapporto coll'arrestato, cui dite poco importa l'essere stato arrestato col mezzo d'una tale falsità, per cui si vede chiaro, che in massima ben poco calcolate questa aggravante circostanza, giacchè ci ripetete, che è pure *enorme* il salto dei cinque anni di ferri alla morte. Non dimenticate mai, vi prego, di partire sempre da cinque anni, il che non è poco utile pel buon esito della vostra dimostrazione. Io non so, che stramba maniera di vedere sia la mia; ma non posso dissimularvi, che l'uso mentito della pubblica Autorità per arrestare un Cittadino mi sembra da se stesso un gravissimo de-

litto, e si risolve in un tale, e così solenne inganno, in una tale sorpresa, a cui è forza riferire la facilità, e la felice riuscita dell' attentato, mentre mi pare chiaro, che ben difficilmente d' ordinario si otterrebbe quest' arresto, senza l' uso di un distintivo, di un nome, o di un ordine supposto della pubblica Autorità, per cui è assurdo il dire, che poco importar poteva all' arrestato, che egli in tal modo sia stato tratto in inganno, se a questa sorpresa egli deve appunto il suo disastro. Nella mia opinione sarà sempre delitto enormissimo il vestire le forme dell' Autorità pubblica destinata alla tutela dei diritti de' cittadini per privare della libertà un cittadino, e far servire al delitto ciò, che è istituito per reprimerlo. Sono senza numero, e troppo fatali le morali conseguenze di questo attentato; per poco, che vi si pensi non si durerà fatica a convenirne.

L' Autor passa ad addebitarmi un inganno per avere la compiacenza di farvi sopra degli ironici commenti. Ma con tale sistema si fa in verità poca fortuna nello scrivere. Chi non vede, che sono due distinte circostanze quelle che portano una diversa pena? Chi non sa che l' arresto protratto oltre il mese è punito coi ferri a vita, e che l' arresto eseguito coll' uso di falso distintivo, nome, ed ordine è colpito di pena di morte? Io però esaminando queste due distinte circostanze, e trovando l' ultima assai più grave conchiusi, che se pel concorso della pri-

ma stava la pena dei ferri a vita non poteva stare altrimenti, che l'estremo supplicio nel verificato concorso della seconda, se è vera, e giusta la regola, che non solo in ragione di tempo, ma in ragione delle più o meno aggravanti circostanze debba progressivamente crescere la pena, e siccome l'uso di un falso nome, ordine, o distintivo è una circostanza, che facilita il delitto, ma è estranea alla durata dell'attentato, era inutile calcolare il tempo del continuato arresto per farlo giuocare. Sia pure, che il sequestro della persona non abbia ecceduto il decimo giorno per cui non importi che pena correzionale, dovevasi sempre infinitamente valutare quella circostanza, che fu in certa maniera la produttrice del delitto stesso, quantunque non abbia influito nella durata. Io dunque a tutta ragione poteva sempre rimpoverarvi la *soppressione di questo grado medio* cioè dei ferri a vita, per farvi vedere, che se la legge per la circostanza dell'arresto protratto oltre il mese aveva spinto il suo rigore sino alla pena dei lavori forzati a vita, doveva di necessità invocare la pena di morte nel concorso di una circostanza assai più aggravante, quella cioè del simulato uso della pubblica Autorità. Vedete un po' Avvocato mio dov'è ora questo sognato inganno, e vedete parimenti dal fin qui detto, se io abbia esaminate le leggi con quella tanta superficialità, che mi rimproverate. Ma voi mi negate, che l'uso di questa falsità sia una circostanza più grave del-

l'arresto protratto oltre il mese; il negarmi ciò è lo stesso che il sostenere, che l'uso di una chiave falsa, o d'un grimaldello sia, nel caso di un furto, una circostanza men grave di una minore, o maggiore somma involata; è lo stesso, che sostenere, che una circostanza, a cui si deve la facile esecuzione del misfatto non debba sempre essere considerata siccome la più importante, molto più, quando da se stessa si risolve in un nuovo gravissimo delitto. Lo decida chi ha appena buon senso.

Il nostro Riformatore rimprovera parimenti al Legislatore, che abbia scritta la pena dei ferri a vita, quando è trascorso un mese di arresto arbitrario. Pel passaggio dei ferri a tempo determinato ai ferri in vita dovevasi pur fissare un'epoca, e certamente un mese di tempo lasciato al delinquente per riflettere a tutt'agio alla convenienza di desistere dall'insistenza nel suo misfatto per non incorrere nella gravissima pena dei ferri a vita, che gli doveva essere ad ogni istante sott'occhio, toglie ogni scusabilità alla sua colpa, e giustifica abbastanza la severità di questa pena. Costui entro dieci giorni declinando dal suo malvagio proposito non incorreva che una pena correzionale; Dal decimo al trentesimo giorno vedeva, che andava ad esporsi sino alla pena dei vent'anni di ferri. Se l'aspetto di una pena così severa non ha potuto ancora rimuoverlo, e lasciò decorrere anche il mese, qual altra pena restava per atterrirlo, fuori della pe-

na dei lavori perpetui? Parmi, che la legge in questo abbia saviamente progredito nel proporzionato aumento di pena in ragione del tempo in cui il colpevole ha persistito nel delitto. Il calcolo scalare, che vorrebbe introdurre il nostro Riformatore, diventa ozioso, ed inefficace, poichè, se lo spazio riflessibile di un mese non bastò a sviare il delinquente dall'ostinazione nel suo delitto, nè abbastanza lo scosse una già grave pena, probabilmente insisterà più oltre.

Ma ritornando all'argomento della disputata proporzione, veggio il mio Riformatore affannarsi nell'applicare il sistema della perdita di un corrispondente diritto come pena per ogni violazione di diritto come delitto, sistema, che non può sempre aver luogo meno nel nostro caso, in cui sebbene colla perdita della libertà il colpevole sconti la pena della libertà altrui tolta, la circostanza della falsità non potendo nella pena trovare corrispondenza non può che aggravare la pena stessa in intensione e durata, la qual pena se ancor non basta può farsi luogo alla pena di morte. Il ragionamento, che qui fa l'avversario è tutto a rabeschi, e si vede, che vorrebbe, ma ha poca maestria per isvolgere ed applicare questo sistema, che sembra ancora nella sua testa indigesto, e confuso. Sappia poi l'Avvocato Censore di Codici, che nella mia umile divisa di critico non v'ha legge, che m'imponga delle magistrali, e laute

dimostrazioni de' miei argomenti, spiegati in figura di semplici dubbj, legge che esiste, ed in pieno vigore per que' barbassori che vogliono rivoluzionare, o meglio ordinare le legislazioni. A questi soli il grave incarico incumbe di portare all' ultima evidenza tutte le novità, e riforme, che vogliono introdurre nei Codici, e ciò sia in risposta al suo rimprovero, che io non abbia dimostrata la sproporzione in massima di queste pene, sebbene abbia pur detto qualche cosa.

Io veramente non ho mai fatto studio di andar a caccia di contraddizioni; altronde siccome il mio unico scopo non fu, e non è che di presentare alcune difficoltà, alcuni dubbj sulla bontà delle progettate riforme, con tanta sicurezza enunciate e così poco dimostrate, non mi diedi mai la pena di divagare ad altri argomenti, pure non so contenermi dal cercare una spiegazione al mio compiacentissimo Avvocato sopra due proposizioni, che mi sembrano fra loro contraddicenti. Trovo per la prima volta che vi dichiarate per la giustizia, e proporzione della pena dei ferri a tempo, ed anche a vita trattandosi di questo crimine (p. 141.) il che mi ha fatto non poca sorpresa vedendo che in que' due soli casi nei quali io mi trovo umano, dolce, in quelli appunto declinando dal vostro costante sistema di filantropia, vi mostrate severo, e duro. Trovo poi a f. 145, che nell'applicazione di questa pena dei ferri a tempo ed

a vita, sovvertite tutte le disposizioni relative del Codice mentre vorreste in primo luogo nella latitudine dei cinque ai venti anni inchiudere la punizione dell'arresto arbitrario, quando questo eccede il mese, il che evidentemente prova, che trovate sproporzionata la pena dei ferri a vita; vorreste in secondo luogo, che nella latitudine dei ferri a tempo si comprendesse pure la pena dell'arresto, commesso con *falsità di nome, di abito, e di ordine*, il che prova che il concorso di questa falsità, in vostro senso, non mette il crimine in proporzione colla pena di morte; vorreste finalmente, che i ferri in vita fossero riservati all'arresto commesso con *minacce di vita, e con tormenti*, il che dimostra che trovate in questo caso sproporzionata la pena di morte. Io domando al mio lettore dopo tutto ciò, se non è evidente che l'Avv. Mantegazza non tende a provare col fatto, che i varj gradi di pena applicati alle varie circostanze concomitanti questo crimine sono assolutamente sproporzionati e se così è, come mai ha potuto dire poco sopra, che trova *giusta, e proporzionata in se stessa la pena dei ferri a tempo o anche a vita?* Dove c'è giustizia, e proporzione, se egli in tutti i casi ne mostra l'ingiustizia, e la sproporzione? Che se mai avesse inteso di dire, che la natura della pena corrisponde alla natura del crimine, avrebbe detto bene in massima; ma questione era ben diversa, poichè opponendosi egli al mio sentimento che fossero sproporzionate

queste pene al delitto di cui si tratta, doveva provarmi non già, che il genere di pena fosse corrispondente all'indole del delitto, ma che le varie pene, ossia la varia gradazione di questa pena non istasse in proporzione delle circostanze, che regolavano questa stessa gradazione. Ma come dissi, non è mio divisamento tenere calcolo di contraddizioni; quest' ardua impresa è tutta riservata al mio oppositore, il quale doveva pure trovare il modo di empire i molti vuoti, che quà, e là lasciava la sua insufficienza nel confutare direttamente, e superare le mie rispettose difficoltà.

Chiudiamo adunque quest' articolo, sul quale dice l'Autore di essersi forse diffuso oltre il bisogno. Oppresso dalla soma di tantè, e si peregrine cose *dimitto auriculas ut iniquæ mentis asellus.*

Art. 346. Più lieto, ed esultante di quegli Astronomi, che trovarono l'Orsa maggiore, la via Lattea, e l'anello di Saturno, godo in quest' articolo di una scoperta che non mi sarei mai aspettata. Il nostro Riformatore ebbe la grandezza d'animo di rivocare generosamente una sua riforma, e di riconciliarsi col Legislatore, convenendo con esso lui sulla giustizia di qualche punizione per coloro, che avendo assistito ad un parto hanno ommesso di denunciarlo. Questa ritrattazione la deve, dic' egli, ai maggiori suoi riflessi sull' *insieme dei motivi contenuti nelle discussioni del Codice civile e penale.*

di Francia su questa materia, avuto specialmente riguardo alla moderazione della pena. Quasi quasi io era tentato di attribuirmene il merito in vista di alcune mie riflessioni fatte ne' cenni a sostegno della giustizia di questa pena, involta essa pure nella proscrizione di tant' altre, ma fatti anch' io maggiori riflessi veggio che non sarebbe mai stato del decoro di un tanto Riformatore il convenirne, e sono quindi tosto rientrato nella moderata opinione di me stesso. Mi duole però, che una sì bella ritrattazione venga chiusa con un pensiero falso, e ridicolo. L'Autore dice: *Così fossero ragionevoli e moderate le altre pene, che non avrei ritrosia alcuna a deviare dai miei pensamenti.* Se ragionevoli fossero state in vostro senso le altre pene non avreste, io credo, mai più pensato a scrivere sulle medesime delle osservazioni, e a proporre delle riforme, quindi non poteva nascere dopo la ritrosia a deviare dai vostri pensamenti; questo pensiero è adunque falso, e implicante; ma non sarebbe tale se aveste detto: *che se fossero come questa ragionevoli, o moderate le altre pene, non vi sareste occupato a farne la censura.*

Art. 366. Il nostro Censore persiste nel ritenere impropria per le persone del volgo la pena della degradazione civica prescritta contro i rei di spergiuo in materia Civile; vorrebbe sostituito il carcere sino ai tre anni, più la berlina, la quale porta poi di conseguenza gli stessi ef-

fetti della civica degradazione. Egli impiega cinque buone pagine ripetendo il già detto, e mal confutando le mie critiche osservazioni.

Dissi, e ripeto ancora, che poco, o nulla toccano l'uomo del volgo gli effetti della civica degradazione, ma gli feci pure osservare, che agendo con maggior forza sull'animo di questo la Religione, la pena veniva di sua natura ad avere una sufficiente forza di repressione pel concorso di questo potente motivo superiore, cosicchè combinandosi nell'uomo abietto, e miserabile l'idea anche per lui umiliante, e molesta di vedersi ora respinto come testimonia, ora ricusato per *juri*, o perito, ora allontanato dall'onorevole incarico della Tutela, e Curatela, e i timori di una futura infinita pena pel peccato di spergiuro, le combinate forze dovevano in quest'uomo tanto valere, quanto i principj di educazione, e di onore in altre persone. Io non so come dopo tutto ciò il mio avversario conchiuda, che io voglia *la pena senza effetto, e mancante del suo scopo*. Questo non si chiama ragionare per antecedenti e conseguenti, per principj e conseguenze. Eppure dopo questo bel raziocinio mi tocca sentire dal mio gran Maestro, che ho avanzato un *assurdo*; che non ho *corredo di cognizioni*, nè *buon senso*. Ma questo è ancor poco, egli si erige in Dottore della Sorbona, mi annunzia, che ho detto una delle più gravi *eresi* legali, e che potrebbe contro di me provocar l'anatema. Glia

è vero che nella pienezza della sua misericordia mi assolve per ora dalla scomunica, e parmi ripeta: *nolo mortem peccatoris, sed ut convertatur, et vivat*; è però cosa dolorosa il ragionare bene, e passare per eretico, ma che farci? *Dixit Plato.*

E' adunque, in senso del Sig. Riformatore, *fulsissima ipotesi* la mia, che la legge ritenga esservi in tutti i più comuni principj di onestà, e di onore, sulla quale poi abbia conchiuso, che la degradazione Civica debba avere la stessa forza reprimente il falso giuramento tanto sulle persone del volgo, quanto sulle ben nate? E sarà questa un' ipotesi, non essendo noi fra gli Ottentotti, o fra gli abitanti delle Coste del Coromandel, una verità di fatto, che se non fosse tale ogni legge sarebbe quasi senza effetto? Delira per avventura il mio Maestro legislativo, svaporato forse il cervello dopo l'improba fatica di una così ingegnosa risposta? Ho mai io sognato di dire, che per tutti indistintamente la degradazione civica debba avere la stessa forza reprimente? Ma non ista anzi a lettere cubitali tutto il contrario ne' miei cenni? Dovrò ancora ripetere, che i motivi di Religione, la quale ha sempre maggior forza sull'animo del volgo, sono quelli, che suppliscono appunto al difetto di questa forza reprimente nelle persone del volgo; per cui ciò che in alcuni possono i principj di educazione, e di onore, per altri lo ponno questi più sentiti motivi di Religione? Co-

sa dovrei io rispondere ad un uomo, che con tanta franchezza da lo scambio ai miei sentimenti per addebitarmi eresie, che non ho mai sognato, per farmi comparire un nuovo Hus, un nuovo Zuinglio in legge? Appunto perchè l'esperienza ci ha convinti, come dite, che in punto principalmente dell'onore, certi principj agiscono su certe classi d'uomini, e su certe no, io vi feci presente, che ove questi principj non agivano con tutta la forza vi suppliva la Religione, ed essendo questo un morale motivo di più veniva per le persone del volgo a bilanciare la maggior forza che esercitano questi principj sulle persone ben nate. Convengo con voi, che certe pene siano adatte a certe classi di persone, e a certe no, ma nel nostro caso non trovo necessità d'introdurre due sorta di pene, mentre la degradazione civica ottiene una stessa forza su tutte le classi quantunque per diversi morali motivi.

Potevate quì pure dispensarvi dal solito rifugio al Filangieri, cui bene spesso incomodate inopportunamente. Chi non sa che vi ha nelle società una classe di persone, che conosce poco o niente l'onore? ma siccome quì si tratta di una pena, la di cui forza repressiva sta nel concorso dell'onore debolmente sentito, e della Religione fortemente temuta, questo principio generale non giova punto. Mentre il nostro Riformatore discute seriamente la quistione sull'improprietà, ed inconvenienza della degradazione

civica per le persone del volgo, dimenticando di essere stato finora in fatto di pene il buon Las Casas del Vecchio Mondo, carica addosso allo spergiuro niente meno di tre pene, cioè la detenzione, che può estendersi sino ai tre anni, la berlina, e in conseguenza la proscritta degradazione civica, così può dirsi di lui, che

Incidit in Scyllam, cupiens vitare Carybdim — poichè volendo evitare l'improprietà delle pene cadde in un'eccessiva severità. Nulla dirò del veramente felice accordo di una detenzione correzionale colla maggior pena infamante, cioè colla berlina, per cui ne deve risultare il buon effetto di un uomo richiamato colla correzione ai suoi doveri, e al tempo stesso per sempre infamato. Avesse almeno il non più umano nostro Riformatore sostituito alla degradazione civica la sola berlina, onde un segno più sensibile d'infamia legale scuotesse anche queste anime poco sensibili all'onore, ma per uno spergiuro giustamente punito correzionalmente si debbono cumulare tre pene, una correzionale, e due infamanti; questo mostro di riforma non si poteva aspettare, che dal vostro genio per la legislazione universale. L'essenza morale di uno spergiuro si risolve più in un delitto verso Dio, che verso gli uomini, e più in un affare di coscienza, e di Tribunale di penitenza che di foro; essendo questa un'ingiuria alla Divinità si potrebbe dire *Deorum injuriæ Diis curæ*; Siccome però la società ha interesse di assicurarsi

della verità ne' giudizj col soccorso della Religione essa pure ha diritto di aggiungervi qualche pena, cui l'indole del delitto vieta, che debba essere severa. Ora l'infamare per sempre colla berlina colui che ha offeso, assai più la Divinità che gli uomini è quasi invadere la giurisdizione della divina giustizia, per lo che io troverei sproporzionata questa pena.

L'Autore non so con quale filosofia tutta sua mi vuol disputare un principio generalmente riconosciuto, cioè che la Religione eserciti maggior impero sul volgo, che sulle classi distinte dei cittadini. L'uomo può spogliare qualunque idea di morale, qualunque sentimento d'onore, può nella sua ignoranza tutto ignorare, ma la prima idea, che si acquista, e l'ultima, che si perde si è quella della Divinità ultrice dei delitti, quindi ogni Legislatore può calcolare con sicurezza su questo principio. Può cessare ogni sentimento d'onore, le passioni ponno tutto tentare, ma anche nell'orgasmo di queste, nelle tempeste dell'animo surnuota questo timore della Divinità. Sia misero, sia ineducato l'uomo dimenticherà, sprezzerà tutto fuorchè l'idea dell'offesa Divinità, offesa, che non può essere messa in dubbio che da una filosofia che non appartiene alla sua classe.

L'Autore chiude questo articolo con un solito *atto di fede*, che il lettore cioè, riconoscerà di leggeri la fallacia de' miei argomenti, e la niuna mia cognizione degli uomini, e delle so-

cietà. Creda pure anche questa l'Autore, poichè ne ha credute tante, e faccia pur voti per la cecità del lettore, onde sia tradita la sua aspettazione.

Art. 386. Vi sono delle pene, che all'occhio dell'osservatore superficiale sembrano troppo severe, ma che entrano nel calcolo politico di un illuminato Legislatore, il quale mentre prevede di dover forse piangere in qualche caso singolare trova però che la sua legge ha un'innegabile bontà morale e politica, a cui ceder devono tutte le parziali considerazioni. Egli misura la giustizia della sua legge su regole non troppo conosciute al volgo. Non dissimulo, che la pena della reclusione anche ridotta al *minimum* possa sembrare eccedente, molto più quando il furto domestico sia di lieve momento e accompagnato da circostanze attenuanti; ma ne' suoi rapporti morali è di tanta importanza l'abuso della confidenza, che di necessità si dee riporre ne' domestici; è tanto urgente, che con severe pene vegli la legge alla custodia di ciò, che all'altrui dubbia fede si deve affidare, che non so persuadermi come possa essere sproporzionata la pena della reclusione. La facilità del furto per la parte del domestico, la buona fede, la confidenza tradita, le cose esposte, abbandonate all'altrui fede sono tali considerazioni, che hanno sempre forzato i più saggi Legislatori alla severità. Altronde se per un furto semplice, eccedente appena la somma di lir. 25, sta pronta una pena correzio-

nale che può spingersi sino ai 5 anni a norma delle circostanze, se non nella durata almeno nell'intenzione si dee di necessità aggravare la pena pel furto domestico, o per temperar questa, converrebbe ridurre i furti semplici a sole pene di polizia. Bisogna non conoscere i molteplici rapporti morali, e politici delle varie specie di delitti per avere il coraggio di proporre, come fa l'Autore, pochi giorni o mesi d'arresto per un furto domestico. Quì pure, fosse anche necessaria una parziale riforma, disconverrebbe, e sarebbe mestieri rifondere tutto il piano penale, che riguarda i varj furti per introdurre delle corrispondenti modificazioni armoniche fra loro.

L'Avvocato Riformatore ha molta simpatia con questa *giovinetta*, che invola alla padrona un ornamento di piccolissimo valore, o pochi, e vili pannolini per vanità, e forse anche per soccorrere in qualche modo alla sua famiglia, che langue nell'ultima miseria; questa *giovinetta* torna in iscena per la seconda volta. Il suo caso farà veramente pietà, e quanto a lei, sembrerà troppo severa la legge in forza del concorso di tutte queste circostanze, come lo sembrerà tutta volta, che occorra il caso di *una fanciulla, di una madre di famiglia, di un utile giovinetto, di un necessario padre o marito*; non cessa però di essere giustificato il rigore di questa legge da considerazioni di diverso genere, e di più alta importanza, desunte dai rapporti di questo delitto

coll' ordine sociale. Il valor morale di qualunque delitto risulta dai suoi molteplici rapporti, la di cui cognizione da un tatto sicuro per ben giudicare in tali materie.

Nuova e peregrina erudizione, quantunque all' ordinario un po' fuori di proposito, infiora leggiadramente, ed abbellisce l' opuscolo del mio Avversario. Dovendo egli mostrarmi coi Codici della Terra alla mano la falsità del mio principio, *che tutti i buoni Legislatori non misurano mai la morale gravèzza del furto dall' entità delle cose involate, ma dall' intenzione, e dalle circostanze che l' accompagnano*, principia il suo discorso dal comunicarmi l' importante notizia, che il furto era diversamente punito secondo i diversi tempi, e le diverse nazioni; questa notizia è buona, ma non fa alla quistione; che era tollerato in Egitto, applaudito in Isparta (ove non essendoci proprietà non v'era furto) e da Dracone (che sarà forse l' unico Legislatore di Atene) indistintamente punito colla pena di morte, notizie tutte eccellenti, ma estranee alla quistione sulla misura morale del furto, quantunque non estranee alla vostra gloria letteraria.

L' Autore con un battaglione di leggi, e con uno squadrone di Autori mi si fa incontro baldanzoso, e vuol provarmi (ciò che io non mi sono mai sognato d'impugnare) che le pene pei furti presso molte legislazioni subivano una gradazione proporzionata al valore delle cose involate. Non v' ha dubbio che lo stesso nostro Co-

dice nella misura della pena fa egli pure entrare nel calcolo anche il valore delle cose involate, calcolo intieramente abbandonato al Giudice, il quale può anzi, e deve avere il conveniente riguardo all'entità del furto, entro la latitudine della pena di reclusione, quindi il sig. Censore ben vede, che se in altre Legislazioni con non troppo provvido Consiglio si fissò una determinata pena per un determinato valore, nella nostra assai più saggiamente si aprì una gradazione di pena sufficiente per avere tutti i riguardi anche all'importanza del furto. Ma la nostra quistione si è, se qualunque sia il valore del furto, la sola circostanza della *domesticità* sia di tal momento da rendere giusto, e proporzionato almeno il *minimum* della reclusione. Io avrei amato che su questo punto tassativamente mi avesse il sig. Riformatore aperti i tesori delle sue cognizioni filosofiche-legali, economizzando piuttosto le citazioni, poichè qui non si cerca di sapere cosa altri hanno fatto o bene, o male, ma di ragionare sulla convenienza, o non convenienza della pena di reclusione, anche nel minimo grado, pei furti domestici.

Si vede che il mio Avversario segue costantemente il comodo sistema di mettermi in bocca le più grosse *eresi* legali, interpretando a suo modo i miei sentimenti. Non ho mai in vita mia pensato, che nel calcolo del furto non debba entrare in alcun modo l'entità delle cose involate, ma dissi bensì, e lo ripeto ancora, che que-

sta non è, nè sarà mai la *misura regolatrice*, prevalendo sicuramente il calcolo dell'intenzione, e delle circostanze, che accompagnano il furto; cosicchè, se di qualche cosa può accrescere, o diminuire i gradi di pena la misura del danno nel furto, l'intenzione, il dolo, e le varie circostanze ponno niente meno che far cambiare specie al delitto, e genere alla pena. Così il tradimento, l'abuso di confidenza, l'ingratitude, e la bassezza dell'azione, che in se racchiude il furto domestico, unite al sommo interesse dell'uso di mezzi tanto più repressivi il furto, quant'è maggiore la facilità, con cui può nascere e celarsi, e più difficile la maniera di prevenirlo, saranno le misure più importanti, e prevalenti per l'applicazione della pena. Avrebbe forse l'Avvocato Mantegazza tentato di far credere che io escluda onninamente dal calcolo la progressiva entità del furto per farsi strada al pomposo sfoggio delle sue cognizioni delle leggi Romane, e degli Autori? Questa non è la maniera de' buoni Scrittori per mostrarsi eruditi. Se gli volessimo anche accordare il vanto dell'erudizione ben altro si ricerca per l'impegno di un *Riformatore di Codici*; vogliansi, caro Avvocato, grandi viste politiche, e legali; severo raziocinio, squisito buon senso, vastissima, e profonda erudizione. Senza questo corredo l'erudizione volgare vi servirà tutt'al più per l'esercizio dell'avvocatura.

Ma neppure a genio del Progettista legisla-

202
tivo la mia proposizione, che il danno è quasi sempre l'ultimo degli elementi componenti l'idea complessa del delitto. Egli mi oppone niente meno che l'immortale Beccaria, il quale dice che *la vera misura dei delitti è il danno della società*. Ha egli mai riflettuto seriamente il nostro Autore in qual senso Beccaria prenda questo danno? Non ha egli mai avvertito, che lo prende in senso latissimo, comprendendo sotto questo vocabolo il danno fisico e morale, diretto e indiretto, e qualunque pregiudizio derivi all'ordine sociale dai diversi delitti? Crede egli che parlando del furto, il danno che deve essere la vera misura di questo delitto sia il materiale valore della cosa involata? Se ciò egli crede, come è evidente, bisogna ben dire, che ben poco addentro sia penetrato il suo occhio nella teoria della scienza penale. E con sì corta vista si pretenderà, non dirò già di riformar i Codici, ma di far anche degnamente l'Avvocato? Il danno del furto domestico, che può essere la vera misura di questo delitto, si deriva principalmente da quella generale inquietudine, ed agitazione, che si sparge nelle famiglie, dal timore sempre vivo di vedersi spogliati da quegli stessi, a cui ei è forza di affidare le nostre proprietà, sulla di cui buona fede è pur mestieri riposare; questo è il vero danno morale, e ben più importante, perchè non il solo derubato, ma l'universalità dei cittadini riflette. E ciò che si dice del furto, conviene pure che di tutti gli altri delitti

s'intenda, ed in questo senso appunto va inteso il gran principio di Beccaria, cui vi prego per l'onore della professione a meglio meditare, e a non citare che a proposito. Come non doveva io dire (intendo sempre il danno diretto, e materiale) che il danno è quasi sempre l'ultimo degli elementi componenti l'idea complessa del delitto, se ragionando del furto, il più o meno involato è quasi mai l'effetto della discrezione del ladro, ma dell'azzardo, che bene spesso poco presenta alla mano rapace di colui la di cui intenzione è d'ordinario di rubare il più che può? In questo caso non si dovrebbe forse all'azzardo, all'eventualità la misura del furto? Non verrebbe ad essere questo azzardo il principio regolatore di tale misura?

Qui pure il principio, che la pena esser debba la perdita di quel diritto nel delinquente cui questi ha tolto altrui col delitto, non può correre, mentre qualunque circostanza aggravante accompagnasse il furto, non si potrebbe per pena che tanto togliere di proprietà al ladro, quanto costui nè tolse al derubato.

Qual incongruenza trova mai l'Autore che nei furti semplici si abbia tanto riguardo al poco valore delle cose involate, che al disotto delle lir. 25, e col concorso di attenuanti circostanze si possa infliggere una pena anche minore di sei giorni di detenzione, e niun riguardo si abbia alla tenuità del furto domestico? Io non ne veggio alcuna; poichè la qualità di domesticità è di

tale importanza, che può giustamente d' assai aggravare la pena sino ai 5 anni di reclusione a fronte di tutta la tenuità del furto, non permettendosi il calcolo del valore del furto domestico, che entro la latitudine dei cinque ai dieci anni.

In mezzo a qualche dottrina, o legislazione, che fa poco conto del furto domestico; a fronte della *L. II. §. I. D. de poenis* la quale dice: *furta domestica si viliora sunt, publice vindicanda non sunt*; a fronte delle opinioni di Filangieri, cap. 54, e di Beccaria p. 30, i quali sembrano non istabilire altra differenza tra i furti se non se quella tra i furti, che hanno, o non hanno unita violenza, l'Autore in mezzo alla sua indulgenza, pare non dissenta dalle concordi opinioni di Servin, di Carrad, di Cremani, e di tanti altri, che il furto domestico *acrius quam in reliquis vindicetur*; ma non c'è verso che egli acconsenta che questo *acrius* possa essere per lo meno la pena di cinque anni.

In tanta ridondanza di citazioni mi venne vaghezza di osservare se questo Filangieri veramente non facesse altra distinzione, che tra furto violento, e furto non violento, siccome quegli, che fin qui non ebbi sufficiente caparra del criterio del mio avversario sull' uso delle citazioni. I miei sospetti si sono verificati; trovo in primo luogo, che questo Autore dice, *che la distinzione generalmente adottata tra il furto tenue, ed il furto grande, non sarà da lui ammes-*

sa. Come dunque voi che mi sembraste finora anima, e corpo solo con Filangieri avete potuto tanto insistere contro l'opinione di questo grand' uomo sulla sproporzionata gradazione della pena in ragione dell'entità del furto? Come avete potuto dissentire da questo Autore, che dice a lettere cubitali, che non porrà alcuna distinzione tra furto tenue, ed il furto grande, seguendo l'opinione di Platone, dialogo IX de leg. *De furto autem, sive magnum quid, seu parvum quis furatus sit, una lex poenaeque similis omnibus sit* --

Anzi quest' Autore da così poco valore alla circostanza dell'entità del furto, che quantunque il furto tenue, o grande possano esser diversi riguardo al grado, questa diversità sarà così indipendente dal valor numerario del furto, che il furto tenue potrà divenire un delitto di un grado maggiore del furto grande. Ditemi di grazia dopo tutto ciò; avreste mai citato Filangieri per appoggiare le mie opinioni? Venendo poi al furto domestico, lo stesso Autore dice che il reo di questo furto può dimostrare maggior malvagità per l'abuso della confidenza, e che questa può stabilire una differenza nel grado del delitto, quindi della pena.

L'Autore mi domanda, se io credo che la più parte di quelli che rubano, e principalmente i piccoli ladri domestici sappiano, che sia piuttosto prescritta la pena dei cinque anni, che quella di qualche mese. Che vorrebbe da ciò inferire? Sappiano o non sappiano la precisa pe-

na', che li attende : *ignorantia juris non excusat*, e sanno d'altronde per antichissima tradizione, che il furto *domestico* fu sempre severamente punito. *Credete voi*, prosiegue l'Autore, *che sia la dolcezza delle pene piuttosto che la speranza del segreto, e dell'impunità che spinga avanti la mano del ladro?* Mai più, rispondo, ma che perciò? Se il segreto e l'impunità possono essere incitamenti al furto domestico, si potrà ben dimenticare il pericolo di una lieve pena, ma non così facilmente l'idea di una grave pena, la quale sarà più facilmente presente al ladro, e più facilmente potrà neutralizzare le spinte della speranza del segreto, e dell'impunità. *Tutto adunque il di più, voi conchiudete, che c'è nella pena dei cinque anni di reclusione pel più picciolo de' furti domestici è inutile, anzi ingiusto.* Ma avete voi finora dimostrato, che in cinque anni di reclusione vi sia questo di più, questo inutile, questo ingiusto? *Hoc erat probandum*, vi risponderò anch'io. Questa è la gran quistione su cui molto disse, molto citò il mio Riformatore, ma sgraziatamente nulla provò ancora. Ma che provare, se essendo tutta quistione di filosofia legale, egli mostra nausea per tali discussioni?

Ritenuto il principio, che la qualità della domesticità essa sola nella misura del delitto prevale a qualunque valore progressivo della cosa involata, ritenuto che essa sola rende gravissimo il delitto, e autorizza la più severa pena,

il calcolo del valore del furto non essendo più che secondario, qualunque sia l'entità di questo furto è abbastanza commisurata colla pena che si duplica, cioè coi dieci anni di reclusione.

Tolta la pena della berlina, la quale e qui, e in Francia formava il maggiore ostacolo alle denuncie dei furti domestici, non v'ha più ragione per temere, che quantunque la pena del carcere sia abbastanza sensibile, i padroni possano generalmente trovare difficoltà alla denuncia di questo delitto.

Quantunque, sig. Riformatore, ci abbiate lungo tempo trattenuti su quest'Art. non vi troviamo ancora nè questa *minutissima analisi*, nè la prova di questi *rilevantissimi infiniti difetti*, meno io vi trovo la prova della erroneità dei principj da me opposti. Non è *cecità del vostro amor proprio*, che vi faccia preferire di essere *superficiale*, e comune osservatore, piuttosto che *profondo critico*, qual volete che io sia; si è, conviene pure che ve lo ripeta, quel non esservi ancora *seriamente occupato nella scienza criminale*, che vi fa credere di aver toccati i di lei confini quando siete ancora al centro.

In mezzo a tutto questo, io vorrei pure qualche mitigazione di pena pel furto domestico, ma per non rompere l'armonia del sistema penale, converrebbe restringere la pena di detenzione, colla quale fossero puniti i semplici furti, per lasciar luogo alla pena dei lievi furti domestici, il di cui *maximum* non eccedesse i cinque anni

di detenzione , il che non è possibile di ottenere se non con una gradazione tutta nuova di pene in materia di furti.

Art. 388. Cangiar generi di pene , variar la loro gradazione , volgere i crimini in delitti sembra al nostro Riformatore cosa facile , e subito spacciata. Se ciò a lui sembra , sarà senza dubbio. L'orizzonte è in proporzione della vista ; ma se devo modestamente azzardare la mia opinione , parmi che convenga propriamente rifondere tutto il sistema penale intorno ai furti , e crear quasi di slancio una parte della legislazione penale. Finora non vi siete annunciato al pubblico che in qualità di Riformatore o di progettista di riforme ; ora che veggo , che trovate tanto facile l'operazione , vi dirò (e lo soffra in pace la vostra modestia) che voi siete anche capace di crear un Codice. Se mi permettete , vi assegnerò quindi un posto accanto al legislatore della Pensilvania.

Io penso che un Codice possa anche esser pessimo in sostanza e null' ostante ben ordinato , e unissono in tutte le sue parti ; l'ordine , l'armonia delle parti ponno stare col buono , e col cattivo. Si scrissero dei poemi con tutte le regole dell' arte , e furono giudicati mediocri , o cattivi. Potevate mostrare la niuna giustizia , e proporzione fra pena , e pena , fra delitto , e pena , eppure poteva esservi fra queste ingiuste pene una certa armonia , e corrispondenza.

Veggio , che mi concedete almeno in via d'i-

potesi, che non si possa a meno di rompere quest' *armonia*, [e concludete, che è meglio questa *disarmonia*, che l' *armonia de' gemiti*, e del pianto di tanti infelici, ad ingiuste, enormissime pene condannati. Sta a vedere che delle nostre carceri il nero veggente Avvocato forma altrettanti luoghi, ove *stridor dentium*, et *sempiternus horror inhabitat*, o le trasforma in altrettante bolge Dantesche. Anime sensibili, che v'aggirate per la città, *procul estote* a mezzo miglio almeno da queste prigioni, d' onde parte e largo si estendè questa lugubre *armonia*. Infelici, che vi languite, quasi nuovo Redentore a vossillo spiegato, aspettate l' Avvocato Mantegazza ad annunziarvi, che il Governo penetrato dall' urgenza delle sue umane riforme, e correzioni al Codice, le ha tutte, niuna eccettuata, a vostro beneficio sollecitamente adottate.

Art. 4to. Da per tutto si giuoca, e si è sempre voluto giuocare; questa spinta a tentar la sorte sui giuochi si è manifestata, e generalizzata in tutte quasi le colte nazioni. Ciò che con tanto danno, delle famiglie si può fare, e quasi impunemente nel segreto delle case, è prudenza di Governo, che almen si faccia in pubblico con sagge discipline, e ciò per la gran ragione, che di due mali è forza tollerare il minore. Questa tendenza a tentar la sorte, tanto naturale all' uomo da rendere inutili le leggi indistintamente proibitive, è come dissi, uno di quei mali in società, che esigono un' utile transazione po-

litica anzi che un vano tentativo di toglierli. Per tutta risposta il Sig. Censore mi dice che non ne è persuaso. Conoscendo io per prova e riprova, che il suo *dixit* è d'ordinario la ragione *sufficiente* della sua opinione non m'arrischio insistere d'avantaggio. E poi che serve? Se non è persuaso un tant'uomo, avrò torto io sicuramente. Così non è persuaso pure, e ciò per *moltissime ragioni* (che per ora non accenna) che la tolleranza de' giuochi, e delle donne mercenarie non corra; per la stessa *concludentissima* ragione avrò io torto un'altra volta. Qui però si lascia sfuggire un motivo di questa sua opinione, dicendo in poche parole, che è più generale il libertinaggio della passion pel giuoco, e che rarissimi sono quelli che non ricerchino anzichè sfuggire, la moglie dell'Eunuco di Faraone. Sappiate però che la seduttrice fortuna ha egualmente i suoi potenti inviti, quantunque segreti, e infiniti sono i di lei adoratori; sono egualmente popolati, e riveriti i Tempj di Ciprigna, e della Dea Fortuna, e fumano del pari gli Altari d'incensi, e di vittime.

Art. 434. La mia *Durindana*, è vero, fece man bassa su tutti i vostri progetti di riforme. O sulla natura della proposta riforma, o sulla maniera di ragionarla, e dimostrarla, o sul modo di attivarla ha trovato dappertutto qualche cosa a ridire. Nè crediate per carità che il mio *risentimento* sia nato per aver voi scritto *delle osservazioni sulla legislazione Criminale del vo-*

stro e mio paese. Oibò , burlate ? Se foste stato così discreto non mi sarei sognato in vita mia di scrivere contro di voi una linea. Il mio dispetto , non ve lo dissimulo , mi nacque dall' aver voluto voi , nè celebre Avvocato Criminale , nè scrittore , erigervi d' improvviso in *Censor del Codice in Riformatore* , in *progettista di nuove leggi penali* ; impresa , persuadetevene una volta , troppo ardua , e non adatta alla vostra capacità ; impresa , ve lo ripeterò , sol degna di coloro — *Quos equus amavit Jupiter*. Questa stollida presunzione mi ha veramente mossa la bile. Voi avete per verità scritto meglio la risposta delle osservazioni ; ma siamo ancora ad un' infinita distanza per potervi riconoscere capace di corregger Codici , e suggerir riforme legislative , meno per degnamente ragionarle. Gli *atti di fede* , e *di speranza* si succedono l' un l' altro. Non ho mai creduto che l' Avvocato Mantegazza fosse *Ortodosso* al rigore. *Spera l' Avvocato Mantegazza d' essere accorso non inutile difensore de' suoi progetti di riforma* , *spera di vederli anzichè avviliti , ed abbattuti comparire più forti di prima* , e *fregiati di qualche vittoriosa fronda* , *spera di potersene lusingare* , e su questo mi fa l' onore di consultarmi ; *crede d' aver provato di conoscere la Teoria delle proporzioni tra le pene , e i delitti* , *crede di potere con cognizione di causa sostenere* , che la pena di morte indistintamente prescritta da quest' articolo è in moltissimi casi sproporzionatissima

ed atroce. Si tenga pure queste due virtù Teologiche *Fede*, e *Speranza*, io mi terrò la terza, la *Carità*, e farò voti sinceri per lui, affinchè pel suo bene ribassi di qualche grado l'altissima opinione di se stesso, onde trovandosi a tanta elevazione non gli vaneggi la testa. Venendo al merito di questo articolo io sono perfettamente d'accordo con lui e questo è appunto uno di quegli articoli intorno il quale la mia critica insolente si permise delle obbiezioni per mostrare soltanto, che troppo superficialmente si è trattata la quistione, non essendosi data una sola ragione perchè in certi casi alla pena di morte debbansi sostituire alcuni anni di prigionia. Sarà anche evidente la cosa, ma quando si tratta di una così sensibile diversità di pena, di un così importante cangiamento di disposizione legislativa, una dimostrazione breve sì, ma convincente si poteva pur pretendere a buona ragione dal Riformatore. Qualche cosa si è pur detto nella *risposta* dell' Autore; ha però penuria di ragioni, ma larga copia di citazioni. Sarebbe però stato meglio, che l' Autore avesse direttamente risposto alle mie difficoltà in poche linee compendiate a pag. 119, ma qui pure la mia aspettazione rimase delusa. L' Autore ama meglio farmi la guerra coi nomi, che colle ragioni, e trova più commoda la citazione della metafisica legale in cui deve esser forte e valente chiunque si propone di scrivere sulle legislazioni.

DUPLICA

CONTRO LA RISPOSTA

DELL' AVVOCATO MANTEGAZZA.

ALLA CONCLUSIONE DE' CENNI CRITICI.

Tale in via duplica, e conclusionale l' *Avvocatino all' Avvocato, l' Avvocato de' cenni, e delle fruste all' Avvocato delle infirmi riforme, l' umile critico al Gran Censore di Codici presenti, e futuri, l' inurbano, l' ineducato, il contumelioso all' urbanissimo; e civilissimo Osservatore generale, il fabbro d' ingiurie, e villanie, e sarcasmi al gentil compositore di celie, frizzi d' ape, ed attiche lepidzze.*

Scuotiamoci omai di dosso la polvere olimpica; sebbene vinti abbiamo combattuto, e non invidiamo che da se il vincitore si cinga d' alloro la sudata fronte. Egli ci annunzia che tien già in mano una vittoriosa fronda della nobil

palma, impaziente di attenderla dalle mani altrui.

Non avendo io *ingegno da far brillare*, come avrebbe amato il mio affettuosissimo avversario, ho cercato la piccola gloria del criterio, e del buon senso. Vorrei avere la multiforme erudizione del mio Avvocato, che avrei approfittato de' suoi consigli, e attinte *nuove bellezze nel celebre discorso del Gesuita Garasso contro Pasquier*, e presi *graziosi scherzi*, e fatte *frizzanti applicazioni* per rispondere alla sua *specie di sfida*, ma che fare? Povero di onde è il mio ruscelletto; spero però d' avere in qualche modo supplito alla mia ignoranza del discorso *gesuitico*, ed alla a me ignota *favola di Marsia*. Leggitore come sono di pochi libri, e non per salti, non sono arrivato ancora a così peregrina erudizione.

Vi *spiacerebbe* adunque *assaiissimo* di essere *compatito*? Ma e come vi siete voi lusingato di non esserlo producendovi in pubblico colle divise di Censore di Codici, di Riformatore di Progettista, e di promettitore di future osservazioni a futuri Codici di vario genere? Burlate per mia fede? Se io a ragione ho temuto di essere *compatito*, e veramente in buona fede, limitandomi a fare qualche difficoltà su i vostri progetti di riforma a esternare qualche dubbio, non dovevate voi temere assai più il generale *compatimento*, voi che avete con tanta franchezza alzata su i Codici la mano censoria, e riforma-

trice? Come può mai essere cosa *contro natura*, o poca curanza della stima de' cittadini la mia *indifferenza* sull' esito d' un opuscolo fatto per *passatempo*, e per isferzare la sempre nauseante presunzione di certi autorelli che vogliono dettar leggi ai popoli, e consigliare Governi, e Legislatori? Quale sciocchezza sarebbe pretendere alla pubblica stima quando il merito della cosa, e la maniera con cui si propone di trattarla non può nè deve interessare il pubblico? A voi certo *Scrittore politico*, *Censore*, *Riformatore* dovrebbe assaissimo dolere; ma chi vi disse di spiegare *a nuovo Polo lontano* sì le *disgraziate antenne*? Tanto vi duole l' argomento della *rapida lettura* che prima di finire l' opuscolo volete pur dire qualche cosa ancora a vostra discolpa, ma poverino, non c'è rimedio. Volete trarre una prova d' avere ben ponderate le vostre osservazioni dal tenore della risposta che mi avete regalata; ma se questa provasse anche il vostro profondo studio, ed escludesse la rapidità d' una nuova lettura, lo proverebbe fuor di tempo, mentre alla rapida lettura d' allora potevate ora avere, per rispondermi, sostituita più seria, lenta, e diligente lettura, quindi sta ancora la vostra antica colpa. Ma il male si è che questa risposta se forse prova del pari che avete ancor letto, e riletto il Codice prova del pari che dopo un incredibile sforzo, e lambiccato d' ingegno non vi ha potuto la ripetuta lettura mostrato più adatto alla proposta arduissima impresa.

Voi che nella qualità di Poeta dovete sempre essere ispirato dal biondo Nume, e avere famigliari tripodi, e Sibille, come mai potete chiamare *linguaggio d' Oracolo* la mia proposizione nè equivoca, nè oscura, ma chiarissima cioè che *sebbene possa sembrare che io tenga opinioni contrarie alle vostre io però non intendo d' aver per ora spiegato alcuna opinione.*

Avendo io cercato soltanto far dubitare delle vostre riforme, così scrivendo io, chi può credere mai che io *celi ben' altra luce di sapere?* Da che la sospettate, se io ho ripetuta la mia professione di fede, di non essere capace di spiegare in tali materie alcuna opinione? Non v' ha adunque questa sognata *luce*, che nella vostra sfolgoreggiante fantasia. Se volete formare de' voti sinceri, ed utili, non desiderate un qualche *raggio della mia sapienza*, ma da me, e da nostri colleghi prendete una *lezioncella* di modesta opinione di se stesso, che tanto vi è necessaria. Il silenzio di tanti valenti Giudici, Avvocati, Scrittori su i difetti del Codice, e sulla necessità di alcune riforme sia eterno rimprovero alla vostra visibile presunzione. Se non vorrete approfittare ci divertirete qualch' altra volta realizzando le vostre *promesse* di osservazioni su codici presenti, e futuri, civili, criminali amministrativi, ed io, se sarò di buon umore ed ozioso, non mancherò di tenervi dietro col mio staffile.

Quanto alla *specula di Brera*, ed alle con-

templazioni *astronomiche* a cui vi ho invitato, vedo che l' invito vi è spiacciuto, e non lo trovate secondo le regole dei Quintiliani, dei Bateux, dei Blair, degli Aristotili, degli Orazj, come io non ho trovato sulle regole di questi autori il vostro episodio intorno le cariche mal distribuite. Io non oserei ripetervi lo stesso invito adesso, non essendo opportuna la stagione. Ma scusate; io non trovo che ad un Riformatore di Codici; ad un maniaco per le osservazioni d' ogni specie sulla terra possa disconvenire il passaggio a quelle del Cielo. Chi sa che dalla bella, e costante armonia dell' Universo, de' corpi celesti, non abbiano i primi Legislatori Egizj, o Caldei formata l' idea delle leggi, e dell' ordine sociale? V' ha chi l' ha creduto, o sospettato. Voi che siete così amico della *proporzione*, e dell' armonia legale non potevate forse estendere in tale contemplazione, e sublimare maggiormente le vostre idee per dare l' ultima mano ai vostri progetti, massime di *armonia* tra delitto e pena?

Facciamo il caso, che osservati da voi tutti i Codici della Terra, nulla più vi restasse, e la passione in voi non fosse ancora soddisfatta, una salita al Cielo sarebbe fuori di proposito per continuare le osservazioni?

Se forse però l' invito vi parve indiscreto e troppo distante dall' argomento, staccandovi dalla terra per trasportarvi fra gli astri, ed il viaggio vi sembrò incomodo, non sono però tanto

distante dall' averè con buona logica detto, che da un Poeta qual siete, di genere quindi irritabile, avrei coi miei frizzi ottenuta facilmente una risposta, frizzi che forse non avrebbero sì tosto scosso chi non fosse di tal razza irritabile. Sia pure degna impresa, e giusta d' ogni scrittore, o irritabile, o flemmatico, il sostenere le proprie opinioni, sarà giammai antilogico (e qui la vostra ironia non corre) il conchiudere che chi è dell' apollinea famiglia possa essere più proclive a rispondere, e a sostenere anche con non dissimulata *amarezza* le sue opinioni. Un Poeta frizzato non la perdona, e voi ne avete data prova, non col rispondere, al che vi ho io stesso invitato, ma col vellicarmi gentilmente coi vostri frizzi d' ape, e colle vostre *calie*. Anzi a fronte delle vostre proteste mi tengo sicuro nemmeno ad esso da una vostra contro-conclusionale o in figura di opuscolo o in figura di *lettera anonima* di cui mi avete anticipata la minaccia. Quest' ultima maniera sarebbe degna di quel vostro *Pigmeo* che non potendo respingere l' offesa si appiatta inosservato dietro un muro, colpisce con una grossa verga, e fugge. Ma sappiate che io all' odore conosco le piattanze, e che in ogni caso *limam mordis*. Io sì che vi terrò parola, non volendo perdere altro tempo; quindi coraggio; scatenatevi pure senza riguardi, e senza pietà *sur ma parole d' honneur*; esaurite tutto il vocabolario del trivio, e componete non meno di dieci tomi contro chi non vi replicherà mai più.

I motivi che indurranno l'Autore a desistere da ulteriori repliche, e a togliermi una [volta i] mortali timori del mio totale annientamento sono, dice' egli, che io sono andato di errore in errore, e di male in peggio *error novissimus peior priore* -, sebbene dovessi pure *aver interessato tutto il mio puntiglio, ed il mio sapere per sostenere degnamente le parti di Censore* (ben inteso Censore di un meschino opuscolo, non d'una legislazione, come fu egli) e che non *saprebbe trovar cosa che meritar potesse una sua replica*. Così vaticinandò sulla mia duplica egli si è perfettamente tranquillizzato, ed ha deposta la trionfante penna. Chi sa che egli non l'abbia indovinata; mi giova che lo creda almeno, altrimenti io sarei perduto.

In mezzo però alla sicurezza del suo trionfo pare che un certo sospetto lo tenga in qualche affanno. Teme che io possa imporre colle *accavallate parole, con sofismi, e male applicate citazioni, col sopprimere, od alterare i suoi ragionamenti*; e imporre a chi? Ai meno esperti, dice' egli. Si guardi adunque chiunque dal non ritenere per *accavallate parole* le mie schiette, e semplici proposizioni, per *sofismi* i miei raziocinj, per *mal applicate citazioni* le poche che troverà nella mia duplica, altrimenti agli occhi di un tanto giudice egli sarà irremissibilmente giudicato *inesperto*: così da lui anatemizzato non isperi mai più che l'opinione pubblica lo assolve. Rinrescendogli però che qualche *inesperto* si la-

sci anche un sol momento da me *imporre*, nella pienezza della sua bontà stima consigliarlo a tenersi pronto l'antidoto, cioè la sua *risposta* in mano per fare colla mia *duplica* passo passo il *confronto*. Sia pure così, e lo sia anche per il bene dello stampatore, che vorrebbe pur cominciare lo smercio del suo libro, il quale come il primo aspetta la comunicazione del moto dal mio, sebbene sia in sostanza un amasso di *errorum novissimorum pejorum priorum* da capo a fondo.

Questi benedetti vostri *varj viaggi*, ed *insuperabili impedimenti* di professione di cui per la seconda volta ci date contezza, hanno pur fatto gran male a togliere il promesso autunnale trattenimento, ma pure a ben considerare la cosa veggo, che non siete fatto per divertir la gente nè l'autunno, nè il Carnovale; ma che? Si deve pretendere che un *Censor di Codici*, un *Riformatore di Legislazioni* scrivendo debba procurare ameno trattenimento? Sarebbe lo stesso come se si fosse preteso che il gran Galileo dovesse co' sublimi, e severi suoi calcoli piacevolmente intrattenere. Vedrò io se leggerissimo, e superficial scrittore qual sono, e qual doveva essere in un opuscolo, possa temperare la rigida austerità della quaresima colla mia scherzevole operetta e se non altro per la parte mia mantenere la parola del *promesso letterario trattenimento*. Voi vi siete lusingato che il vostro libro servirebbe a me di *trattenimento*, ma in

vece mi ha mortalmente annojato, ed affaticato, quantunque mi sia proposto più di scherzare che di scrivere di proposito; se non che il considerare con quanta leggerezza e puerile presunzione taluno osi in poche linee dettar riforme legislative ciò mi tenne sempre in uno stato di interna convulsione di riso, e prevedo che riderò ancora lunga pezza, ora, quel che sembra, rinvenuto voi dal vostro delirio in cui avete sognato trionfi e palme, come quel Ateniese che credeva sue le navi che entravano nel Pireo, potreste per avventura aver finito di ridere.

Ma facciam fine una volta, ragazzi che siamo. Non sentite sussurarci all' orecchio?


Claudite jam rivos pueri, sat prata biberunt.


Ebbene una lezioncella ancora *pour la bonne bouche* e nulla più. Luciano disse in un suo dialogo che non fu dato che ad Esiodo diventare in un subito di pastore Poeta per poche foglie ch'egli tolse d' Elicona; quindi chi sogna la facilità di queste metamorfosi arrischia l' applicazione della nota favola — *ex sutore medicus* — Acccontentatevi d' essere Avvocato, siate pur anche Poeta, ma che non vi prenda mai più la mania delle riforme Legislative; ritirate il piede profano dal Sacrario de' Legislatori, e non immischiatevi *Pavonum formoso gregi* per non ritornare, fra le risa de' vostri, cornacchia scornata e spennacchiata — *male mulotatus graculus, et rostris fugatus* — Due parole con vostra permissione anche al pubblico. I puristi di lingua,

e i letterati mi perdoneranno le tante negligenze dello stile, e fors' anche più d' un errore di grammatica in considerazione della sollecitudine che gli opuscoli di letterarie contese sembrano esigere, per non morire il giorno stesso in cui nascono, e della non dissimulata mia piccola vanità di comparir spedito, e pronto. Gli uomini dell' arte, i miei colleghi mi condoneranno la leggerezza, la superficialità con cui ho passeggiato tante importanti materie di legislazione criminale, sul riflesso che io non mi sono proposto, nè poteva propormi un trattato, essendo mio unico scopo sostener le mie critiche, e mostrare che avendo l' Avvocato Mantegazza scritto il doppio di prima in ragion di volume, non scrisse ancora in modo da provare che egli fosse uomo capace di farla da Censore e Riformator di Codici; vivo altronde nella lusinga che da questo mio scritto non mi si farà il torto di calcolare la mia qualunque capacità nelle cose di mio mestiere; mi perdoneranno gli uomini pacifici se ho spiegata ancor maggior acrimonia nella *duplica* dandomi *veniam si quid liberius scripsi non ad contumeliam, sed ad defensionem meam*, e rivolgendomi al mio avversario continuerò dicendo — *quia tu scis quantam mihi respondendi necessitatem imposueris*. Faccio poi in faccia a tutti la mia professione di fede e dichiaro che ho dette le cose più forti senza fiele, senz' odio, e che nella mia situazione, mal concio dalla penna nemica come fui, e ir-

ritabile anch'io, quanto un Poeta se qualcuno
[può vantarsi che avrebbe saputo contenersi, e
morso non rimordere, voglio che *primus injiciat
in me lapidem.*

FINE.







CIVICHE

D